

Università degli Studi Roma Tre

L'unità del diritto

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTI UMANI, GLOBALIZZAZIONE

Senato della Repubblica – 5 maggio 2016

Coordinatori: GIULIANO AMATO e CARLO CARDIA

Prefazione di GIORGIO NAPOLITANO



Roma Tre Press
2017

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

L'unità del diritto

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

3

LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTI UMANI, GLOBALIZZAZIONE

Senato della Repubblica – 5 maggio 2016
Coordinatori: GIULIANO AMATO e CARLO CARDIA

Prefazione di GIORGIO NAPOLITANO

a cura di
RITA BENIGNI



Roma TrE-Press

2017

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardì, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro Roma TrE-Press

Editing e impaginazione:

Alessandro Agostini

Edizioni: Roma TrE-Press ©

Roma, marzo 2017

ISBN: 978-88-94885-11-8

<http://romatypress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



Immagine di copertina: Joan Miró, *Costellazioni: Risveglio all'alba*, 1941 (part.)

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
L'unità del diritto

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguerla in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma *TrE-Press* che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

Indice

PREFAZIONE – GIORGIO NAPOLITANO

SEZIONE PRIMA SALUTI E RELAZIONI

PIETRO GRASSO, <i>Saluti e apertura Convegno</i>	13
CARLO CARDIA, <i>La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani</i>	17
GIULIANO AMATO, <i>La libertà religiosa nell'attuale scenario internazionale</i>	35

SEZIONE SECONDA TAVOLA ROTONDA *Le nuove dimensioni della libertà religiosa* (Moderatore Carlo Cardia)

INTERVENTI

PAOLO GENTILONI - Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale <i>Libertà religiosa e politica estera italiana</i>	43
S. Em. Rev.ma Cardinale GIUSEPPE BETORI - Arcivescovo di Firenze <i>Magistero della Chiesa e libertà religiosa: evoluzione e impegno attuale</i>	49
GIUSEPPE TESAURO - Presidente Emerito della Corte Costituzionale <i>Corte costituzionale e libertà religiosa</i>	55
ALBERTO MELLONI - Segretario della Fondazione per le scienze religiose <i>Appunti sulla libertà religiosa</i>	61

SEZIONE TERZA CONCLUSIONI

S. Em. Rev.ma Cardinale PIERO PAROLIN - Segretario di Stato di Sua Santità <i>Il dialogo interreligioso come base di una prospettiva di pace</i>	75
---	----

APPENDICE
DOCUMENTAZIONE SULLE VIOLAZIONI
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MONDO

PARTE PRIMA

Parlamento tedesco, XVIII legislatura. Rapporto del Governo federale sulla situazione mondiale della libertà di religione e di visione filosofica del mondo. (9 giugno 2016). Selezione e traduzione italiana a cura di Stefano Testa Bappenheim 97

PARTE SECONDA

Rapporto annuale dell’Aiuto alla Chiesa che soffre (2014), e di Amnesty International (2015-2016). Selezione a cura di David Durisotto 123

PARTE TERZA

Rapporto del Dipartimento di Stato USA sulla libertà religiosa per il 2015. Selezione a cura di Stefano Testa Bappenheim 183

PREFAZIONE

Giorgio Napolitano

Caro amico Cardia,

la pubblicazione degli Atti del Convegno su “Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione” del 5 maggio 2016 può consentire un pieno apprezzamento del valore di quell’iniziativa. La problematica dei diritti umani assume nuovo rilievo in questa fase storica segnata anche da fenomeni pesantemente regressivi in varie parti del mondo, e comunque da complessive, non facilmente decifrabili, incognite e incertezze.

E senza dubbio nelle vicende più gravi e drammatiche dell’ultimo decennio è apparsa particolarmente colpita e messa in questione la libertà religiosa. Basti pensare all’emergere del fanatismo religioso di matrice fondamentalista islamica: fanatismo che è esattamente l’opposto del rispetto del sentimento e del pluralismo religioso, in quanto fa dell’appello a una fede un’arma dell’intolleranza e della più cieca violenza e strategia di guerra rivolta in particolare contro quanti professano la fede cristiana.

È quel che si è sanguinosamente verificato in Siria – che era stato fino a tempi recenti luogo di libera convivenza tra tutte le confessioni religiose – in una guerra distruttiva senza precedenti a cui ancora non si riesce a porre termine. Tutti i diritti fondamentali sono sottoposti a violazioni più che palesi dove attualmente c’è guerra, e anche dove prevalgono in modo ingiustificabile al livello di governo (come in Turchia) involuzioni autoritarie.

La libertà religiosa è pietra angolare di una visione generale della libertà, come della dignità della persona umana: ed essa va vista oggi come risorsa preziosa per garantire ed estendere le possibilità di pace, dialogo e collaborazione internazionale, nonché, in ogni paese democratico, di arricchimento e rinnovamento della vita sociale e della politica sul piano spirituale e morale.

Ciò vale in modo particolare per il contributo che può venire dalla tradizione europeista cattolica al processo, di cui tanto avvertiamo la necessità, di

superamento della crisi dell'Unione e di allargamento della partecipazione e del consenso attorno agli ideali e agli obbiettivi dell'integrazione europea. Si può ben citare come apporto in questo senso la visione espressa da Benedetto XVI circa i comuni «principi dell'umanesimo cresciuto sul fondamento della fede cristiana», e l'esigenza di attingere nuovamente al patrimonio della civiltà europea, «nato dalla radice ebreo-cristiana e caratterizzato dai nomi Gerusalemme-Atene-Roma».

I molteplici aspetti di questa materia, da voi collocati nelle attuali criticità del tuttavia irrinunciabile processo di globalizzazione, risalteranno – con l'articolazione e la concretezza appropriate – negli Atti del Convegno che ora si pubblicano.

Con rinnovate congratulazioni per la promozione del Convegno e per il suo successo – Convegno cui lei ha dato personalmente tanto – le invio i più cordiali saluti.

SEZIONE PRIMA
SALUTI E RELAZIONI

Parole di apertura

Carlo Cardia

Possiamo dare inizio ai nostri lavori, ringraziando anzitutto il Presidente del Senato per l'ospitalità che ha voluto concederci, e per il Patrocinio del Senato che è stato dato al nostro Convegno, credo anche in ragione delle tematiche che affronteremo, e che di recente hanno purtroppo acquisito una crescente, drammatica, attualità per le sofferenze patite da cristiani, credenti in altre fedi, in tante parti del mondo. Cedo quindi la parola al Presidente Grasso per il suo indirizzo di saluto.

Pietro Grasso, Presidente del Senato

Autorità, Signore e Signori,

Ho accolto davvero con molto piacere la proposta del Presidente Giuliano Amato e del Prof. Carlo Cardia di ospitare in Senato questo importante incontro in materia di libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione. Saluto con stima Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, e ringrazio gli autorevoli relatori che contribuiranno con la propria specifica competenza e professionalità al dibattito. Il tema è complesso ed attuale. Complesso perché investe dimensioni diverse: quella intima e spirituale dell'individuo; quella collettiva, sociale e pubblica; quella giuridica e costituzionale; quella politica e geopolitica. Attuale perché in questo momento storico in troppe parti del mondo la libertà religiosa non è garantita in modo sostanziale ed effettivo e le vittime di odio religioso sono discriminate, marginalizzate e perseguitate, con drammatiche conseguenze sulla vita quotidiana di milioni di persone e sulla pace, la sicurezza e la stabilità del Pianeta. Per queste ragioni, io credo nella fecondità di un approccio eterogeneo a questa materia, perché solo l'incontro di analisi ideali, scientifiche, giuridiche, geopolitiche e teologiche può contribuire a comprendere un universo umano che riguarda il rapporto di ogni persona con la propria spiritualità, con gli altri e la comunità, con la verità, con il senso e il fine ultimo dell'esistenza.

Nella storia occidentale la libertà religiosa è la prima fra le libertà civili riconosciute dal potere politico ed è giuridicamente tutelata, in modo ampio, dai più importanti strumenti internazionali in materia di diritti umani fondamentali: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2007. Tutti questi testi proteggono in modo unitario la libertà di pensiero,

di coscienza e di religione, un complesso inscindibile che la Corte europea dei diritti dell'uomo considera una delle basi della società democratica, affermando che la libertà (cito una sentenza del 1993): «nella sua dimensione religiosa, figura fra i principali elementi dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è un bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti». Nel contesto europeo, la libertà religiosa trova riconoscimento come fondamento degli ordinamenti degli Stati, ma i modelli di tutela sono differenziati in base alle diverse sensibilità storiche e culturali. La Francia ad esempio adotta un rigido laicismo e un secolarismo che relega la religione fuori dalla vita pubblica, esiliandola dentro il «santuario esistenziale della coscienza e in quello spaziale del tempio e del culto», per usare delle belle parole del Cardinale Gianfranco Ravasi. Il nostro Paese invece ha vissuto un'evoluzione storica complessa che ha condotto dalla confessionalità dello Statuto albertino del 1848 alle ampie aperture del pensiero liberale; dal neo-confessionalismo discriminatorio del regime fascista, espresso nei Patti del 1929 e nella legge sui culti ammessi, alla Costituzione repubblicana e alla giurisprudenza costituzionale; dal Concilio Vaticano II alla revisione concordataria del 1984, fino alle stagioni delle Intese con le altre confessioni in applicazione dell'art. 8 della Costituzione. La libertà religiosa ha avuto riconoscimento attraverso un percorso lento e difficile che si è sviluppato di pari passo con la maturazione della società.

Guardando all'attualità globale si osserva, da una parte, il rilievo sempre crescente del fattore religioso nelle relazioni internazionali; dall'altra parte, la sistematicità e la diffusione di intolleranze, violenze e discriminazioni, anche silenziose e sottili, contro le comunità religiose minoritarie. Il nostro Paese da sempre ha posto la difesa della libertà religiosa e delle minoranze al centro della propria azione di politica estera, tanto nei rapporti bilaterali quanto nei contesti multilaterali, fra cui Unione europea, Nazioni unite e Consiglio d'Europa. Un'azione che si espleta nel dialogo politico con altri Paesi e interventi anche su casi specifici di persecuzione di cristiani e appartenenti a minoranze; e progetti di cooperazione allo sviluppo in favore della libertà religiosa, della tutela del patrimonio storico e culturale e della vita quotidiana delle comunità religiose ed etniche minoritarie. In occasione di una mia recente visita in Iraq ho avuto modo di confrontarmi personalmente con le difficili condizioni di vita di una comunità cristiana sempre più ristretta, dovute a violenze e a discriminazioni talvolta favorite anche da leggi e politiche pubbliche. Mi riferisco in particolare ad una norma della recente legge sulla «carta d'identità nazionale» che impone ai figli minori di seguire la conversione all'Islam di uno dei genitori, anche a prescindere

dalle convinzioni dell'altro genitore e dall'affidamento parentale. Nei miei colloqui con i vertici politici ne ho sollecitato la revisione perché credo che norme di questo genere dividano invece di unire i popoli, e non sono premesse utili alla riconciliazione nazionale, all'armonia delle confessioni e delle etnie, e alla pace e sviluppo di quel Paese. Proprio in questi giorni a Bagdad il settarismo religioso sta mettendo gravemente a rischio i processi democratici ed è diventato ancora una volta spunto per un sanguinoso attentato. Le proteste contro lo stallo politico sulla nomina di ministri tecnici meno legati alle fazioni religiose e contro la dilagante corruzione, da parte di militanti religiosi che hanno occupato temporaneamente il Parlamento, impongono di moltiplicare gli sforzi perché le istituzioni non siano piegate a interessi di parte ma rappresentino tutto il popolo.

Papa Bergoglio, con la sua autorità morale e la sua azione pragmatica, dedica alla libertà religiosa un impegno instancabile, cogliendo tutte queste dimensioni del fenomeno religioso nel contesto globale. Da un punto di vista dogmatico Francesco ha una visione costituzionale, laica e moderna della libertà religiosa, che considera un'acquisizione della civiltà giuridica e politica, non un «patrimonio esclusivo dei credenti, ma dell'intera famiglia dei popoli della terra» (sono sue parole). Per il Santo Padre la libertà religiosa è imprescindibile nello Stato di diritto, è la libertà delle libertà: non si può (cito ancora) «negare senza intaccare nel contempo tutti i diritti e le libertà fondamentali, essendone sintesi e vertice». In termini teologici, Bergoglio pone poi la libertà religiosa all'origine della libertà morale perché ritiene che l'apertura alla verità e al bene garantiscono rispetto reciproco fra le persone e sono un antidoto contro il relativismo morale che è all'origine delle divisioni fra gli esseri umani. Ma il Papa non si ferma alle parole e mette in atto una strategia che punta ai fatti, che spiega le parole con azioni concrete e simboliche. Parte dalla Repubblica Centrafricana per arrivare in Grecia. A Bangui, nella moschea della minoranza di fede musulmana, frappone il proprio stesso corpo a difesa dei fedeli dell'islam perseguitati dai cristiani: insegna visivamente il rispetto per la dignità e la vita di ognuno. A Lesbo richiama severo e addolorato l'Europa che egli dice «è la patria dei diritti umani, e chiunque metta piede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare» e quindi accoglie fra le sue braccia, nella propria famiglia, non già i profughi cristiani ma dodici degli «altri», dodici profughi musulmani. Il Santo Padre così da una parte demolisce odio e pregiudizio puntando il dito accusatorio contro i Paesi di Asia e Africa dove non c'è libertà religiosa, ma anche contro l'Occidente che nega la storia e rifiuta i simboli religiosi. Dall'altra parte edifica con le mani una nuova cultura di rispetto reciproco, abbatte muri, costruisce ponti politici

e geopolitici, concepisce un nuovo assetto delle relazioni internazionali costruito non sugli interessi ma sui principi e i valori umani.

Concludo. La storia della civiltà umana è legata in modo inscindibile alla religione, perché la ricerca della verità e del bene comune, così come la riflessione sul valore e il senso della vita sono alla base dei caratteri di libertà e di dignità che noi riconosciamo alla persona umana. La libertà di pensiero, religiosa e di coscienza è invece figlia della modernità, riconosce a ogni individuo la facoltà di «credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla», come disse un secolo fa Francesco Ruffini. Il compito che in Italia, in Europa e nel mondo ci si presenta davanti è duplice. La prima sfida è politica. Consiste nella capacità di tradurre quella libertà astratta in azioni pubbliche di tutela attiva, di modo che non solo non sia impedito a nessuno di coltivare la propria dimensione trascendente come meglio preferisce, ma che vi siano le condizioni pratiche e sostanziali per la libera manifestazione collettiva e sociale della religione, in pace e nel rispetto reciproco dei credi e delle confessioni. La seconda sfida riguarda la dimensione globale della protezione dei diritti umani. Penso alla crisi dei rifugiati, di fronte alla quale l'Unione europea si è scoperta egoista, divisa e indifferente al dovere morale e giuridico di accogliere. Penso al crescere dei nazionalismi, delle intolleranze, dell'odio per la diversità. Penso infine ai recenti attentati terroristici in Europa, che hanno rivelato che il male non si concentra solo al di là della sponda, nei territori controllati da ISIS, ma ha anche origini profondissime nelle società europee: nella marginalità, nelle diseguaglianze, nell'esclusione sociale delle periferie che spesso si trasformano in incubatrici di radicalismo, di violenza e di illegalità. L'eguaglianza sostanziale e la libertà, cari amici, sono premesse della pace, dell'armonia sociale, dello sviluppo e della stabilità internazionale. Sono certo che l'incontro di oggi sarà un'occasione preziosa per riflettere insieme sull'urgenza di un impegno comune per garantire in ogni luogo del mondo il pieno rispetto di tutte le libertà dell'essere umano, e per assicurare a ogni persona prospettive e speranze per il futuro.

Grazie.

Carlo Cardia

La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani

Inizio il mio intervento ringraziando nuovamente il Presidente del Senato, anche per le parole che ha voluto dedicare al nostro incontro. E rivolgo un deferente saluto al Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano che impreziosisce il nostro Convegno con la sua autorevole e graditissima presenza. Estendo il saluto deferente e cordiale al Segretario di Sua Santità Pietro Parolin, al Cardinale Vicario Agostino Vallini, e al Cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e alle eminenze ed eccellenze reverendissime che onorano tutti noi con la loro partecipazione. E ancora, un saluto speciale ai rappresentanti della CEI.

Devo soffermarmi un minuto sui saluti, perché il nostro Convegno rappresenta quasi il punto d'incontro di tanti segmenti di vita, ed esperienze istituzionali, che abbiamo vissuto insieme, il Presidente Amato ed io, con tanti di voi. Vogliamo quindi rendere tutti partecipi della composizione ricca e diversificata di questa assemblea. Ringrazio in modo speciale le autorità civili e militari presenti, gli eccellentissimi ambasciatori che partecipano così numerosi. Saluto poi, con l'amicizia che segna i nostri rapporti, i rappresentanti della mia Università, il Rettore di Roma Tre Mario Panizza, il Pro Rettore Vincenzo Mannino, e il Direttore di Dipartimento Giovanni Serges, con i quali abbiamo lavorato a questo Convegno, ma soprattutto viviamo insieme da anni (in modo speciale con il collega di Diritto costituzionale Giovanni Serges) le tematiche dei diritti umani, con la passione di docenti e con il coinvolgimento continuo dei nostri studenti. Rivolgo inoltre un ringraziamento particolarmente sentito, ai rappresentanti di tante Confessioni religiose qui presenti, con i quali abbiamo elaborato a Palazzo Chigi le prime Intese, ci siamo incontrati poi per elaborare la Carta dei Valori, o per altre questioni, e ai quali ci legano rapporti di stima e di vicinanza. Il saluto va in primo luogo al Presidente Renzo Gattegna, Presidente delle Comunità ebraiche, cui

mi sento vicino per la Carta dei valori che abbiamo costruito insieme al Ministero dell'Interno, e per la condivisione di sentimenti e principi etici e religiosi fondamentali. Saluto quindi Sua Eccellenza l'archimandrita della Chiesa ortodossa, il Presidente del Centro Culturale Islamico Dr. Abdellah Redouane, con il quale abbiamo fatto un bel tratto di strada insieme per la Carta dei valori, e i rappresentanti delle Confessioni Avventista, Luterana, Pentecostale, Buddista. In particolare, con le Assemblee di Dio in Italia (ADI-Pentecostali) svolgemmo un lavoro speciale, per merito di un uomo di grande spiritualità e spessore umano, il Pastore Francesco Toppi – che voglio ricordare con speciale affetto, non essendo più tra noi – in un rapporto che è proseguito negli anni successivi sempre per promuovere la libertà religiosa. Infine, rivolgo un saluto e un ringraziamento speciale ai Prefetti del Ministero dell'Interno, con i quali la collaborazione è stata tanto ricca di esperienze in passato, o lo è ancora oggi per i rapporti con le Confessioni religiose. Mi permetto di rivolgere un saluto particolare al Prefetto Maria Patrizia Paba e al Prefetto Franco Testa, con i quali, insieme al Prof. Francesco Zannini, abbiamo lavorato, su incarico del Ministro dell'Interno Giuliano Amato, nel Comitato Scientifico per la Carta dei valori e nell'impegno per promuovere e favorire l'integrazione delle Comunità islamiche, anche attraverso l'approntamento di strumenti giuridici previsti dalle norme della Costituzione italiana.

1. Premessa

Non mi soffermo sulle motivazioni che sono alla base di questo nostro Convegno. Segnalo solo il consenso immediato che abbiamo registrato Giuliano Amato e io quando abbiamo interpellato i diversi interlocutori. Un consenso che deriva in primo luogo dalle notizie scioccanti che da tempo ci giungono per la violenza, gli atti di terrorismo, le persecuzioni che si abbattano in diverse aree del mondo, e in Europa, contro persone, gruppi, popolazioni intere, per motivi di religione. E quindi dai cambiamenti epocali cui stiamo assistendo avendone una percezione limitata. Il consenso s'è riversato sull'obiettivo del Convegno, che è di riuscire a gettare uno sguardo lungo su questi eventi, interrogarci sul loro significato: siamo di fronte ad uno dei tanti sussulti storici dei rapporti tra Stato e Chiese, o ad un forte arretramento, un regresso rispetto a una delle conquiste più preziose del cammino dell'umanità, la libertà religiosa, uno tra i traguardi decisivi dell'epoca dei Diritti umani del Novecento, è una questione non più eludibile quasi in ogni parte del mondo.

Voglio, all'inizio, offrire una breve riflessione storica, perché la libertà religiosa si afferma in Occidente attraverso un lungo cammino di cui conserviamo tracce vistose, anche se a volte non ce ne accorgiamo. Un cammino che raggiunge il punto più alto con le Dichiarazioni dei diritti umani del Secondo Novecento, dopo che l'inferno dei totalitarismi aveva provocato quasi un deserto culturale e spirituale in Europa, e la libertà religiosa diviene diritto universale, valido per tutti gli uomini e i popoli.

2. Il cammino verso la laicità dello Stato

L'affermazione della libertà religiosa non è opera esclusiva del legislatore, sia pure illuminato, né riguarda solo i rapporti con le Chiese. È frutto di un complessivo progresso della civiltà, investe le Chiese e la loro evoluzione, nonché l'assetto dello Stato a cominciare dai diritti di libertà e cittadinanza riconosciuti a tutti, il diritto alla conoscenza che eleva la cultura della persona.

L'evoluzione storica inizia con il cristianesimo che crea istituzioni religiose per la prima volta autonome rispetto a quelle civili, quando la cultura giudaico-cristiana proclama che lo Stato non è onnipotente ma deve fermarsi di fronte alla coscienza dei cittadini. Si rovesciano i valori della società antica. La religione si spiritualizza, l'uomo si rivolge a Dio con la mente e la parola, non sacrifica più esseri viventi, sono bandite le attività che uccidono esseri umani, si tutela la vita sin dagli inizi, si radica il matrimonio monogamico. Infine, s'introduce il più grande ideale: il principio di eguaglianza di tutti gli esseri umani fatti a somiglianza di Dio che impegnerà secoli di storia per realizzarsi. Gli apostoli Pietro e Paolo portano a Roma la voce di una Chiesa che si rivolge a tutte le genti, con un messaggio universale che non conosce confini se non quelli dell'umanità. Inizia così la trasformazione del mondo, la religione invoca l'autonomia dell'ordine spirituale da quello temporale, pone le basi per una cultura europea comune. Libertà religiosa e Stato laico non sono solo assenza di costrizioni (con quel che accade oggi, questo dato, introdotto dall'editto di Costantino, sarebbe una grande conquista per tutti noi), ma frutto di un grumo di valori che ebraismo e cristianesimo introducono nella società antica, sancendone la fine.

Questo cammino conosce evoluzione e regressi, traguardi e insuccessi, fino alle soglie della modernità. Quelle che ho richiamato sono, infatti, le radici più nobili e antiche della libertà di coscienza e della laicità dello Stato, ma altre radici sono più ruvide, drammatiche, risalgono alle guerre

di religione che sconvolgono l'Europa nella modernità. Il cristianesimo ha già costruito l'uomo europeo, l'ha reso adulto, ha fatto lievitare i suoi talenti. Gli studi di grandi storici come Christopher Dawson, Paul Veyne, Jacques Le Goff, hanno portato alla luce questa costruzione dell'Europa cristiana in tutte le sue implicazioni etiche, giuridiche, di costume. Ma proprio l'Europa adulta non accetta e non metabolizza in un superiore quadro pluralista le divisioni che scaturiscono dalla Riforma del XVI secolo, le respinge e le esorcizza in un caleidoscopio di guerre e persecuzioni che mettono a ferro e fuoco le terre tedesche, si allargano a quasi tutta l'Europa, si depositano come una delle peggiori eredità della storia del nostro continente.

Per questa sciagurata eredità tutti hanno qualcosa da farsi perdonare, gli Stati, le Chiese e i loro esclusivismi, gli egoismi di Dinastie e Regnanti, ma certo sono state guerre di religione, e dimostrano (oltre il proprio orizzonte temporale) che la religione può essere fonte di divisione tra gli uomini, di violenza contro chi la pensa diversamente. Le guerre di religione provocano danni mai del tutto esauriti, perché conficcano nell'animo europeo una logica perversa, quella di amico-nemico che supera a un certo momento la dimensione confessionale, s'insinua, si sedimenta e avvelena la modernità in tanti campi dell'agire umano, anche nella lotta politica che diviene sempre più aspra, a tratti apocalittica. E l'avvio della tolleranza, poi della libertà religiosa, è lento, inizia con un balbettio, pieno di limitazioni, passa attraverso la pace di Augusta del 1555 e di Westfalia del 1648, ma è costellata di guerre e di repressioni.

Rispetto all'età della violenza, Westfalia è una porta che si apre sul futuro, ma reca con sé i veleni del passato: determina la grande spartizione confessionale della società, stabilisce il principio del *cuius regio eius et religio* che permette a ciascun sovrano, a ciascuno Stato, di reprimere ciò che vuole in casa sua, entro i propri confini, pur rispettando i Trattati e le norme internazionali. La violenza si attenua, ma si radica l'idea che la religione è *instrumentum regni*, sostegno del potere. Per essa e con essa si reggono gli Stati, si fa politica, la persona conta poco, a essa spetta obbedire, la sua dignità è umiliata.

3. La rivoluzione della laicità. I totalitarismi, la terra promessa dei diritti umani

Con il tempo, questo diritto dello Stato di reprimere ciò che vuole, di imporre ai sudditi la propria religione, diviene sempre più anacronistico e difficile da realizzarsi, ma è chiaro che solo una vera rivoluzione può

segnare il passaggio dalla tolleranza alla libertà religiosa. La rivoluzione inizia sulle due sponde dell'Atlantico con la formazione delle prime grandi democrazie della modernità, quella americana e quella francese, e con due grandi luci che affermano i principi universali della libertà religiosa e della laicità dello Stato: lo Stato è la casa comune per tutti, e tutti sono liberi di coltivare la religione e le opinioni che preferiscono, anche perché la qualità di *fideles* non incide più sulla vita pubblica.

Attenzione, non solo l'uomo è libero, ma ha diritti che riguardano la sua crescita nell'istruzione, nel lavoro, nella vita familiare. Quindi, la libertà religiosa non è mai la variabile indipendente di un ordinamento che per il resto va per conto suo, è il tassello decisivo di un progetto più ampio costellato dei primi diritti umani. Insomma, è una svolta che dà un'anima alla modernità, perché dove c'è libertà religiosa e laicità cresce la libertà di pensiero, di cultura, cresce la dignità umana, e viceversa.

Il cammino di questo Stato laico non è lineare, segue due strade diverse. La strada più ampia, tracciata dalla cultura anglosassone, e di matrice americana, con il pensiero di Roger Williams e di John Locke, in cui la religione è libera insieme a tante altre cose, anima la società, sostiene l'uomo. E c'è la strada più stretta, quella illuminista ed europea, dove si annidano i germi di una malattia, erede di quella logica amico-nemico che vive, si nasconde, alimenta in Europa la cultura del razzismo e di quella vera e propria malattia dell'animo che è l'antisemitismo, del dominio degli uni sugli altri. Questa logica amico-nemico, di cui non ci siamo mai liberati del tutto, si accumula e produce la catastrofe dei totalitarismi che con il comunismo al potere propone per decenni le peggiori persecuzioni religiose, con il fascismo inaugura un nuovo strumentalismo confessionale soprattutto nei Paesi cattolici.

Torna, nella Russia staliniana l'avversione totale alla religione, alle religioni, che provoca persecuzioni delle Chiese (in specie, quella Ortodossa) fino al loro annientamento. Si realizza nell'orrore del nazismo la *shoa* che annienta un popolo, quello ebraico, la cui religione e cultura è a fondamento della nostra civiltà e identità spirituale.

Voglio ricordare quasi un apologo di questa logica amico-nemico, che però è un evento realmente accaduto, ma forse conosciuto da pochi. Nella notte del 4 settembre 1943, alcuni metropoliti della Chiesa ortodossa russa furono prelevati dalla polizia segreta e condotti al Cremlino. Essi pensarono, naturalmente, fosse giunta la loro ultima ora, perché fino ad allora la repressione staliniana aveva quasi annientato la Chiesa ortodossa con una persecuzione che dette vita ad un martirologio ortodosso senza fine, aveva eliminato il Patriarcato, chiuso gran parte delle Chiese, messo

a morte una porzione consistente del clero. Invece, i metropoliti sono condotti alla presenza di Stalin e di Molotov, sono trattati e intrattenuti a lungo con molto garbo e affabilità, e Stalin si mostra interessato a conoscere le condizioni della Chiesa Ortodossa, incoraggia perfino i metropoliti a ricostituire il Patriarcato, riaprire le Chiese, qualche seminario e andare in mezzo al popolo. Propone, insomma, la ricostituzione della struttura ecclesiastica, e le sue promesse sono, almeno in parte, mantenute. Finiscono le persecuzioni più violente, si riaprono numerose Chiese, si ricostituisce il Patriarcato, si svolge un solenne Concilio nel 1945, e il Patriarca è insignito di decorazioni sovietiche.

Cosa era successo. Stalin, il grande persecutore, sapeva che l'anima russa era rimasta profondamente cristiana e ortodossa, voleva che la Chiesa svolgesse di nuovo le sue funzioni essenziali per sorreggere, animare, le popolazioni contro l'invasione hitleriana che stava facendo terra bruciata. Il grande persecutore, come spesso avviene nella storia, comprende che non avrebbe vinto contro la religione, cerca di mostrarsi amico dell'ortodossia, riservandole naturalmente una condizione di «ordinario totalitarismo» che dura quanto dura il comunismo. Per sé, l'episodio sembra uscito da una pagina di Kafka, se pensiamo all'atmosfera irreale e allucinata dell'incontro al Cremlino, ma anche da una pagina di Dostoevskij se pensiamo al tumulto di pensieri e sentimenti dei metropoliti portati alla presenza di Stalin. Due esponenti di una Chiesa martire si trovano di fronte al gran persecutore che stende la mano quasi in segno di amicizia. Il senso dell'apologo? Questa è spesso la condizione della religione, inerme di fronte ai persecutori che portano al martirio, blandita a volte da chi vuole utilizzarla per fini propri. Ma alla fine è più forte di tutti perché la fede è un fiume carsico che non si estingue mai.

Noi abbiamo avuto questa storia, siamo figli di questo processo storico, di questa evoluzione, in cui si mischiano e si alternano i principi più nobili della libertà religiosa e della laicità dello Stato, e quelli più aspri della guerra alla religione, della guerra all'altro, della logica amico-nemico portata allo stremo.

Il multiforme inferno dei totalitarismi, nei quali l'uomo riesce a macchiarsi di tutte le colpe immaginabili contro i propri simili, e ne inventa di nuove in termini di ferocia, crudeltà, personale e collettiva, ha un effetto imprevisto: sconvolge l'Occidente, provoca una catarsi delle coscienze, illumina il passato con una diversa lettura, spinge tutti i protagonisti a un esame di coscienza radicale, spinge, secondo le parole di Hannah Arendt, ad una nuova legge sulla terra, ad un Nuovo Sinai, nel quale i diritti umani dispiegano la propria forza e vengono proclamati come diritti universali.

Sembra quasi realizzarsi il sogno kantiano sulla Pace perpetua, segnato però non dall'assenza di guerra ma dalla crescita di tutti gli uomini. Le Chiese cristiane, quella cattolica in particolare con il Concilio Vaticano II e la grande opera riformatrice di Paolo VI, il più grande papa riformatore della modernità, cancellano antichi errori, si aprono agli altri, diventano protagoniste dei diritti umani, costruiscono con gli altri soggetti sociali e politici l'Europa, unita dopo secoli.

Per decenni, le nuove Costituzioni, le Carte internazionali dei diritti umani, trasformano l'Occidente nelle terre della tolleranza e della libertà religiosa. Al punto che quando nel 1989 cade il Muro di Berlino, e con esso il comunismo, in pochi mesi, quasi d'incanto, si ricostituisce nell'Est europeo un primo tessuto di norme, istituzioni, strutture, che riattivano le libertà fondamentali e prende slancio l'unità dell'Europa basata sui principi fondativi del secondo dopoguerra e su una identità più antica. Leggiamo bene le Carte dei diritti umani. V'è scritta l'immagine di un'umanità stremata, ma pacificata, di un ordinamento internazionale che s'apre a tutti i popoli, che non concede privilegi ma libertà, eguaglianza dei culti e d'opinioni in ambito religioso, eguaglianza dei cittadini, a cominciare dalla parità tra uomo e donna. Non sono diritti autonomi gli uni dagli altri, costituiscono un insieme nel quale libertà religiosa e laicità dello Stato sono parti non separabili. Sono le carte della speranza, ci dicono che gli eventi della storia precedente non sono inutili, hanno costituito tappe di un cammino che giunge ora, nel secondo Novecento, nella terra Promessa della società dei diritti per tutti gli uomini. Sembra che gli uomini abbiano bisogno, ogni tanto, di credere di aver raggiunto traguardi definitivi.

Nascono qui, in questa temperie culturale i rapporti di reciproca fiducia tra Stato italiano e Confessioni religiose, che hanno portato a un nuovo Concordato, a oltre dieci Intese con i culti, a tante relazioni a livello centrale e locale tra istituzioni pubbliche e istituzioni religiose.

4. Le nuove sfide. Il secolarismo senza etica

Tuttavia, proprio quando con i diritti umani e la caduta del comunismo, Europa e Occidente raggiungono il punto più alto di realizzazione dei valori di laicità e di libertà religiosa, si manifestano i sintomi di nuovi malesseri, nuove sfide, che prendono corpo sul crinale dei due millenni, sono oggi in pieno svolgimento. Da un lato si affaccia la sfida di un secolarismo senza confini che detta una nuova definizione di laicità, estende

l'indifferenza dello Stato alla dimensione etica; e dall'altro con la globalizzazione si mischiano per la prima volta sotto i nostri occhi (e nelle nostre terre) le epoche della storia, e insieme le popolazioni, tradizioni e religioni che fino ad oggi avevano vissuto lontane le une dalle altre. Sono sfide diverse, asimmetriche, ma entrambe finiscono per mettere in crisi quegli equilibri che avevamo raggiunto dopo un'evoluzione storica così intensa, e mettono a rischio alcuni diritti umani che costituivano il vanto di un Occidente aperto ai valori dell'eguaglianza e dell'universalismo.

La sfida del secolarismo non investe i temi classici delle relazioni ecclesiastiche, è più sottile, meno visibile, coinvolge quell'intreccio tra antropologia, scienza e religione, incide su un tessuto etico di base che alcuni vogliono liquidare. Oggi non esistono più i grandi conflitti religiosi che facevano cadere governi, o rafforzavano regimi con la religione, le grandi proprietà ecclesiastiche, la scuola, il matrimonio. Pensiamoci un attimo. Dove troviamo più la grande proprietà ecclesiastica che possedeva il 30-40% del patrimonio immobiliare nazionale? Oggi, gli istituti di vita consacrata hanno il problema opposto, non hanno più religiosi sufficienti per la custodia e la cura di grandi spazi, non hanno risorse per la manutenzione degli immobili, spesso devono alienare ciò che resta loro delle antiche proprietà. Alcuni enti ecclesiastici sono l'ombra del passato, con una patologia che s'è immiserita anch'essa. Oggi alcuni enti accettano eredità che creano problemi, esercitano attività che spesso vanno incontro al fallimento. E qui una riflessione va fatta, perché alcuni religiosi o ecclesiastici si trasformano a volte in manager, ma spesso falliscono, perché il prete-manager non funziona, è un ossimoro.

In realtà, i veri enti ecclesiastici sono altri, quelli territoriali che hanno cura d'anime, anche cura d'anime per i nostri militari impegnati nelle missioni di pace nel mondo, sono quelli che assistono moralmente, spesso materialmente, i poveri che aumentano, gli immigrati e gli abbandonati che non hanno nulla, e trovano nelle strutture religiose assistenza, cura, sostegno. Sono gli enti delle Chiese pentecostali che assistono le vittime di Boko Haram, gli enti ebraici che assistono gli anziani e le persone in difficoltà, luterani che assistono i rifugiati e i minori, quelli avventisti che difendono dall'usura, la Caritas che assiste tutti. Questi enti non falliscono mai, sono anzi l'asse portante di uno Stato laico, laico e solidale con i deboli e con le religioni.

I problemi veri della libertà religiosa sono invece legati alla tenuta etica della società, la formazione delle nuove generazioni, l'attenzione ai più deboli, a cominciare da chi nasce e chiede di avere i propri genitori, l'impegno contro nuove umiliazioni delle donne. Sono quelli di una società che sappia resistere nei confronti di una cultura che diffonde egoismo e

individualismo a piene mani, con ripercussioni sulla famiglia, sul rapporto con gli altri, sulla solidarietà necessaria per tenere insieme una società complessa come la nostra. E il secolarismo sta facendo terra bruciata nei confronti di ogni concezione etica, di ogni impegno che renda migliore la persona. Siamo di fronte a un vortice culturale che inghiotte tutto, che teorizza il *politeismo etico* come l'altra faccia del *politeismo religioso* realizzato dall'illuminismo. Il punto filosofico deriva da un coarcevo di postulati di sapore dogmatico. Per H. Tristan Engelhardt, «il politeismo della post-modernità è il riconoscimento della radicale pluralità delle visioni morali e metafisiche»; analogamente per Maurizio Mori, il pluralismo etico è sinonimo di pluralismo religioso, che s'è «affermato con la Riforma». Charles E. Larmore compie un passo decisivo quando afferma che l'uomo non deve più realizzare una vita buona, come dice Aristotele, perché una vita vale l'altra, mentre Max Charlesworth individua il valore supremo nella volontà individuale del singolo che agisce come sovrano di sé stesso. L'esito è inevitabile, e Umberto Scalpelli può affermare che l'etica è al di là del bene e del male perché «nell'etica non c'è verità. I valori di vero e falso convergono alle proposizioni del discorso descrittivo-esplicativo», non hanno nulla a che vedere con l'etica che di fatto non c'è più.

È l'esatto contrario di ciò che la tradizione filosofica occidentale ha elaborato da Aristotele a Kant, passando per il rigoroso cammino illuminista, il pensiero liberale contemporaneo, le tradizioni religiose. Ne deriva un laicismo estremo, che priva l'individuo, la società, lo Stato, di quell'afflato proprio della tradizione anglosassone, cancella l'eredità americana, riconduce la religione alla fenomenologia di sottoprodotti delle società arretrate. Infatti, essa può essere espunta dalla società, criticata, beffata, irrisa, fino allo stremo, all'inverosimile: al diritto di libertà religiosa si sostituisce il diritto alla blasfemia. È una crisi interna alla nostra cultura occidentale, che provoca i primi segni di regresso rispetto alle Carte internazionali. La libertà religiosa è sempre stata fonte di cultura, dialettica, confronto, e la prima base di ogni autentica democrazia. Dove non c'è libertà religiosa, si appanna la ricerca del vero, del giusto, prevale il pensiero unico. Parafrasando Tocqueville se una vera democrazia ha bisogno della religione, la libertà religiosa non esiste se non c'è vera democrazia. Ma Tocqueville è una delle prime e più illustri vittime del secolarismo a-etico. E quando parlo di etica, parlo di cose attualissime, della corruzione che cresce nel vuoto dei valori, dell'egoismo che rifiuta gli altri, di un degrado di cui abbiamo notizia tutti i giorni.

Non oso pensare, come professore anziano, cosa diverrebbe l'educazione delle nuove generazioni privata d'ogni base morale. Comporterebbe,

in primo luogo, la liquidazione dell'intera tradizione pedagogica e umanistica che, in un contesto pluralista, ha animato la classicità, il pensiero cristiano, il liberalismo moderno, una specie di *cupio dissolvi* rivolto contro uno dei più preziosi patrimoni della cultura europea e occidentale. E poi, per i nostri giovani vorrebbe dire privarli del più grande mezzo di crescita individuale e collettiva a loro disposizione: la ricerca libera e positiva del bene e della vita buona, che ogni persona sviluppa per realizzarsi secondo le proprie inclinazioni e doti naturali. Dire a un giovane che può fare ciò che vuole perché l'etica non esiste, non contiene verità, vuol dire spegnere la luce proprio quando la vita gli si apre davanti. Dirgli che è inutile costruire una vita buona, come diceva Aristotele, significa negargli il futuro mentre questo ha inizio, togliergli la capacità di cercare e di fare il bene, il bello, realizzarli per sé e per gli altri.

5. Altri segni di regresso. Antisemitismo, guerra ai simboli religiosi

Guardiamo da vicino altri tasselli di questo regresso, un declino che si manifesta a tratti, e che spesso non riusciamo a intravedere. È riemerso, ma forse non s'era mai consumato, l'antisemitismo, questa autentica malattia dell'animo umano, che l'uomo però ha inventato e alimentato prima con l'antigiudaismo (di cui molte Chiese portano responsabilità), poi con le ideologie razziste che nella modernità hanno condotto all'olocausto, a infinite persecuzioni in tante parti d'Europa. Diciamoci la verità: molti della nostra generazione, ritenevamo che l'antisemitismo fosse stato sconfitto dopo aver fatto tutto il male possibile, il male assoluto. L'espiazione di questa colpa sembrava aver purificato l'umanità, fatto evolvere le Chiese, ridando all'ebraismo quel ruolo che gli spetta nella nascita, nella storia, nella identità della nostra civiltà.

Non è così. Attraverso dimenticanze interessate, ambigue distinzioni/confusioni politiche tra israeliani ed ebrei, nuovi vessilli antisemiti sbandierati su vaste aree del Medio Oriente, tante, troppe cose, permettono a questa malattia di mettere nuovamente radice in culture politiche di diversa estrazione della nostra società. Lo denunciano da tempo intellettuali come Alain Finkielkraut, Bernard Kouchner, Georges Bensoussan, Harold James, che richiamano l'attenzione sul perdurare di una radice antisemita che resiste in Europa nonostante i progressi civili, culturali, dei diritti umani. Fa male nel profondo sentir dire che stiamo in un'epoca post-hitleriana, ma «gli ebrei hanno il cuore affaticato, per la prima volta dopo la guerra hanno paura»; stringe il cuore vedere le nuove forme acquisite dall'antisemitismo, in un

certo orizzonte multiculturale, e verificare che la perdita della memoria della *shoa* può diventare un male oscuro per le nuove generazioni.

Un altro segno di regresso lo ritroviamo nella guerra ai simboli religiosi che da tempo viene fatta in ordinamenti che sentono ancora il fascino di quella corrente illuministica che vede nella religione un versante negativo della storia. Io non voglio parlare molto della guerra ai simboli, la considero una malformazione secondaria della tradizione separatista europea, ma indico due aspetti che fanno riflettere. La strada intrapresa in alcuni Paesi ha portato a risultati paradossali, al limite dell'autolesionismo culturale. In Francia s'è giunti al punto di proibire il velo, il crocifisso, la stessa di David e ogni altro simbolo religioso, a scuola e perfino nelle gite scolastiche, si inibisce a funzionari pubblici di partecipare a riti dai quali possa arguirsi la loro scelta religiosa. L'insegnamento scolastico è stato a tal punto privato di contenuti religiosi, che un Rapporto commissionato dal Governo (1989), e steso da Philippe Joutard, ha denunciato l'ignoranza di ragazzi e ragazzi su aspetti centrali della storia dell'arte, della cultura. Visitando il Louvre, dice Joutard, molti giovani hanno chiesto alle insegnanti chi fossero tutte quelle Babysitter con il bambino in braccio che figurano nelle grandi opere dell'arte figurativa; oppure, vedendo il San Sebastiano del Mantegna nella posa classica del martirio, hanno creduto che le frecce che lo colpiscono provenissero dagli Indiani d'America. Sembra uno scherzo, è una cosa tremendamente seria.

Inoltre, poiché l'Italia ha vinto la sua giusta battaglia per salvare la presenza del Crocifisso nella nostra scuola che è aperta a diverse presenze confessionali e ideali, pensiamo alle conseguenze che avrebbe avuto, o avrebbe, l'oscuramento del simbolo della Croce in Europa. Nel 2010 lo capirono subito molti Stati europei, a cominciare da quelli dei Paesi nordici, che videro messa a rischio la presenza della Croce nelle scuole, nelle bandiere nazionali, in riti e cerimonie pubbliche, e sostennero così (insieme con i Paesi a tradizione ortodossa) le tesi dell'Italia di fronte alla Grande Chambre, ottenendo una sentenza equilibrata e saggia. Ma farei un'altra riflessione: osteggiare il simbolo della Croce in Europa, spegnerlo in ogni spazio pubblico, senza criterio e ragione, ci ricondurrebbe a una dimensione provinciale, ci farebbe perdere quell'ispirazione universalista che ha prodotto storia e cultura per secoli, quella capacità di parlare agli altri, che ci ha reso attivi a livello planetario: pensiamo per un attimo di estendere la guerra ai simboli ad altri continenti, abbattiamo in tutta l'Asia le statue di Buddha, o i segni dell'induismo, spegniamo in America Latina i simboli delle sue tradizioni, nel resto d'Occidente i segni ebraico-cristiani, Dieci Comandamenti, Bibbia, Croce. Pensiamoci, compiremmo il più ottuso atto di oscuramento

religioso e culturale che si possa immaginare contro le radici e tradizioni cui s'ispira ciascun popolo. Un qualcosa di cui vergognarci davvero.

Facciamo un'altra riflessione. In Italia non abbiamo mai fatto nessuna guerra al velo, ad alcun simbolo, e non abbiamo avuto alcuna tensione sociale. E d'altra parte, come faremmo noi a fare guerra ai simboli religiosi se nella nostra storia, nell'arte, nelle nostre città e paesi, ne abbiamo conosciuti e conosciamo a decine e centinaia? Se guardo alla mia infanzia vedo un mondo pieno di simboli, anche negli spazi pubblici, dai frati con sai d'ogni colore, ai diavoli dei giudizi universali, agli angeli che riempievano un immaginario collettivo, a sculture e opere d'arte d'ogni tipo, alle suore cosiddetto «cappellone», sui cui cappelli noi bambini lanciavamo piccoli aeroplani di carta. Se pensiamo alla nostra esperienza possiamo renderci conto che il pluralismo, anche nei simboli religiosi, porta tolleranza, accoglienza, soprattutto libertà.

6. Il mischiarsi della storia, il confondersi di religioni, popoli, culture

A questa crisi interna della laicità corrisponde una crisi esterna determinata da quel mischiarsi delle pagine della storia, delle popolazioni, delle religioni e delle culture, che è in pieno svolgimento e segnerà le generazioni future, inciderà più d'ogni altro evento sull'evoluzione delle nostre società. Noi non abbiamo piena consapevolezza di questo processo senza precedenti (salvo esempi storici limitati nel tempo e nello spazio), che ci porta a contatto diretto con costumi, tradizioni, religioni, che conosceamo solo tramite i libri di storia e geografia, ma che oggi vediamo affermarsi e radicarsi nel nostro habitat, nei nostri ordinamenti, che hanno storia diversa ed hanno raggiunto diversi livelli evolutivi. È come se un'epoca storica entrasse improvvisamente in un'altra, o viceversa, e facesse incontrare nella stessa *polis* popolazioni distanti e lontane nel tempo.

Per comprendere il carattere inedito della sfida del multiculturalismo voglio collegarmi all'analisi svolta da Henri-Benjamin Constant nel celebre saggio del 1819 sulla libertà degli antichi e la libertà dei moderni. Noi stiamo forse agli inizi di un confronto tra la *libertà religiosa tipica degli antichi* perché legata all'identità del gruppo, alla sua tutela ed espansione, che limita i confini della cittadinanza e non riconosce la libertà della persona che è parte del gruppo, e la *libertà religiosa dei moderni* che è apertura, dialogo, movimento, universalismo, dilata il concetto di cittadinanza per ricomprendervi i diritti umani, l'eguaglianza tra le persone, tra uomo e donna dentro e fuori la famiglia.

Il riferimento alla lettura profetica di Benjamin Constant dei fatti del suo tempo, ci aiuta a non perderci in polemiche spicciole o micro-conflittualità quotidiane, a guardare invece ai macrofenomeni che ci coinvolgono direttamente. Ci aiuta anzitutto a dare risposta ragionevole a chi prevede, e non riesce a parlar d'altro, uno scontro tra civiltà, evocando conflitti del passato, senza valutare che una cosa del genere oggi porterebbe a un unico risultato, far scoppiare il pianeta senza che prevalga una civiltà ma s'abbia solo un declino senza fine.

Guardiamo alle contraddizioni vere, che possiamo individuare, tra libertà degli antichi e libertà dei moderni, e facciamolo in spirito di verità, senza pregiudizi. Il concetto stesso di libertà religiosa che la nostra tradizione liberale (di matrice illuminista, anglosassone, o d'altro genere) ci ha consegnato riconosce la dignità della persona, il diritto della coscienza di conoscere, cercare, farsi un'opinione, scegliere e mutare, appartenenza e religione. I nostri Maestri, storici e giuristi, Francesco Ruffini, Carlo Arturo Jemolo, Pietro Agostino d'Avack, hanno radicato nella cultura italiana questa concezione della libertà religiosa che viene dalle grandi correnti del pensiero moderno. La libertà degli antichi non ha questo spessore, è riduttiva, prevede una scelta che si cristallizza, un'appartenenza che limita la cittadinanza, non permette il mutamento, o lo consente a prezzo di isolamento, anatemi, o qualcosa di peggio. Torneremmo a qualcosa di molto brutto che abbiamo conosciuto in passato, daremmo un colpo mortale al principio stesso di libertà religiosa come definita nelle Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

Il passaggio successivo può essere esiziale. Perché con il prevalere della libertà religiosa degli antichi, l'appartenenza confessionale tornerebbe a limitare gli spazi della cittadinanza, oggi aperti ed eguali per tutti, e potrebbe finire per colpire quell'unicità di giurisdizione, unicità di principi in materia di famiglia e di rapporti uomo-donna, che costituiscono il substrato più prezioso della nostra laicità. Pensiamo alla tolleranza in alcuni Paesi occidentali per i tribunali islamici che, sotto la *forma sommatamente ipocrita dell'arbitrato*, non fanno altro che introdurre pezzi di *sharia* nei nostri ordinamenti. Oggi sono pezzi piccoli, domani non lo sappiamo. Potremmo tornare al sistema dei *millet* (o Statuti personali), che aveva un senso nei grandi imperi multireligiosi, ma che oggi costituirebbe un regresso epocale rispetto alla modernità. O a una Westfalia planetaria, in cui ciascun gruppo può esercitare il dominio sui propri membri. Se abbiamo conquistato l'eguaglianza tra le persone, non si può tornare a essere sottomessi o inferiori per contratto, o per arbitrato. Toccheremmo il cuore della libertà religiosa, che non è solo libertà di credere o non credere, ma

è anche libertà di fruire dei diritti pieni della cittadinanza, senza tornare indietro ad antiche diseguaglianze, soggezioni, asservimenti.

Qui troviamo un singolare punto di congiunzione tra il secolarismo relativista di cui parlavo prima e la libertà degli antichi, perché il relativismo, avendo abolito l'etica, il fondamento dei principi morali, non poteva non investire, per negarla, l'universalità stessa dei diritti. Per alcuni Autori, ad esempio Danilo Zolo, «la tesi del fondamento filosofico e della universalità normativa dei diritti dell'uomo è un postulato dogmatico del giusnaturalismo e razionalismo etico che manca di conferma sul piano teorico», e anche il consenso che i diritti umani ottengono nel mondo «non giustifica alcuna pretesa universalistica e intrusività missionaria». Non sono mancati intellettuali che di fronte all'esigenza di tutelare i diritti delle donne del mondo dell'immigrazione da soggezioni che noi conosciamo bene, hanno sostenuto che un tale compito di emancipazione spetta a loro, solo a loro, non può essere supplito da altri. Uno splendido esempio di solidarietà con i più deboli. Che s'è meritata la risposta tagliente, insuperabile, di Luigi Ferrajoli, per il quale «sarebbe un segno di eurocentrismo» negare i diritti umani «in danno di quanti hanno la ventura di appartenere a popoli che non hanno compiuto il nostro percorso storico (...); sicché frattanto le donne afgane dovrebbero attendere, per la liberazione, che padri e mariti compiano la loro "rivoluzione francese"», magari, aggiungo, con l'inevitabile periodo del terrore, quando si tagliavano teste senza alcuna ragione se non per il gusto di tagliarle.

Mi soffermo su questo punto per ribadire ciò che considero decisivo, e percorre un po' tutta la mia Relazione, e cioè che laicità dello Stato e libertà religiosa non sono variabili indipendenti del complessivo assetto della società. Al contrario, sono stati, e lo sono ancora di più oggi di fronte al mischiarsi della storia e delle popolazioni, la misura di un progresso (o regresso) complessivo dei diritti e della libertà personale a cominciare dall'eguaglianza tra uomo e donna. Per questo ho dato centralità alla riflessione di Benjamin Constant. Non siamo di fronte ad un passaggio difficile della storia della laicità dello Stato, ma a una sfida inedita che mette a rischio il carattere universale della libertà religiosa, postula un regresso storico sui diritti della persona appena conquistati, inerenti l'eguaglianza tra uomo e donna, la struttura familiare, l'educazione delle nuove generazioni. Perché su un punto ci deve essere chiarezza. Non esiste libertà religiosa se per motivi di religione la donna è soggetta all'uomo. È un traguardo dell'evoluzione umana dal quale non possiamo tornare indietro.

Sta qui, la forza e la preziosità delle Carte dei diritti e dei principi della nostra Costituzione. Essi chiedono di dare a chiunque si trova sul nostro

territorio tutto ciò di cui fruiamo noi stessi, praticando un'accoglienza materiale, ma ricca dei diritti che spettano alla persona, dando loro quanto di più prezioso abbiamo costruito nella nostra storia, una pienezza di dignità umana che diviene allora un valore davvero universale, senza confini. All'opposto, noi non praticheremmo l'accoglienza, ma solo un'ipocrita ospitalità che nasconde antiche sottomissioni.

E qui devo toccare un punto delicato ma importante per il nostro Paese. Noi stavamo nel 2008, dopo l'approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell'immigrazione, per raggiungere un traguardo storico: la formazione di una Confessione islamica che riconoscesse pienamente i principi costituzionali, e le Carte dei diritti umani, in primo luogo la piena libertà religiosa e l'eguaglianza tra uomo e donna. Si trattava di un traguardo unico nel suo genere in Europa, sottoscritto pubblicamente dai principali esponenti dell'Islam italiano, e lo Stato era pronto a sostenere, giuridicamente ed economicamente, come fa con tutte le confessioni, anche questa nuova organizzazione. Poi tutto s'è fermato. Lo Stato s'è ritratto, le comunità islamiche non si sono più aggregate. Oggi, c'è come una terra di nessuno verso la quale nessuno fa il primo passo. Ma allora, prendiamo coraggio, vorrei dire in questo nostro incontro, facciamo questo primo passo, lo faccia lo Stato invitando i musulmani a compiere quel cammino chiarificatore. E lo facciano i musulmani completando loro quella organizzazione e chiedendo allo Stato di essere riconosciuti. Non è difficile, non è impossibile, abbiamo la migliore Costituzione del mondo, rendiamola operativa anche in questo campo.

7. La bestemmia della violenza religiosa

Ho lasciato per ultimo il grande e terribile tema della violenza religiosa, che periodicamente sta squassando le nostre società, insanguina le strade del mondo, come mai avvenuto prima. Altri Relatori ne parleranno, io voglio solo evocare le più aspre contraddizioni che viviamo oggi tra le solenni proclamazioni delle Carte dei diritti umani e la realtà che in alcuni Paesi riduce la libertà religiosa ai margini del diritto, e colpisce la dignità della persona, per usare le parole di Papa Francesco, con la bestemmia della violenza praticata in nome di Dio.

Al massimo d'espansione del processo di globalizzazione che stiamo vivendo corrisponde l'impazzimento dei signori della guerra, dei seminatori d'odio. Ormai lo sanno tutti: è tornata l'era dei martiri. Ma registriamo anche che al massimo d'esplosione della violenza corrisponde il minimo di

reazione a livello internazionale, quasi una dolorosa indifferenza anch'essa più volte denunciata da Papa Francesco. Posso ricordare solo alcune delle tragedie degli ultimi mesi e anni. Dalle stragi in Iraq e in Siria alle follie in Nigeria di Boko Haram, agli attacchi terroristici di Parigi, Bruxelles, Pakistan, e tanti, tanti, nomi di luoghi e Paesi, dove le comunità cristiane, di ebrei, credenti in altri culti, sono attaccate, e alcune a rischio di estinzione. Rischio però di non ricordare tante vittime uccise con decapitazione, nel rogo, con la crocifissione, o vendute e comprate nei nuovi mercati di schiavi, con immagini che credevamo consegnate nei libri della storia antica a monito della modernità. Credevamo: ma non è così, la storia può tornare indietro, e ci poniamo domande drammatiche.

Pongo quindi queste domande al termine della Relazione. È possibile che non si dia una strategia internazionale d'intervento rapido contro organizzazioni che seminano attentati, fanno terra bruciata uccidendo, violentando e schiavizzando donne e ragazzi come nei secoli passati? È possibile che sullo snodo cruciale dell'odio religioso si debba andare a ritroso nella storia senza fruire di alcuna difesa, personale e collettiva? Più volte, esponenti religiosi e comunità intere, dopo i più gravi eccidi, hanno dichiarato di aver perso speranza, di sentirsi abbandonati anche a livello internazionale dall'ONU, dalle istituzioni di tutela, dagli Stati che pure potrebbero intervenire? Si sentono abbandonati da tutti! Da anni il Patriarca dei Caldei Louis Sako lo grida al mondo.

Infine, la domanda decisiva, che vuole essere anche una proposta: si può dichiarare la libertà religiosa un'«emergenza internazionale», e predisporre meccanismi d'intervento non appena si vedono i segnali delle prime violenze, ovunque si manifestano? Facciamo uno sforzo eccezionale per promuovere il diritto di libertà religiosa dentro i confini di ogni Stato, ricorrendo a tutti i mezzi possibili. Riprendiamo l'idea di una Convenzione internazionale che impegni gli Stati a rispettare l'incolumità, la vita, e la libertà religiosa, dei propri cittadini e di chiunque si trovi nel proprio territorio. Avviamo una nuova riflessione sul concetto di reciprocità; che certo non vuol dire immaginare limiti per la libertà religiosa degli stranieri che vivono da noi, perché nessuno è straniero da noi nel godimento delle libertà, ma significa – come più volte ribadito dal Parlamento europeo – inserire nei Trattati internazionali, compresi quelli commerciali, clausole di rispetto per la libertà religiosa (e dei diritti umani) all'interno degli Stati contraenti, con meccanismi veri di controllo. Riflettiamo su queste, e altre misure che possono essere adottate, e che possono determinare un circuito virtuoso di cambiamenti per gli Stati in tutto il mondo.

Di qui la prima considerazione conclusiva. La libertà religiosa ha ormai

una dimensione interstatale e internazionale che esige l'impegno e l'intervento di tutti i soggetti interessati. Non possiamo non chiedere a tutti di farsi carico della libertà di chiunque, a cominciare dalle proprie minoranze confessionali, della loro tutela. Esistono cristiani, ebrei, che non sono più cittadini del proprio Stato. Ci sono Paesi in cui gruppi fondamentalisti, fiancheggiatori di terroristi, sono attivi, organizzati, agiscono per bande, fino a provocare assassini individuali, o attentati che colpiscono 10, 20, 40, 100 persone determinando una situazione di ordinario terrore da cui non si riesce ad uscire.

Quando dico «chiedere a tutti» mi riferisco anche alle Chiese, alle Religioni. Ho ricordato prima che il momento più alto dell'espansione della libertà religiosa l'abbiamo avuto, in Europa e in Occidente, quando le Chiese hanno abbandonato antiche posizioni escluderistiche, e sono diventate sostenitrici e promotrici dei diritti umani. È iniziato da lì quel dialogo interreligioso nel quale sono riposte tante speranze. Ma occorre porre il problema anche all'Islam, secondo le parole di Abdennour Bidar, perché anche nell'Islam emerga e prevalga quella «libertà spirituale» che trasfigura ogni fede, e sostituisca la «sottomissione agli uomini» che spinge indietro, guasta tutto; ed occorre che emergano i tesori contenuti nella fede di ciascuno. Poiché è un tesoro quel «non c'è costrizione nella religione», esaltiamolo, facciamolo valere per tutti gli uomini.

Il dialogo interreligioso è oggi all'altezza delle esigenze dei tempi della violenza e dell'odio confessionale? È una domanda lecita, perché senza il contributo di tutte le religioni non ci sarà quell'evoluzione verso il rispetto dell'altro, non ci sarà la fine di quel concetto di «infedele» che è l'anticamera dell'odio religioso, non ci sarà la fine dell'odio religioso, che è l'anticamera della violenza e della barbarie. Si considera quasi normale – e infatti non ne parliamo quasi più – che persone, intellettuali, giornalisti, siano nascosti e protetti per anni per sfuggire a *fatwa* di minacce per la loro vita, ma non è normale. Queste *fatwa* altro non sono che forme quotidiane di inquisizione, che però incutono timore a tutti. Esse non hanno nulla a che fare con la religione, tendono a dominare con la paura sugli altri e sulla coscienza degli altri, ma la libertà dalla paura è la prima libertà che va garantita.

Ecco dunque, la seconda considerazione conclusiva sul concetto di evoluzione, con cui ho iniziato. Le nostre generazioni si considerano fortunate perché hanno vissuto la caduta dei totalitarismi, hanno assaporato la prima grande stagione dei diritti umani. Per molti di noi, la vita personale, accademica, scientifica, istituzionale, s'è svolta all'insegna della tutela e dell'affermazione della libertà religiosa, dell'affinamento della laicità dello Stato, con una fiducia nel futuro che era grande, senza confini.

Oggi, i fatti che ho appena citato provocano quasi una stretta al cuore, e se sbagliassimo? Abbiamo come la sensazione che la freccia dell'evoluzione potrebbe fermarsi, deviare; temiamo si possa tornare indietro di secoli, alla violenza cieca, a guerre di religione.

L'ho accennato prima, neanche uso il concetto di "scontro di civiltà", che farebbe scoppiare il pianeta, preferisco affermare che dobbiamo invertire la tendenza dei tempi segnati dalla violenza, e ridare alla libertà religiosa il posto che le compete nell'evoluzione dell'uomo, e della società. Libertà religiosa è rispetto e amicizia per l'altro, per tutti gli altri; al tempo stesso, la religione si evolve con l'evolversi e il crescere dell'uomo e della società che vogliamo costruire. Dobbiamo credere in questa evoluzione, favorirla, spingerla in avanti. E nessuno Stato, nessuna istituzione internazionale, nessuna Religione e nessuna Chiesa può tirarsi fuori da questo impegno: far sì che ogni cultura religiosa coltivi e diffonda il rispetto degli altri, respinga i violenti e gli intolleranti, coltivi i semi dei diritti umani dovunque, dovunque, respinga chi vuole assoggettare gli altri, chi vuole discriminare le donne, o imporre il proprio credo. Occorre prendere un solenne impegno in questo senso.

La libertà religiosa cresce e si radica solo se crescono e si radicano nelle leggi e nei costumi i diritti umani fondamentali, che testimoniano e tutelano ovunque la dignità della persona. Noi supereremo le sfide di cui ho parlato, se concepiremo la libertà religiosa come la sintesi dei diritti fondamentali, dei valori che integrano la dignità della persona, se faremo in modo che questa concezione ispiri le leggi degli Stati e nel suo insieme il diritto internazionale, quello *jus gentium* che non esclude nessuna persona dai suoi benefici, dai progressi delle leggi e dei costumi. Ma dobbiamo farlo, se posso dirlo, con quella passione della libertà, di cui parlano con singolare assonanza Georges Bernanos e Charles Peguy, che in certo modo assomiglia alla fede, perché sposta le montagne: noi per primi sappiamo che quando si fruisce dei diritti che ci spettano non si vuole tornare più indietro, e questo capita a tutti, a qualunque religione appartenga.

Giuliano Amato
Giudice Costituzionale

La libertà religiosa nell'attuale scenario internazionale

La mia breve relazione, dedicata allo scenario internazionale, non può non prendere le mosse dalla parte finale della relazione appena svolta da Carlo Cardia e quindi dal peso che l'intolleranza, l'intolleranza religiosa, sta assumendo anche in tale scenario.

Michael Walzer, intellettuale americano fra i più prestigiosi del nostro tempo, ha scritto molto, di recente, sulla forza sempre più diffusa del fondamentalismo religioso, che segna anzi il revival della religione in diverse società contemporanee. E nel suo ultimo libro, *The Paradox of Liberation*, pubblicato dalla Yale Press, mette in luce le ragioni di un ritorno al sentimento religioso così intriso di intollerante integralismo.

Walzer parte da alcuni casi esemplari – l'Algeria, l'India, la Turchia – e sottolinea come in tutti vi sia storicamente un movimento di liberazione iniziale ispirato a un rigido secolarismo (in India per volontà non tanto di Gandhi, quanto di chi guidò il paese subito dopo l'indipendenza, e cioè il Pandit Nehru). È bensì vero che, prima della liberazione, la religione, quale che essa fosse, era stata alleata del potere temporale spodestato, ma chi – in nome di questo – decise di emarginarla e di ridurla, nella migliore delle ipotesi, a fatto puramente privato, dimostrò di sottovalutare – osserva Walzer – le radici popolari della stessa religione, le credenze fortemente condivise da larghi strati della popolazione che essa aveva generato. E queste non le si cancella con la stessa, relativa facilità, con cui ci sbarazza dei precedenti titolari del potere temporale. Queste rimangono, continuano a essere coltivate e, a seconda dello spazio che viene loro lasciato per manifestarsi, si accompagnano sempre più a sentimenti di esasperazione e di mal tollerata repressione identitaria.

Non basta perciò il decreto del principe con il quale il secolarismo dei movimenti di liberazione impone le sue regole. Anzi, visto che è lo Stato, all'inizio, ad imporre tali regole, quando i movimenti politici di ispirazione

religiosa prenderanno il sopravvento, seguiranno l'esempio e sarà attraverso lo Stato che imporranno nuove ed opposte regole. E sarà a quel punto che il fondamentalismo allargherà il suo spazio, arrivando a recuperare tutto ciò che si era provato a cancellare. In India – nota Walzer – continua a essere vietato il *Sati*, vale a dire il sacrificio rituale della vedova sulla pira in cui viene bruciato il cadavere del marito defunto. Eppure, ricordando che il divieto era stato imposto all'origine dal potere coloniale britannico e poi confermato da Nehru, c'è chi ha levato la voce a sua difesa, proponendone il ripristino legale. Questo naturalmente non serve a convalidare le ragioni del *Sati*. Serve a capire gli effetti che si provocano quando si pretende di sradicare dall'alto un fenomeno complesso come quello religioso.

Né il *revival* fondamentalista ha soltanto questa manualistica origine. A determinarlo è sempre la forza di una negazione, ma questa può anche essere rinvenuta nelle tendenze che si vedono prevalere nella società in cui si vive, per rispettosa che questa sia della libertà religiosa. Si pensi agli Stati Uniti e alla forza che vi stanno acquistando i messaggi sempre più integralisti degli Evangelici. Non arriveranno ad essere maggioranza, ma già in taluni Stati membri le loro posizioni si leggono in filigrana in leggi e ordinanze che si adottano sull'interruzione della gravidanza, sui transessuali e su altri temi di rilevanza bio-etica. Se ci chiediamo da dove viene la loro forza, non possiamo non attribuirla a quella, rivelatasi prevalente, di un individualismo dei diritti che è parso loro senza confini, dall'interruzione della gravidanza come espressione del diritto di decidere non solo sul proprio corpo, ma anche sulla razza o il sesso del nascituro a quello, di chiunque, di disporre di banche del seme e di uteri in affitto per avere figli non altrimenti ottenibili. In una società in cui tutto diventa consumo e tutto può essere consumato al di fuori di ogni consapevole scelta morale, chi della morale religiosa si sente custode è indotto per ciò stesso a irrigidirla e a brandirla in nome della sua identità ferita. E la società si spacca.

Quando l'intolleranza ha preso piede, è davvero ingenuo pensare che la si possa combattere con la tolleranza. Con la tolleranza però, e con qualcosa di più della tolleranza, qualcosa che sia dialogo e reciproca, nobile contaminazione attraverso il dialogo, l'intolleranza la si può prevenire e isolare. Occorre insomma un riconoscimento non mutilato della libertà religiosa, che è tale se a ciascuno è dato vivere la propria fede anche nella società, di farne un proprio tratto di riconoscibilità e di poter partecipare al dibattito pubblico portando in esso le proprie convinzioni, siano o non siano d'ispirazione religiosa. Il secolarismo, in più paesi (anche europei), questo lo ha negato a lungo. Un importante *turning point* è stato il dialogo, nel 2004, fra Jürgen Habermas e l'allora cardinale Joseph Ratzinger.

I due, pur ancorando i rispettivi valori a premesse diverse, l'uno la crescita della civiltà umana, l'altro le verità della fede, convennero tuttavia sulla imprescindibile esigenza, per le nostre società, di riconoscersi in un'etica collettiva, sottraendole al relativismo di etiche (o non etiche) tutte a misura di individuo e dando forza alla piattaforma dei valori comuni. Veniva prefigurata la società post secolare, l'antidoto nel tempo più efficace per tagliare l'erba sotto i piedi al fondamentalismo.

Ma nel frattempo il fondamentalismo c'è e laddove impera ci pone davanti al problema di difendere quei diritti umani fondamentali, che esso nega e distrugge. Di che cosa disponiamo per farlo? La comunità internazionale è molto più ricca di convenzioni e di carte che non di strumenti per far rispettare concretamente i principi e i diritti che in esse proclama. Questi sono temi sui quali gli Stati sono ancora sovrani, e i margini entro i quali quei principi e quei diritti possono vincolarli, sono loro a stabilirli. Il cammino perciò è molto lungo e ad ogni passo si pone il problema del se e del come intervenire.

Se un gruppo di ragazze viene rapito da una banda armata in Nigeria che asserisce di agire in nome di Dio e che in concreto ne fa delle schiave sessuali, c'è, quanto meno, una forte denuncia da tutti i paesi occidentali e dalle loro agenzie per i diritti umani, che tuttavia nulla fanno oltre a questo. Se una, dieci, venti bambine che già vivono nei nostri paesi, una volta raggiunta l'età puberale vengono rispedite in patria dai propri genitori, che le danno lì in sposo ad adulti ad esse sconosciuti, non c'è neppure quella forte denuncia. Eppure la negazione dei diritti c'è in ambo i casi.

Certo, si può dire che nel secondo non c'è la brutalità del fanatismo, c'è il peso di tradizioni arcaiche sulla famiglia e sui poteri dei genitori, che vanno rimosse in primo luogo con un lavoro culturale fatto sulle famiglie. Ma allora facciamo questo lavoro, diamo forza e spazio agli islamici che lo fanno e che propongono ai loro correligionari una lettura dei testi coranici liberata dal linguaggio che era proprio dei tempi in cui furono scritti. E manteniamo alto l'impegno, in tutti i casi, sino a quando, grazie ad esso, cambino le tradizioni, ma cambino anche le regole e gli strumenti della comunità internazionale.

Trovo inaccettabile che nell'opinione pubblica la violazione, ad esempio, della libertà di stampa abbia molta più eco della violazione della libertà religiosa. Eppure è così che è accaduto a proposito delle vicende turche degli ultimi anni. Che non ci sia un sacerdote a dir messa nella chiesa cattolica di Tarso, luogo natale di S. Paolo, fa meno scandalo della repressione di una testata giornalistica. È forse meno grave? La violazione della libertà religiosa è degna di attenzione, soltanto quando si consuma con l'uccisione dei cristiani in quanto tali?

È dall'attenzione alta che può nascere ciò di cui più avremmo bisogno in campo internazionale, vale a dire l'allargamento della giurisdizione delle corti internazionali che tutelano i diritti umani. Non è una meta impossibile e la storia degli ultimi decenni è sotto questo profilo incoraggiante. Anni fa, sembrava addirittura impensabile che arrivasse ad esserci una corte internazionale per i crimini contro l'umanità. Ora c'è: non è ancora accettata da tutti i paesi dell'Onu (e pesa soprattutto che non la accettino gli Stati Uniti) e la sua giurisdizione è limitata a un numero molto ristretto di crimini. Però, sta prendendo piede, e questo pone a tutti noi l'obiettivo di portare sotto la sua giurisdizione anche violazioni, gravi, dei diritti umani, che oggi le sono sottratti.

Avendo in mente tale obiettivo e, in particolare, la difesa della libertà religiosa laddove essa è negata, c'è un ultimo e sgradevole tema che va affrontato, quello della tutela delle religioni minoritarie in Europa e in Italia. Sappiamo bene, infatti, che per alzare la voce in difesa delle religioni minoritarie altrove, dobbiamo essere immuni dallo stesso peccato in patria. E noi, da quel peccato, non siamo purtroppo immuni.

Quando stava finendo lo scorso secolo, io pensavo che fosse relegata alla storia la vicenda dei Pentecostali murati in casa in alcuni paesi del nostro Mezzogiorno negli anni '50, perché non andassero a fare propaganda religiosa in giro. Lo stesso pensavo per la risposta che il nostro Ministro dell'Interno aveva dato nel 1953 ad una deputata, che aveva raccolto una denuncia protestante: «Non ritengo – aveva risposto il Ministro – di applicare le disposizioni dell'articolo 17 della Costituzione a tutela degli evangelici, né riconosco valore cogente all'art. 19 della stessa Costituzione». Questo certo è finito e già pochi anni dopo alle citate norme della Costituzione – allora ritenute meramente programmatiche e non suscettibili perciò di applicazione immediata – venne riconosciuta forza precettiva cogente. Si aggiunga la stagione delle Intese, che lo Stato ha stipulato con la stragrande maggioranza delle religioni minoritarie presenti in Italia, a testimonianza di un ben altro atteggiamento, a garanzia della loro libertà e di quella dei loro fedeli. Epperò, con l'inizio del nuovo secolo e con l'arrivo su larga scala di immigrati musulmani, il tema si è riproposto ed oggi non possiamo dire che il fedele musulmano gode della stessa libertà religiosa di cui godono i fedeli di altre religioni.

C'è certo il tema, grandissimo, dei diritti delle donne e dei minori nelle comunità musulmane. C'è quello, per altri versi ancora più preoccupante, delle possibili radicalizzazioni in direzione terrorista. Ma ostacolare la creazione delle moschee, come da più parti si fa anche con espedienti legislativi, non giova certo a risolvere questi problemi. Intanto si viola,

così facendo, un profilo fondamentale della libertà religiosa, che consiste appunto nell'avere i propri luoghi di culti, dove pregare e celebrare i propri riti. E poi si ostacola, caso mai, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che può trarre solo dei benefici dalla visibilità pubblica dei luoghi di raccolta a fini di preghiera.

Va aggiunto che gli ostacoli non sorgono solo a questo riguardo e che la stessa Corte di Strasburgo, pur creata per tutelare i diritti umani, ha in materia una giurisprudenza discutibile. Basti ricordare il caso Dogru contro Francia, nel quale la Corte arrivò a sostenere che una bambina di undici anni che portava il velo creava una tensione inaccettabile nella scuola, perché ciò era contrario alle credenze religiose degli altri bambini. La tolleranza avrebbe insegnato che toccava ai docenti spiegare il pluralismo a questi altri bambini e abbassare così la tensione. La Corte decise invece che era giusto che alla bambina si impedisse di portare il velo (il velo, non il burqa) a scuola. Così come in un altro caso decise che un'insegnante in Svizzera non potesse arrivare in classe con un foulard in testa.

Tutto questo è profondamente sbagliato e non rimane senza conseguenze. Indurisce le identità contrapposte, facilita la presa delle voci fondamentaliste, concorre al rafforzamento di quegli stessi che combattiamo sul piano internazionale. Credo che Papa Francesco lo abbia detto meglio di ogni altro, con ammirevole chiarezza. Chi vuole combattere il fondamentalismo non combatta la religione musulmana. Ripartiamo da qui e diamo così una più forte legittimazione alla intolleranza che è giusto avere contro chi proprio ad essi ispira la sua visione del mondo e le sue azioni.

SEZIONE SECONDA

TAVOLA ROTONDA

Le nuove dimensioni della libertà religiosa

(Moderatore Carlo Cardia)

Carlo Cardia

Grazie, anzitutto, Signor Ministro, di avere accettato di intervenire a questo convegno che vuole riflettere sul tema della libertà religiosa, anche nello scenario internazionale attuale. Nelle Relazioni introduttive, mia e del Presidente Amato, s'è parlato delle violazioni e limitazioni del diritto di libertà religiosa che si registrano a livello internazionale, specie in alcuni Paesi, che hanno raggiunto livelli di gravità, e di ferocia, che ci riportano indietro nella storia. Vi sono territori occupati da gruppi che praticano la violenza sistematica contro intere comunità cristiane, e non solo cristiane, mettendone a rischio la sopravvivenza, e in particolare contro donne e ragazzi a volte ridotti in schiavitù di cui si è persa ogni traccia.

Le autorità religiose dei luoghi della sofferenza, e più volte papa Francesco, hanno denunciato l'indifferenza delle istituzioni internazionali, e di alcuni Stati, di fronte a tanti patimenti. L'Europa, e l'Italia, sono intervenute più volte con documenti importanti per richiamare la necessità di promuovere la libertà religiosa, impedire vessazioni e persecuzioni in corso, anche attraverso l'introduzione di clausole di salvaguardia nei trattati e accordi internazionali, a favore dei diritti umani e della libertà religiosa in specie.

Le chiediamo se si può fare qualcosa di più, se si può riconoscere che siamo di fronte a un'emergenza internazionale per le sofferenze e le limitazioni della libertà religiosa. L'Italia può assumere iniziative anche specifiche perché s'inverta la tendenza degli ultimi anni, perché si ponga l'esigenza che i diversi Stati, anche quelli di cui spesso non si parla esplicitamente, intervengano con misure adeguate contro chi pratica la violenza per motivi religiosi, e modifichino la propria legislazione interna quando non è idonea a rispettare il diritto di libertà religiosa per tutti i cittadini?

Paolo Gentiloni

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Libertà religiosa e politica estera italiana

Grazie, grazie moltissimo dell'invito, scusandomi se dovrò, ad un certo punto, abbandonare i lavori per un incontro istituzionale importante.

Io partirei da una constatazione molto elementare, quasi banale, che però non è così presente, e diffusa, nella nostra discussione pubblica, nell'attenzione dei media, della politica, degli attori internazionali. La premessa, infatti, è che ci troviamo in un contesto reale in cui l'attacco alla libertà religiosa ha dimensioni forse con pochi precedenti nella nostra storia recente. Non che il problema sia nuovo, ovviamente. Il problema è ricorrente, ha dei punti di crisi e di tensione in diverse aree del mondo da parecchio tempo e ha conosciuto stagioni perfino peggiori. Ma non c'è dubbio che, con riguardo all'era contemporanea, gli ultimi anni ci chiedono di avere consapevolezza della gravità della situazione. Perché le violazioni della libertà religiosa hanno raggiunto nuovi livelli, superiori a quelli degli anni precedenti. E quindi credo che da questo allarme dobbiamo partire un po' tutti, la politica, i media, gli studiosi; l'allarme su una libertà religiosa sotto attacco.

L'attacco riguarda in modo generale le minoranze religiose, e in modo abbastanza specifico anche le comunità cristiane, almeno nell'area geografica in cui noi esistiamo, viviamo, facciamo politica. Una ricerca recente del *Pew Research Center* ha parlato addirittura di 102 Paesi in cui i cristiani subiscono costrizioni e violenze. Un altro studio americano della *World Watch List* parlava di 7.100 cristiani uccisi nel 2015; 2.400 chiese attaccate. Ma al di là delle statistiche, c'è la realtà di alcuni Paesi a testimoniare la serietà di questo attacco e di questa minaccia. Più grave di tutte, forse è la realtà irachena, nella nostra regione. Un Paese in cui, quindici anni fa la comunità cristiana era di circa un milione e mezzo di persone, adesso sono 350/400.000 a seconda dei calcoli. Ed io ho visto con i miei occhi, li avrà visti sicuramente il presidente Grasso, che so che è stato in visita di

recente in quella regione, io ho visto con i miei occhi la paura dei cristiani scappati per esempio da Mossul. Non sarà facile risalire questa china perché in alcune realtà dell'Iraq come a Tikrit i reinsediamenti di persone fuggite e sfollate stanno riuscendo, in altri posti sarà molto più difficile. Perché dipende ovviamente dal livello di violenza che è stato subito, dalla capacità di resistenza delle diverse comunità. E quindi non sono danni facilmente riparabili, questi di cui parliamo.

In Siria la dimensione è, dal punto di vista dei numeri, relativamente più contenuta, nel senso che la comunità cristiana è ancora molto consistente, numerosa, è più insediata, più radicata. Ma sicuramente ci sono state anche lì delle minacce e centinaia di migliaia di cristiani che hanno abbandonato quel Paese. E in questi stessi Paesi, penso all'Iraq, sappiamo che l'intervento di una parte della comunità internazionale per bloccare l'avanzata di Daesh è avvenuto simbolicamente nel settembre/ottobre del 2014, di fronte al rischio di sterminio di una minoranza religiosa, la minoranza Yazida, in quella zona del Sinjair oggi liberata dai Peshmerga. Quindi il contesto è tale da vedere le minoranze religiose sotto continuo attacco. E sono colpite con dei livelli di violenza forse senza precedenti. In primo luogo, dunque, lanciamo l'allarme e cerchiamo di essere consapevoli della posta in gioco.

In secondo luogo, c'è il rischio che questi attacchi, queste violenze, non provengano soltanto da azioni terroristiche, guerre, conseguenze di guerre, decisioni magari inaccettabili, legislative, di autorità e di governi. C'è il rischio che alla loro base ci sia qualche cosa di più sottile e resistente, cioè la diffusione di un clima di intolleranza e di attacco alla libertà religiosa che attraversa diversi Paesi. Non credo che noi possiamo far finta di non vedere i rischi di questo contagio e dire che il problema è soltanto *Daesh*, oppure questo o quel governo che ha delle politiche negative, oppure la conseguenza di questa o quella guerra. C'è tutto questo naturalmente, e spesso questo è ciò che provoca gli effetti più efferati. Ma nei confronti della libertà religiosa, dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani, in caratteristiche condizioni, in diverse società, c'è una diffusione di sentimenti negativi di intolleranza, talvolta di odio che non possiamo non vedere o perdere di vista. Abbiamo un ritorno dell'utilizzo della religione come motivazione forte di scelte di politica estera, pensiamo ad esempio al conflitto tra l'Islam sunnita e l'Islam sciita. Non è un conflitto secolare; dal punto di vista delle sue conseguenze e del suo sconfinare in conflitti tra Stati, anzi è relativamente recente. C'è l'utilizzo della religione come fattore identitario, ma non in senso positivo, di difesa della propria identità, di riscoperta di radici, ma in senso oppositivo. «Non accettiamo migranti che non siano cristiani» si

sente dire in alcuni Paesi europei, europei! Questo uso dell'identità religiosa contro altre persone, altre religioni, è pericolosissimo. O addirittura l'uso della religione come una specie di ammortizzatore sociale in Stati che sono falliti. In alcuni Paesi dell'area in cui viviamo, e ciò è spesso la premessa della radicalizzazione, l'identità religiosa è usata cioè come una sorta di *welfare* alternativo rispetto alla crisi degli Stati e alle loro difficoltà, al diffondersi di Stati falliti o semifalliti. Fino ai campanelli di allarme che avvertiamo nella diffusione di manifestazioni di odio perfino spontanee. Certo, ci sono leggi inaccettabili contro la blasfemia in alcuni Paesi, ma ci sono spesso in quegli stessi Paesi atteggiamenti diffusi nella popolazione che, al di là delle leggi, vengono alimentati e diventano un fattore di rischio.

Per la dimensione di questo attacco e per il rischio che questo attacco abbia delle caratteristiche, almeno in parte, diverse da quelle che pure ha avuto nel corso di decenni, noi dobbiamo acquisire la consapevolezza che la difesa della libertà religiosa è uno dei cardini della politica estera di un Paese europeo come l'Italia. È uno dei cardini e dei valori di una politica estera che abbia nei diritti umani un punto di riferimento fondamentale. Voglio dire che non si tratta soltanto di difendere la libertà religiosa, che pure è la premessa naturalmente, perché è uno dei cardini della nostra visione di una democrazia liberale, in un Paese come l'Italia, che difende la libertà religiosa per definizione. Ma si tratta di metterla al centro della nostra politica estera perché, soprattutto nell'area in cui noi abbiamo i nostri interessi geo-politici e strategici fondamentali, l'ingrediente del pluralismo religioso è un ingrediente fondamentale. Il venir meno del pluralismo religioso nell'area in cui i nostri interessi geo-politici sono fondamentali comporta il rischio che venga meno uno dei possibili pilastri di un assetto di stabilità, di recupero di una dinamica di pace. Ed è una delle minacce alla sopravvivenza stessa, alla resilienza, come si dice oggi, dei diversi Paesi. Pensiamo nell'area più vicina a noi, dall'Iraq al Libano, e più ancora, allungando lo sguardo verso l'Africa, pensiamo alla Nigeria, al Kenya. Paesi nei quali se venisse meno questa capacità di convivere di tradizioni e di realtà religiose diverse, saremmo davvero di fronte ad un rischio enorme. E quindi, se vogliamo capovolgere in positivo questo punto di vista, la ricostruzione della possibilità di questa convivenza tra fedi e religioni diverse deve essere uno degli ingredienti su cui lavorare per cercare di ritessere la tela di un equilibrio e di una stabilità nella regione, nel Mediterraneo, nel Mediterraneo allargato.

Oggi si parla molto di come ricostruire un ordine regionale nel Mediterraneo, nelle condizioni nuove in cui non ci sono più grandi potenze che dettano automaticamente l'agenda. E in cui la fatica di cercare un nuovo ordine passa attraverso meccanismi multilaterali che coinvolgono

quindici, diciotto, venti Paesi e in cui ognuno di questi Paesi ha una sua politica di interesse nazionale. Come sapete va molto di moda il parallelo tra quello che sta succedendo nella nostra regione e la Guerra dei trent'anni. Molti si domandano quanto sia distante, come si possa arrivare a una Westfalia dei tempi moderni in questa regione. Beh, certamente nelle misure minime di ricostruzione di un clima di fiducia tra i diversi Stati, protagonisti delle tensioni in questa regione, nelle misure minime di ricostruzione delle condizioni che possono portare a una stabilità, c'è la riaffermazione del valore della coesistenza, della «libertà religiosa come via indispensabile per la pace», per citare il Santo Padre. E per dire che non c'è pace nel Mediterraneo senza coesistenza tra chiese, sinagoghe, moschee. Per sottolineare che questa coesistenza è uno degli strumenti con cui faticosamente lavoriamo per ristabilire un equilibrio e una stabilità nella regione.

Infine, per concludere, la politica estera di un Paese come l'Italia può contribuire a questo non solo denunciando la gravità dell'allarme, non solo vedendo la difesa del pluralismo religioso come uno dei fili per ritessere un equilibrio di stabilità nella regione, ma anche nel modo in cui affronta le emergenze della nostra contemporaneità. Quando noi affrontiamo il tema delle migrazioni o del terrorismo, nel modo in cui l'Italia sta cercando di affrontarlo, un modo devo dire che è molto riconosciuto a livello internazionale, in questo modo c'è la risposta anche ai rischi di un diffondersi di sentimenti di odio e di intolleranza. Quindi quando insistiamo sul legame tra impegno nella sicurezza, impegno nella cultura, nel campo della lotta al terrorismo; quando insistiamo sulla necessità di opporsi a chi vende soluzioni facili e paure pericolose sul tema delle migrazioni, facciamo una parte dello sforzo che è necessario per difendere dall'attacco in corso anche la libertà di religione. Quindi è una grande priorità di politica estera alla quale speriamo di poter corrispondere almeno in parte.

Grazie a tutti voi.

Carlo Cardia

Grazie Ministro. Grazie non solo della sua partecipazione ma per quello che ci ha detto. Sotto certi profili ha confermato le preoccupazioni che sono ampie su questa tematica. A me ha colpito quando ha detto che ha visto la paura negli occhi di chi è fuggito. È una paura che si proietta nel futuro, mette a rischio anche la possibilità di tornare a situazioni minimamente positive per queste persone e per queste comunità. E poi l'altro

aspetto della diffusione del contagio, che è quello di cui sentiamo tutti il pericolo; diffusione del contagio sia negli Stati, con tutte le guerre, più o meno dichiarate, che scoppiano in tanti luoghi, sia anche in questo odio spontaneo a cui lei faceva riferimento. Però, la ringrazio in modo particolare per quanto ci ha detto: di voler mettere al centro della politica estera italiana, non solo da oggi, la questione della libertà religiosa, anche perché è diventata una questione imprescindibile e pregiudiziale rispetto ad altri risultati relativi alla pace.

Proseguendo ora con il secondo intervento della Tavola rotonda, vorrei chiedere al S. Em. il Cardinale Betori, qual è il cammino che è stato realizzato dalla Chiesa cattolica negli ultimi decenni per affermare, tutelare e diffondere il diritto di libertà religiosa nel mondo. Ad esempio, s'è parlato più volte delle "nuove sfide" che dobbiamo affrontare, per le quali (l'ha detto Papa Francesco) non dobbiamo farci trovare impreparati. La Chiesa cattolica ha compiuto con il Concilio Vaticano II un cammino decisivo per un riconoscimento pieno, e originale, della libertà religiosa, ed è tra le grandi organizzazioni che più si sono impegnate per promuovere la dignità della persona ovunque nel mondo. Al tempo stesso si trova oggi ad affrontare da un lato nella realtà occidentale la sfida secolarista che a volte sfiora il nichilismo, e mette a rischio il progetto educativo per le nuove generazioni; d'altra parte, a livello globale patisce persecuzioni e violenza, insieme ad altre Chiese cristiane e a credenti in altre fedi, come mai era avvenuto prima, a volte le subisce proprio per l'azione di pace e di carità che svolge. Come può affrontare la Chiesa questa epoca complessivamente nuova, e segnata da tanti drammatici eventi.

Card. Giuseppe Betori

Arcivescovo di Firenze

Magistero della Chiesa e libertà religiosa: evoluzione e impegno attuale

L'aggettivo «nuove», che nel titolo di questa Tavola rotonda accompagna l'espressione «dimensioni della libertà religiosa», è evidente richiamo al fenomeno di globalizzazione sociale che caratterizza la vita degli uomini e dei popoli nel nostro tempo, globalizzazione esplicitamente evocata nel titolo dell'odierno Convegno. La globalizzazione costituisce il fattore prevalente di quello che Papa Francesco ama definire «cambiamento d'epoca», per sottolineare che non siamo di fronte a trasformazioni che si verificano in un quadro sostanzialmente stabile, ma del cambio progressivo e radicale dei confini stessi del quadro della storia umana. Uno scenario da cui il Papa si preoccupa di togliere ogni fosca previsione di ineluttabile "fine della storia", per assumerlo invece come un compito. Così si è espresso a Firenze il 10 novembre scorso: «Si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli» (*Discorso al 5° Convegno Ecclesiale nazionale*, Cattedrale di S. Maria del Fiore, Firenze 10 novembre 2015).

Tali sfide assumono una gravità particolare per la convivenza civile nell'ambito della libertà religiosa, dove oggi non poche volte si affacciano tensioni drammatiche e cruente. Di qui l'opportunità di momenti di riflessione come questo, in cui la problematica della libertà religiosa, considerata nelle sue radici e nei suoi esiti, viene ricondotta nell'orizzonte dei diritti umani, del riconoscimento comune cioè di chi è la persona umana nella sua specificità e dignità, come patrimonio di ciascuno e di tutti.

Si tratta di un riferimento, questo, particolarmente vincolante per un credente, nella consapevolezza del cammino che la fede cattolica ha compiuto negli ultimi secoli su questo terreno. Non possiamo infatti dimenticare che il

riconoscimento della libertà religiosa giunge alla coscienza di fede attraverso un processo di chiarificazione giunto alla meta nel Concilio Vaticano II, segnando una cesura rispetto a un quadro di riferimento rimasto stabile fino alla metà del Novecento; un capovolgimento di prospettiva, che per sommi capi, e quindi con molte ingiustizie, provo a riassumere così.

Il paradigma imperante su questo tema dall'era costantiniana al secolo scorso prevede che solo la verità abbia il diritto alla libertà; l'errore può soltanto essere tollerato, in forza della condizione di peccato in cui giace l'umanità.

L'affermazione che solo la verità poteva aver diritto alla libertà, doveva scendere a fare i conti con la realtà, e riconoscere uno spazio alla tolleranza, e ciò introduceva un doppio regime circa la libertà religiosa: uno (la "tesi") da applicare dove i cattolici fossero maggioranza, l'altro (l'"ipotesi") da applicare dove il cattolici fossero minoranza; il primo che contemplava diritti solo per la religione cattolica e tollerava gli altri culti, l'altro che chiedeva spazi per la religione cattolica al pari degli altri culti.

Sia detto per inciso, è curioso come ancor oggi, nel dibattito pubblico, la polemica anticattolica si attardi ad accusare la Chiesa di intolleranza, utilizzando una categoria che, come ora vedremo, è stata radicalmente superata dal pensiero cattolico. Insomma, i critici della Chiesa appaiono più vecchi del loro avversario, che nel frattempo ha acquisito un paradigma nuovo nel pensare le religioni e il loro ruolo nella società.

Il «nuovo» paradigma, introdotto dalla *Dignitatis humanae* del Concilio Vaticano II, àncora infatti il problema della libertà religiosa non alla verità o meno di questa o quella religione, bensì alla libertà dell'atto di fede come espressione della dignità della persona umana, su cui non si può esercitare alcuna costrizione, nel rispetto dell'inviolabilità della coscienza. Allargando poi l'orizzonte alla sfera sociale, dal momento che la persona ha un'irrinunciabile natura sociale, se ne deduce che lo Stato deve garantire e favorire l'esercizio pubblico della fede come sostegno alla realizzazione della persona e del bene comune.

Il passaggio dall'uno all'altro paradigma si fonda su una concezione del rapporto tra verità e libertà che ne esclude l'opposizione e ne implica invece il legame. L'accesso alla verità diventa espressione della dignità ovvero della libertà della persona, e questo è altro rispetto alla rivendicazione di una libertà contro la verità che sfocia nel relativismo. «La verità vi farà liberi» proclama il vangelo (*Gv* 8,32).

Introdurre i concetti di persona, di verità, di libertà significa collocare il dibattito sulla libertà religiosa su un piano razionale, che è terreno comune di ogni uomo e donna nel mondo; è ciò che ci fa umani, prima

delle nostre differenze, incluse quelle religiose. In tal senso la libertà religiosa si colloca nel novero di quei diritti a cui ogni persona umana deve poter accedere e che deve essere aiutata e realizzata per sé e per gli altri. Di questi diritti la libertà religiosa, a sentire San Giovanni Paolo II, è «fonte e sintesi» (*Centesimus annus*, 47). Così lo chiarisce Benedetto XVI: «Il diritto alla libertà religiosa è radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui natura trascendente non deve essere ignorata o trascurata. [...] Senza il riconoscimento del proprio essere spirituale, senza l'apertura al trascendente, la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a trovare risposte agli interrogativi del suo cuore circa il senso della vita e a conquistare valori e principi etici duraturi, e non riesce nemmeno a sperimentare un'autentica libertà e a sviluppare una società giusta. [...] Quando la libertà religiosa è riconosciuta, la dignità della persona umana è rispettata nella sua radice, e si rafforzano l'ethos e le istituzioni dei popoli. Viceversa, quando la libertà religiosa è negata, quando si tenta di impedire di professare la propria religione o la propria fede e di vivere conformemente ad esse, si offende la dignità umana e, insieme, si minacciano la giustizia e la pace, le quali si fondano su quel retto ordine sociale costruito alla luce del Sommo Vero e Sommo Bene» (*Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* 2011, nn. 2 e 5). La libertà dell'uomo nella ricerca della verità, che è ciò che lo fa propriamente umano, implica e si nutre della ricerca della verità come fattore trascendente, e quindi della sua espressione anche religiosa. Ne deriva per lo Stato un ruolo nuovo e impegnativo: l'abbandono di una funzione egemonica in ambito religioso e l'approdo a una funzione sussidiaria ma neppure indifferente. Né supporto né negatore della religione, ma garante della sua libertà.

Come questo orizzonte incroci l'attuale situazione, con i suoi scenari di tensioni e conflitti, ci viene insegnato da Papa Francesco. Il magistero del Santo Padre offre preziosi spunti di riflessione sulla libertà religiosa quale via per la pace e per il rispetto della dignità e dei diritti umani. Da questo punto di vista occorre, per evitare di incorrere nell'equivoco di richiamare la libertà religiosa solo di fronte a fenomeni di persecuzione, distinguere tra i casi di violazione della libertà religiosa in Occidente e le violenze e persecuzioni dei cristiani nei Paesi islamici o là dove l'islamismo intollerante vorrebbe imporre il proprio dominio. Si tratta di mettere a fuoco certamente un'unica urgenza, ma distinguendo tra quelle che sono le violazioni dei diritti umani più elementari e le minacce più o meno implicite collegate alla pretesa di relegare il credo religioso al puro ambito della sfera privata.

Nel nostro Occidente appaiono ricorrenti i tentativi di ricacciare la libertà religiosa nella sfera privata, in nome di un confuso egualitarismo e

di una malintesa neutralità che vorrebbe bandire o emarginare ogni traccia dell'esperienza religiosa dal discorso pubblico. Durante la visita negli Stati Uniti, Papa Francesco ha messo in chiaro come minimizzare o emarginare il ruolo della fede nelle società non può essere la risposta ai problemi attuali, perché «le nostre diverse tradizioni religiose servono la società anzitutto mediante il messaggio che proclamano. [...] Ci richiamano la dimensione trascendente dell'esistenza umana e la nostra irriducibile libertà di fronte ad ogni pretesa di qualsiasi potere assoluto. [...] Le nostre ricche tradizioni religiose cercano di offrire significato e direzione, «posseggono una forza motivante che apre sempre nuovi orizzonti, stimola il pensiero, allarga la mente e la sensibilità» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 256). [...] Le nostre tradizioni religiose ci ricordano che, come esseri umani, noi siamo chiamati a riconoscere l'altro/l'Altro che rivela la nostra identità relazionale di fronte ad ogni tentativo di instaurare una «uniformità che l'egoismo del forte, il conformismo del debole, o l'ideologia dell'utopista potrebbero cercare di imporci (M. de Certeau)» (*Discorso all'Incontro per la libertà religiosa con la comunità ispanica e altri immigrati*, Independence Mall, Philadelphia, 26 settembre 2015).

Di fronte poi ai minacciosi scenari di conflitti che si ammantano di ragioni religiose, il Papa invita a recuperare una effettiva e leale capacità di dialogo, come ha fatto in occasione dell'incontro con i *leaders* di altre religioni svoltosi a Tirana il 21 settembre 2014: «Non possiamo non riconoscere come l'intolleranza verso chi ha convinzioni religiose diverse dalle proprie sia un nemico molto insidioso, che oggi purtroppo si va manifestando in diverse regioni del mondo. Come credenti, dobbiamo essere particolarmente vigilanti affinché la religiosità e l'etica che viviamo con convinzione e che testimoniamo con passione si esprimano sempre in atteggiamenti degni di quel mistero che intendono onorare, rifiutando con decisione come non vere, perché non degne né di Dio né dell'uomo, tutte quelle forme che rappresentano un uso distorto della religione. La religione autentica è fonte di pace e non di violenza! Nessuno può usare il nome di Dio per commettere violenza! Uccidere in nome di Dio è un grande sacrilegio! Discriminare in nome di Dio è inumano. Da questo punto di vista, la libertà religiosa non è un diritto che possa essere garantito unicamente dal sistema legislativo vigente, che pure è necessario: essa è uno spazio comune, un ambiente di rispetto e collaborazione che va costruito con la partecipazione di tutti, anche di coloro che non hanno alcuna convinzione religiosa» (*Discorso all'incontro con i leaders di altre religioni e altre denominazioni cristiane*, Università Cattolica, Tirana, 21 settembre 2014).

Infine, vorrei offrire un'ultima riflessione a riguardo del fatto che l'esperienza religiosa non è un dato astratto ma una storia concreta di volti diversi di religioni diverse. Ciò significa che lo spazio della libertà religiosa è anche uno spazio di riconoscimento della storia di ciascuna religione in rapporto alla storia dei popoli. Non c'è vera libertà dove non c'è questa considerazione specifica del rapporto tra ciascuna religione e la convivenza civile di un popolo. Non farebbe bene alla mia Firenze se l'Italia non riconoscesse il peculiare legame che essa ha con la presenza del cattolicesimo, che ne ha disegnato tratti irrinunciabili del volto esteriore e di quello interiore, delle coscienze e dei costumi. Questo rende ancora attuale la connessione e l'integrazione tra art. 7 e art. 8 della nostra Carta costituzionale, in un quadro giuridico che, se deve superare le disposizioni circa i culti ammessi, deve però mantenere saldo il legame con una tradizione religiosa che, nel suo affermarsi come anche nel suo essere avversata, è parte integrante della coscienza nazionale. Su questo versante dell'identità si gioca non poco del futuro dell'interazione in un mondo globalizzato.

Carlo Cardia

Grazie, Eminenza, per questa riflessione che ci dice due cose decisive per il diritto di libertà religiosa. Esso è il frutto di un lungo cammino evolutivo del pensiero e dell'azione umana. E il cristianesimo ha per primo introdotto il concetto di dignità della persona quando ha universalizzato il principio biblico dell'uomo «fatto a immagine e somiglianza di Dio». Nella sua realizzazione storica sono state attraversate diverse tappe, comprese quelle in cui questa dignità è stata negata con persecuzioni e sofferenze. Ma oggi, con il passaggio dalla tolleranza alla libertà si intravede un futuro di piena affermazione della libertà della persona, anche se le vicende attuali, specie a livello internazionale, ci dicono quanto difficile e complesso sia il cammino ancora da compiere.

Possiamo passare adesso al successivo intervento, del Presidente emerito della Corte Costituzionale, Prof. Giuseppe Tesaurò. Presidente, sia Giuliano Amato che io abbiamo fatto riferimento ai principi della nostra Costituzione che garantiscono la più ampia libertà religiosa, esprimono un concetto di laicità positiva che comprende la collaborazione con le confessioni religiose, e in qualche modo è stata di esempio in Europa per altri ordinamenti che hanno elaborato legislazioni ecclesiastiche molto vicine alla nostra.

Però, in Italia non è stato sempre così. Non solo perché prima della

Costituzione abbiamo conosciuto cadute drammatiche e disonorevoli per la nostra stessa identità, come quella terribile delle leggi razziali, ma anche perché esponenti e fedeli di alcuni culti hanno subito ingiustizie e patimenti. In particolare, dal 1936 in poi i fedeli e gli esponenti del culto pentecostale hanno conosciuto il carcere, e l'hanno affrontato con tanta dignità e grande fede cristiana. Ma anche negli anni '50 del secolo scorso ci fu quasi un congelamento dei principi costituzionali, fu chiamato mi sembra di "evasione costituzionale", ed è stata la Corte costituzionale da quando è stata istituita nel 1956 a fare da traino, ad essere protagonista del rinnovamento e dell'adeguamento costituzionale del nostro ordinamento, quindi anche dello sviluppo della libertà religiosa nella nostra legislazione. Ci vuole dire qualcosa di questo cammino che per molti di noi, quando eravamo giovani professori e guardavamo alla Corte con speranza e fiducia, è stato esaltante e di grande progresso civile?

Giuseppe Tesaurò
Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Corte costituzionale e libertà religiosa

Grazie. Grazie per avermi dato questa possibilità di fare una riflessione comune con voi su un argomento particolarmente complesso, fino a poco tempo fa forse soffocato dal benessere, dalla pace, perlomeno in Europa, adesso invece avvelenato da episodi che certamente ci fanno riflettere e preoccupare.

L'esame dello spazio assegnato alla libertà religiosa da una società multiculturale può trovare, in generale voglio dire, nel quadro italiano una sorta di interessante punto di osservazione, quasi un laboratorio, per l'incontro che noi abbiamo avuto con le culture diverse, altre. Questo fenomeno dell'immigrazione di massa, la formazione di comunità di immigrati sempre più visibili nel nostro territorio, che certamente sono una novità per il nostro Paese, che aveva una tradizione direi opposta, cioè l'emigrazione. Questioni nuove, dunque, che hanno trovato soluzioni in alcuni principi fondamentali della nostra architettura costituzionale. Non dimentichiamo che il riconoscimento della libertà religiosa va inserito nel quadro di un ordinamento costituzionale che ha uno dei suoi caratteri più rilevanti nella centralità dell'uomo, della persona, in quanto tale, senza religione, senza problemi di censo o di nazionalità. E la tutela della persona è il fondamento, insieme al riconoscimento dei diritti dell'uomo, la finalità stessa del nostro ordinamento giuridico. L'esercizio della libertà religiosa, rileva la Corte costituzionale in una sentenza del '96, concorre al pieno sviluppo della persona umana ed al progresso spirituale della società. Rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, che è il primo e principale dei diritti fondamentali. E favorisce il progresso spirituale della società.

In quanto tale, questa libertà non può non esplicarsi anche attraverso le formazioni sociali in cui si svolge quotidianamente la personalità dell'uomo, e che sono le confessioni religiose. Nei lavori dell'Assemblea costituente si scopre che il riconoscimento di tale libertà ad ogni uomo anche agli stranieri, agli apolidi, ai rifugiati, in breve, a tutti, art. 19, coloro che si trovano sul

territorio dello Stato, sin dalla originaria proposta di Dossetti, si sarebbe dovuta accompagnare alla garanzia concreta in favore di tutte le confessioni religiose del pari diritto di organizzarsi, il diritto di tutti i culti ad un eguale protezione penale contro il vilipendio, tanto per fare degli esempi, delle loro credenze, dei loro ministri.

Per raggiungere realmente questo obiettivo, non è bastata la Costituzione. È stato necessario il successivo intervento chiarificatore e parificatore della Corte costituzionale in relazione, per esempio, alla tutela penale dei culti. In un certo senso sarebbe stato anche contraddetto il principio invocato da alcuni costituenti del pari trattamento fra confessioni religiose dalla posizione preferenziale per la Chiesa cattolica, che sicuramente è stata consegnata nell'art. 7. Preferenza che veniva giustificata, dalla parte cattolica, con l'adesione al cattolicesimo della grande maggioranza dei cittadini italiani, quindi un criterio quantitativo. Quindi, era già presente la dialettica sui contenuti della laicità; una dialettica che avrebbe inciso sulla riforma del Concordato, e poi con la conseguente eliminazione della formale *primauté* della religione cattolica e sulla stipulazione delle prime Intese tra lo Stato e le confessioni diverse, in attuazione dell'art. 8. D'altra parte, questi principi sarebbero confluiti nella giurisprudenza progressiva, progressivamente significativa, della Corte costituzionale. Ad esempio, sul tema dell'insegnamento della religione nelle scuole statali, con una sentenza dell'89 la Corte affermava che la laicità dello Stato è un principio supremo inerente alla forma delineata dalla Costituzione. Alla forma di Stato delineata dalla Costituzione. Come dire non è, e molti lo hanno sottolineato, non è possibile oggetto di revisione. È un principio che veniva desunto da vari articoli della Costituzione. E che non solo vieta che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che sia limitata la libertà di non professare alcuna religione, ma implica non semplice indifferenza, è stato già notato, piuttosto la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Lo Stato si pone dunque al servizio di concrete istanze del corpo sociale e della coscienza anche religiosa dei cittadini, in linea con un pluralismo dei valori e degli interessi accolto in quello spartito bellissimo di valori condivisi, che è la Carta costituzionale. Su tali premesse si delineavano, quindi, due itinerari. Da una parte si ponevano le basi del pari trattamento delle confessioni religiose. Non più sulla base di un criterio quantitativo, in specie con riferimento al trattamento sanzionatorio dell'offesa a tutte le confessioni. È il caso dell'estensione dell'ambito di applicazione del reato di bestemmia, nel '95, nel segno dell'eguale protezione del sentimento religioso. Pari trattamento individuato anche come equidistanza e imparzialità della legislazione

rispetto a tutte le confessioni religiose, nell'ambito di un ordinamento, cito una sentenza del 2000, hanno da convivere in un'eguaglianza di libertà fedi, culture e tradizioni diverse. Si giustificava così l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche come servizio a favore delle istanze religiose dei cittadini, facendo leva, da una parte, sulla valenza formativa della cultura religiosa, ma alla quale fa capo non più una determinata religione ma il pluralismo religioso di una società civile, dall'altra sull'annessione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano.

In sostanza si declinava una nozione di laicità inclusiva, per certi versi asimmetrica, positiva ed accogliente, sia per chi crede che per chi non crede, (sto citando la Corte), e coerente con la forma democratico-pluralista dello Stato delineata dalla Carta costituzionale, in linea con il riconoscimento del fenomeno religioso, quale parte integrante della dinamica sociale. Si è pertanto esclusa ogni ingerenza dello Stato sull'esercizio della libertà religiosa, sia con riguardo all'ipotesi di prescrizione di atti appartenenti alla sfera della religione, per esempio il giuramento del testimone nel processo civile e penale, che con riguardo ad eventuali limitazioni degli stessi. In una sentenza del '63 è scritto che qualunque atto di significato religioso è una manifestazione di libertà, che come tale non può essere, non importa se in modo coerente o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale, limitata o, peggio ancora, negata.

Ma s'è anche costruito sulla base dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. L'imperativo della pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. Una sentenza, la 440 del 1995. Senza che assumano rilevanza, qui la Corte insiste, alcuna, il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possano seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse. Quindi con grande conforto per le religioni minoritarie. Quindi da un lato si è affermata la necessità di garantire l'eguale libertà, in tutte le sue forme, e quindi come diritto di professare una fede, di farne propaganda, di farne culto. Con riguardo all'attività di culto, ad esempio, la Corte ha affermato che esse rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata dall'art. 19. Al punto che corrisponde ad un impegno dei pubblici poteri, la previsione che la costruzione di edifici di culto rientri fra le opere di urbanizzazione secondaria che devono essere realizzate con l'aiuto pubblico, senza alcuna discriminazione tra confessioni religiose che abbiano o meno stipulato Intese con lo Stato. È una sentenza

del '93 che però stava per vacillare più recentemente.

Si è ribadita anche la possibilità di discipline giuridiche differenziate in armonia con l'art. 7, che riconosce la Chiesa cattolica come ordinamento primario, sovrano e indipendente, e con l'art. 8, sull'autonomia istituzionale delle confessioni diverse da quella cattolica pur vincolate al non contrasto con l'intero ordinamento giuridico italiano. Cioè un impegno dello Stato a concordare con le diverse comunità di credenti le norme che regolano i reciproci rapporti. Tali conclusioni sono state di recente ribadite dalla Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di realizzazione di edifici di culto. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge regionale nella parte in cui stabilivano condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto da parte delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, che non avessero stipulato Intese con lo Stato. Premesso che il Concordato o l'Intesa non possono costituire *condicio sine qua non* per l'esercizio della libertà religiosa, la Corte ha precisato che tutte le volte in cui vengono in rilievo la libertà e il suo esercizio, la tutela giuridica deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti, nella sua dimensione individuale e comunitaria. Questo ancora una volta mettendo l'accento sulle confessioni minoritarie. Quindi vale il divieto di discriminazione generale di cui all'art. 3, agli articoli 8, 19 e 20, e ciò anche per assicurare l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto. Ha anche precisato la Corte che non è configurabile un diritto all'apertura di trattative preordinate alla conclusione di un'Intesa come diritto azionabile davanti a un giudice, essendo riconducibile alla discrezionalità politica del governo la decisione inerente all'individuazione dei soggetti ammessi alle trattative. L'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita infatti a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 e dell'art. 19, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. Quindi non c'è bisogno strettamente della Intesa in quanto il principio della libertà religiosa è generale e vale per i rapporti con tutte le confessioni.

La via italiana alla laicità si presenta in base alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale come quindi pluralista, inclusiva, non discriminatoria. È dunque un diritto culturale la libertà religiosa, sia in forma individuale che collettiva. Viene tutelata la libertà di scegliere una religione, di propagandarla, di esercitarne il culto, di appartenere a comunità che si autorganizzano, ma anche di abbandonarla. Così come di non scegliere affatto una confessione religiosa. E se i pubblici poteri decidono di intervenire positivamente a favore delle religioni devono considerarle tutte su un piano di perfetta parità. Tutto questo suona talvolta come una serie di principi solenni che aspettano di essere applicati nella realtà. Realtà che deve

sempre più fare i conti con la dimensione multiculturale nella quale i valori e i modi di concepire la vita individuale ed associata sono disomogenei. Probabilmente ci sarà una moltiplicazione di richieste di diritti culturali a favore di vecchie e nuove minoranze, anche religiose. Che sul piano dei principi costituzionali e della nozione di laicità dovranno essere accolte nel segno della disponibilità al dialogo e all'ascolto, con adeguate soluzioni procedurali. Ma anche con la consapevolezza che le ragioni del dialogo e dell'inclusione possono trovare il loro presupposto ed il loro sviluppo solo nei grandi principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e nella primazia o *primauté*, come volete, che quest'ultima assegna alla persona e ai suoi diritti. Insisto, alla persona in quanto tale, senza guardare al colore della pelle o al portafoglio che ha in tasca o alla nazionalità o all'origine o se è un monello o un angioletto. Da questo punto di vista ricordo ancora un episodio minore, classificato così dalla superficialità, di una legge regionale che richiedeva per l'assistenza sanitaria, anche al pronto soccorso, un certo numero di mesi o di anni addirittura per l'assistenza. Veramente non degno dell'Italia. Non degno della nostra Costituzione, dei nostri principi fondamentali. Però sono questi piccoli episodi, naturalmente cancellati dalla saggezza collettiva della Corte costituzionale, che fanno preoccupare.

L'attrazione per la non libertà religiosa affiora sempre qua e là, anche in Italia. Ed è una tentazione che veramente va stigmatizzata e certamente non ci fa onore, così come non fa onore a nessuno la vergogna dei fili spinati che cominciano a fiorire in Paesi cattolicissimi, tra l'altro, che ci sono vicini per molte cose. Questa non è l'Europa. È un'Europa diversa, cambiata molto, in male, in peggio. Non è l'Europa che conosciamo, dei primi cinquanta o sessant'anni, che era l'Europa della solidarietà e che aveva fatto della circolazione delle persone il centro spostandolo dall'economia, dal mercato, che erano scuse per arrivare all'obiettivo principale dell'Europa: la pace e la circolazione delle persone era diventato il baricentro con l'aggiunta di Schengen. Il Trattato sulla libera circolazione delle persone adesso viene messo in dubbio quanto ai tempi e ai modi. Ecco, queste sono le cose che ci preoccupano perché ci portano dritti dritti a una insofferenza per la libertà religiosa. Quando anche dei Paesi di grande civiltà e di alto lignaggio democratico cominciano a dire che questa religione non ci sta bene, quest'altra non ci sta bene, allora veramente ci dobbiamo preoccupare. Per fortuna in Italia stiamo un po' meglio, grazie anche alla Corte costituzionale.

Grazie.

Carlo Cardia

Grazie Presidente non solo per averci fatto rivivere il cammino della Corte nel realizzare i principi della Costituzione, ma anche per questi ultimi riferimenti al concetto di persona che è centrale rispetto ai diritti che vengono riconosciuti individualmente. Perché il concetto di persona poi si espande e diventa qualche cosa di valido per questioni future e nuove, che non sono, che non erano immediatamente percettibili all'epoca, anche per la questione degli immigrati. Grazie anche perché ha ricordato la funzione equilibratrice della Corte costituzionale. Perché ogni tanto ci stanno anche delle cose strane. Ne voglio ricordare una recentissima, relativa alla sentenza del c.d. diritto alla trattative per l'Intesa, che è stata originata dalla richiesta di un'organizzazione atea di fare l'Intesa con lo Stato, basandosi sull'art. 8 della Costituzione. Questa pretesa aveva trovato nella stessa Corte di Cassazione qualche spunto di sostegno. Ma la Corte costituzionale, confermando la sua funzione di garanzia e di equilibrio, ha frenato questa tendenza che poteva avere fondamento a livello emotivo, ma non aveva una base giuridica propria nei principi costituzionali, i quali, con riguardo all'Intesa, parlano esplicitamente di «confessioni religiose».

Possiamo ascoltare adesso il Prof. Alberto Melloni, forse il più attento studioso della realtà religiosa italiana (e non solo), perché ci illustri i problemi ancora aperti qui in Italia, nella nostra realtà giuridica, per l'attuazione degli articoli della Costituzione sulla libertà religiosa. Indubbiamente, il nostro Convegno ha spaziato tra i progressi dei diritti umani, anche nella nostra legislazione, e le sofferenze che la libertà religiosa patisce in tante parti del mondo, ma anche in Europa. E possiamo dire che ci troviamo quasi in una condizione di schizofrenia. Tra la soddisfazione per quando si è fatto negli ultimi decenni e lo stupore per il rischio che si possa tornare indietro, sia in tema di diritti, sia nei rapporti tra le religioni. Tu conosci l'evoluzione storica dei rapporti e dei contrasti tra religioni e tra Chiese, hai scritto cose decisive su una relazione che non è mai stata facile, ma ha conosciuto anche fasi di tolleranza, di rispetto reciproco, di crescita civile e culturale. Possiamo fare qualche raffronto storico tra la nostra epoca e altre del passato, e soprattutto possiamo avere fiducia che almeno nella nostra realtà si riesca a realizzare una pienezza di tutela per la libertà religiosa di tutti, e di tutte le confessioni religiose, anche quelle minoritarie e nuove rispetto alla nostra tradizione?

Alberto Melloni
Segretario della Fondazione per le scienze religiose

Appunti sulla libertà religiosa

L'Italia non ha una "politica" del pluralismo religioso e dunque non ha una legge sulla libertà religiosa¹. Alcuni pensano che la legge servirebbe (lo hanno pensato ad esempio il governo Prodi I e il Governo Berlusconi II con due disegni di legge), ma constatano che sembra impossibile «farla»: si mandano perciò in Parlamento disegni di legge contro la «radicalizzazione», goffi nei termini, sfocati negli obiettivi², e nel contempo ci si consola con progetti generati da *élites* e dal futuro incerto. Altri postulano invece che la legge non serve e che la politica può ancora essere quella disegnata da Craxi³: alla confessione maggioritaria un concordato; all'altro pezzo del cielo le «intese» dei privilegi in miniatura; e fuori gli islam, in attesa di trovare lo strumento giuridico capace di separare grano e zizzania islamica, operazione sempre delicata, a dar retta al vangelo – e dunque soggetti ad un trattamento distinto e non di rado «diverso»⁴.

Il successo delle intese, però, è giunto ad un punto così delicato da

¹ C. MIRABELLI, *Il disegno di legge di riforma delle norme sulla libertà religiosa*, in *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*. Atti del convegno di Ferrara 25-26 ottobre 2002, a cura di G. Leziroli, Napoli, 2004, 131-144; O. FUMAGALLI CARULLI, *Legge e libertà religiosa. Dai «culti ammessi» alla libertà religiosa: un cammino incompiuto*, in *Iustitia*, 2-3/2004, 171-202; G. CASUSCELLI, *Appunti sulle recenti proposte di legge in tema di libertà religiosa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 118, 1-2/2007, 67-81; G.B. VARNIER, *La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte*, *ibidem*, 197-204.

² Si veda il DDL C3558 presentato da Stefano Dambruoso, *Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista*, in <parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/60271> (ultimo accesso 06.02.2017).

³ C. CARDIA, *Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 21, 1/2004, 30.

⁴ G. BOUCHARD, *Concordato e Intese, ovvero un pluralismo imperfetto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 21, 1/2004, 65.

sembrare un'impassé⁵. Le intese facili, come quella con la famiglia buddista del Soka Gakkai, non appaiono a tutti parimenti ineludibili; le intese solide, come quella con gli ebrei, non impediscono vessazioni incomprensibili come quella del DPR 19/2016 in base al quale un laureato in ebraistica non può concorrere all'insegnamento nella scuola – aperto invece ad un laureato in antropologia – a parità di crediti specifici conseguiti⁶; infine le intese agognate, per una comprensibile istanza di simmetria, come quelle da stipulare con i molti islam d'Italia, risultano impossibili, per l'infinito combinarsi delle sfumature teologiche ed etniche dei musulmani⁷.

Un deficit di pensiero fa dunque sì che, fuori dalla cultura delle intese, la coscienza pubblica, resa inquieta dalla capacità del terrorismo islamista di catturare la «rupture» delle giovani generazioni nella seduzione terrorista

⁵ A. NARDINI, *Il percorso delle Intese*, in *La libertà religiosa alla luce dell'art. 8 della Costituzione*. Atti del Convegno (Roma 2008), in *Coscienza e libertà*, 42/2008, 41-44; T. RIMOLDI, *L'intesa con la Chiesa avventista*, in *Coscienza e libertà*, 21/1998, 16-27; I. BARBUSCIA, *L'intesa dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 6/1999, 49-64; G. DI MASA, *Le intese tra le Assemblee di Dio in Italia e il Governo italiano*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 6/1999, 99-108; G. SACERDOTI, *L'intesa tra Stato e Unione delle comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione*, in *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica*, a cura di A. Nardini, G. Di Nucci, Roma, 2001, 327-335; F. SCARAMUCCIA, *L'intesa con la Chiesa battista*, in *Coscienza e libertà*, 21/1998, 35-48; R. BACHRACH, *L'intesa tra la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e lo Stato italiano*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 6/1999, 91-98; N. COLAIANNI, *Le intese con i Buddisti e i Testimoni di Geova*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 17, 2/2000, 475-494; F. PIZZETTI, *Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento all'esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con i Buddhisti e i Testimoni di Geova*, in *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa*, cit., 309-319; R. BENIGNI, *L'intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 24, 1/2007, 413-430; V. PACILLO, *L'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 24, 1/2007, 371-398; G. MORI, *Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 24, 1/2007, 399-412.

⁶ Dal DPR 19/2016 sono state espunte le lauree specialistiche in Scienze delle religioni che sono quelle entro cui si può realizzare un corso di studi ebraici; con tutt'altro orizzonte la questione era però stata vista da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 17, 1/2000, 269.

⁷ Cfr. A. PIN, *Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo*, Padova, 2010 per i confronti europei e le analogie con le intese. L'11 luglio 2016 il Ministero dell'interno ha discusso e varato con la Consulta delle comunità islamiche un accordo sulla formazione di Imam "italiani", ai quali vengono però imposti obblighi asimmetrici rispetto ai parroci extracomunitari, ai predicatori evangelicali o al rabbinato Chabod lubavitch.

suicidaria, cerca scorciatoie, diverse da quelle dei francesi che vietarono il foulard a scuola come misura anti-fondamentalista⁸, ma non meno illusorie. Sono scorciatoie fatte di semplicismi pedagogici che risultano vulnerabili rispetto al grande problema delle società aperte, percorse dai fondamentalismi più diversi, e tentate dal sostituire azioni efficaci contro le propagande integriste, il finanziamento e la regia politica che le orienta, con una generica paura di una religione o delle religioni a cui si chiede di essere «moderate»⁹. L'Italia non può accontentarsi per sempre di questo: per una serie di motivi.

L'origine di una reticenza

Il primo è un motivo storico¹⁰. La ricerca storico-costituzionale ci ha spiegato da quale tensione di forze politiche, ecclesiastiche, storiche e teologiche è nata la dialettica costituzionale dell'articolo 7 e 8 della costituzione. Dossetti, che teneva il filo dei rapporti fra la delegazione democristiana nella Costituente e la Santa Sede, si trova davanti nel 1946 una serie di *desiderata* ecclesiastici in conflitto fra loro, che uscivano dalla Segreteria di Stato, dalle componenti conservatrici dell'Azione Cattolica, dal mondo gemelliano e da quella federazione di risentimenti che è stato definito il «partito romano», dalle componenti della pangea del cattolicesimo politico¹¹. E com'è noto la soluzione che trova è quella di esprimere nell'articolo 8¹² cose che contrastavano con la posizione dottrinale della chiesa cattolico-romana di allora (lo dirà bene Ottaviani celebrando i due

⁸ R. DEBRAY, *Ce que nous voile le voile*, Paris, 2004; M. SALZBRUNN, *Entre voiles et crucifix. Les politiques allemandes et françaises d'intégration, en particulier à l'égard de la population musulmane*, in *La Transmission du savoir dans le monde musulman périphérique*, in *Lettre d'information*, 20/2000-2001, 48-78.

⁹ G. STRASSBURGER, *Fundamentalism versus Human Rights: Headscarf Discourses in an Established-Outsider Figuration in France*, in *Paroles d'islam. Individus, sociétés et discours dans l'islam européen contemporain / Islamic words. Individuals, Societies and Discourse in Contemporary European Islam*, éd. F. Dassetto, Paris, 2000, 125-144.

¹⁰ M. MADONNA, *Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici*, in *Cristiani d'Italia. Chiese, Stato e Società 1861-2011*, dir. A. Melloni, Roma, 2011, in *treccani.it ad vocem*; R. ASTORRI, *Il principio costituzionale dell'uguaglianza delle confessioni religiose tra dibattito costituente, dottrina e giurisprudenza costituzionale*, in *Jus*, 50, 3/2003, 499-528.

¹¹ Cfr. E. GALAVOTTI, *Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia 1940-1948*, Bologna, 2013.

¹² Su cui aveva lavorato N. COLAIANNI, *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, 1990.

pesi e le due misure del concordato con la Spagna franchista del 1953¹³) e di inserire nell'articolo 7 ciò che garantiva la «pace religiosa» (anche a costo di deludere il desiderio degasperiano di coprire con la anodina formula «Patti vigenti» gli accordi del 1929). Gli studi hanno mostrato come proprio in quella soluzione stia la reticenza tutta italiana a definire la pratica italiana della libertà religiosa attraverso lo strumento della legge: in questa settantennale esitazione albergano le cautele di chi ha sempre temuto che spingere la norma in pieghe troppo fitte dell'intimo potesse fare più danni di quelli a cui voleva rimediare¹⁴.

Ma non è la sola spiegazione. La massa gravitazionale che hanno assunto i «Patti Lateranensi» è stata infatti tale che essi hanno attratto nella loro orbita tutta la libertà e l'hanno subordinata alla pratica delle intese, che da strumento sono diventate l'unico strumento di un paese che non ha mai saputo maturare una politica ecclesiastica e una politica del fatto religioso, se non attraverso la Corte Costituzionale¹⁵: rimpiazzate l'una dalla esistenza della Democrazia cristiana e l'altra da un'ingenua convinzione sull'eclissi di Dio, entrambe sconfessate oggi¹⁶.

Il superamento teologico dell'orizzonte delle intese

Eppure, come dimostra anche il registro privo di ogni enfasi con il quale il cardinale Parolin ha celebrato in Senato il trentesimo degli Accordi Casaroli-Craxi¹⁷, l'emanciparsi della chiesa cattolica dalla visione in bianco e

¹³ J.A. KOMONCHAK, *The Silencing of John Courtney Murray*, in *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo*, a cura di A. Melloni, D. Menozzi, G. Ruggieri, M. Toschi, Bologna, 1997, 657-702.

¹⁴ Esprime in modo articolato questa posizione S. LARICCIA, *Un parere contro queste proposte di legge in materia religiosa*, in *Indagine conoscitiva della Camera dei deputati, XV legislatura, I commissione, seduta dell'11 gennaio 2007*, 101-103. Sul fondo del problema cfr. L. ELIA, *Appunti per una revisione "sostanziale" del Concordato*, in *Humanitas*, 1-2/1974, 161-166, ora in *L'articolo 7 e il dibattito sul Concordato*, a cura di C. e S. Rodotà, Roma, 1977, 171-175; G. LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale: il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Bologna, 1990, 348-353.

¹⁵ Cfr. C. MIRABELLI, *La giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa: sintesi per una lettura d'insieme*, in *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa*, cit., 51-55; A.M. PUNZI NICOLÒ, *La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte Costituzionale*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. Botta, Napoli, 2006, 305-322.

¹⁶ Cfr. il mio *Tutto e niente. I cristiani d'Italia alla prova della storia*, Roma-Bari, 2011.

¹⁷ P. PAROLIN, *Per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese*, in *I primi trent'anni del Concordato Craxi-Casaroli (1984-2014)*, a cura di G. Acquaviva e F. Margiotta Broglio,

nero di fatto di concordati o della loro mancanza, permetterebbe e permette oggi (oggi) allo Stato di ripensare la propria pratica della libertà religiosa e la sua fondazione di principio, senza intenti vessatori per alcuno e senza astuzie. Proprio lo Stato pluralista potrebbe insomma assumere che la «sostanza morale» che costituisce la seconda e negletta parte del *Böckenförde Dictum* si alimenti nella coscienza credente là dove essa è tale: coscienza e credente. E in questo dà alla «omogeneità della società» un timbro più pieno e più ricco¹⁸.

Per incardinare l'art. 7 in Costituzione, Dossetti fece un celebre discorso sugli ordinamenti «originari»¹⁹, rivendicando questa qualifica alla chiesa cattolica, *societas perfecta* perché da nulla deriva la sua costituzione in soggetto giuridico; e negandola alle altre chiese e fedi, con una operazione che nel 1947 poteva passare inosservata²⁰. Essa oggi richiede – proprio per la mutata autocomprensione ecclesiologica del cattolicesimo romano²¹ – un ripensamento che «liberi» l'articolo 8 da quella applicazione unilaterale che ha spinto a fondo sullo strumento delle intese e ha ritenuto irrilevante una legge specifica sulla libertà religiosa, che legislatura dopo legislatura,

Venezia, 2016, 117-129.

¹⁸ Il passo spesso ridotto a punto di appoggio di una rivendicazione religiosa del monopolio della “fondazione” etica, si mostra in realtà più ricco anche ad una semplice rilettura: «Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat», il passo viene da *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, del 1964 ed è poi ripreso da E.-W. Böckenförde da *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, Frankfurt a.M., 1976, 60, da cui cito, fino a *Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert*, München, 2007; una bibliografia di riferimento in M. INGENFELD, *Das Wagnis der Freiheit: Das Böckenförde-Diktum und seine Implikationen für eine moderne Demokratie*, 2009, in gsi.uni-muenchen.de *ad vocem*.

¹⁹ Cfr. E. GALAVOTTI, *Il professorino*, cit., e la testimonianza dello stesso G. DOSSETTI, *La ricerca costituente*, a cura di A. Melloni, Bologna, 1993.

²⁰ Cfr. anche S. FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Napoli, 2002.

²¹ Ad es. P. HÜNERMANN, *Theologischer Kommentar zu dogmatischen Konstitution über die Kirche “Lumen gentium”*, in *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, 2, Freiburg i.Br., 2004-2006, 271-288; per le difficoltà di questo snodo si veda ad es. R. ASTORRI, *La progressiva acquisizione del diritto di libertà di coscienza e di scelta religiosa nella dottrina canonistica italiana*, in *La libertà religiosa tra tradizione e moderni diritti dell'uomo. Le prospettive delle religioni*, Torino, 2003, 41-60.

viene cucinata come esercizio di virtuosismo costituzionale più che come possibilità reale²².

Nel momento in cui l'ecclesiologia cattolica non si identifica con una *societas perfecta* ma come una *communio in peregrinatione fidei*, lo stesso art. 7 della Costituzione, materialmente immobile, di fatto trascolora: perde ogni patina programmatica e diventa un reperto prezioso carico della memoria storica che ha fissato la «pace religiosa» come spazio nel quale far crescere una democrazia sostanziale: in cui la «libertà religiosa» non può esaurirsi in tecnicismi e virtuosismi che alla prova ultima (l'islam, *puta caso*) si rivelano insufficienti²³.

Sospetti sulle intese

Allo storico viene infatti il dubbio che la politica delle intese abbia una responsabilità nell'aver sconsigliato ai governi della repubblica dei post-partiti e del post-proporzionale l'adozione di una politica ecclesiastica e di una politica religiosa. Dal 1994 in qua infatti è mancata da parte dello Stato una linea che rendesse la propria azione legislativa e la propria tensione emotiva coerente e prevedibile: il che ha portato ad oscillare fra aspirazioni e tentazioni che raramente hanno combaciato²⁴.

Le intese infatti hanno avuto un effetto paradossale di tipo ecclesiologico: hanno agito dentro le comunità di fede e hanno creato un piccolo “mercato” che spinge le comunità, specie quelle più deboli dal punto di vista del radicamento sociale e più esposte alla discriminazione mite del disprezzo, a cercare nella protezione pubblica una loro «*dhimmitude*» fai-da-te. Ciò ha aggravato la posizione di chi all'intesa non può aspirare perché, per ragioni teologiche, vive di una assenza di strutture gerarchiche che può essere compensata, e per essere superata (come dimostra la unione delle comunità ebraiche²⁵) ha bisogno di tempi più lunghi di quelli che ci sono concessi.

²² Rileva giustamente che l'istanza della legge sia venuta dopo il grosso delle intese S. BORDONALI, *L'incidenza del fatto religioso nei percorsi formativi della legge nell'Ordinamento italiano*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 26/2010, 716.

²³ Cfr. G. PEYROT, *Condizione giuridica delle confessioni religiose prive di intesa*, in *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, cit., 383-421; e L. GRAZIANO, *Andando oltre la “standardizzazione” delle intese: la Chiesa apostolica in Italia e l'articolo 8, 3 della Costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 24, 1/2007, 353-370.

²⁴ A. MELLONI, *Tutto e niente*, cit.; C. CARDIA, *Trent'anni di operatività della legge 222/1985. L'azione dei governi e la riforma della legislazione ecclesiastica*, in *I primi trent'anni del concordato*, cit., 23-32.

²⁵ Cfr. ad es. S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere*

Non si tratta dunque di misurare quanta libertà resta fuori dalle intese, per considerarla *quantité négligeable*: si tratta di chiedersi quali libertà religiose vanno oggi tutelate per tutti, e decidere che l'intesa costituisce un passo a cui lo Stato può accedere usando una discrezionalità che è riscattata dal sottofondo di una libertà ampia.

È tema di chi – ho avuto ad esempio il privilegio di discuterne con Giuliano Amato²⁶ – ritiene che una minoranza in ospedale, in carcere e a scuola non serve la libertà, ma l'intesa, e la sua materializzazione è nella modulistica fiscale. Le preferenze sparite dalle leggi elettorali sono in effetti rimaste sui moduli fiscali: con una suddivisione che non è quella di una “tassa di religione”, ma di un indice di affidabilità in cui lo Stato compete con le chiese. Questo sistema lascia fuori le uniche comunità di fede con le quali lo Stato deve avere un rapporto costruito: e dunque oggi le comunità islamiche nella loro pluralità confessionale (sunniti, shiiti, halawiti, bektashiti, wahabiti, sufi, ecc.) e il combinato disposto con le diversità etniche (marocchini, algerini, pakistani, albanesi, nigeriani, ecc.); domani tutti coloro che non vorranno «registrarsi»²⁷.

Anche questo fa vedere l'urgenza di applicare in dosi massicce la risorsa “sapere” ad un mondo religioso divenuto plurale per la compresenza di confessioni della stessa fede che non hanno mai vissuto nello stesso spazio pubblico e la compresenza di religioni che vivono stagioni culturali diverse.

Alcuni punti per una legge

Le dimensioni e la quantità dell'analfabetismo religioso italiano infatti consentono la continua sovrapposizione fra distanze culturali vissute come distanze religiose (si pensi alla condizione femminile) e distanze religiose vissute come identità culturali (si pensi al wahabismo o allo shiismo): con danni ingenti per la sicurezza, l'integrazione e la piena espressione delle personalità²⁸.

Il tentativo di Amato di creare una “carta dei valori” per incrementare

senza conoscerla), in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato e G.B. Varnier, Torino, 1995, 19-29.

²⁶ Si veda ora G. AMATO, *Concordato, intese, multiculturalismo*, in *I primi trent'anni di Concordato*, cit., 105-111.

²⁷ Un quadro accurato di A.S. MANCUSO, *La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le Istituzioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32/2012, su statoeChiese.it.

²⁸ Cfr. *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, a cura di A. Melloni, Bologna, 2014; sul problema del fondamento giuridico continuo a ritenere essenziale S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Bologna, 2012.

con un sistema che riconoscesse con una premialità l'adesione ai principi democratici, abilitante a servizi e strumenti, non è andata in porto: perché alla fine restava vittima della dialettica fra pregiudizi. La stessa sindrome del benaltrismo, per cui si sospetta in chi manifesta «non in mio nome» o la insincerità o il ritardo o la scarsa rappresentatività. Perciò, anziché chiedere passi per poi dire che ben altro sarebbe il passo e considerare integristo quello di chi non lo fa – e che però non può essere per questo sanzionato – occorre fare un balzo innanzi.

La legge sulla libertà religiosa è dunque urgente per fissare diritti e limiti, doveri e sanzioni, e per coordinare, con una unica responsabilità politica unitaria, forte, disinteressata, colta, casta e sapiente un mondo che è oggi l'incubatore dei problemi e delle soluzioni. L'esigenza di una legge è molto forte dentro il mondo accademico e ha visto succedersi diverse proposte, fino alla bozza Zaccaria, che circola da alcuni mesi fra gli specialisti come possibile traccia di un disegno di legge e che forse potrebbe avviare la discussione parlamentare in questa o nella prossima legislatura. Non entro negli aspetti tecnici di una ipotesi che, ad una prima e superficialissima lettura, appare soprattutto come una legge per la libertà di chi non ha l'intesa, più che un'intesa sulla libertà di tutti²⁹.

Proprio per i motivi relativi al progresso teologico – mi scuso dei plurali che evocano una questione e non pretendono certo di risolvere con questo banale escamotage di numero – negli ebraismi, nei cristianesimi e negli islam che evocavo poco fa, riterrei però utile una discussione previa, in certo modo pre-tecnica, che individui alcuni principi soggiacenti alla norma: questioni orientative che, al di là delle diatribe di scuola e dei nominalismi di corrente, si chieda come riconoscere I) che l'espressione di una fede (o di una non-fede) abbia un valore per l'individuo che la pratica e per la società che la riceve come luogo nel quale si creano *legami* che sono come tali riconosciuti, a prescindere dalla loro rappresentabilità; II) tali legami possono essere sanciti anche davanti allo Stato, perché come tali generano doveri e diritti (e come lo Stato non pretende dai cristiani di fare un'intesa/concordato unica per tutti i cristiani di diversa confessione, così accetta che le aggregazioni etnico-dottrinali si strutturino secondo un principio di libertà, che si espande proprio perché non comporta retrocessioni privilegiate di sorta); III) che la pratica della libertà nelle comunità effettive permette o forse richiede una registrazione a livello locale, in una logica di sussidiarietà, che eviti di imporre a questi ciò che non si chiede

²⁹ Cfr. A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2013.; sul problema dell'*humus* si veda l'intervista di M. Ventura, 18 maggio 2015, in riforma.it.

a quelli; IV) infine che l'emersione pubblica di una comunità di fede suppone una coscienza teologica di sé che non può non avere una posizione esplicita sul valore della legge dello Stato e dei principi della Costituzione e della carta di Nizza, acclarato per via amministrativa, o in altro modo.

Una legge sulla libertà di questa portata, dunque, potrebbe considerare i fenomeni di propaganda integrista all'interno di una comunità religiosa, volti a fondare delitti gravi su basi religiose fa sì che come il diritto di associazione non impedisce di individuare il reato di associazione mafiosa, così l'esercizio della libertà religiosa non impedisce ma favorisce l'individuazione di una aggravante religiosa in alcuni reati – circonvenzione di incapace, *brain-washing*, la riduzione in schiavitù, l'istigazione all'odio razziale ecc.

La risorsa sapere

Ho già fatto riferimento alla questione della risorsa sapere: che a mio avviso è dirimente. Perché l'analfabetismo religioso molto forte del nostro continente ha una precisa ragione storico-sociale: da una società nella quale una trasmissione almeno infantile di conoscenze e strumenti di comprensione del religioso consentiva di regolare i rapporti fra adulti credenti ed ex credenti con lo strumento della *laïcité*, siamo passati ad una società in cui questa trasmissione non avviene più. La provenienza e nemmeno la pratica dei *born* e dei *reborn* ha così valore: ed espone una fede minoritaria e priva di fabbriche di pensiero adeguate ad essere corrosa da semplificazioni integriste e violente³⁰.

Nessuno dei problemi di oggi può essere risolto da una semplice immissione di sapere: ma nessun problema di domani sarà risolto senza una immissione di sapere che inizia oggi e per la quale mancano le sensibilità: con effetti strabilianti. Si badi ad es. a quel che è accaduto col DPR 19 che fissa le lauree avendo le quali si può accedere alla carriera di insegnante: nell'ultimissima rilettura la LM in scienza delle religioni è stata tolta da 24 delle 26 classi che il Miur aveva proposto; con una procedura platealmente vessatoria (perché mai il laureato in scienze demo-etno-antropologiche e o in una storia generalista, a parità di crediti specifici, dovrebbe avere più chances dell'islamologo o dell'ebraista o del cristianista?) e con un effetto dai risvolti molto inquietanti, ad esempio sulla scuola ebraica³¹.

³⁰ Cfr. M. VENTURA, *Creduli e credenti. Il declino di Stato e Chiesa come questione di fede*, Bologna, 2015.

³¹ Il DPR 14.2.2016 n. 19/2016 - *Classi di concorso e cattedre, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti*

L'incidente e l'indifferenza in cui tutto questo è accaduto dicono quanto grande sia il problema; e quanto sia fasulla la soluzione che ritorna dalla metà degli anni Sessanta proponendo – l'ora "alternativa" a quella confessionale invocata come contraltare scientifico e laico a quella gentiliana e poi concordataria; l'ora in più per tutti di una "storia delle religioni" demartiniana comparata, venuta a galla come forma di negazione sottile e dotta del significato intrinseco delle esperienze religiose; l'ora di scienze religiose che includa l'alfabetizzazione con i mondi del sapere è stata declinata in vari modi, non sempre indipendenti dal florido mercato del dialogo interreligioso; e l'ora di "religione cattolica" (espressione teologicamente incomprensibile) affermata come spazio privilegiario che però si doveva caricare di una educazione al dialogo, è stata difesa in una logica da voci aliene, simile alla *querelle* sui "simboli" che squassa tutti i sistemi educativi pubblici di Europa³².

Unico dato comune a questo ventaglio di proposte che si ripresentano con smemorata ripetitività e senza affrontare l'aporia di fondo è quello che spinge ad ipotizzare una soluzione "scolastica" della questione: e dunque ecco l'ora "di religioni" come risposta primaria³³. Non deve sorprendere: quando c'è un problema difficile – e il mutare del paesaggio religioso del paese è un problema difficile – si aggiunge un'ora alla scuola e si finge di averlo risolto. Dall'obesità alle obbligazioni, dalla contracccezione allo sport, dall'arte alla violenza sulle donne, l'unica soluzione è offrire e imporre una acculturazione di tipo scolastico che scommette sulla onniscienza di un corpo docente che insegna perché s'è laureato in biologia o lingue o diritto o lettere e si ritrova accollati compiti che a nessun altro corpo di pubblici dipendenti vengono assegnati con gli stessi modi e gli stessi sistemi.

La scelta di fondo presa dal governo, al momento dell'impianto della Riforma Giannini, è stata quella che la scuola non aggiunge ore, ma aggiunge autonomia: ed a questa autonomia, inclusiva di una grande responsabilità, affida un indice generale di principi e obiettivi. Per sé il governo tiene, invece, la responsabilità di fornire agli insegnanti di oggi e di domani

di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è in G.U. n. 43 del 22/2/2016.

³² Cfr. *L'insegnamento della Storia delle religioni in Europa tra scuola e università. La storia delle religioni in Italia*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 2/2009.

³³ Sulle proposte cfr. M. GIORDA, A. SAGGIORO, *La materia invisibile. Storia delle religioni a scuola. Una proposta*, Bologna, 2011; un quadro in E. GENRE, *L'insegnamento della religione*, in *Cristiani d'Italia*, cit., 509-526.

strumenti di conoscenza, riserve di sapere, luoghi di ricerca che inseriscano nel sistema ricerca-università-formazione ciò che serve a contrastare l'alfabetismo religioso (equamente ripartito fra credenti, ex credenti, atei ed agnostici) in funzione di un pieno sviluppo della socialità democratica, di cui la scuola "aperta a tutti" è in certo modo l'esito e il sensore.

Da qui era nata una strategia molto semplice basata su tre pilastri: I) un'azione sull'offerta formativa degli atenei che immetta nel sistema scolastico (dopo il ripristino del DPR 19/2016 non solo i licei) docenti con un imprinting storico-religioso esplicito nel loro curriculum; II) il rafforzamento della ricerca e la sua clusterizzazione, attraverso la nascita di dottorati nazionali, di grandi reti europee e di interventi specialistici come quelli sul talmud e sulle scienze religiose; III) l'opportunità di strumenti di collegamento fra mondo accademico e mondo del lavoro, specie in quella zona che riguarda la lotta alle discriminazioni e l'educazione al dialogo, fino IV) a favorire la nascita di aggregazioni sia in sede accademica con *divinity schools* collocate culturalmente in territorio schiettamente repubblicano, così V) da permettere la ricaduta nella scuola e nella società con iniziative di rango europeo, come la European Academy of Religion, di ambito euromediterraneo³⁴.

Una strategia che non affida all'autocertificazione di buona volontà di minoranze e maggioranze religiose la costruzione di una società aperta e plurale; e che non chiede alle autorità religiose di prendere impegni o giurare cose che non si chiede di esibire ad altri. Ma che chiede e consegna alla repubblica un problema e la sua soluzione: cioè il ricorso al sapere come strumento di democrazia e di garanzia di una sicurezza che sa di essere vulnerabile a una strategia terroristica, ma sa che per resistervi non può rinunciare al credere che la conoscenza è l'antidoto contro le generalizzazioni e che le generalizzazioni sono la negazione del principio di responsabilità individuale che è il punto di convergenza costituente della repubblica stessa³⁵.

Carlo Cardia

Grazie, Prof. Melloni, ci hai fatto immergere nella realtà quotidiana dell'ordinamento italiano, il quale, pur avendo raggiunto traguardi importanti e decisivi per la promozione della libertà religiosa, si ferma poi dinanzi

³⁴ Ne ho dato conto con F. LUCCISANO, in *Enciclopedia Italiana - Appendice IX*, dir. T. Gregory, Roma, 2015, *ad vocem*.

³⁵ Una analisi del paesaggio e delle sue urgenze in *Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole*, a cura di E. Pace, Roma, 2013.

a scelte che dovrebbero essere quasi obbligate, perfino facili. Il caso della Legge generale sulla libertà religiosa è emblematico. Elaborato due volte da una Commissione incaricata dal Governo, il progetto di legge è stato discusso in sede di Commissione alla Camera dei Deputati, ma non è mai andato in porto, e non è stato più ripresentato. Al punto tale che sembra se ne stia occupando un gruppo di Professori che vorrebbero elaborare un progetto da offrire poi ai gruppi parlamentari perché venga presentato secondo le procedure tecniche previste per i progetti di legge. Un fatto, questo, che se va a merito di quanti vogliono impegnarsi sul tema della libertà religiosa, tradisce però una notevole disattenzione a livello istituzionale e legislativo.

SEZIONE TERZA
CONCLUSIONI

Carlo Cardia

Conclusasi la Tavola Rotonda, ringraziando ancora tutti i partecipanti, passiamo all'ultima fase del Convegno, invitando a prendere la parola Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Pietro Parolin sul decisivo tema del dialogo interreligioso come base per una prospettiva di pace. Il tema, decisivo in sé, ha preso l'avvio dopo il secondo conflitto mondiale e, in ambito cattolico, col Concilio Vaticano II portando a tanti decisivi risultati. Eppure, gli eventi degli ultimi anni, di cui abbiamo discusso in questo Convegno, con il riemergere anche della violenza religiosamente motivata, ci pongono un interrogativo. Di fronte a tante sofferenze, a conflitti che si radicano in diverse aree del pianeta, non si deve fare un salto di qualità da parte di tutte le Chiese e Confessioni religiose, perché il dialogo non sia solo diplomatico, non si fermi ad enunciazioni anche importantissime ma che non superano la soglia dell'intervento concreto per fermare i conflitti, i contrasti, che hanno anche radice religiosa? Si ha a volte la sensazione che anche il dialogo interreligioso si dimostri quasi impotente di fronte all'esplosione dei conflitti che hanno, almeno in parte, un indubbio carattere religioso, e che portano lutti e sofferenze proprio sulle comunità religiose che sono storicamente radicate in territori dell'area mediorientale e in altre zone dell'Africa e dell'Asia. Tutti, invece, vogliamo avere fiducia che il dialogo tra le religioni riesca a riaprire una prospettiva di pace stabile, e fondata sui diritti umani proclamati nel secondo Novecento, per tutti gli uomini e tutti i popoli.

Vorrei concludere ricordando che, con l'evoluzione dello scenario internazionale degli ultimi anni, il rapporto tra dialogo interreligioso e prospettiva di pace è ineludibile, e s'è fatto così stretto che non possiamo immaginare separate le due realtà; quella delle religioni che s'incontrano, parlano, si conoscono, si pongono ognuna come costruttore di pace ovunque si trovi ad operare, e quella della pace che ha bisogno più che in passato che le Chiese e le altre religioni agiscano per prevenire ed eliminare, tutto ciò che può portare a divisioni e conflitti.

Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato di Sua Santità

Il dialogo interreligioso come base di una prospettiva di pace

Signor Presidente del Senato,
Eminenze,
Eccellenze,
Autorità civili e militari,
Signore e Signori,

Al termine di questo Convegno, così ricco di spunti, riflessioni e anche di preoccupazioni, per la situazione che stiamo vivendo, desidero confermare che il dialogo interreligioso sta diventando sempre più una delle vie maestre per realizzare e garantire la libertà religiosa per tutti gli uomini e assicurare una vera, stabile, prospettiva di coesione sociale e pace.

Come già in passato, anche oggi verifichiamo, quasi in una cartina di tornasole al contrario, che quando al dialogo tra le religioni si sostituiscono le diffidenze, le ostilità e poi i conflitti, questi – soprattutto in un'epoca nella quale, è stato detto giustamente stamane, le popolazioni e le epoche storiche si mischiano come mai era accaduto prima – finiscono col mettere in pericolo i rapporti tra i popoli e contribuire ad alimentare la violenza da parte di individui, gruppi ed etnie.

Ma abbiamo, proprio in Europa, l'esempio opposto, perché, quando prevale la volontà di dialogo tra le religioni, essa può portare un eccezionale contributo ad appianare i contrasti, operare per finalità pacifiche, realizzare una pace stabile tra gli Stati e tra i popoli, anche laddove si aveva una storia di guerre e di conflitti.

Ho citato l'Europa perché – a volte questo dato storico viene un po' dimenticato – il lungo periodo di pace che è seguito al secondo conflitto

mondiale e alla caduta dei totalitarismi è stato certamente il frutto dell'azione di grandi movimenti democratici, di eminenti personalità, come Schumann, De Gasperi, Adenauer, e di scelte politiche decisive verso una progressiva unità del Continente. Ma è stato anche frutto di un altro movimento, per il quale le religioni e, in particolare, le Chiese in Europa sono tornate a parlarsi, hanno fatto un cammino critico di alcune scelte del proprio passato, hanno aperto strade di dialogo prima impensabili, hanno messo in comune quel patrimonio di valori spirituali che è loro proprio per favorire la pace dovunque e comunque. Ed è stato San Giovanni Paolo II, proprio quando l'Europa soffriva ancora l'innaturale divisione tra Est ed Ovest, ad invocare un'Europa unita, che si riconoscesse nelle comuni basi spirituali, culturali, giuridiche, che l'avevano costruita e le avevano dato quel respiro universale da tutti riconosciuto. Nell'Enciclica *Slavorum Apostoli* del 2 giugno 1985, egli ricordava la grande memoria dei Santi Cirillo e Metodio e della loro opera unificatrice, realizzata in sintonia con quella di San Benedetto e dei padri spirituali che diffusero il cristianesimo nel nostro continente, e formulava «*la ferma speranza di un graduale superamento in Europa e nel mondo di tutto ciò che divide le Chiese, le Nazioni, i popoli*»³⁶.

Anche per queste ragioni, quando i muri sono caduti in Europa, le Chiese sono state molto attive nell'incontrarsi, nel parlarsi, nell'agire per ricostruire in tanti Paesi quel tessuto sociale e di libertà, impregnandolo di valori e sani principi, che s'era perso nelle esperienze totalitarie. Un impegno che, è stato ricordato, ha favorito nuovi e positivi rapporti tra Stato e Chiesa in tutto il continente, nel rispetto della libertà religiosa e della laicità delle istituzioni pubbliche.

La Chiesa cattolica ha compiuto un lungo cammino nel dialogo inter-religioso e uno ancora più lungo vuole compierlo nel prossimo futuro, perché lo richiedono i tempi che stiamo vivendo. La storia s'è come allargata a tutti i popoli e a tutti i continenti e questo ampliamento, insieme a

³⁶ *Slavorum Apostoli*, n. 1. L'Enciclica formula l'auspicio di una unità europea che superi ogni conflitto: «Ma anche a tutta l'Europa, o Trinità Santissima, concedi che per intercessione dei due santi Fratelli senta sempre maggiormente l'esigenza dell'unità religioso-cristiana e della fraterna comunione di tutti i suoi popoli, così che, superata l'incomprensione e la sfiducia reciproca e vinti i conflitti ideologici nella comune conoscenza della verità, possa essere per il mondo intero un esempio di giusta e pacifica convivenza, nel mutuo rispetto e nell'inviolata libertà» (n. 30).

tanti risultati e frutti positivi sta portando anche un carico di problemi e di sofferenze che prima non potevamo prevedere.

Tra questi problemi – è il merito del nostro convegno a sottolinearlo con vigore – vi è il grande tema della libertà religiosa, delle sue limitazioni e negazioni che si moltiplicano in tante parti del mondo e, di recente, provocano patimenti e angosce anche per le nuove e terribili persecuzioni di cui sono vittime cristiani e persone di diversa fede e idealità. Si tratta di un fenomeno che s'intreccia con la prospettiva di nuove deflagrazioni belliche, che si stanno dipanando davanti ai nostri occhi e che Papa Francesco ha voluto definire «*terza guerra mondiale a pezzi*».

L'impegno della Chiesa cattolica per il dialogo ecumenico e interreligioso che apra le vie della pace fa parte della sua missione originaria, costituisce quasi un diritto-dovere che essa assolve da tempo. Per restare più vicino a noi, voglio ricordare quell'immagine veramente profetica con la quale il Beato Paolo VI aprì la strada al dialogo interreligioso con la Lettera Enciclica *Ecclesiam Suam* del 16 agosto 1964, che indicava tre cerchi concentrici nei quali la Chiesa era chiamata ad operare.

Il primo cerchio, per usare le sue parole, è tanto grande che non se ne vedono i confini perché questi si confondono con l'umanità intera e riguarda anche coloro che non credono, ma che spesso aspirano all'infinito, lo anelano, anche con passione e tensione interiore³⁷. Il secondo cerchio, anch'esso immenso, «*ma da noi meno lontano: è quello degli uomini innanzitutto che adorano il Dio unico e sommo, quale anche noi adoriamo*»³⁸. Il terzo cerchio, infine, quello più vicino alla Chiesa cattolica nel quale il dialogo si qualifica ecumenico è quello «*del mondo che a Cristo s'intitola*»³⁹, cioè di coloro che si riconoscono nella fede cristiana, anche se essa viene professata dentro Chiese e comunità cristiane separate.

Di qui, la base del dialogo interreligioso già individuata dalla Dichiarazione

³⁷ Con riferimento ai non credenti, Paolo VI afferma: «Noi cerchiamo di cogliere nell'intimo spirito dell'ateo moderno i motivi del suo turbamento e della sua negazione. (...) Li vediamo invasi dall'ansia, pervasa da passionalità e da utopia, ma spesso altresì generosa, d'un sogno di giustizia e di progresso, verso finalità sociali divinizzate, surrogati dell'Assoluto e del Necessario, che denunciano il bisogno insopprimibile del Principio e del Fine divino, di cui toccherà al nostro paziente e sapiente magistero svelare la trascendenza e l'immanenza» (*Ecclesiam Suam*, n. 108).

³⁸ *Ecclesiam Suam*, n. 111.

³⁹ *Idem*, n. 113.

Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, per la quale la Chiesa cerca e apprezza in tutte le religioni (e, come abbiamo visto, in tutte le persone umane) quella porzione di verità e di luce che ciascuna di esse comprende e professa. La base stessa del dialogo la troviamo nella celebre affermazione conciliare per la quale «la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo» nelle diverse religioni; «essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini»⁴⁰.

A questo spirito di un dialogo senza confini voglio collegare l'altro grande gesto di Paolo VI del 4 ottobre 1965, quando si reca all'Assemblea Generale dell'ONU e pronuncia lo storico discorso con il quale ratifica e rende onore alla funzione universale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e, con un parallelismo assai significativo, richiama la missione anch'essa universale della Chiesa a favore della pace e di tutti i popoli. Un modo, questo, per ricordare a tutti che la missione della Chiesa è al tempo stesso spirituale, di dialogo con tutti, per promuovere i valori primari della convivenza e della società umana, anzitutto il valore della pace.

Da questi principi, da questi valori, ha preso il via la costituzione di quegli organismi che nella Santa Sede, affrontando tematiche generali e specifiche, presiedono ad un dialogo con l'ebraismo, con le differenti Chiese e comunità cristiane, e con le altre religioni, che non ha conosciuto soste negli ultimi 50 anni. Dopo l'istituzione del Segretariato per i non-cristiani il 17 maggio 1964, la *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 crea il *Consiglio per il Dialogo Interreligioso*, che costituisce come l'architrave e il centro propulsore del dialogo e delle iniziative che lo promuovono. E ad esso sono collegati, ciascuno per la sua parte, la *Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo*, quale prezioso strumento per porre su nuove basi il rapporto tra cristiani ed ebrei, e il *Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei cristiani*, istituito sin dal 1960 (5 giugno) da San Giovanni XXIII. Mediante questi organismi, che ormai fanno parte stabile della struttura centrale della Chiesa cattolica⁴¹, e altre strutture diversamente

⁴⁰ *Nostra Aetate*, n. 2.

⁴¹ È opportuno richiamare anche la *Commissione per i rapporti religiosi con i musulmani*, istituita nel 1974 da Paolo VI, e confermata dalla Costituzione *Pastor Bonus*, che ha realizzato iniziative, convegni, incontri internando, favorendo la produzione di documenti comuni con esponenti dell'islam. Sull'argomento, e per i documenti citati anche successivamente, cfr. *Dialogo Interreligioso*, a cura di F. Gioia, Libreria Editrice Vaticana, ed. 2006.

dislocate, si diffonde anche nel corpo vivo della Chiesa, e delle Chiese locali sparse nel mondo, lo spirito ecumenico e improntato al dialogo interreligioso come parte integrante del nostro modo d'essere cristiani.

Vorrei inserire qui una considerazione che ci viene dall'esperienza svolta nello sviluppare il dialogo ecumenico e interreligioso e che ha un significato ancora maggiore per il futuro che ci attende. Ogni atto, ogni passo in avanti, fatto nel dialogo con le altre religioni, e con le differenti Chiese e comunità cristiane, è per sé stesso anche un atto di pace, di pacificazione, che attenua, elimina diffidenze e ostilità, apre gli animi all'incontro, previene i conflitti e permette di lavorare insieme per raggiungere risultati sempre più impegnativi.

Mi limito a ricordare, in questo quadro, alcuni momenti decisivi, delle vere e proprie svolte storiche realizzate dal dialogo ecumenico e interreligioso, che hanno cambiato i rapporti tra le Chiese cristiane e tra le religioni, e che continuano a produrre eventi sempre nuovi e decisivi. Tale è stato, ad esempio, il recente incontro di Papa Francesco con il Patriarca ortodosso russo Kirill a Cuba che ha acceso tante speranze ed entusiasmo in Europa, nel vicino Oriente, tra i cristiani di tutto il mondo. Altri grandissimi eventi sono stati l'incontro di Paolo VI con il Patriarca ecumenico Atenagora I il 5 gennaio 1964 (a Gerusalemme), di San Giovanni Paolo II con il Patriarca ecumenico Bartolomeo I il 29 giugno 1995 (a Roma, e successivamente nel 2002 e 2004), e poi di Benedetto XVI il 29 novembre 2006 con lo stesso Bartolomeo (a Istanbul). Quest'ultimo incontro ha una sua specificità perché porta alla sottoscrizione di un documento (30 novembre) nel quale cattolici e ortodossi si rivolgono all'Europa intera, già scossa da esperienze di guerra e di violenza religiosa, per unire gli sforzi in una prospettiva di pace e di dialogo con tutti.

È giusto fare un richiamo speciale al cammino del dialogo interreligioso tra la Chiesa cattolica e i nostri fratelli ebrei, che ha conosciuto tante significative tappe negli ultimi decenni. In primo luogo, voglio ricordare il già citato documento conciliare *Nostra Aetate* che richiama la perdurante validità della promessa fatta da Dio al popolo eletto, e le importanti affermazioni della *Commissione mista per il dialogo cattolico-ebraico* che evocano i grandi valori comuni del rispetto della vita, dei diritti umani, della libertà di coscienza, e dell'unità familiare come «*fondamento dell'intera società*». Ma possiamo andare con la mente agli incontri decisivi che si sono svolti

nella Sinagoga di Roma il 13 aprile 1986 quando San Giovanni Paolo II afferma che la religione ebraica «*in certo qual modo è 'intrinseca' alla nostra religione*», e dichiara: «*Siete i nostri fratelli prediletti e, in un certo modo, si può dire i nostri fratelli maggiori*»⁴². Ancora nei mesi scorsi Papa Francesco ha rinnovato e rafforzato la via del dialogo parlando alla Sinagoga di Roma il 17 gennaio scorso, dove ha approfondito il rapporto inscindibile che unisce ebrei e cristiani: «*I cristiani, per comprendere sé stessi, non possono non fare riferimento alle radici ebraiche, e la Chiesa, pur professando la salvezza attraverso la fede in Cristo, riconosce l'irrevocabilità dell'Antica Alleanza e l'amore costante e fedele di Dio per Israele*»⁴³. Guardando alla prospettiva storica il Papa ha voluto sottolineare quanto sia stata grande la «*trasformazione che ha avuto in questi cinquant'anni il rapporto tra cristiani ed ebrei. Indifferenza e opposizione si sono mutate in collaborazione e benevolenza. Da nemici ed estranei siamo diventati amici e fratelli*»⁴⁴.

Ma la via del dialogo è stata davvero senza confini per la Chiesa cattolica, a opera del magistero e dei primi grandi viaggi di dialogo di Paolo VI in Europa, Israele, India, e altri grandi Paesi, poi dell'instancabile magistero itinerante di San Giovanni Paolo II che ha fatto conoscere in tutto il mondo a tutti i popoli la voce di Pietro, l'amore della Chiesa per l'umanità, il desiderio di dialogo che spingeva il Papa ad incontrare tutti, proprio tutti. Voglio ricordare soltanto, per questa stagione eccezionale del dialogo interreligioso, le parole che San Giovanni Paolo II ha rivolto nella sua visita in India del 1986 (1-10 febbraio) quando ha citato il Mahatma Gandhi, Padre della nazione e «*apostolo della non violenza*», affermando che la luce non si è spenta con la sua scomparsa, perché «*i suoi insegnamenti e l'esempio della*

⁴² Giovanni Paolo II, Discorso alla Comunità Ebraica (13 aprile 1986), Sinagoga di Roma. Cfr. *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 439 ss. In occasione della storica visita, Giovanni Paolo II, che definì l'incontro lungamente atteso, pronunciò parole di dolore e di verità sulle persecuzioni subite dagli ebrei nei secoli: «La considerazione dei secolari condizionamenti culturali non potrebbe tuttavia impedire di riconoscere che gli atti di discriminazione, di ingiustificata limitazione della libertà religiosa, di oppressione, anche sul piano della libertà civile, nei confronti degli Ebrei, sono stati oggettivamente manifestazioni gravemente deprecabili. Sì, ancora una volta, per mezzo mio, la Chiesa, con le parole del ben noto Decreto "Nostra Aetate", "deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli Ebrei ogni tempo da chiunque" (NA 4); ripeto "da chiunque"» (ivi, 441).

⁴³ Papa Francesco ha voluto sottolineare di seguire «con questa mia visita le orme dei miei Predecessori», poiché «Voi siete i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori nella fede. Tutti quanti apparteniamo ad un'unica famiglia, la famiglia di Dio, il quale ci accompagna e ci protegge come suo popolo».

⁴⁴ Francesco, Discorso alla Comunità Ebraica (17 gennaio 2016), Sinagoga di Roma.

sua vita continuano a vivere nella mente e nel cuore di milioni di uomini e di donne»⁴⁵. E le parole con le quali, pochi giorni dopo, il Papa si rivolge all'anima spirituale dell'India, per sottolineare che «l'India è davvero la culla di antiche tradizioni religiose. La fede in una realtà interiore dell'uomo che trascende il materiale e il biologico, la fede nell'Essere Supremo che spiega, giustifica, e rende possibile l'elevazione dell'uomo al di sopra di tutti gli aspetti del suo essere materiale – tutte queste convinzioni sono profondamente sentite in India»⁴⁶.

E come non richiamare i numerosissimi incontri, il cammino di dialogo che Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, hanno realizzato con il mondo musulmano, e con i musulmani di tanti Paesi, del Mediterraneo, dell'Africa, dell'Asia. Un cammino tanto più significativo in quanto la realtà islamica si è venuta evolvendo e spostando anche qui in Europa, attraverso l'immigrazione.

Quasi al centro, comunque a base, di questo impegno pontificio sta certamente l'incontro promosso da San Giovanni Paolo II ad Assisi il 27 ottobre 1986 con le maggiori personalità delle Chiese cristiane, delle comunità ecclesiali e delle religioni del mondo, e nel quale il rapporto tra dialogo ecumenico/interreligioso e pace appare chiaro, nitido e impegna le religioni per il futuro. «*Il nostro incontro*», qui ad Assisi, «*attesta soltanto – questo è il vero significato per le persone del nostro tempo – che nel grande impegno per la pace, l'umanità, nella sua stessa diversità, deve attingere dalle sue più profonde e vivificanti risorse, in cui si forma la propria coscienza e su cui si fonda l'azione di ogni popolo*»⁴⁷.

⁴⁵ Giovanni Paolo II, Discorso durante la visita al Raj Ghat (1 febbraio 1986), Delhi (India). Cfr. anche *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 409.

⁴⁶ Giovanni Paolo II, Incontro con esponenti delle religioni non cristiane nella Rajaji Hall di Madras (5 febbraio 1986), Calcutta (India), n.1. Cfr. anche *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 429. Prosegue il Pontefice: «l'Indiano pensa a giusto titolo che la religione ha un profondo significato per lui. Il suo vero essere prova impulsi, istinti, domande, aneliti e aspirazioni che testimoniano la più grande tra tutte le umane ricerche: la ricerca dell'Assoluto, la ricerca di Dio» (*ibidem*, 430).

⁴⁷ Giovanni Paolo II, Discorso ai Rappresentanti delle Chiese cristiane e comunità ecclesiali e delle religioni del mondo convenuti in Assisi per la Giornata mondiale di preghiera per la pace (27 ottobre 1986), n. 2. Cfr. anche *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 455: «Vedo l'incontro odierno come un segno molto eloquente dell'impegno di tutti voi per la causa della pace. È proprio questo impegno che ci ha condotti ad Assisi» (*idem*, n. 3).

Oserei dire che il dialogo interreligioso si è allargato tanto che può rischiare a volte di perdersi in una 'galassia concettuale' assai interessante, ma alla quale non corrisponde una realtà concreta, tutta positiva, come potremmo attenderci. Certo, abbiamo fatto molto, ma i conflitti, le tensioni, le difficoltà, che esistono tra religioni, e che sono cresciute negli ultimi decenni, sono motivo di delusione, ci spingono a fare ancora di più. Ad esempio, individuando alcuni obiettivi concreti da realizzare nel prossimo futuro.

In primo luogo, credo che esso debba avere come obiettivo primario quello di conoscersi e di accettarsi a vicenda, malgrado le differenze, con un profondo spirito di reciproco rispetto e comprensione. Tale approccio conduce inevitabilmente a una categorica condanna della violenza, soprattutto quella perpetrata in nome della religione, ovunque e da chiunque venga praticata, come premessa per far sì che gli uomini agiscano e coesistano sulla base di regole minime di convivenza; osservando quell'obbligo che i classici riassumevano nel concetto del «*neminem ledere*», e che noi traduciamo meglio nel comandamento del non uccidere e non usare nessuna forma di violenza contro i nostri simili. Oggi, purtroppo, questa non è più la condizione reale di sviluppo delle nostre società, ma è diventato un obiettivo da raggiungere, un ideale da perseguire; mentre la realtà ci mette davanti i segnali crescenti di una violenza scellerata che colpisce in tanti luoghi a motivo della religione, e che fa tante vittime tra i più inermi, i «nuovi martiri», come ormai li chiamiamo, che nulla hanno fatto di male, e che quasi sempre agivano soltanto per aiutare gli altri senza pensare a sé stessi⁴⁸.

Papa Francesco ha parlato tante volte, con sgomento e passione, delle vittime di questa violenza, che non conosce più confini, e io desidero richiamare un suo intervento che va alla radice dei problemi che stiamo discutendo. In occasione del 50° anniversario della Dichiarazione conciliare *Nostra Aetate*, nell'udienza interreligiosa del 28 ottobre 2015 Papa Francesco ha tracciato due caratteri e finalità essenziali del dialogo tra le religioni. Il primo elemento è costituito dal «rispetto reciproco» «che è condizione e, nello stesso tempo, fine del dialogo interreligioso: rispettare il diritto

⁴⁸ Nella Lettera Apostolica *Novo millennio ineunte* (6 gennaio 2001), Giovanni Paolo II afferma: «Nella condizione di più spiccato pluralismo culturale e religioso, quale si va prospettando nella società del nuovo millennio, tale dialogo è importante anche per mettere un sicuro presupposto di pace e allontanare lo spettro funesto delle guerre di religione che hanno rigato di sangue tanti periodi nella storia dell'umanità. Il nome dell'unico Dio deve diventare sempre di più, qual è, un nome di pace e un imperativo di pace» (n. 55).

altrui alla vita, all'integrità fisica, alle libertà fondamentali, cioè libertà di coscienza, di pensiero, di espressione e religione»⁴⁹.

Il Papa ha proposto una riflessione di grande importanza, segnalando che *«a causa della violenza e del terrorismo si è diffuso un atteggiamento di sospetto o addirittura di condanna delle religioni»*. E ha aggiunto che, *«in realtà, benché nessuna religione sia immune dal rischio di deviazioni fondamentalistiche o estremistiche in individui o gruppi, bisogna guardare ai valori positivi che esse vivono e propongono e che sono sorgenti di speranza»*. Infatti, *«il dialogo basato sul fiducioso rispetto può portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi, soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell'accoglienza dei migranti, nell'attenzione a chi è escluso»⁵⁰.*

Tornerò più avanti sul problema della violenza. Ora vorrei soffermarmi sulla nuova finalità del dialogo interreligioso, quella di promuovere la libertà di coscienza, di pensiero e di religione. Se nella modernità sono soprattutto gli Stati, le loro leggi e le leggi internazionali, che hanno promosso la dimensione giuridica e civile della libertà religiosa, credo sia necessario che le religioni, di propria iniziativa e tutte insieme, si impegnino direttamente perché la libertà religiosa divenga anche un loro compito precipuo, un obiettivo da raggiungere nelle terre in cui ciascuna religione si trova ad agire.

L'impegno della Chiesa cattolica per la libertà religiosa è conosciuto a livello universale, e possiamo farne risalire l'elaborazione più completa alla Dichiarazione conciliare *Dignitatis Humane* con la quale il relativo diritto veniva fondato sulla stessa *«dignità della persona»*, su un fondamento cioè ontologico e non transeunte che vale in ogni tempo e latitudine. Ciò ha fatto sì che anche l'azione della Santa Sede abbia conosciuto una evoluzione significativa, passando dalla tutela certamente legittima della *libertas Ecclesiae* alla tutela della libertà di tutti i credenti, di tutte le persone umane. Un impegno speciale fu profuso dalla Santa Sede per far inserire un esplicito riferimento alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo nell'*Atto finale di Helsinki* tra i dieci principi cardine posti a base di

⁴⁹ Ha proseguito il Pontefice, ricordando che le religioni devono collaborare «su numerosi temi: la pace, la fame, la miseria che affligge milioni di persone, la crisi ambientale, la violenza, in particolare quella commessa in nome della religione, la corruzione, il degrado morale, le crisi della famiglia, dell'economia, della finanza e soprattutto della speranza».

⁵⁰ Francesco, Udienza generale interreligiosa in occasione del 50° anniversario della promulgazione della Dichiarazione conciliare *«Nostra Aetate»*, (28 ottobre 2015), Piazza San Pietro.

pacifiche relazioni internazionali. E da allora ogni sforzo è stato fatto per tutelare le minoranze religiose o etniche coinvolte in conflitti territoriali, nei Balcani, in Medio Oriente, in Africa e in Asia. E noi insistiamo nel considerare essenziale e preminente lo strumento del dialogo, e anche per ciò la Santa Sede partecipa dal 2012 in qualità di *Osservatore fondatore* nel *Centro Internazionale per il Dialogo Interreligioso e Interculturale* (KAICIID), una Organizzazione intergovernativa con sede a Vienna.

Sappiamo bene che il cammino della libertà religiosa e della laicità dello Stato ha percorso una lunga strada nella storia umana, dell'Occidente in particolare, da quando il cristianesimo introdusse il principio della distinzione tra spirituale e temporale, un principio che nel tempo dette tanti frutti. E sappiamo che questo cammino ha raggiunto grandi risultati pur seguendo vie diverse. Lo ricordava Benedetto XVI quando segnalò i due percorsi seguiti dall'esperienza americana e da quella europea-illuminista, il primo aperto all'esperienza spirituale e alla pluralità delle Chiese e delle confessioni, il secondo più legato a una visione restrittiva della religione che si voleva piuttosto emarginare dal contesto pubblico e collettivo. Nel suo discorso del 30 aprile 2008 negli USA, Benedetto XVI ha riconosciuto che l'esperienza nord-americana è stata «*un esempio di sana laicità dove la dimensione religiosa, nella diversità delle sue espressioni è non solo tollerata, ma valorizzata quale 'anima' della Nazione e garanzia fondamentale dei diritti e dei doveri dell'uomo*». Oggi, dei vecchi problemi ottocenteschi è rimasto ben poco, anche se permangono, come è stato ricordato in questo Convegno, consistenti tracce di una mentalità laicista che vuole ridurre la presenza delle Religioni negli spazi pubblici e sociali. È una mentalità esosa, che punta ad erodere la dimensione sociale della religione, che di recente cerca di scalfire anche il ricorso all'obiezione di coscienza in diversi ambiti della vita civile, e della prospettiva etico-antropologica. E che non a caso si trova quasi imbarazzata di fronte al nuovo pluralismo religioso che si va diffondendo in Europa, perché le religioni che vengono da lontano non comprendono le ragioni di tanti piccoli divieti (dei simboli, di alcune specificità religiose, della presenza della religione nella sfera pubblica) che tolgono smalto e onore a quella raffigurazione dell'Europa e dell'Occidente come fonti e promotori dei diritti umani universali.

Ma anche su questo punto voglio ricordare che la Chiesa cattolica, insieme con altre Chiese e Confessioni religiose, oggi non chiede più speciali guarentigie per sé stessa, quanto piuttosto chiede e promuove il rispetto della libertà religiosa di chiunque, il suo diritto ad agire in coerenza con la

propria coscienza e fede religiosa. In questo orizzonte sta una concezione matura e aperta della laicità dello Stato che, anziché rimanere legato a una concezione ottocentesca più o meno diffidente, o ostile, verso la religione, deve essere sempre più inclusivo e accogliente verso le concezioni religiose che siano rispettose della libertà degli altri e dei diritti umani fondamentali.

Dicevo prima che il presupposto per il rispetto dei diritti umani, a cominciare dalla libertà religiosa, è il riconoscimento della dignità della persona umana, e quindi in primo luogo il rifiuto di ogni forma di violenza nei suoi confronti. E a questo proposito dobbiamo soffermarci su una grande preoccupazione, perché dobbiamo confessare che a volte viene uno sgomento che tormenta l'anima. Se si pensa a quanto si è lavorato a livello internazionale, quante Convenzioni e Trattati si sono fatti per allontanare lo spettro della guerra, per cancellare l'orrore della violenza, delle discriminazioni per motivi di religione, poi dobbiamo constatare che ci troviamo di fronte a nuove terribili aberrazioni, con guerre dichiarate e non dichiarate che squassano Paesi e territori interi, popolazioni in fuga che cercano riparo altrove, e spesso non lo trovano. E poi ancora una esplosione di violenza religiosa di cui non si aveva più memoria, almeno quanto a dimensioni e crudeltà. Appunto, è qualcosa che sgomenta.

Nel Novecento abbiamo visto crescere il martirologio nelle Chiese cristiane a motivo dei totalitarismi che hanno dominato l'Europa per lunghi anni e decenni, e pensavamo che si potesse aprire un'epoca caratterizzata dall'espansione universalistica dei diritti umani. Ma già i primi anni del nuovo secolo, come Papa Francesco ci ricorda spesso, hanno visto moltiplicarsi nuovamente martiri cristiani, ebrei, di ogni confessione o credo, in tante parti del mediterraneo, dell'Asia, dell'Africa, per motivi della loro fede od opinione. Voglio ricordare il più recente eccidio che ha visto tra le vittime le quattro suore dell'Ordine delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, trucidate in Yemen. Quelle suore che nulla, nulla di male, avevano fatto ad alcuno, e che tanto, tanto, bene, avevano recato ai deboli e agli emarginati, hanno perso la vita per la loro fede e la loro carità. E di nuovo Papa Francesco ha colto e denunciato un ulteriore male che si è aggiunto alla violenza, quello dell'indifferenza del mondo, che non ha detto nulla, non ha reagito, neanche ha ricordato il martirio. La violenza religiosa è un baratro che ha dei responsabili, ma l'indifferenza di fronte alla violenza chiama in causa tutti noi.

E l'indifferenza non paga mai. Abbiamo ancora davanti ai nostri occhi stupiti e angosciati le immagini della strage di Bruxelles, e poi quelle dell'attentato di Lahore in Pakistan dove non si è esitato a colpire donne e bambini nel parco-giochi di una comunità cristiana, quasi che all'orrore non possa esserci fine, e se c'è un fine la malvagità dell'uomo sembra volerlo sempre superare.

Nell'infaticabile magistero di Papa Francesco su questo drammatico aspetto della vita contemporanea, troviamo accenti accorati. Ci ricorda il Papa che *«la violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome, e in particolare con le tre grandi religioni monoteistiche»*, perché *«la vita è sacra, quale dono di Dio»*. Ed ha concluso: *«Né la violenza né la morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita»*⁵¹.

Già il 15 novembre 2015, all'indomani dei terribili atti terroristici compiuti a Parigi che hanno provocato tante vittime nella popolazione e tra i giovani, il Papa afferma: *«Dinanzi a tali atti intollerabili, non si può non condannare l'inqualificabile affronto alla dignità della persona umana»; «Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità»*. E conclude ricordando a tutti che *«utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia»*⁵².

Concetti analoghi sono stati espressi dal Papa a Bangui, nel suo viaggio apostolico nella Repubblica Centrafricana (29-30 novembre 2015) dove ha condannato ogni atto di violenza, e ha invitato cristiani e musulmani a *«rimanere uniti perché cessi ogni azione che, da una parte e dall'altra, sfigura il Volto di Dio e ha in fondo lo scopo di difendere con ogni mezzo interessi particolari, a scapito del bene comune»*, ed ha concluso: *«Insieme, diciamo non all'odio, no alla vendetta, no alla violenza in particolare a quella che è perpetrata in nome di una religione o di Dio. Dio è pace, Dio è salam»*⁵³.

⁵¹ Francesco, Discorso alla Comunità Ebraica (17 gennaio 2016), Sinagoga di Roma.

⁵² Francesco, Post-Angelus (15 novembre 2015), Palazzo Apostolico. Nel manifestare cordoglio e solidarietà al Presidente della Repubblica Francese, e ai familiari delle vittime del terrorismo, il Papa ha aggiunto: «Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede come possa il cuore dell'uomo ideare e realizzare eventi così orribili, che hanno sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero».

⁵³ Francesco, Discorso durante l'incontro con la comunità musulmana (30 novembre 2015), Moschea Centrale di Koudoukou, Bangui. Il Papa ha concluso con un invito alla riconciliazione nazionale, dopo i tre anni di guerra civile, e un invito ad «aiutare a spegnere i focolai di tensione che vi sono presenti e che impediscono agli Africani di

Questo sgomento, però, lungi dall'abbatterci deve spingerci ancora più avanti per realizzare quella prospettiva di pace, di cui il mondo ha bisogno, e senza la quale si aprono solo nuove strade di violenza e di sofferenza⁵⁴. Il dialogo interreligioso assume, allora, un significato più alto e urgente. Papa Francesco, parlando a Nairobi il 26 novembre 2015, in una terra che ha vissuto esperienze terribili di violenza, con i sanguinosi attentati al Westgate Mall, al Garissa University College e a Mandera, ha colto questo aspetto nuovo. «*A dire il vero*», ha ricordato il Papa «*il nostro rapporto ci sta mettendo dinanzi a delle sfide, ci pone degli interrogativi*», ma queste sfide ci conducono a riconoscere che «*il dialogo ecumenico e interreligioso non è un lusso*»; «*non è qualcosa di aggiuntivo o di opzionale, ma è essenziale, è qualcosa di cui il nostro mondo, ferito da conflitti e divisioni, ha sempre più bisogno*»⁵⁵. Le divisioni del mondo, oltre che quelle religiose, chiedono dialogo, lo impongono come strumento indispensabile per fare dei passi in avanti nella convivenza tra gli uomini e tra i popoli.

Si pone dunque il problema di collocare il dialogo interreligioso, oltre che nella sua sede originaria prettamente religiosa e teologica, nel più vasto orizzonte di una cooperazione internazionale che richiede l'intervento e l'impegno dei leader religiosi: «*In una società democratica e pluralistica..., la cooperazione tra i leader religiosi e le loro comunità diviene un importante servizio al bene comune*»⁵⁶.

beneficiare di quello sviluppo che meritano e al quale hanno diritto». Ha aggiunto: «vi invito a pregare e a lavorare per la riconciliazione, la fraternità e la solidarietà tra tutti, senza dimenticare le persone che più hanno sofferto per questi avvenimenti».

⁵⁴ Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, Giovanni Paolo II non ha mancato occasione per distinguere e separare la religione dall'uso della violenza, e parlando a Baku, il 22 maggio 2002, ha reso omaggio al clima di tolleranza esistente in Azerbaijan, e ha aggiunto: «vogliamo gridare al mondo: *Basta con la guerra in nome di Dio!* Basta con la profanazione del Suo Nome santo!». «Fino a quando avrò voce, io griderò: "Pace, nel nome di Dio!" E se parola si unirà a parola, nascerà un coro, una sinfonia, che contagerà gli animi, estinguerà l'odio, disarmerà i cuori». Giovanni Paolo II, Discorso durante l'incontro con i Rappresentanti delle religioni, della politica, della cultura e dell'arte (22 maggio 2002), Palazzo Presidenziale di Baku, n. 2 (Cfr. anche *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 1244-1245).

⁵⁵ Francesco, Saluto all'incontro ecumenico e interreligioso (26 novembre 2015), Nunziatura Apostolica a Nairobi. Il Papa ha, inoltre, ribadito che le credenze religiose e il modo di praticarle «influenzano ciò che siamo e la comprensione del mondo circostante»; «esse sono per noi fonte di illuminazione, saggezza e solidarietà e in tal modo arricchiscono le società in cui viviamo».

⁵⁶ *Ibidem*.

Partiamo da questa importante esortazione del Papa: il dialogo interreligioso non è un lusso, al contrario è qualcosa di necessario ed essenziale, al servizio del bene comune. Ciò vuol dire che deve diventare una realtà ordinaria, quotidiana, nel rapporto tra religioni e tra confessioni. E deve strutturarsi in modo tale da costituire un tessuto connettivo della vita religiosa e sociale di un Paese, e di un'area geo-politica. Possiamo pensare, dobbiamo sperare, che ogni qualvolta si prospettino momenti critici, o di vera emergenza, si attivino i leader religiosi con funzioni dirette di pacificazione, di aiuto e di supplenza anche a quella diplomazia che riguarda più direttamente gli Stati, quasi un punto di riferimento per chiunque voglia dialogare e per la popolazione intera quando si tratti di affrontare i problemi più acuti legati ai conflitti sociali, politici, militari.

Voglio ricordare, proprio per rafforzare la spinta al dialogo, quanto disse San Giovanni Paolo II il 9 novembre 2001, rivolgendosi al Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso: il *«riferimento alla Kenosis del Figlio di Dio serve a ricordarci che il dialogo non è sempre facile né privo di sofferenza. Le incomprensioni sorgono, il pregiudizio può esistere anche nel comune accordo e la mano tesa in segno di amicizia può venir rifiutata»*. Ma non dobbiamo perderci d'animo, perché, proseguì San Giovanni Paolo II, *«allo stesso tempo, il contatto con i seguaci di altre religioni è spesso fonte di grande gioia e di incoraggiamento. Ci porta a scoprire in che modo Dio è all'opera nella mente e nel cuore delle persone, come pure nei loro riti e costumi»*. E concluse: *«Ciò che Dio ha seminato in questo modo, può essere purificato e perfezionato mediante il dialogo»*⁵⁷.

Un compito nuovo, quindi, si prospetta per il dialogo interreligioso, quello di spingere i leader religiosi e le loro comunità ad essere, e ad agire, come strumenti di pace e di pacificazione, anche verso i propri governi. Qui, noi siamo in mare aperto, perché dobbiamo collegare il concetto di dialogo interreligioso al concetto di pace che non è più riducibile oggi alla dimensione della sicurezza internazionale e ai suoi obblighi. Esso richiede un impegno più ampio e articolato. In primo luogo di prevenire le cause che possono scatenare un conflitto bellico, e rimuovere premesse e situazioni che possono portare a nuove guerre appena terminate. Sappiamo che oggi si fanno le guerre senza nemmeno dichiararle, che queste guerre si protraggono spesso per lunghi periodi, anche anni, fuori di quelle regole

⁵⁷ Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (9 novembre 2001), n. 5. Cfr. anche *Il Dialogo interreligioso*, cit., 1153-1154.

che per quanto minime costituiscono pur sempre piccole garanzie per i belligeranti e soprattutto per le popolazioni civili.

Inoltre, durante e dopo i conflitti, occorre fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per la riconciliazione tra le parti, Stati, gruppi armati, altre categorie di combattenti. Ecco, allora, che per le Chiese e le altre religioni si aprono tante, tante, possibilità per agire come soggetti di pace che attraversino le linee 'avversarie', che facciano dialogare i contendenti, plachino le passioni più aspre, attivino – questo è un punto decisivo – canali e personalità capaci di offrire soluzioni alternative a quelle, già in atto o imminenti, di natura bellica.

Si può fare tutto questo se le Chiese e le altre religioni nel frattempo non abbiano già dialogato tra loro, non abbiano agito da 'operatori di pace', non abbiano fatto del dialogo interreligioso un modo d'essere costante dei loro rapporti? Questa domanda ci impegna ancor di più nel comprendere il rapporto che può crearsi tra dialogo interreligioso e prospettiva di pace. Un rapporto stretto, che si sviluppi ovunque, e sia capace di cogliere e alimentare quella disponibilità al dialogo che spesso esiste nelle persone, e nelle comunità religiose, più di quanto noi possiamo immaginare. Infatti, i leader religiosi hanno il dovere morale di impegnarsi ogni qualvolta si intravede o esplode un conflitto che poggia su cause, o motivazioni, anche solo parzialmente religiose, perché già in quel momento il dialogo interreligioso dovrebbe agire da strumento potente per ridurre le distanze e per avvicinare le parti in causa, per offrire quella linea di mediazione anche con i governanti che porti a qualche risultato, magari provvisorio, di pacificazione.

Non mancano gli esempi, in questa direzione, di interventi della Santa Sede che hanno favorito soluzioni per questioni che da tempo dividevano alcuni Stati, o di organizzazioni religiose che si sono prodigate, ad esempio in Africa, per far giungere a risultati positivi negoziati che non riuscivano a trovare sbocchi.

Ma anche dopo aver ottenuto una pace – spesso fragile, esposta a rischi di nuove esplosioni di violenza – si pone sempre un altro urgente problema, quello di renderla stabile attraverso un sistema normativo e sociale di riconoscimento dei diritti umani fondamentali, a cominciare dalla libertà religiosa. Pensiamo ai conflitti oggi esistenti in Medio Oriente, o all'esplosione di un fondamentalismo violento in alcuni territori dell'Africa, che tanti danni e tanto male stanno recando alle popolazioni, fino al rischio di far scomparire intere comunità di credenti (cristiani, e non solo) da terre nelle quali sono nate e dove sta il loro insediamento storico. Oggi occorre

risolvere questi conflitti. Confidiamo che le speranze accese dal negoziato di Ginevra per la Siria porti un importante contributo in questa direzione. Ma dobbiamo pensare al dopo, perché, in territori colpiti da una violenza spesso senza confini, restano sofferenze, rancori, perfino desideri di vendetta. E su tutto questo il dialogo interreligioso può svolgere un ruolo decisivo, come strumento di pace e di pacificazione, capace di favorire un clima di nuova convivenza tra le popolazioni, e una prospettiva di crescita civile attraverso il rispetto dei più elementari diritti della persona.

Questo impegno dei leader religiosi e delle loro comunità deve andare di pari passo con la rivitalizzazione delle istituzioni internazionali che svolgono un ruolo centrale nel mantenere una prospettiva di pace tra i popoli e tra gli Stati, e nel promuovere le condizioni che scoraggiano, o impediscono, il ricorso alla guerra e alla logica del conflitto. In questi ultimi anni abbiamo sentito un po' la mancanza d'iniziative internazionali forti di fronte a conflitti locali, o regionali, che sono stati, e sono, tanto crudeli, e dobbiamo lavorare molto perché l'ONU torni a svolgere appieno quella sua funzione di deterrenza nei confronti delle tentazioni di guerra, e quella funzione di intervento umanitario verso popolazioni inermi che sono non di rado abbandonate a sé stesse, o abbandonate ai cosiddetti «signori della guerra» che proliferano qua e là nel mondo quasi vantando una sorta di impunità nei confronti della Comunità internazionale.

In questa grande opera di prevenzione della guerra, e di salvaguardia della pace, non posso non evocare i terreni che più contribuiscono a rafforzare la prospettiva di pace che vogliamo costruire. Mi riferisco al riconoscimento delle aspettative dei popoli perché si riesca a *«incidere sulle cause strutturali della povertà e della fame, a conseguire ulteriori risultati sostanziali a favore della preservazione dell'ambiente, a garantire un lavoro decente per tutti e a dare una protezione adeguata alla famiglia ...»*. Si tratta, in particolare, di sfidare tutte le forme di ingiustizia, opponendosi alla *«economia dell'esclusione»*, alla *«cultura dello scarto»* e alla *«cultura della morte»*⁵⁸.

E mi riferisco a quel vasto orizzonte che chiama in causa il diritto-dovere a fornire alle nuove generazioni una educazione che risponda ai grandi ideali ai quali deve guardare l'umanità oggi. L'emergenza educativa, che la Chiesa cattolica da tempo evoca, chiede che si costruisca un modello formativo già richiamato dal Concilio Vaticano II, perché esso è parte essenziale di quel *«diritto inalienabile ad una educazione, che risponda alla loro vocazione propria e sia conforme al loro temperamento, alla differenza*

⁵⁸ Francesco, *Discorso ai Membri del Consiglio dei Capi Esecutivi per il Coordinamento delle Nazioni Unite*, 9 maggio 2014, Sala del Concistoro.

di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese, ed insieme aperta ad una fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra»⁵⁹.

Costruire una prospettiva di pace implica quindi l'assunzione di tutti questi impegni, l'impegno al dialogo anche interreligioso, a realizzare condizioni di progresso e garanzie di indipendenza e di progresso economico per i popoli, a diffondere una pedagogia che educi ai valori della pace e del rispetto della persona umana, senza distinzioni di razza, sesso, etnia o religione. Nell'affrontare con coraggio queste sfide teniamo presente ciò che più volte San Giovanni Paolo II ha predicato in tutto il mondo perché «*mai più si ricorra alla guerra*», e il ruolo che in questo cammino ha riconosciuto al dialogo interreligioso: «*Vincere le tante incomprensioni che separano e oppongono gli uomini tra loro: ecco il compito urgente a cui sono chiamate tutte le religioni! La riconciliazione sincera e duratura è la via da perseguire per dare vita ad una pace autentica, fondata sul rispetto e sulla reciproca comprensione*»⁶⁰.

⁵⁹ Dichiarazione conciliare *Gravissimum Educationis*, (28 ottobre 1965), n. 1.

⁶⁰ Giovanni Paolo II, *Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio, "Giustizia e Pace" in occasione dell'incontro internazionale di preghiera "uomini e religioni" promosso dalla Comunità di S. Egidio* (1° ottobre 1997), n. 4. Cfr. anche *Il Dialogo Interreligioso*, cit., 829.

APPENDICE

Documentazione sulle violazioni della libertà religiosa nel mondo

La documentazione che si allega, i cui contenuti fanno da sfondo ad alcune relazioni e interventi del Convegno, è strutturata in tre parti.

Nella prima si pubblicano ampie parti del Documento presentato al Parlamento tedesco dal Governo Federale nel 2016, che si sofferma sulle diverse tipologie di violazione della libertà religiosa, e libertà di credenza, in diverse parti del mondo. Esso ha una impostazione prevalentemente normativa e offre un quadro decisamente grave e avvilente se si confrontano gli spazi che la libertà religiosa ha in alcuni ordinamenti nazionali e l'ampiezza delle garanzie offerte dalle Carte Internazionali dei diritti umani. Nel Convegno si è sottolineata l'importanza che avrebbe una specifica Convenzione internazionale sulla libertà religiosa, che potrebbe fungere anche da strumento di controllo e di intervento a favore della libertà religiosa all'interno dei singoli Paesi.

Nella seconda parte, la documentazione riguarda alcuni specifici Paesi, nei quali si sono di fatto realizzate e si realizzano tuttora vere e proprie persecuzioni nei confronti di confessioni religiose, gruppi etnici, categorie di persone (sovente, donne e giovani). La documentazione, che testimonia di violenze e atrocità di cui si era persa memoria, è tratta dai Rapporti annuali dell'Aiuto alla Chiesa che soffre, e di Amnesty International, che inquadrano la tematica della libertà religiosa nel più ampio panorama dei diritti umani.

La terza parte dell'Appendice contiene un estratto del Rapporto del Dipartimento di Stato USA del 2016. Come altri Rapporti già citati, esso si sofferma su alcuni Paesi nei quali le violazioni dei diritti umani e della libertà religiosa ha subito negli ultimi anni una *escalation* che appare senza fine, e descrive alcune situazioni di sistematiche violazioni della libertà religiosa che hanno colpito, e colpiscono, Chiese, confessioni religiose, credenti e non credenti in ragione della loro fede o opinione.

PARTE PRIMA

Parlamento tedesco, XVIII legislatura

RAPPORTO DEL GOVERNO FEDERALE SULLA SITUAZIONE MONDIALE DELLA LIBERTÀ DI RELIGIONE E DI VISIONE FILOSOFICA DEL MONDO

(9 giugno 2016)

Capitolo 3: Tipologie di violazioni dei diritti umani relativamente alla libertà di religione e di visione del mondo da parte di agenti statali o non statali.

Normative nazionali sulla libertà religiosa positiva e negativa, e sulla libertà di visione del mondo

Il diritto alla libertà religiosa e di visione del mondo, contenuto nell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, prevede il diritto d'avere una religione od una visione del mondo, di praticarla in privato od in pubblico, da solo o con altri (libertà religiosa positiva), come pure sia di non averne nessuna, sia di non essere obbligato a palesare le proprie opinioni al riguardo (libertà religiosa negativa).

Lo Stato, quindi, è tenuto ad una neutralità religiosa e di visione del mondo, per favorire rapporti senza discriminazioni, aperti ed inclusivi, basati su pluralismo religioso e di visione del mondo.

L'art. 27 del Patto internazionale di cui sopra assicura espressamente alle minoranze religiose il diritto a manifestare e praticare la propria religione, e difatti la maggior parte delle Costituzioni mondiali garantisce il diritto di libertà religiosa, benché in differenti forme e con formulazioni in parte contrastanti con altre norme costituzionali o di singole leggi; in molti ordinamenti giuridici, inoltre, sussiste una tensione fra le Costituzioni improntate alle convenzioni internazionali e singole leggi.

Laddove gli Stati nelle proprie Costituzioni avessero al contempo definito un diritto religioso come una, o l'unica, fonte del diritto, la libertà religiosa nella maggior parte dei casi costituzionalmente garantita viene molto relativizzata.

Molti Stati qualificano una religione come religione di Stato, o 'religione ufficiale', o mettono in risalto come particolarmente rilevanti una o più religioni.

La proporzione giuridica e pratica di tali preferenze è molto varia e differenziata: va dalla compenetrazione della vita sociale e statale da parte della religione preferita, mediante privilegi finanziari ed istituzionali a favore d'una data comunità religiosa, fino al divieto od all'esclusione di altre religioni, o del diritto di non appartenere a nessuna religione.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel suo General Comment n. 22 del 1993, nn. 9 e 10, ha precisato, relativamente all'art. 18 del Patto succitato, che i privilegi di diritto o di fatto a favore d'una religione non possono portare alla discriminazione dei credenti in altre religioni o dei non credenti; sicché sottopone gli Stati che prevedano una religione di Stato o specifici privilegi per qualche religione (una o più), ad un maggiore onere della prova per accertare che non vi siano disegualianze tali da causare discriminazioni a danno degli appartenenti ad altre religioni o visioni del mondo.

Spesso, però, né la situazione di diritto né quella di fatto soddisfano tale onere:

così 23 (su 45) Stati con popolazione a maggioranza musulmana hanno Costituzioni che definiscono l'Islam come religione di Stato (in alcuni casi anche specificandone una scuola precisa), e 18 annoverano il diritto islamico come una, o la sola, fonte della legislazione.

In alcuni Stati, poi, da queste premesse deriva una limitazione per le religioni che in quello Stato possano venir riconosciute: in Arabia Saudita, infatti, non vi sono altre religioni riconosciute al di fuori dell'Islam, ed anche Cristianesimo ed Ebraismo non possono venir praticate in pubblico; in Iran la Costituzione riconosce Zoroastriani, Cristiani ed Ebrei come minoranze religiose, quantunque la loro pratica religiosa sia in parte limitata, e, in particolare, i Bahá'í vengano fatti sistematicamente oggetto di discriminazioni statali. Nella maggioranza degli Stati aventi l'Islam come religione di Stato e/o fonte del diritto, comunque, è garantita nelle Costituzioni la libertà religiosa, o stabilito il principio d'eguaglianza dei cittadini a prescindere dall'appartenenza religiosa (*ad ex.* Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia).

Le limitazioni esistenti, soprattutto relativamente alla libertà religiosa negativa, ancorché presenti nella maggior parte di questi Stati, di solito non si trovano nella Costituzione, bensì in specifiche norme particolari, in particolare nel diritto penale: ciò accade, ad esempio, in Pakistan per la comunità religiosa 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', cui è sì accordato per

legge lo *status* di minoranza religiosa, ma ai cui membri è al contempo vietato di definirsi Musulmani o di comportarsi come tali (artt. 298/B e 298/C del Codice penale pakistano).

Con poche eccezioni, dunque, nella maggior parte di questi Stati troviamo che le religioni monoteiste del Libro sono riconosciute di fatto o di diritto, quantunque la loro pratica religiosa possa essere di fatto limitata.

Altri gruppi religiosi non possono proprio, invece, praticare pubblicamente la propria religione, come *ad ex.* in molti Stati del Vicino e del Medio Oriente accade per i lavoratori stranieri buddhisti, induisti e sikh.

Anche il Buddhismo in alcuni Paesi è religione di Stato, come in Cambogia, ed al contempo viene garantita la libertà religiosa.

In Sri Lanka ed in Myanmar il Buddhismo ha una posizione di rilievo, ed in Myanmar, accanto a Cristianesimo, Islam, Induismo ed Animismo vengono riconosciute anche le religioni esistenti nel Paese al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

Nessuna protezione contro le discriminazioni è prevista per quelle comunità religiose i cui membri non appartengano ad una delle 135 etnie del Paese riconosciute dalla Legge sulla cittadinanza del 1982, e ciò riguarda soprattutto i Musulmani nello Stato di Rakhine (Myanmar).

Come in numerosi altri Stati (Malesia, Bosnia-Erzegovina, Pakistan *ad ex.*), in Myanmar le dimensioni identitarie etnica e religiosa si sovrappongono, e portano a forme di esclusione delle minoranze etnico-religiose.

Stati con comunità cristiane di maggioranza hanno in prevalenza rinunciato ad una religione di Stato, garantendo nelle loro Costituzioni la libertà religiosa e l'eguaglianza a prescindere dall'appartenenza religiosa; talvolta, però, emergono privilegi per una religione, come *ad ex.* nello Zambia, che nel Preambolo della propria Costituzione si definisce 'nazione cristiana', od in Perù, dove la Costituzione riconosce "la Chiesa cattolica come elemento importante nella formazione storica, culturale e morale del Perù", o, ancora, in Argentina, la cui Costituzione dice che "il Governo federale sostiene la religione cattolica apostolica romana".

Nel Regno Unito la Church of England è Chiesa di Stato, di cui il Monarca è capo supremo, ed essa ha 26 seggi garantiti nella House of Lords.

La Costituzione greca definisce il Cristianesimo Ortodosso come 'religione dominante', in Serbia la legge sulle Chiese e le Comunità religiose riconosce sette Comunità religiose 'tradizionali', e fra queste in particolare la Chiesa Serbo-ortodossa ha una posizione di privilegio – fino agli stipendi dei sacerdoti sovvenzionati dallo Stato –, cosicché si può sostanzialmente parlare di Chiesa di Stato.

Molti Paesi latinoamericani hanno abbandonato la definizione di Chiesa

di Stato riferita alla Chiesa cattolica, a seguito dei processi di decolonizzazione e dell'influenza della Teologia della Liberazione (*ad ex.* Messico, Bolivia, Ecuador e Brasile), ed i movimenti evangelico-protestanti vi trovano grande successo.

Altre Costituzioni contengono una dichiarazione di visione del mondo improntata al laicismo, alla separazione fra Chiesa e Stato od alla neutralità dello Stato, dalle attuazioni pratiche differenti, come mostrano gli esempi della Francia e della Turchia, le cui Costituzioni obbligano lo Stato ad una linea laico-secolare.

Mentre, però, la Francia cerca di attuare con energia il laicismo religioso, la Turchia promuove l'Islam con un istituto culturale di Stato.

L'attuale Governo turco, inoltre, persegue con diverse politiche sociali e culturali l'obiettivo di radicare maggiormente nella società l'Islam come religione dominante del Paese.

Anche in Germania il GG obbliga lo Stato alla neutralità religiosa (artt. 4 comma 1, art. 3 comma 3 sottocomma 1, art. 33 comma 3, art. 140 in correlazione con gli artt. 136 commi 1 e 4, e 137 comma 1 della WRV): ciò vieta l'introduzione di Chiese di Stato sotto qualsiasi forma giuridica, e proibisce di privilegiare determinate confessioni religiose, come pure di discriminare chi avesse altre fedi.

La Neutralità, però, non va vista nel senso d'una netta separazione fra Chiesa e Stato, ma è invece un atteggiamento aperto d'ampio respiro che favorisce la libertà religiosa per tutte le fedi allo stesso modo.

Altri Stati si trovano al riguardo in situazioni di palese incostituzionalità: in Bangladesh, *ad ex.*, la Secolarizzazione è uno dei 4 Principi Fondamentali dello Stato, definiti in Costituzione, ma dal 1988 l'Islam è religione di Stato, e sono tuttora in corso discussioni su come possano essere costituzionalmente compatibili il principio di Secolarizzazione ed una religione di Stato.

La stessa cosa accade in Nepal: l'art. 4 della nuova Costituzione del 2015 prescrive la Secolarità del Paese, che però viene definita come segue: "For the purpose of this article, 'secular' means protection of religion and culture being practiced since ancient times and religious and cultural freedom".

L'insolita definizione del concetto di 'secolare' è stata, dietro pressione induista, così formulata: la protezione delle religioni 'tradizionali' si riferisce al Buddismo ed all'Induismo, religioni praticate in Nepal da millenni, mentre le altre religioni vengono ricomprese nella seconda parte della frase.

Anche le Costituzioni del contesto russo contengono spesso un principio di separazione fra Stato e Chiesa, ma, al contempo, alcune religioni vengono privilegiate o viene limitata la pratica religiosa per le minoranze: la Costituzione russa stabilisce la separazione fra Chiesa e Stato, quantunque

il Preambolo della Legge Federale sulla libertà religiosa e sulle comunità religiose, del 1997, sottolinei il ruolo dell'Ortodossia nella storia e nella cultura russe, e la Chiesa russo-ortodossa stessa si veda come Chiesa di Stato.

In Armenia la legge sulla libertà religiosa prevede la separazione fra Chiesa e Stato, ma, di fatto, la Chiesa armeno-ortodossa gode di privilegi che non vengono concessi alle altre confessioni religiose (permessi per l'apertura di scuole, pubblicazione di manuali di storia ecclesiastica, esenzioni tributarie, esonero dei chierici dal servizio militare, costruzione di chiese).

La Costituzione della Georgia prevede la libertà religiosa e la separazione fra Stato e Chiesa, e la sola religione riconosciuta come tale nella Costituzione è la Chiesa Apostolica georgiano-ortodossa, che viene privilegiata in ragione del proprio contributo alla storia ed all'indipendenza del Paese (esenzioni tributarie, immunità dei Patriarchi, ruolo di consiglieri ufficiali per il Governo).

Disposizioni comparabili vi sono in Kazakistan ed in Kighizistan, dove – nonostante il carattere laico dello Stato – le due religioni 'tradizionali' dell'Islam (sunnita) e della Chiesa russo-ortodossa godono d'un rango particolare.

In tutti gli Stati sinora citati i fedeli di altre religioni subiscono parziali limitazioni alla pratica della propria fede, in particolare i fedeli delle c.d. 'nuove religioni'.

Nell'ordinamento giuridico di altri Stati troviamo inserito l'ateismo od una specifica ideologia: ciò accadeva in parte nei Paesi del blocco comunista, ed è oggi ancora il caso della Repubblica Popolare Cinese, della Repubblica Democratica Popolare della Corea (Corea del Nord) e del Vietnam.

La determinazione statale per il modello della libertà religiosa negativa contiene in tutti questi Paesi notevoli limitazioni per la pratica d'una religione.

L'ideologia statale cinese è atea, la Costituzione garantisce la libertà religiosa e la libertà d'una 'normale' pratica religiosa, che non può tuttavia mettere in pericolo l'unità del Paese o l'ordine pubblico, e che dev'essere assolutamente indipendente da influssi stranieri; vi sono cinque religioni ufficialmente riconosciute: Protestantismo, Cattolicesimo, Islam, Buddismo e Taoismo.

Nella Repubblica Democratica Popolare della Corea (Corea del Nord) come ideologia di Stato v'è il culto della persona per Kim-Il Sung e Kim-Jong Il, integrato con le idee di 'Juche' (autonomia) e di 'Songun' (rango superiore dei militari); la libertà della pratica religiosa è prevista nella Costituzione, con la limitazione ch'essa non possa servire come pretesto per permettere l'ingresso di forze straniere o per mettere in pericolo l'ordine sociale e statale.

Negli Stati federali il riconoscimento sul piano nazionale del dovere di garantire libertà religiosa e di visione del mondo dovrebbe essere efficace nell'insieme complessivo dello Stato, ma di fatto non è sempre così: la Costituzione dell'Indonesia riconosce la libertà religiosa, ma, mentre a livello statale centrale le religioni riconosciute (Islam, Protestantismo, Cattolicesimo, Induismo, Buddhismo e Confucianesimo) vengono formalmente trattate allo stesso modo, la Provincia autonoma di Aceh ha, invece, promulgato un diritto penale basato su una propria interpretazione del diritto penale islamico.

L'India si definisce nel Preambolo della Costituzione uno Stato secolare, e garantisce la libertà religiosa, e tuttavia in sei Stati della Federazione vi sono leggi anti-conversione.

Limitazioni alla possibilità di cambiare religione

Il diritto di cambiare religione (conversione) ed il diritto di abbandonare una confessione religiosa sono parti essenziali della libertà religiosa e di visione del mondo.

[...]

Nella maggior parte degli Stati il cambiamento di fede religiosa non crea nessun problema fra cittadino e Stato; in alcuni Stati, invece, i convertiti vengono bollati come 'apostati' o 'blasfemi', e vanno incontro a sanzioni penali, ostracismo sociale e sistematiche discriminazioni – e persino, in alcuni Stati, alla pena di morte.

Anche l'attività missionaria in molti Stati è soggetta a pene pecuniarie o detentive, od a sanzioni amministrative.

[...]

Sanzioni penali

Alcuni Stati con popolazione a maggioranza musulmana prevedono pene draconiane per la pubblica apostasia dall'Islam, come avviene di norma, anche se non sempre, nel caso di una conversione (pena di morte *ad ex.* in Afghanistan, Brunei, Iran, Yemen, Maldive, Mauritania, Arabia Saudita, Sudan, Emirati Arabi Uniti); se, però, l'interessato rinnegasse la propria pubblica apostasia dall'Islam, la sanzione penale potrà venir annullata o comunque ridotta (così in Afghanistan, Brunei, Yemen, Mauritania, Sudan).

Va anche ricordato, comunque, il fatto che in alcuni degli Stati citati

da anni non vi siano più condanne per apostasia (come negli Emirati Arabi Uniti).

Dove fosse stata pronunciata una condanna a morte, poi, la sua esecuzione viene di regola evitata, però il procedimento è sempre molto pesante ed invasivo per la persona interessata ed i suoi familiari ed amici: si va dall'obbligo d'immediato espatrio alla dichiarazione di 'infermità psichica'.

Sui convertiti e la loro cerchia più stretta viene esercitata un'immensa pressione, ed inoltre le sanzioni per blasfemia, *ad ex.* contro i convertiti o gli apostati, vengono continuamente prese come motivo o pretesto per violenze di massa o minacce di morte, come avviene in Pakistan, dove la sanzione per la blasfemia arriva fino alla pena di morte (art. 295/c del codice penale pakistano).

Fondamento per questa situazione, negli Stati in cui il diritto islamico sia fonte del diritto statale, è il fatto che l'interpretazione del diritto islamico dominante *in loco* non prevede la possibilità d'abbandonare l'Islam. La propaganda a favore dell'Islam, al contrario, è sempre presente, ed anzi viene favorita ed attivamente praticata. In molti Paesi, al più tardi a partire dai movimenti d'indipendenza, l'identità nazionale e quella religiosa vengono viste come un tutt'uno, ed un abbandono dell'Islam è visto come un pericolo per l'identità nazionale.

Degno di nota in questo contesto è il dibattito ch'ebbe luogo nel 1948, nel corso dei lavori per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: l'Arabia Saudita, a causa del suo rifiuto di riconoscere il diritto a cambiare religione, si astenne dal voto finale del testo della Dichiarazione.

In esso vi furono appelli al vero senso dell'Islam da entrambe le parti del dibattito, cioè anche da parte dei favorevoli a questo diritto: l'allora Ministro degli Esteri del Pakistan, Zafrullah Khan (appartenente alla comunità religiosa 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', che oggi in Pakistan è oggetto di discriminazioni legali) si espresse contro la posizione saudita, dicendo che l'Islam è stato fin dall'inizio una 'religione missionaria', quindi dal punto di vista islamico doveva essere previsto il diritto di cambiare religione.

Anche oggi nella teologia islamica, come in alcuni Stati islamici, il diritto alla conversione viene visto come in accordo con la dottrina del Corano: così in Indonesia, il Paese al mondo con la più grande popolazione islamica, lo Stato riconosce il diritto di cambiare religione, benché solo nell'ambito di quelle riconosciute dallo Stato.

Anche al di fuori delle società a maggioranza islamica, però, la conversione è giuridicamente sanzionata: in India in sei Stati federali vi sono leggi contro la conversione (Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh ed Orissa): esse puniscono il cambiamento di religione che

sia dovuto a costrizione, inganno e/o simulazione, e la sanzione va da una pena pecuniaria fino alla reclusione (da uno a quattro anni). Queste leggi riguardano soprattutto gli appartenenti alle caste più basse, ed i paria (benché incostituzionale, ex art. 17 Cost. indiana, il fenomeno dei paria è ancora una realtà sociale in India), che mediante l'abbandono dell'Induismo cercano una via di fuga dalle perduranti discriminazioni.

In due Stati (Gujarat e Chhattisgarh) per il cambiamento di religione deve prima venir chiesto un permesso all'amministrazione locale, in altri quattro il cambiamento deve venir comunicato dopo. Le leggi sono oggetto di notevoli critiche da parte della società civile indiana, soprattutto da parte dei gruppi cristiani, che vedono limitata la propria libertà d'attività missionaria peraltro garantita dalla Costituzione.

In Myanmar, poi, le modalità per il cambiamento di religione sono state modificate nell'estate 2015, con la nuova legge sulla libertà religiosa: le conversioni sono possibili, però è ora necessaria una comunicazione agli uffici di registrazione appositamente creati, ed il convertito deve esporre personalmente le ragioni della sua conversione e provare la serietà delle sue nuove convinzioni religiose.

Dove l'abbandono della religione dominante è punito per legge, poi, di norma è anche vietato il proselitismo a favore d'altre religioni: un tale divieto, nell'ottica dell'art. 18 comma 3 del Patto per i diritti civili, è di per sé ammissibile, benché solo in alcuni casi (divieto d'usare la costrizione, o d'appropriare di stati di necessità). Molti Stati basano i divieti legislativi all'attività di proselitismo, però, sulla 'protezione delle religioni tradizionali', o sulla 'protezione contro le manipolazioni straniere', *etc.*, e questa fattispecie non è conforme con l'art. 18 comma 3 del Patto delle Nazioni Unite.

Queste norme di divieto, inoltre, sono spesso formulate in modo indistinto, ciò che porta all'incertezza giuridica ed apre ad ogni Stato un enorme spazio di manovra per colpire con sanzioni le forme indesiderate di propaganda religiosa.

In Mauritania, *ad ex.*, l'attività missionaria è punita con la reclusione da 5 a 12 anni; di fatto, le persone che vengono sospettate di fare attività missionaria vengono espulse dal Paese.

Anche in altri Paesi nei quali pur non sia vietato cambiare religione, però, l'attività missionaria può essere proibita: in Giordania, *ad ex.*, il Codice penale punisce le attività missionarie su base confessionale che promuovano disordini o mettano in pericolo l'unità nazionale; in Algeria v'è una specifica legge contro le attività missionarie non musulmane, del 20 marzo 2006; in Indonesia è vietata dal 2008 l'attività missionaria della 'Ahmadiyya Muslim Jamaat', che, ove egualmente compiuta, è punita con

la reclusione fino a 5 anni; in Corea del Nord, poi, l'attività missionaria può essere punita con periodi di reclusione molto lunghi.

Anche le Repubbliche ex sovietiche rendono difficile l'attività missionaria: in Armenia ed in Uzbekistan il 'proselitismo' è vietato per legge, senza eccezioni; nel Tagikistan l'attività missionaria compiuta senza preventiva autorizzazione da gruppi stranieri può venir punita con una pena pecuniaria: ciò riguarda alcune Chiese libere protestanti ed i Testimoni di Geova.

In Azerbaigian l'attività missionaria è sostanzialmente permessa su base costituzionale, ma dal 1996 non può essere svolta da stranieri; in Bielorussia i Testimoni di Geova continuano a veder punita la loro attività missionaria con pene pecuniarie ed arresti, mentre in Russia sono penalmente condannati per 'attività estremiste' a sanzioni pecuniarie ed alla reclusione.

L'art. 26 comma 3 della nuova Costituzione nepalese prevede un divieto all'attività missionaria, anche se le sue violazioni fino ad ora non sono state perseguite.

In India piccoli gruppi nazionalisti indu accusano le Chiese cristiane e le Organizzazioni islamiche, senza distinguere fra attività missionaria vera e propria, attività socio-caritatevole ed attività formativo-scolastica; questi gruppi chiedono l'introduzione per legge d'un divieto di conversione, a favore del quale v'è già effettivamente una proposta di legge da tempo in discussione in Parlamento, non ancora approvata.

Un ruolo è qui giocato anche dal fatto che l'Induismo stesso non è una religione missionaria, quindi le attività missionarie vengono viste tutte come elementi estranei e come retaggio del passato coloniale.

Proprio negli ultimi due Paesi citati vi sono esempi di quanto aggressivamente venga trattata l'attività missionaria (qui: missioni cristiane), con misure che eventualmente possono violare anche le linee di condotta etica delle missioni cristiane: in occasione del terremoto in Nepal del 2015 organizzazioni cristiane d'assistenza inviarono beni di prima necessità, in parte uniti a Bibbie, cosa che da parte di molti Nepalesi venne accolta con grande disagio (i beni di prima necessità in alcuni casi furono anche rifiutati e rimandati indietro, se fra di essi erano state trovate delle Bibbie).

L'azione di diffusione delle Bibbie fu interrotta dal Ministero degli Interni, ma non fu avviato un processo penale per violazione del divieto d'attività missionaria.

In India vi sono Chiese cristiane ed organizzazioni che svolgono attività socialmente riconosciute dallo Stato, *ad ex.* nel settore della formazione od in quello della sanità; proprio negli Stati federali del nord con una percentuale relativamente alta di Cristiani l'attività missionaria di organizzazioni evangeliche è stata trovata troppo aggressiva ed ha portato a tensioni.

Limitazioni amministrative

In alcuni Paesi il passaggio dall'Islam ad altre religioni non dev'essere registrato amministrativamente (*ad ex.* in Egitto, Giordania, Marocco): in alcuni casi non viene rilasciato un nuovo documento d'identità, ovvero nei documenti d'identità si continua a risultare come musulmani; i bambini di genitori convertiti continueranno a scuola ad essere trattati come musulmani (ossia soggetti alla partecipazione obbligatoria alle lezioni ed agli esami di religione islamica); i convertiti continuano ad essere soggetti alle prescrizioni del Ramadan, *etc.*

In altri Paesi, come il Kazakistan ed il Kirghizistan, i rappresentanti di comunità religiose che vogliano esercitare in pubblico attività religiose debbono farsi registrare come missionari, ed i missionari stranieri possono entrare solo con un visto specifico.

I Testimoni di Geova sono stati varie volte citati in giudizio per 'attività missionaria illegale'.

Anche nella Repubblica popolare cinese ed in Turkmenistan l'attività missionaria è stata resa più difficile per via indiretta, mediante una stretta sui visti, che dal 2014 ha bloccato i missionari stranieri.

In Vietnam gli stranieri e le istituzioni straniere non possono svolgere nessuna attività missionaria o religiosa, almeno finché non abbiano un'espressa autorizzazione al riguardo; le persone interessate hanno bisogno di un 'visto per missionari'.

La prassi dei visti viene spesso utilizzata a questo scopo – così *ad ex.* il rifiuto di visti d'ingresso per sacerdoti e suore cattolici in Algeria.

Scopo del controllo statale delle minoranze religiose in Iran è soprattutto ostacolare l'attività missionaria fra gli Sciiti iraniani, ed all'uopo vengono applicate limitazioni: *ad ex.* la partecipazione di Musulmani iraniani a funzioni religiose cristiane è vietata, l'ingresso nelle comunità è tenuto sotto controllo, l'utilizzo del persiano come lingua delle liturgie è vietato alle minoranze religiose.

Vi sono addirittura ancora tre comunità protestanti di lingua persiana (la Chiesa Evangelica d'Iran, le Assemblee di Dio e gli Anglicani) la cui presenza risale a ben prima della Rivoluzione khomeinista, ma anch'esse sono state egualmente obbligate ad abbandonare il persiano come lingua liturgica.

Anche qui ci sono però misure che dovrebbero impedire l'accettazione di nuovi membri, come *ad ex.* l'ordine di presentare la lista dei membri.

In Indonesia il cambiamento di religione, purché nell'ambito delle sei riconosciute dallo Stato, è sostanzialmente possibile ed è anche praticato (*ad ex.* per rendere possibile il matrimonio fra appartenenti a comunità

religiose differenti). L'abbandono di una confessione religiosa senza il contemporaneo ingresso in un'altra, tuttavia, è possibile solo a certe condizioni.

Una registrazione come atei è parimenti possibile (lo spazio dopo la voce 'religione' nei documenti d'identità viene lasciato vuoto), ma nella prassi ciò avviene raramente, poiché comporta difficoltà nell'assunzione di determinati incarichi statali, come pure nel matrimonio.

In Nigeria, inoltre, nei dodici Stati federali settentrionali la libertà religiosa dei non Musulmani viene nella prassi limitata dal fatto che molte disposizioni amministrative vengano imposte a tutti senza riguardo per la religione personale (come *ad ex.* il divieto di classi miste a scuola, la separazione per sesso nei mezzi di trasporto pubblici, il divieto di vendita d'alcolici e della costruzione di nuove chiese).

Sanzioni nel diritto di famiglia e delle successioni

In una serie di Stati a maggioranza musulmana i convertiti vanno incontro anche a sanzioni sul piano del diritto civile.

Poiché in molti di questi Paesi una musulmana può sposarsi solo con un musulmano, la conversione d'un marito musulmano ad un'altra religione comporta automaticamente lo scioglimento del matrimonio (Egitto, Giordania) e la perdita del diritto di successione.

Parallelamente, la moglie musulmana che si convertisse pubblicamente ad un'altra religione perderebbe la potestà sui suoi figli minorenni.

In Libano la libertà di cambiare religione è prevista per legge, e c'è anche la possibilità di cancellare l'appartenenza religiosa sui registri di stato civile, cosa che però di norma viene utilizzata poco e resta controversa. Come in altri Stati multiconfessionali della regione, infatti, il diritto della persona e di famiglia libanese segue la prassi giuridica dell'Impero ottomano, che s'uniformava alle normative di ciascuna confessione religiosa. Nei casi di persone atee, invece, vengono utilizzate le norme dell'ultima religione di appartenenza, ignorando il passaggio all'ateismo.

Svantaggi ed ostracismo sociale

Anche nei Paesi in cui l'apostasia ed il cambiamento di fede religiosa non siano sanzionati per legge, tuttavia, permangono spesso svantaggi e diffidenza verso i convertiti e/o gli atei, ed essi si vedono come socialmente stigmatizzati fino a ricevere minacce di morte.

In Bangladesh, infatti, dopo l'omicidio di alcuni bloggers critici verso le religioni, nel 2015, era opinione comune che queste morti fossero legate

ad una condotta di vita atea.

In particolare, poi, nelle zone rurali i convertiti vengono espulsi dalla comunità del paese: ciò è vero anche per il Kirghizistan, nelle cui zone rurali accade, *ad ex.* nel caso del funerale d'un familiare di cristiani, che gli imam facciano discorsi infuocati al riguardo, che di norma vengono ignorati dai locali uffici statali.

Nel nord musulmano della Nigeria continuano ad esservi relazioni e rapporti tali per cui i presunti apostati vengono bastonati dai membri della loro stessa comunità, e talvolta anche uccisi.

Conversione ed attività missionaria in Turchia non sono sanzionate penalmente, ma, dal punto di vista sociale, i convertiti hanno una posizione molto difficile: essi, soprattutto in ambiti tradizionalisti, patiscono l'esclusione dalla loro famiglia e subiscono un programmato ostracismo dalla loro cerchia d'amici, venendo trattati come traditori dell'Islam e, quindi, in parte anche dell'identità turca.

Limitazioni all'esercizio pubblico della religione

[...]

Molti Stati nel proprio ordinamento giuridico attribuiscono privilegi ad una o più religioni, che riconoscono come 'religioni di Stato' o come 'religioni tradizionali', ed alcuni riconoscono determinate religioni nella stessa Costituzione.

Ciò coincide talvolta, ma non sempre, con la domanda di riconoscimento o registrazione per via amministrativa.

Certo qui si pone anche la questione del significato del concetto stesso di 'riconoscimento d'una religione', considerando che il diritto alla libertà religiosa è un diritto individuale che non ha bisogno di nessun riconoscimento, ma in realtà il riconoscimento di una o più religioni dall'ordinamento giuridico di uno Stato coincide spesso con una limitazione della libertà religiosa per gli appartenenti ad altre confessioni religiose o per gli atei.

Con eccezione dell'Arabia Saudita, in pratica tutti gli ordinamenti giuridici del mondo 'riconoscono' le religioni monoteiste del Libro.

Le comunità delle religioni non riconosciute si trovano, al contrario, spesso in una zona grigia, che può arrivare sino all'illegalità, e sono spesso esposte all'arbitrio degli organi statali.

In molti Paesi con popolazione a maggioranza musulmana, *ad ex.*, le comunità religiose dell'Ahmadiyya e/o quelle Bahá'í di solito non sono riconosciute, le loro attività sono illegali e penalmente perseguibili.

Il mancato riconoscimento viene utilizzato come argomento per la discriminazione: ciò riguarda soprattutto la situazione dei Bahá'í in Iran, dove si giunge alla persecuzione sistematica, poiché essi sono considerati globalmente 'eretici', e vengono accusati di mettere in pericolo lo Stato.

In Arabia Saudita la pratica d'altre confessioni religiose diverse dall'Islam sunnita è vietata, ragion per cui l'ulteriore questione del riconoscimento o della registrazione non si pone.

Di norma, poi, anche le comunità religiose costituzionalmente riconosciute sottostanno ad un obbligo di registrazione, e talvolta la registrazione stessa costituisce requisito per il riconoscimento legislativo.

Fondamento del riconoscimento amministrativo, e del procedimento per ottenerlo, è di norma la concessione della personalità giuridica per le confessioni religiose richiedenti, la quale può essere necessaria per poter svolgere attività comunitaria; e naturalmente vi sono Stati con *itinerari* di registrazione più o meno complicati.

[...]

Un obbligo di registrazione v'è per tutte le confessioni religiose (anche quelle islamiche) in una forma più o meno complicata in Algeria, Egitto (il Ministero degli Interni deve valutare se il gruppo richiedente costituisca un pericolo per l'unità nazionale o per la pace sociale, e viene chiesto un parere al Grande Imam di Al-Azhar ed al Papa copto), Bahrein e Sudan. Anche negli Stati dell'Asia centrale, come Azerbaigian e Bielorussia, la registrazione di norma è obbligatoria per tutte le comunità religiose, per permettere il controllo statale e per il timore di influssi esterni e dell'estremismo islamico.

Le trasgressioni sono punite con pene pecuniarie o con la reclusione. Attività religiose condotte da comunità non registrate costituiscono un reato grave, e sono punite con elevate sanzioni pecuniarie. In Uzbekistan le riunioni dei Testimoni di Geova vengono regolarmente sciolte, a meno che non si svolgano in un centro ufficialmente registrato nella città di Chirchik.

Talvolta i partecipanti sono stati portati in prigione, e dopo il pagamento d'un'elevata multa sono stati rilasciati. La legge sulla libertà religiosa della Federazione Russa prevede che le comunità religiose si registrino come persone giuridiche presso il Ministero della Giustizia, ma l'*iter* di registrazione di nuove organizzazioni religiose, estranee al novero delle confessioni tradizionali russe, dura di norma svariati anni.

Anche in Vietnam ed in Cina popolare v'è, per motivi simili, un obbligo di registrazione per tutte le comunità religiose; in Vietnam, poi, la comunità religiosa dopo la registrazione è sottoposta all'obbligo di presentare regolarmente una relazione, ed il decreto 21 del 2004 e la circolare 92 del 2012 limitano la libertà religiosa garantita dalla Costituzione.

L'utilizzo di concetti giuridici non meglio precisati rende possibile alle Autorità pubbliche di vietare le attività religiose, *ad ex.* per 'propaganda contro lo Stato', oppure per 'celebrazione di rituali superstiziosi'.

Nella Repubblica popolare cinese le comunità religiose debbono obbligatoriamente registrarsi presso l'Amministrazione Statale per gli Affari religiosi, ma i relativi requisiti variano da provincia a provincia.

Fra l'altro, il numero di collaboratori stranieri e le riunioni religiose debbono essere comunicati, ed è obbligatoria un'ispezione annuale. Le moschee, le chiese ed i templi non registrati vengono abbattuti, e parimenti i sacerdoti e gli imam non registrati sono portati in prigione o condannati agli arresti domiciliari.

In entrambi i Paesi i Governi cercano di regolamentare la vita religiosa imponendo alle organizzazioni religiose la supervisione di organi del Partito comunista, mentre le comunità religiose 'clandestine' sono ufficialmente poste sotto sorveglianza.

In Turchia le comunità religiose non musulmane non vengono registrate come persone giuridiche; da ciò derivano difficoltà dal punto di vista del diritto di proprietà, dell'accesso alla giustizia, dell'amministrazione delle risorse economiche, come pure difficoltà per il clero per avere permessi di soggiorno o di lavoro.

La CEDU, in una sentenza del 26 aprile 2016, ha stabilito che gli Aleviti in Turchia, sulla base della classificazione della loro comunità da parte dello Stato come un Ordine sufi, cioè un gruppo religioso nell'ambito dell'Islam sunnita, sono stati danneggiati, giacché lo Stato aveva frainteso la specifica natura religiosa della fede alevita e rifiutava loro i diritti connessi alla registrazione.

In Qatar per le comunità religiose non musulmane (di fatto, quelle cristiane) v'è l'obbligo di registrazione: esse debbono farsi registrare presso il Ministero degli Esteri, per ricevere uno status giuridico: al momento sono registrate la Chiesa cattolica romana, quella anglicana, quella greco-ortodossa, quella siro-ortodossa, quella copta, quella libanese-maronita, quella evangelica filippina e l'Interdenominational Christian Center (di fatto le Chiese del subcontinente indiano).

Le comunità religiose cristiane non registrate possono operare sotto la sorveglianza e la responsabilità d'un gruppo registrato, nelle vesti di suo sottogruppo: ciò vale in particolare per la comunità luterana, che è registrata come sottogruppo degli Anglicani.

Altri gruppi non registrati possono in ogni momento venir disciolti ed i loro membri espulsi; una registrazione di comunità religiose non cristiane è impossibile.

In Angola, poi, la legge del 21 maggio 2004 sulla libertà religiosa prevede elevati requisiti formali per il riconoscimento di comunità religiose come persone giuridiche (il riconoscimento è successivo alla registrazione): dichiarazione giurata dinanzi ad un notaio di almeno 100.000 fedeli maggiorenni con abituale residenza in Angola, ed i firmatari debbono rappresentare almeno i due terzi delle 18 provincie. Le comunità non riconosciute sulla base della legge non possono né praticare il culto in pubblico, né costruire od utilizzare edifici sacri (chiese, moschee, *etc.*).

Anche in molti Stati in cui v'è un sistema di religione riconosciuta altre comunità religiose possono ottenere la personalità giuridica per mezzo della registrazione, e così *ad ex.* agire come associazioni di diritto privato. Questo è il caso dei Bahá'í in India, dove si trova la loro più grande e numerosa comunità, che non ha la veste di confessione religiosa riconosciuta, ma è registrata; ed essi possono praticare il culto.

La Ahmadiyya Muslim Jamaat, invece, sta incontrando problemi anche negli Stati in cui finora la sua attività di culto era possibile come associazione registrata: la sua registrazione in Kazakistan, risalente al 1994, a seguito della promulgazione della nuova legge del 2011 sulla libertà religiosa non è stata rinnovata; nello stesso anno, inoltre, la comunità in Kirghizistan, ove fin dal 2002 era registrata presso il Comitato statale per gli affari religiosi, è stata vietata. Il procedimento con cui tale decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema non ha avuto successo, sicché l'Ahmadiyya Muslim Jamaat, dal 2014, in Kirghizistan è *de facto* proibita. Ciò non ha finora comunque portato a provvedimenti statali contro di essa, che continua ad operare senza però alcuno *status* giuridico.

In Bulgaria la sua registrazione come comunità religiosa è stata rifiutata, e quella come organizzazione non governativa è stata in un primo tempo concessa, ma dopo appena un anno revocata.

Se gli Stati utilizzano un procedimento di registrazione per limitare i privilegi (*ad ex.* in campo tributario) delle comunità religiose, esse debbono comunque essere trattate allo stesso modo. A Singapore tutte le comunità religiose hanno bisogno d'una registrazione statale e d'un'autorizzazione nell'ambito della legge sulle società; questa legge, allo scopo di preservare l'armonia religiosa della società (The Maintenance of Religious Harmony Act) dà al Governo il diritto di escludere dalle attività politiche i dirigenti e gli aderenti ai gruppi religiosi, ed il Governo è tenuto alla parità di trattamento delle comunità religiose registrate.

In Giordania non sono previste comunità religiose diverse da quelle musulmane o cristiane: la legge sul Consiglio delle comunità religiose cristiane (Council of Christian Denomination Law) rappresenta, dal 2014,

undici comunità religiose cristiane ufficialmente riconosciute in Giordania: quella cattolica romana, la cattolico-melkita, la cattolico-maronita, la greco-ortodossa, l'armeno-ortodossa, la siro-ortodossa, l'anglicana, la luterana, la copta, l'avventista del settimo giorno e l'evangelica. Esse sono riunite nel Council of Church Leaders (CCL), che è consulente del Governo giordano per ogni questione che riguardi i Cristiani giordani.

Le comunità religiose rappresentate nel CCL sono esentate dalle tasse, ma non ricevono nessun contributo statale, a differenza delle comunità musulmane.

Vi sono poi cinque altre confessioni religiose cristiane che in Giordania non sono riconosciute come confessioni religiose, ma sono registrate come 'società': la Free Evangelical Church, i Mormoni, le Assemblies di Dio, i Nazirei, l'Alleanza Missionaria. Il CCL è consulente del Governo giordano anche per le questioni di diritto civile degli appartenenti a queste comunità religiose. I Bahá'í non sono né riconosciuti come confessione religiosa, né registrati come società; di fatto, però, v'è tolleranza verso le loro pratiche religiose individuali, ma sono soggetti a svantaggi nell'ambito del diritto civile e del diritto di famiglia (*ad ex.* per il riconoscimento di matrimonio, per il diritto successorio, *etc.*).

Prassi religiosa e condotta di vita

[...]

In Malesia ed Algeria lo Stato regola la preghiera del venerdì nelle moschee e ne controlla il contenuto; in Giordania e nei Territori palestinesi il contenuto della preghiera del venerdì è sottoposto di norma a controllo preventivo, mentre le omelie domenicali delle Chiese non sono sottoposte a nessun controllo preventivo. Negli Emirati Arabi Uniti ed in Qatar sono le autorità religiose statali a stabilire il contenuto della predica del venerdì per le moschee sunnite, mentre quelle sciite sono considerate come 'private', ed hanno quindi maggior libertà nella predica del venerdì. Anche nelle Repubbliche dell'Asia centrale lo Stato influenza con specifiche disposizioni il contenuto delle prediche del venerdì, come in Azerbaijan ed in Iran.

In Egitto, poi, il Ministero per gli affari islamici e le fondazioni religiose detta i temi ed i punti salienti delle prediche del venerdì, e le controlla, mentre le Chiese cristiane si autogestiscono. In Tunisia è previsto, dal *modus vivendi* del 1964 fra Chiesa cattolica e Stato tunisino, che la Chiesa tenga informato il Governo e gli comunichi i propri nuovi decreti il giorno della loro pubblicazione.

In molti Stati si trova una parziale sorveglianza sistematica delle funzioni religiose nelle chiese e nelle moschee: in Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan nelle moschee c'è la videosorveglianza, e dinanzi ai luoghi di culto più frequentati ci sono poliziotti che annotano le persone che regolarmente vi si recano a pregare, per poi andarle ad interrogare a casa. Nella Corea del Nord le attività religiose pubbliche sono nelle loro totalità competenza statale. In Bielorussia è sottoposta in particolare a stringente sorveglianza da parte della Polizia l'attività della Chiesa cattolica, poiché numerosi suoi fedeli appartengono alla minoranza polacca, sicché la Chiesa viene vista come un possibile strumento di pressione politica.

In diversi Stati, inoltre, le attività religiose delle minoranze religiose sono sottoposte a limitazioni: l'Arabia Saudita riconosce come feste religiose pubbliche solo quelle basate sull'interpretazione statale dell'Islam. Perciò i riti divergenti, fra cui la festa del dies natalis del Profeta Maometto, sono vietate. Festeggiamenti pubblici come in occasione dell'Ashura e di altre festività sciite sono state permesse negli ultimi anni nella regione di Qatif, e vietate in quella di Al-Ahsa; l'uso di altri luoghi religiosi (chiese, templi), peraltro, è generalmente vietato.

In Pakistan, poi, all'Ahmadiyya Muslim Jamaat sono vietate le riunioni religiose (come la festa del sacrificio o la festa alla fine del Ramadan), come pure il pellegrinaggio alla Mecca e la chiamata alla preghiera.

La Malesia conosce molte limitazioni per la pratica religiosa di tutti i gruppi al di fuori dell'interpretazione dominante dell'Islam: ai Cristiani è stato vietato sulla terraferma malese l'uso della parola Allah per indicare Dio nella lingua nazionale malese, come pure avveniva da secoli; lo stesso divieto vale per le espressioni usate per chiesa, preghiera, luogo della preghiera ed altre 34.

In Qatar le comunità cristiane non possono fare nessuna pubblicità agli orari delle messe né usare in pubblico simboli religiosi come le croci, permesse solo all'interno dei luoghi di culto. La pratica religiosa comunitaria delle comunità cristiane registrate è circoscritta nel c.d. 'complesso religioso' nella periferia sudorientale di Doha. In Bielorussia la prassi autorizzativa per la celebrazione di festività religiose in luogo pubblico, come pure per l'acquisto o l'affitto dei relativi spazi è estremamente restrittiva.

Per ciò che riguarda i giorni festivi e di riposo settimanale, nella maggior parte dei Paesi a maggioranza musulmana sono previste solo le feste musulmane, in quelli a maggioranza cristiana solo quelle cristiane. Ciò riguarda soprattutto il giorno di riposo settimanale (venerdì/domenica), ma anche i giorni festivi nel corso dell'anno (Natale, Pasqua, fine del Ramadan, Pellegrinaggio, *etc.*).

I Paesi multireligiosi sono di fatto inclusivi: in India, nonostante la

maggioranza della popolazione sia induista (80%), sono riconosciuti anche i giorni festivi islamici (relativi al 14% della popolazione) e quelli cristiani (2,3%), come pure, a livello regionale, quelli di altre minoranze (Buddhisti, Sikh, Giainisti, *etc.*); il Natale è un giorno di riposo in tutto il Paese, benché non sia un giorno festivo ufficiale (in India solo ricorrenze secolari, come il giorno dell'Indipendenza, sono giorni festivi ufficiali a livello nazionale).

Nei Paesi a maggioranza cristiana vi sono crescenti cambiamenti: in Canada gli Ebrei, i Musulmani e gli appartenenti ad altre religioni possono astenersi dal lavoro nei giorni festivi per la propria religione.

La Norvegia ha introdotto per i fedeli di religioni non cristiane disposizioni ampie: essi possono astenersi dal lavoro nelle feste della loro religione ed anche nei due giorni successivi.

In Germania il GG prevede una garanzia costituzionale sulla festività della domenica e dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

La regolazione dei giorni festivi spetta ai Länder, fra i quali molti equiparano i giorni festivi islamici ed ebrei a quei giorni festivi cristiani che non siano previsti per legge. Ciò, di norma, significa che gli scolari ed i lavoratori possono fare vacanza (ma non c'è un automatismo come nei casi dei giorni festivi riconosciuti per legge).

Al riguardo, la Conferenza Islamica tedesca ha chiesto, relativamente alle vacanze scolastiche, che per gli scolari musulmani le festività islamiche più importanti, come la festa del Sacrificio o la fine del Ramadan, vengano inseriti fra i giorni di vacanza costituzionalmente previsti.

Tanto nelle società religiosamente omogenee quanto in quelle eterogenee ci sono continue discussioni sui simboli religiosi indossati (come il velo ed il velo integrale, la kippà, il turbante) o portati addosso (la croce, il kirpan).

Al riguardo vi sono tanto disposizioni che li ammettono quanto disposizioni che li vietano, riguardanti soprattutto le donne: Francia e Belgio hanno vietato il burqa in pubblico, ed in caso di violazioni il Belgio prevede sanzioni da 137,5 euro a 7 giorni di reclusione. In Svizzera vi sono disposizioni diverse a livello cantonale (la Costituzione del Canton Ticino vieta il volto coperto in pubblico, cosa che soprattutto è rivolta al velo integrale delle donne).

Divieti sull'abbigliamento vi sono anche in Russia, dove il velo islamico è permesso in Cecenia e nel Tatarstan, mentre è vietato nella Mordwinia, a Stavropol ed in Uzbekistan: qui, ex art. 14 della legge sulla libertà religiosa, non è permesso indossare abbigliamento religiosamente connotato al di fuori di edifici religiosi (fanno eccezione i ministri di culto registrati delle confessioni religiose riconosciute).

In Cina, nella Regione autonoma dello Xinjiang, c'è un 'progetto bellezza' che raccomanda alle donne di non indossare il velo, e le donne devono togliersi il velo e gli uomini non possano avere una barba lunga se vogliono poter accedere agli uffici pubblici.

In Germania l'osservanza d'una regola d'abbigliamento religiosamente fondata come quella d'indossare il velo per le donne islamiche, quale espressione della fede musulmana, rientra nella protezione della libertà religiosa, ex art. 4 commi 1 e 2 GG. Al contempo, lo Stato ex art. 4 GG è tenuto alla neutralità religiosa.

La libertà religiosa implica anche che non esista nessun diritto nello spazio pubblico a venir risparmiati dalla vista di simboli religiosi presenti nell'ambiente.

Il § 2 dell'AGG vieta discriminazioni su base religiosa nelle assunzioni e nel lavoro; eccezioni possono essere possibili sulla base del diritto d'autoregolamentazione delle confessioni religiose e delle loro istituzioni, ex § 9 AGG. Secondo la giurisprudenza lavorista è possibile, in casi eccezionali, tenendo conto degli interessi delle persone interessate, vietare il velo islamico sul luogo di lavoro, *ad ex.* se questo, come espressione della fede islamica, fosse in antitetico contrasto con la missione evangelizzatrice d'un datore di lavoro ecclesiastico.

[...]

In Arabia Saudita è vietato indossare in modo visibile simboli religiosi non islamici, in Cina i funzionari di partito, i dipendenti pubblici, i docenti e gli scolari non possono indossare nessun simbolo religioso, secondo norme che variano di provincia in provincia.

[...]

In altri Paesi vi sono norme sull'abbigliamento religiosamente motivato: esse possono anche violare la libertà religiosa, se impongono alle persone comportamenti contrari alle loro convinzioni religiose.

Così in Iran ed in Arabia Saudita le donne, senza eccezione, debbono seguire le norme islamiche sull'abbigliamento e sui rapporti sociali; in Indonesia a livello centrale non vi sono obblighi o divieti relativamente all'abbigliamento religioso, ma a livello regionale (soprattutto nella provincia autonoma di Aceh, che s'è uniformata al diritto penale islamico) esistono disposizioni al riguardo.

In Malesia, poi, in alcuni uffici pubblici le impiegate e le utenti (anche non musulmane) sono obbligate a rispettare le disposizioni islamiche sull'abbigliamento (gonne lunghe, velo). Ciò avviene con particolare rigore negli Stati federali del Kelantan, Kedah e Terengganu, che hanno anche norme sull'abbigliamento per tutti i giorni, anche se finora non sono state

applicate. In Sudan la Public Order Police, talvolta più rigorosamente, talvolta meno, vigila sull'abbigliamento femminile, e negli ultimi tempi si è avuto il caso d'una ragazza cristiana denunciata per 'abbigliamento immorale'.

In Nigeria lo Stato federale Kano nel maggio 2007 introdusse l'obbligo dell'abbigliamento islamico a scuola per tutte le scolare e gli scolari, anche se appartenenti alla minoranza cristiana.

In Somalia la questione dell'abbigliamento, in particolare per le donne, non è regolata per legge, ma sottostà a norme sociali che cambiano da città a città.

[...]

Molti Stati prescrivono un gradimento statale per il personale religioso [...] In Iran i seminari islamici sono stati in parte statalizzati, una legge del 2010 prescrive che il clero sciita si unifichi al principio della 'Velayat-e Faghih', che attribuisce la suprema autorità politica alla Guida della Rivoluzione. Un Consiglio supremo per i seminari ha assunto, dal 1995, la supervisione su quelli religiosi, ed è formato da personale religioso nominato dalla Guida della Rivoluzione. In Tunisia, inoltre, solo gli imam nominati dallo Stato possono guidare la preghiera e tenere la predica del venerdì nelle moschee registrate. In Egitto, il Ministero per le fondazioni religiose interviene sulle comunità religiose sunnite: per poter predicare, poi, gli imam debbono aver studiato all'Università di al-Azhar, ed il Ministero controlla le questioni religiose, la formazione islamica per i giovani ed i convertiti e la costruzione delle moschee.

In Vietnam i religiosi di norma possono venir scelti dalle comunità religiose senza *placet* delle Autorità, tuttavia i nomi debbono essere loro comunicati.

Essi debbono avere la cittadinanza vietnamita, essere di specchiata condotta e morale, e amare l'unità nazionale. Nel diritto all'autogoverno del Tibet, il Governo cinese interviene dichiarando la scelta del Dalai Lama e degli altri Tulkus come questioni politiche, e quindi pregiudica un caposaldo del Buddhismo tibetano.

Anche il diritto a stampare od utilizzare testi o pubblicazioni in molti Paesi è sottoposto a limitazioni. In quasi tutto lo spazio ex-sovietico, *ad ex.*, la stampa e l'importazione di pubblicazioni religiose necessitano del *placet* da parte della autorità competenti, *placet* che di norma viene concesso solo ai gruppi registrati; le comunità religiose piccole, in particolare, come i Testimoni di Geova, incontrano molto spesso grosse difficoltà nell'importare pubblicazioni religiose.

In Russia, *ad ex.*, le Bibbie e gli altri testi dei Testimoni di Geova vengono sequestrati con l'accusa di fare propaganda per l'estremismo, ed i loro siti sono stati inseriti nelle liste dei siti estremisti, e quindi proibiti.

A Cuba l'importazione di testi religiosi abbisogna dell'autorizzazione governativa, da cui è, invece, esente la stampa in loco.

In Pakistan sono proibite le pubblicazioni che criticano l'Islam, i suoi Profeti o altre religioni, e la vendita dei testi della Ahmadiyya Muslim Jamaat è vietata. In Egitto il Governo regola la pubblicazione, l'importazione e la diffusione di tutti i libri e materiali religiosi, ma ammette per uso personale o comunitario l'importazione delle Scritture e di oggetti religiosi. In Arabia Saudita è vietata l'introduzione di testi religiosi non islamici, compresi i testi religiosi riconosciuti, come la Bibbia.

Istruzione religiosa

[...]

In Malesia i corsi di religione a scuola sono vietati a tutte le religioni eccetto che all'Islam, a Cipro è obbligatorio il corso di religione greco-ortodossa nelle scuole statali elementari e secondarie.

I bambini non ortodossi possono, dietro richiesta dei loro genitori, venir esentati da questi corsi, mentre i bambini ortodossi non hanno quest'opzione.

Similmente in Turchia, dove Cristiani ed Ebrei possono venir esonerati dai corsi di religione, mentre i Musulmani vi sono tenuti, ed in questi corsi viene esposta solo la dottrina dominante della maggioranza sunnita.

In Iran gli scolari appartenenti alle minoranze religiose riconosciute possono assolvere all'obbligo delle lezioni di religione presso una scuola privata della propria confessione, i cui programmi e libri di testo siano comunque stati approvati dal Ministero per l'Educazione. In Afghanistan sono previste nelle scuole solo lezioni di religione islamica, ma i bambini non musulmani non sono obbligati a parteciparvi [...]

In Georgia, nonostante una legge sulla laicità dell'istruzione, si hanno icone e preghiere nelle classi, e lezioni di trasmissione dei 'valori georgiano-ortodossi' da parte dei docenti, e giunge notizia anche di conversioni forzate.

In Grecia, poi, una preghiera il lunedì mattina è obbligatoria per tutti gli scolari.

In Pakistan sono ancora in circolazione libri di testo con espressioni denigratorie verso le minoranze religiose e le altre correnti dell'Islam.

[...]

Costruzione e manutenzione degli edifici religiosi

[...]

Un mezzo spesso utilizzato per limitare la libertà religiosa è il rifiuto od il rinvio continuo dei permessi edilizi (per la costruzione d'edifici nuovi, o per opere di manutenzione). Spesso non si può stabilire con precisione se queste dilazioni dei permessi abbiano (solo) una motivazione religiosa, oppure se siano dovute a strutture corrotte, o ad entrambe le cose.

Così in Sudan negli ultimi anni vi sono stati molti casi di richieste per confiscare edifici di culto o per farli radere al suolo (da ultima, una chiesa evangelico-luterana, in Omdurman, nell'ottobre 2015). La costruzione di nuove chiese – dal punto di vista ufficiale del Governo – non è più necessaria dopo la separazione del Sud (in larghissima parte cristiano).

In Egitto il diritto di costruire nuove chiese è, per la prima volta, garantito dalla Costituzione del 2014, ma ha bisogno d'una legge d'attuazione, ancora mancante. Ciò potrebbe migliorare la situazione giuridica dei Copti ed appianare una serie di conflitti, in parte violenti, fra Cristiani e Musulmani.

L'attuale prassi per l'autorizzazione di nuove chiese risale ad un decreto del 1856 (periodo ottomano), sulla base del quale per la costruzione d'una chiesa è necessario un decreto del Presidente, ma al momento è prassi costante rinviare per anni quest'autorizzazione.

Essa è necessaria anche in Myanmar per la costruzione di edifici di culto, ma i templi buddhisti l'ottengono rapidamente, mentre per chiese e moschee vanno a rilento, e le organizzazioni cristiane straniere non possono, come peraltro tutti gli stranieri in generale, acquistare proprietà fondiarie a proprio nome.

In Indonesia la costruzione di edifici di culto ha bisogno d'un'autorizzazione statale, che, secondo un decreto del 2006, può venir concessa solo se la richiesta è stata approvata da almeno 60 abitanti locali appartenenti ad un'altra religione, ed ha avuto il *placet* del locale Forum per l'armonia interreligiosa.

Nella prassi, costruzione ed utilizzo di edifici di culto sono il più frequente pretesto (anche se spesso non la ragione che sta alla base) per conflitti locali religiosamente motivati.

I casi di conflitto vanno da dimostrazioni dei gruppi radicali contro gli edifici di culto ritenuti illegali, fino alla dilazione estrema da parte delle autorità locali dei permessi per la loro costruzione e manutenzione.

In Malesia sono stati distrutti antichi santuari indù e luoghi di culto cristiani col pretesto (non sempre dimostrabile) che fossero stati costruiti senza autorizzazione. Nello Stato federale di Johor una sala di preghiera islamica è stata distrutta per ordine del sultano, con la motivazione che

fosse stata profanata dalla meditazione dei Buddhisti.

Con eccezione delle moschee promosse dallo Stato, poi, i permessi per costruire luoghi di culto vengono ritardati e poi alla fine di regola non concessi. Il Governo cinese finanzia la costruzione e la manutenzione di luoghi di culto con larghezza di risorse, *ad ex.* anche templi della minoranza tibetana nella Regione autonoma del Tibet e nelle provincie di confine, però frappone ostacoli amministrativi a costruzioni nuove o ad ampliamenti, e le moschee, chiese e templi non registrati vengono distrutti.

Il numero di monaci e monache buddhisti che possono partecipare alle cerimonie religiose è limitato, e sono sorvegliati.

I luoghi di pellegrinaggio vengono chiusi, attività natalizie vietate negli asili e nelle scuole elementari, i pellegrinaggi alla Mecca rigorosamente controllati.

In Turchia i Cemevi, luoghi di culto e di riunione degli Aleviti, fino ad una sentenza del 2015 non erano riconosciuti come luoghi di culto.

Gli Aleviti incontrano regolarmente difficoltà nell'apertura di nuovi Cemevi. L'Ufficio per le questioni religiose (Diyanet) ha comunicato che solo le moschee vengono riconosciute come luoghi di culto islamici.

[...]

In Arabia Saudita la creazione di moschee sciite ha incontrato, in passato, difficoltà in alcune provincie, giacché la normativa sulle autorizzazioni ed i divieti è su base regionale, e non è omogenea.

Il culto pubblico di religioni diverse dall'Islam è vietato in Arabia Saudita, e quindi non v'è la costruzione dei relativi luoghi di culto. Negli Emirati Arabi possono venir chieste alle autorità i terreni per edifici di culto: la comunità tedesca evangelica (senza edifici propri) si è potuta cercare il luogo per le funzioni religiose (la chiesa anglicana), e lo ha dovuto comunicare alle Autorità di Dubai. Le autorità nei singoli casi possono concedere terreni per la costruzione d'edifici di culto anche per religioni non monoteiste, da ultimo per gli Indù nel 2015.

I terreni, comunque, rimangono di proprietà dello Stato. Ci sono più di 35 chiese cristiane (anglicane, cattoliche, copte, mormoni), due templi induisti ed un tempio sikh.

Le chiese, per legge, non potrebbero avere né campanile né croci all'esterno, tuttavia questa norma non è sempre applicata con rigore, e vi sono chiese con piccole torri a fianco e con croci astratte.

In Georgia la costruzione d'una Sala del Regno per i Testimoni di Geova, già autorizzata, è stata vietata a seguito di proteste della Chiesa georgiano-ortodossa, mentre l'autorizzazione per la costruzione d'una chiesa romano-cattolica viene da lungo tempo rinviata.

Problematica è anche la questione della restituzione degli edifici religiosi di proprietà statale o della Chiesa georgiano-ortodossa. Secondo le Organizzazioni non governative e le minoranze religiose, il processo viene rallentato, spesso in maniera non trasparente, dalla Chiesa georgiano-ortodossa.

PARTE SECONDA

Violenze e persecuzioni religiose

La sezione illustra le più gravi violenze e persecuzioni religiose compiute negli ultimi anni nel mondo, attraverso una selezione dei Rapporti di «Aiuto alla Chiesa che Soffre» (ACS) del 2014 e «Amnesty International» (2015-2016). Dopo una breve introduzione, si evidenziano i casi più drammatici di violazione della libertà religiosa compiuti in diverse zone del mondo. L'analisi è divisa per Paesi, elencati seguendo un criterio geopolitico-continentale.

INTRODUZIONE

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

Un rapido sguardo

(...)

(Periodo esaminato: dall'ottobre 2012 al giugno 2014)

1. 81 dei 196 Paesi esaminati – poco più del 41% del totale – sono stati identificati come luoghi in cui il grado di violazione della libertà religiosa è limitata (con un grado di violazione ritenuto medio o elevato) oppure in netta diminuzione.
2. 35 Paesi – pari al 18% del totale – sono stati classificati come «preoccupanti», in quanto vi sono stati riscontrati alcuni problemi concernenti la libertà religiosa. Tuttavia il relativo status in materia non risulta peggiorato.
3. Nei restanti 80 Paesi – quasi il 41% del totale – il rispetto della libertà religiosa non desta alcuna preoccupazione. In queste nazioni non sono state affatto rilevate regolari o sistematiche violazioni della libertà religiosa.
4. Nella maggior parte dei casi, i cambiamenti relativi alla libertà religiosa sono di carattere negativo. Miglioramenti sono stati riscontrati soltanto in 6 dei 196 Paesi esaminati, mentre in altri 55 Paesi – circa il 28% del totale – la situazione è peggiorata.
5. Perfino nei 6 Paesi in cui vi sono stati miglioramenti, il quadro non è positivo. Cuba, Emirati Arabi Uniti, Iran e Qatar restano infatti classificati come luoghi in cui vi è un «medio» o «elevato» grado di violazione della libertà religiosa. Mentre Taiwan e Zimbabwe sono classificati rispettivamente come Paese in cui vi è un «lieve» o «elevato» grado di violazione della libertà religiosa e Paese «preoccupante».

6. In totale, 20 Paesi sono stati identificati come luoghi di luoghi di «elevato» grado di violazione della libertà religiosa, in quanto in essi la libertà religiosa non esiste:
 - a. i 14 Paesi in cui la persecuzione a sfondo religioso è legata all'estremismo islamico sono: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Libia, Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan e Yemen;
 - b. la persecuzione religiosa è invece perpetrata da regimi autoritari negli altri 6 Paesi, ovvero: Azerbaigian, Myanmar, Cina, Corea del Nord, Eritrea e Uzbekistan.

In base a queste osservazioni, il Rapporto conclude che:

7. Il periodo esaminato ha visto il rispetto della libertà religiosa nel mondo in netto declino.
8. La presente ricerca supporta l'impressione, diffusa dai media internazionali, che vi sia una crescente ondata di persecuzione mirata a marginalizzare le comunità religiose.
9. Nella lista degli Stati in cui si registrano gravi violazioni della libertà religiosa, i Paesi musulmani rappresentano la maggioranza.
10. La libertà religiosa è in declino nei Paesi occidentali a maggioranza cristiana o di tradizione cristiana. Ciò è dovuto a due fattori. In primo luogo vi sono opinioni contrastanti sul ruolo che la religione debba giocare nello «spazio pubblico». In secondo luogo, l'apertura nei confronti della libertà religiosa è minacciata dall'aumento delle preoccupazioni riguardanti l'estremismo religioso.
11. I cristiani rimangono la minoranza religiosa maggiormente perseguitata al mondo, in parte a causa della loro ampia diffusione geografica e del loro numero relativamente importante. Tuttavia anche i musulmani subiscono considerevoli persecuzioni e discriminazioni, da parte di altri gruppi musulmani e di regimi autoritari. (...).
12. Si conclude che: al fine di invertire le preoccupanti tendenze individuate dal presente Rapporto, siano anzitutto i gruppi religiosi a doversi assumere la responsabilità di combattere la violenza e la persecuzione. Urge da parte dei leader religiosi un'ampia ed inequivocabile condanna della violenza a sfondo religioso e una conferma del sostegno in favore della tolleranza.

Uno sguardo d'insieme

Gli atti di violenza commessi in nome della religione continuano a dominare la scena dei media internazionali. È forte la sensazione che il terrorismo a sfondo religioso non sia soltanto ampiamente diffuso, ma anche in netto aumento e, purtroppo, il presente Rapporto dimostra la validità di tale percezione.

In quasi tutti i Paesi, i cambiamenti registrati nelle condizioni delle minoranze religiose, corrispondono a un aggravamento della situazione. A volte il peggioramento si deve a discriminazioni di ordine giuridico o costituzionale oppure è causato da ostilità religiose, spesso legate a tensioni etniche o tribali. In altri casi, vi è un gruppo religioso che opprime – o, addirittura, cerca di eliminarne – un altro o c'è uno Stato autoritario che cerca di limitare le attività di un particolare gruppo religioso. Nei Paesi occidentali, le tensioni religiose sono in aumento a causa di fenomeni recenti come «l'ateismo aggressivo» il laicismo liberale e le ondate di migranti e rifugiati che appartengono a fedi e culture diverse da quelle del Paese ospitante.

Cambiamenti sono stati rilevati in 61 dei 196 Paesi analizzati dal presente Rapporto. Tuttavia, soltanto in sei di essi è stato registrato un miglioramento della posizione delle minoranze religiose, mentre, in altri 55, si riscontra un peggioramento; ciò significa che in quasi il 30% dei Paesi esaminati – nel periodo compreso fra l'ottobre 2012 e il giugno 2014 – la situazione dei gruppi religiosi è peggiorata, anche in modo significativo.

Inoltre, abbiamo individuato 26 Paesi in cui il grado di violazioni della libertà religiosa sono state valutate come «medie» o «elevate», dove però, negli ultimi due anni, non sono stati riscontrati cambiamenti. Se a questi 26 Paesi si aggiungono i 55 dove vi è stato un peggioramento, si arriva a un totale di 81 Paesi su 196 – poco più del 40% – in cui la libertà religiosa è limitata o è in declino.

Sono comunque 56 i Paesi con un livello «medio» o «elevato» grado di violazione della libertà religiosa – poco meno del 30% del totale – e questo indipendentemente dal fatto che la situazione sia migliorata, peggiorata o rimasta invariata nel corso del periodo esaminato.

I miglioramenti sono spesso il risultato di iniziative locali, anziché il segno di progressi a livello nazionale.

AFRICA

ERITREA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 50,1%
Cristiani 47,9%
Altre religioni 2%

Nel 1997 una Costituzione che garantisce la libertà di religione⁶¹ è stata approvata dall'Assemblea Nazionale, ma essa non è mai entrata in vigore e le autorità continuano a regolare tale materia per Decreto⁶². In un datato 1995 il Governo stabilisce che lo Stato riconosce solo quattro comunità religiose: la Chiesa ortodossa eritrea Tewahedo, la Chiesa evangelica luterana di Eritrea, la Chiesa cattolica e l'Islam.

Il Governo controlla i vertici della Chiesa ortodossa e della comunità musulmana, non solo pagando i salari delle rispettive gerarchie, ma vigilando anche sulle loro attività e risorse finanziarie; la Chiesa cattolica e quella luterana continuano, invece, a mantenere la propria autonomia⁶³.

Per queste quattro comunità religiose autorizzate sussiste l'obbligo di ottenere il permesso dall'Ufficio degli Affari religiosi per stampare e distribuire letteratura religiosa tra i loro fedeli. Ai loro capi religiosi e ai media con cui hanno legami formali è vietato fare commenti su questioni politiche. Sono altresì tenuti a presentare al Governo rapporti semestrali su tutte le loro attività. (...)

Tra il 2007 e il 2008 il Governo ha costretto 18 missionari cattolici (uomini e donne) a lasciare il Paese, rifiutando di rinnovare loro il permesso di soggiorno. Da allora, nessun missionario straniero è in grado di ottenere un visto permanente e anche quelli temporaneamente in visita nel Paese, non riescono a ottenere visti per motivi religiosi, ma sono obbligati a presentare domanda di visto turistico e a risiedere, almeno in teoria, in albergo.

⁶¹ <https://www.constituteproject.org/constitution/Eritrea_1997> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁶² <www.sudantribune.com/spip.php?article51115> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁶³ <<http://allafrica.com/stories/201405150777.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

Su pressione del Governo, Abuna Antonios, il terzo Patriarca della Chiesa ortodossa eritrea Tewahedo, è stato deposto nel gennaio 2006 da un Sinodo che non è stato riconosciuto dalle altre Chiese ortodosse di rito alessandrino (come quelle di rito ge'ez e la copto-ortodossa). L'ex-Patriarca è agli arresti domiciliari dal 2007 in un edificio a parte della residenza patriarcale⁶⁴.

Tra i profughi in fuga dall'Eritrea in cerca di asilo all'estero, molti sono monaci e sacerdoti della Chiesa ortodossa eritrea che hanno lasciato il Paese, quando nel 1995, il Governo ha revocato loro l'esenzione dal servizio militare; tre membri riformatori della Chiesa ortodossa eritrea sono stati arrestati nel 2005 e da allora non si hanno loro notizie⁶⁵.

Senza accuse formali se non quella di mettere in pericolo la sicurezza nazionale, il Governo continua a braccare, arrestare e incarcerare numerosi pentecostali ed evangelici che sono poi detenuti senza processo, privati di assistenza legale e delle visite da parte dei familiari. I membri di queste comunità sono costantemente sorvegliati e spiati e vengono arrestati in gruppo, quando si incontrano per pregare in case private o da soli⁶⁶ (alcuni vengono scoperti e arrestati durante il servizio militare).

Secondo alcune ONG di difesa dei cristiani, sono almeno 3mila le persone in carcere per motivi religiosi e i sopra citati evangelici e pentecostali sarebbero circa 1.200⁶⁷. I prigionieri sono detenuti in condizioni spaventose, in celle sotterranee o in casse mobili metalliche esposte, per lunghi periodi di tempo, al sole del giorno e al freddo della notte. Molti dei Centri di detenzione sono situati in basi militari, ad esempio a Mai Serwa, Sawa, Gelalo, Alla, Me'eter e Adi Abeto; altri, invece, sono nelle vicinanze di stazioni di polizia, come accade per quelli vicino alla capitale Asmara. Coloro che sono sopravvissuti a tali condizioni di carcerazione, raccontano di brutalità e torture, inflitte soprattutto con l'intento di costringerli ad abbandonare la loro fede religiosa. Le sofferenze che patiscono includono lavori forzati, privazione di cibo e acqua, condizioni igieniche spaventose, rifiuto di cure mediche per chi si ammala o giunge già con problemi di salute.

Tra le forme di tortura c'è quella di essere obbligati a camminare a piedi nudi su pietre aguzze e spine e l'essere percossi con manganelli di plastica qualora non si cammini celermente; altra tortura è quella che obbliga a rotolarsi nudi sulla sabbia bollente. Un ex-detenuto di nome

⁶⁴ <www.abuneantonios.com/> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁶⁵ <<http://worldidea.org/prayer/500/Eritrea-Severe-Persecution-is-Expanding>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁶⁶ <www.refworld.org/docid/51826fef.html> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁶⁷ Christian Today, 10 dicembre 2013.

Asmerom – intervistato dalla ONG International Christian Concern – ha riferito di essere stato tenuto in isolamento per quasi un anno in una cella completamente buia, con solo due intervalli giornalieri di cinque minuti per i bisogni corporali⁶⁸.

Molti dei detenuti per motivi religiosi sono testimoni di Geova che non hanno voluto svolgere il servizio di leva e ai quali non è stato concesso un servizio civile alternativo; altri sono stati, invece, scoperti con stampa religiosa vietata o a pregare secondo i riti di uno dei gruppi religiosi non autorizzati. Per i più fortunati, le sanzioni applicate si limitano alla confisca e alla distruzione del materiale in questione⁶⁹.

Un Decreto presidenziale del 1994 dichiara che i testimoni di Geova «hanno rinunciato alla loro nazionalità» e ai diritti che essa comporta, nel momento in cui non svolgono il servizio militare o non hanno preso parte, nel 1993, al referendum per l'indipendenza del Paese. Per ritorsione a questi comportamenti contrari alla nazione, il Governo, oltre a escluderli dal pubblico impiego, non concede loro la carta d'identità, le licenze commerciali o i documenti di viaggio; questo ne impedisce spostamenti e la conclusione di atti di compravendita, oltre a privarli del riconoscimento civile del loro matrimonio⁷⁰. (...)

Analogamente a quanto accaduto per il Patriarca ortodosso eritreo, anche il gran muftì è stato nominato dal Dipartimento degli Affari religiosi, nonostante si sia opposti a ciò la maggioranza di musulmani⁷¹. Anche molti membri – sarebbero circa 180 – di questa confessione religiosa sono in carcere a causa del loro credo, arrestati nel periodo dal 1992 al 1994, nel 1995 e nel 2008. Molti sono sospettati di essere oppositori politici, ma alcuni avevano semplicemente protestato contro presunte discriminazioni contro i musulmani; la maggior parte di essi è originaria della città di Keren e appartiene alla tribù Saho.

Fine febbraio-inizio marzo 2013, 85 cristiani e membri di Chiese evangeliche sono stati arrestati e maltrattati durante lo spostamento verso le stazioni di polizia della città di Barentu, nell'Eritrea occidentale. Il 27 febbraio 2013, 45 uomini e donne sono stati arrestati per aver tenuto un servizio religioso in luoghi diversi dalle chiese autorizzate; si ritiene che il numero totale dei cristiani arrestati nella zona di Barentu tra l'inizio del 2013 e il primo marzo sia di circa 125⁷².

⁶⁸ International Christian Concern, 21 marzo 2013.

⁶⁹ <www.refworld.org/docid/51826efef.html> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ <www.refworld.org/docid/51826efef.html> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁷² Worthy News, 5 marzo 2013.

Nella seconda metà di marzo, un prigioniero è morto nella prigione Ala – dove risulta siano detenuti oltre 50 cristiani evangelici – vicino alla città di Decameré, per mancanza di cure mediche che gli sono state negate per non aver abiurato la propria fede evangelica.

Il 5 luglio 2013 un altro detenuto è morto in un centro di detenzione nella regione di Mendefera. Si chiamava Yosief Kebedom Gelai ed era un insegnante 40enne convertitosi al cristianesimo evangelico; era stato arrestato nel dicembre precedente dopo che le autorità scolastiche si erano accorte che pregava e studiava la Bibbia⁷³.

Altri 39 studenti cristiani di scuola media detenuti nel campo di addestramento militare di Sawa, nel deserto, vicino al confine sudanese, sono stati sottoposti a maltrattamenti e lavori forzati; i maschi sono stati minacciati di reclusione a tempo indeterminato, se non avessero abbandonato la propria fede religiosa⁷⁴. Il 14 ottobre 2013 una prigioniera, arrestata per attività religiose illegali e detenuta per circa un anno, è morta nella prigione di Adi Quala, vicino alla città di Mendefera; anche lei sarebbe deceduta per cure mediche non prestate a causa del suo rifiuto di abiurare. Il giorno della sua morte è stato arrestato il suo fidanzato, Yohannes, tuttora incarcerato ad Adi Quala⁷⁵.

Il primo novembre 2013, 80 donne e bambini di un gruppo di 180 persone arrestate il mese precedente a Maitemenai, sono stati rilasciati dopo aver firmato un documento in cui accettavano di non riunirsi più per pregare. Berhane Asmelash, direttore di Rilasciate l'Eritrea, ha dichiarato: «I recenti arresti costituiscono la più grande detenzione di massa degli ultimi anni. Tali arresti, insieme ad altri eseguiti in gennaio e marzo di quest'anno, fanno parte di una preoccupante tendenza contro la chiesa sotterranea. Il fatto che non sono stati risparmiati nemmeno i bambini, indica la gravità della persecuzione contro la Chiesa in Eritrea»⁷⁶.

Nel marzo 2014, Radio Vaticana ha tenuto una conferenza sulla situazione degli eritrei costretti a fuggire dal loro Paese. Promosso dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'Incontro, che aveva come tema «Dall'Eritrea all'Europa: notizie da una emergenza umanitaria», è emerso che, dal 2004, oltre 200mila eritrei – su una popolazione di oltre cinque milioni di abitanti – sono fuggiti nei Campi di frontiera nel Sudan orientale e, perfino, in Israele. Migliaia hanno tentato di fuggire in Europa attraversando il Mediterraneo su delle carrette del mare e molti

⁷³ Missions Network News, 17 luglio 2013.

⁷⁴ Worthy News, 31 luglio 2013 e Baptist Press, 5 agosto 2013, dal rapporto di Open Doors.

⁷⁵ <<http://crossmap.christianpost.com/>> (ultimo accesso 02.02.2017), 3 novembre 2013.

⁷⁶ Asmarino Independent, 1 novembre 2013.

sono morti durante questo disperato tentativo di raggiungere condizioni di vita migliori⁷⁷.

A dispetto delle ripetute richieste, alla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sull'Eritrea, Sheila B. Keetharuth, è stato negato l'accesso al Paese dopo la sua nomina, avvenuta nel novembre 2012 e per questo, la sua prima missione ufficiale sul terreno, è datata maggio 2013. «Sono estremamente preoccupata per la situazione dei diritti umani in Eritrea, perché – ha sottolineato l'esperta – un'eccessiva militarizzazione sta influenzando il tessuto stesso della società eritrea e la sua unità di base ovvero la famiglia [...] I gravi limiti alla libertà di movimento, di opinione, di espressione, di riunione, di associazione e al diritto alla libertà di religione destano serie preoccupazioni»⁷⁸.

LIBIA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 96,6 %
Cristiani 2,7%
Buddisti 0,3 %
Non affiliati 0,2%

Dopo la caduta del regime di Muhammar Gheddafi, il Paese è tuttora in uno stato di transizione istituzionale. Le autorità provvisorie incontrano enormi difficoltà per far rispettare la legge e mantenere l'ordine pubblico. Sono attive in tutto il Paese numerose milizie armate, molte delle quali già coinvolte nella guerra civile iniziata nel 2011. Gli attacchi contro le minoranze religiose – iniziati nell'ottobre 2011 – sono proseguiti anche nel 2012 e nel 2013, periodo preso in esame dal presente Rapporto.

In attesa che siano eletti i 60 membri dell'Assemblea Costituente, la Libia è temporaneamente governata secondo i principi della «Dichiarazione costituzionale intermedia» promulgata il 3 agosto 2011 dal Consiglio Nazionale di Transizione (CNT). Il preambolo di tale Documento invoca lo «spirito islamico» e, nell'art. 1, si legge che «l'islam è la religione dello

⁷⁷ News.va 6 marzo 2014.

⁷⁸ Asmarino.com 6 giugno 2013.

Stato e la principale fonte della legislazione è la giurisprudenza islamica»⁷⁹, sebbene poi si aggiunga che «lo Stato deve garantire ai non musulmani la libertà di praticare i propri riti religiosi». L'art. 6 stabilisce che «tutti i libici sono uguali davanti alla legge. Essi devono godere di uguali diritti civili e politici, devono avere le medesime opportunità e sono soggetti agli stessi doveri e obblighi pubblici, senza discriminazioni legate a religione, dottrina, lingua, ricchezza materiale, razza, famiglia d'origine, opinioni politiche, status sociale, status tribale o fedeltà a una personalità eminente o alla propria famiglia». È la prima volta dal 1969 che una tutela «costituzionale» della libertà religiosa è introdotta nel Paese; va segnalato che molte delle leggi emanate da Gheddafi per limitarla – sebbene non siano mai state applicate dopo la caduta del regime⁸⁰ – sono comunque tuttora in vigore. (...)

Dal 2012, su iniziativa del Consiglio Nazionale di Transizione (CNT), è stato istituito l'Ufficio del Gran muftì che ha la prerogativa di emettere interpretazioni autorevoli (le c.d. fatwa) in materia religiosa. Per i musulmani, il diritto domestico e familiare (riguardante questioni come eredità, divorzio e diritti di proprietà), viene applicato secondo le disposizioni della legge islamica. Una donna non-musulmana che sposa un uomo musulmano non deve necessariamente convertirsi (anche se nella pratica è comune che ciò avvenga); viceversa, un uomo non-musulmano che voglia sposare una donna musulmana deve prima convertirsi all'islam. Il Ministero per gli Affari islamici amministra anche il diritto di famiglia per i non-musulmani, ma in tal caso vigono norme diverse, in base, principalmente, ai precedenti giurisprudenziali nei Paesi vicini.

Per quanto riguarda la libertà di espressione, (...) Reporters Without Borders ha riferito⁸¹ che Mansour Ati – editore del giornale indipendente Akhbar Ajdabiya che ha sede nella città di Ajdabiya, nella regione orientale del Paese – nel marzo 2013 è stato costretto a scusarsi ufficialmente con il Ministero degli Affari islamici per aver pubblicato una poesia che il Ministero considerava «apostata». Al termine della vicenda è stato costretto a dimettersi, dopo aver ricevuto anche minacce della milizia Ansar al-Shari'a, i cui combattenti, pochi giorni dopo, hanno distrutto la redazione del giornale. Il 25 agosto 2013, Nabil Shebani, direttore dell'emittente televisiva al-Assema, è stato interrogato per diverse ore dal Comitato Supremo di Sicurezza del

⁷⁹ <<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/es0892.htm>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸⁰ <<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dliid=208402>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸¹ <<http://en.rsf.org/libya-growing-threats-to-safety-of-libya-26-04-2013,44443.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

Ministero dell'Interno, in relazione alla copertura da parte di al-Assema delle notizie sulla distruzione di moschee e tombe sufi a Tripoli⁸². In seguito, è stato rilasciato senza accuse.

Un'accusa di blasfemia è stata formalizzata contro due esponenti del Partito Nazionale Libico per alcuni slogan del manifesto utilizzato durante la campagna elettorale del 2012. Ali Tekbali e Fathi Sager, rispettivamente incaricato della campagna elettorale e segretario generale del Partito, rischiano la pena di morte. Sono stati accusati, tra l'altro, di «istigazione alla divisione» e «insulti alla religione», imputazioni per le quali la legge prevede possa essere applicata la pena capitale. L'incursione, effettuata dalle forze di sicurezza che nominalmente rispondono al Ministero dell'Interno, ha avuto luogo quattro mesi dopo le elezioni e, anche considerata l'evoluzione della vicenda, Human Rights Watch ha definito la legislazione in questa materia «uno strumento per eliminare la libertà di parola»⁸³.

Numerose sono state le aggressioni contro la comunità cristiana. Tra le più gravi, l'attacco alla chiesa copto-ortodossa a Misrata, il 29 dicembre 2012, il primo ad aver colpito specificatamente un luogo di culto cristiano dopo la rivoluzione del 2011. Una bomba è stata fatta esplodere all'uscita dalla chiesa, uccidendo due persone e ferendone tre; i funzionari governativi hanno condannato l'attacco e promesso un'inchiesta. L'identità degli aggressori e le loro motivazioni rimangono sconosciute e, fino ad oggi, nessun arresto risulta essere stato effettuato.

Nel febbraio 2013, quattro persone di nazionalità non libica (uno svedese-americano, un sudafricano, un egiziano e un sud-coreano) sono state arrestate con l'accusa di essere missionari cristiani e di aver stampato e distribuito libri cristiani. Secondo una legge risalente a Gheddafi e che non è mai stata abrogata⁸⁴, questa accusa di proselitismo – rispetto alla quale gli indagati si sono dichiarati innocenti – potrebbe teoricamente portare alla pena di morte. Il gruppo è stato arrestato da una sedicente Sicurezza Preventiva, costituita, sostanzialmente, da un gruppo di miliziani che risponderebbe direttamente al Ministero della Difesa. Quando è stato intervistato dal quotidiano britannico «The Guardian», il reverendo Vaishar Baikaran, ministro presso la chiesa anglicana di Tripoli, ha spiegato che le principali Chiese cristiane del Paese avevano finora evitato tali problemi grazie a un tacito accordo sul non fare proselitismo né distribuire letteratura religiosa. Il

⁸² <<http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸³ <<http://www.hrw.org/news/2013/06/20/libya-blasphemy-charges-over-election-posters-0>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸⁴ <<http://www.theguardian.com/world/2013/feb/17/libya-arrests-suspected-foreign-missionaries>> (ultimo accesso 02.02.2017).

rilascio di uno dei quattro arrestati è stato confermato in aprile dal «Libya Herald»⁸⁵. Analogamente, il giorno prima, quattro egiziani copti erano stati anch'essi rilasciati, senza alcuna accusa, in cambio dell'estradizione di due alti funzionari dell'era-Gheddafi tenuti prigionieri in Egitto⁸⁶.

Sempre nel febbraio 2013, un attacco ha colpito una chiesa copto-ortodossa a Bengasi. Due sacerdoti sono stati aggrediti, come confermato dalle autorità attraverso la loro agenzia di stampa LANA. L'attacco è avvenuto poco dopo l'arresto di 48 egiziani copti accusati di proselitismo (formalmente, «attività sospette»); e di possedere bibbie, opuscoli di contenuto cristiano e fotografie del defunto Papa copto Shenouda III. I 48 sono stati espulsi dal Paese, sebbene le accuse fossero state ritirate, ad eccezione di quella di «ingresso illegale» nel Paese⁸⁷. Tornati in Egitto, due degli ex-detenuiti hanno raccontato all'Associated Press di aver subito torture e di aver assistito a pratiche analoghe nei confronti di altri detenuti cristiani copti. Hanno poi attribuito il loro arresto al gruppo di miliziani Libya Shield One – uno dei più potenti di Bengasi, comandate dall'ex-ribelle islamista, Wassam Bin Hemad – che avevano identificato i cristiani attraverso la croce tatuata sul polso⁸⁸.

Il 14 marzo 2013, la chiesa copto-ortodossa di Bengasi è stata nuovamente attaccata⁸⁹; questa volta, gli attentatori l'hanno incendiata, dopo aver costretto i fedeli a uscire. Durante le celebrazioni pasquali erano state adottate misure di sicurezza per proteggere le chiese e i fedeli cristiani, tra cui la sorveglianza esterna alla cattedrale di Tripoli da parte di pattuglie della polizia. La comunità anglicana, da parte sua, aveva deciso di revocare la tradizionale processione della Domenica delle Palme per le vie della città⁹⁰. Altro atto di intimidazione è stato quello subito dal parroco della chiesa cattolica di San Francesco a Dahra (Tripoli), dove il sacerdote è stato aggredito da un uomo che gli ha sparato con un kalashnikov.

A metà marzo, sono stati numerosi gli attacchi nella città di Bengasi.

⁸⁵ <<http://www.libyaherald.com/2013/04/12/another-christian-released/#axzz2lhV5VKA5>> (ultimo accesso 31.05.2014).

⁸⁶ <<http://www.libyaherald.com/2013/04/11/egyptian-christians-released/#axzz2lhV5VKA5>> (ultimo accesso 31.05.2014).

⁸⁷ <<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/01/97001-20130301FILWWW00453-50-chretiens-arretes-a-benghazi.php>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸⁸ <<http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/03/15/coptic-christians-tortured-libya/1991753/>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁸⁹ <http://www.fides.org/it/news/41197-AFRICA_LIBIA_Data_alle_fiamme_la_chiesa_copta_di_Bengasi#.UpcOduLe6EY> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹⁰ <http://www.terrasanta.net/tsx/articolo.jsp?wi_number=5004&wi_codseq=%20%20%20%20%20&language=it> (ultimo accesso 02.02.2017).

Uno di essi, che ha causato 15 vittime, è stato, verosimilmente, opera di gruppi jihadisti; un altro – secondo la testimonianza di monsignor Martinelli, Vicario apostolico di Tripoli – ha preso di mira la chiesa dell’Immacolata Concezione a Derna (in Cirenaica), vicino al cui ingresso è stata collocata una bomba. Monsignor Vincent Landel, arcivescovo di Rabat e presidente della Conferenza episcopale del Nord Africa, ha riferito che «le autorità – invece di prendere misure per combattere questi atti di violenza e il clima di insicurezza che si è creato – hanno chiesto alle comunità religiose di lasciare il Paese»⁹¹. Nella Cirenaica, tra il 2012 e il 2013, di fatto, molte congregazioni religiose sono state costrette ad abbandonare i propri conventi, anche dopo – come accaduto in un caso – quasi un secolo di presenza ininterrotta⁹².

Le comunità cristiane non sono le uniche a subire attacchi dai fondamentalisti islamici. Nel 2013, così come nel 2012, molti luoghi sacri musulmani sufi sono stati attaccati, anche per la seconda volta. Il 29 marzo, alcuni estremisti hanno colpito uno dei maggiori simboli di questa corrente dell’islam, il mausoleo di Sidi Mohamed Landoulsi (risalente al XV secolo), nel quartiere Tajura di Tripoli. Questo sepolcro, che era già stato dichiarato monumento nazionale, è stato fatto esplodere da un gruppo di fondamentalisti islamici con un atto che il capo del Consiglio di Tripoli ha definito «contrario all’islam»⁹³. Tra febbraio e maggio 2013, il santuario sufi di Hamid Hudairi a Sebha è stato attaccato due volte e il secondo attacco, sferrato il lancio di un razzo, ha causato gravi danni alla struttura⁹⁴.

Da segnalare poi che numerosi gruppi islamici dissidenti hanno subito attacchi e/o arresti «per proselitismo». Nel dicembre 2012, cinque pakistani della comunità musulmana Ahmadiyya sono stati arrestati in un sobborgo di Tripoli, insieme a un cittadino libico ricercato e a un altro che sembra sia stato arrestato perché si era convertito. Il 15 gennaio 2013, il predicatore musulmano Sheikh Hussein Fakri Jahani è stato assassinato con il lancio di una granata all’esterno di una moschea a Mistrata; considerato un salafita moderato, nei suoi sermoni Jahani aveva condannato i falsi salafiti e la prassi di definire infedeli gli altri musulmani⁹⁵.

⁹¹ <<http://www.asianews.it/notizie-it/Libia-in-balia-di-islamisti-e-criminali.-Il-governo-chiedealla-Chiesa-di-lasciare-il-Paese-29290.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹² <http://www.fides.org/it/news/40906-AFRICA_LIBIA_Due_comunita_religiose_costrette_ad_abbandonare_la_Cirenaica_Mons_Martinelli_Nei_prossimi_giorni_si_prevedono_momenti_difficili#.UpPPfuLe6EY> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹³ <<http://www.asianews.it/notizie-it/Tripoli,-estremisti-islamici-distruggono-un-mausoleo-sufidel-XV-secolo-27528.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹⁴ Rapporto a cura dell’Asylum Research Consultancy, disponibile su: <<http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹⁵ Briefing del Bureau Federale Tedesco per le Migrazioni e le Richieste di Asilo, disponibile

[Rapporto Amnesty International 2015-2016]

(...) Le forze dell'Is hanno commesso decine di uccisioni sommarie di combattenti catturati e civili rapiti, compresi cittadini stranieri, sospettati di essere informatori e oppositori, e uomini accusati di relazioni omosessuali o di praticare «magia nera». A Sirte e Derna, dove l'Is aveva imposto la propria personale interpretazione della legge islamica, il gruppo armato ha effettuato uccisioni sommarie in pubblico, con le modalità di esecuzioni, in cui le vittime venivano uccise davanti alla folla, alla presenza di bambini, e i loro corpi venivano lasciati esposti sulla pubblica piazza. Hanno anche eseguito fustigazioni e amputazioni pubbliche, diffondendo talvolta immagini di propaganda dei loro crimini con video pubblicati su Internet, come nel caso delle decapitazioni e uccisioni sommarie a colpi d'arma da fuoco di almeno 49 cittadini egiziani ed etiopi cristiano copti⁹⁶. (...)

NIGERIA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Cristiani 49,3 %
Musulmani 48,8%
Religioni tradizionali 1,4%
Non affiliati 0,4%

Esiste un importante divario tra lo spirito della Costituzione e la sua attuazione pratica, sostanzialmente per le seguenti ragioni: a) il vero potere è nelle mani dei re minori (*obas*) a cui spetta l'ultima parola in loco; b) i principati tribali, rafforzati sotto il dominio coloniale britannico (1860-1960), accettano raramente le disposizioni del Governo centrale; c) le rivalità tra religioni e tra partiti politici rendono difficile l'applicazione dei provvedimenti governativi; d) gli elevati livelli di corruzione in tutte le classi politiche – e, in qualche caso, nelle comunità religiose – vanificano i tentativi di applicare norme democratiche.

Tra il 1999 e il 2012, si è registrata una rapida espansione di gruppi

su: <<http://www.refworld.org/docid/51408db22.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

⁹⁶ Cold-blooded murder of Copts in Libya a war crime (MDE 19/0002/2015).

carismatici pentecostali, come la Chiesa redenta di Dio, la Cappella dei vincitori, la Chiesa Presbiteriana della Nigeria e la Chiesa Evangelica dell'Africa Occidentale. Tali gruppi sono cresciuti come numero di seguaci anche a seguito delle defezioni registrate nella Chiesa cattolica e in quella protestante (le c.d. confessioni cristiane tradizionali)⁹⁷.

La stragrande maggioranza dei musulmani è di confessione sunnita (malichiti, sciafeiti, salafiti), tuttavia insegnamento e pratica dell'islam sono influenzati anche da alcune minoranze, come i sufi e gli sciiti. Sempre maggiore influenza viene poi esercitata da fazioni come la Fratellanza mouride, i coranisti e i musulmani ahmadiyya.

Il capo spirituale ufficialmente riconosciuto da tutti i musulmani in Nigeria è Sa'adu Abubakar, 20° sultano di Sokoto. La sua influenza appare però limitata dal fatto che egli risiede nell'estremo Nord-Ovest del Paese dove le temperature sono alte, le strade in brutte condizioni e, praticamente, non esiste possibilità di comunicazione *online*. Il sultano si è pronunciato più volte in favore della pace tra le religioni, ma le sue esternazioni sono spesso contraddittorie e generano confusione tra i credenti delle varie religioni. Anche tra chi conosce bene Abubakar, che ha conseguito una laurea a Oxford, prevale una certa incomprensione verso ciò che egli afferma riguardo a temi politici e religiosi e l'impatto sulla stabilità del Paese è enorme. (...)

Situazione della sicurezza altamente instabile

In totale, esistono in Nigeria circa 3mila unità governative che riflettono l'elevato numero di gruppi tribali, linguistici e religiosi presenti nel Paese. Questa situazione ha ricadute negative sulla effettiva capacità delle autorità di contrastare la violenza, le bande criminali e, non ultimo, il terrorismo di matrice religiosa. A causa degli alti livelli di corruzione di polizia e forze armate e delle infiltrazioni di terroristi, il contenimento della violenza appare una difficile sfida. In molti attacchi contro le comunità cristiane, ad esempio, polizia e militari erano palesemente coinvolti con gli aggressori. Per esempio, nel luglio 2012, il responsabile del Dipartimento nazionale anti-terrorismo è stato arrestato in un campo di addestramento di Al Qaeda in Pakistan.

Per questo motivo, gli attentati terroristici islamisti contro i cristiani – e contro i musulmani liberali – sono raramente seguiti dai necessari accertamenti. I fatti mostrano che le persone arrestate sono poi rilasciate in cambio di denaro; oppure, esse vengono detenute in false prigioni da dove i loro

⁹⁷ Fonte: National Association of Statistics.

accoliti possono facilmente liberarle. Tra il luglio 2012 e l'agosto 2013 sono stati censiti ben 31 casi di questo tipo⁹⁸.

Pratica e tolleranza religiosa

Sebbene l'art. 38 della Costituzione proclami inequivocabilmente la libertà religiosa e vieti la supremazia di qualsivoglia religione (art. 10), in pratica le disposizioni giuridiche in questo ambito vengono violate, in termine di possibilità di residenza, di scolarità, di accesso a cariche pubbliche (nei colloqui possono presentarsi soltanto candidati di religione islamica) nonché di libertà individuali, come accade riguardo all'abbigliamento e al consumo di alcolici. Circa quest'ultimo aspetto, nel 2012 e nel 2013, sono stati segnalati 44 attacchi portati da estremisti islamici a ristoranti, pub o bar che servivano birra. Le relative indagini sono generalmente archiviate per «mancanza di prove».

Per un musulmano o una musulmana convertirsi al cristianesimo può essere fatale, perché quanto meno si rischia di essere messi al bando dalla propria comunità e doverla quindi forzatamente abbandonare. Anche se la *Shari'a* è teoricamente – secondo quanto indica la Costituzione – applicabile soltanto ai musulmani, ma, di fatto, viene applicata a tutti i cittadini.

Particolarmente pericolosa sia per i musulmani moderati che per tutti i cristiani, è la cosiddetta Legge sulla blasfemia che, usata pretestuosamente contro persone «scomode», ha l'effetto di rendere gli accusati dei fuorilegge. Secondo le stime di Human Rights Watch, nel 2012, nelle regioni a maggioranza islamica, si sono tenuti oltre 200 «processi» sommari per blasfemia, con oltre 1.400 *fatwa* pronunciate da imam che hanno imposto la messa al bando o l'assassinio di persone accusate di attività anti-islamiche.

L'oppressione dei cristiani è palese, soprattutto negli Stati settentrionali di Bauchi, Kano, Borno, Adamawa, Gombe, Kaduna, Katsina⁹⁹. Nel mese di ottobre 2012, un attentato suicida commesso durante la Messa del mattino nella chiesa di Santa Rita, a Kaduna, ha fatto quattro morti e 160 feriti. Nel giugno 2013, quattro chiese sono state incendiate in un attacco attribuito a Boko Haram, nello Stato di Borno; appena sei settimane dopo, nel medesimo Stato, estremisti islamici sono stati accusati di aver sgozzato 44 residenti, in maggioranza cristiani, durante un attacco portato contro il villaggio di Dumba. Nel marzo 2014, almeno 100 persone sono state uccise in attacchi contro villaggi cristiani non lontano da Kaduna.

⁹⁸ Dati statistici della Cia, Human Rights Watch – Kenya/USA.

⁹⁹ Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2012/3 – Aid to the Church in Need, ottobre 2013 – 108.

Un disabile di un villaggio del Nord della Nigeria, ha riferito l'orrore che ha vissuto, quando è stato costretto ad assistere alle atrocità perpetrate dagli estremisti. L'uomo, che è costretto a muoversi su una sedia a rotelle, era stato «dimenticato», quando personale e studenti del Seminario minore di San Giuseppe, a Shuwa (Stato di Adamawa), sono fuggiti prima dell'arrivo di combattenti di Boko Haram. Subito scoperto dagli assalitori, l'uomo è stato obbligato ad assistere ai roghi che venivano appiccati agli edifici del seminario e all'esecuzione di quattro addetti alla sicurezza¹⁰⁰.

Rapimento di studentesse nigeriane

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2014, militanti di Boko Haram hanno attaccato la Scuola pubblica femminile a Chibok, Stato di Borno, Nord-Est della Nigeria, catturando oltre 300 ragazze e bambine. Nei giorni successivi, una 50ina di esse è riuscita a fuggire. Per lo più cristiane, in un video diffuso da Boko Haram quasi un mese dopo il loro rapimento, sono riprese mentre recitano versetti del Corano e alcune dichiarano la propria conversione all'islam; sempre nel video, Abubakar Shekau, capo di Boko Haram, afferma che tutte le ragazze sono diventate musulmane e che è disposto a scambiarle con dei militanti in carcere. (...)

Le possibili cause dei sempre più forti conflitti inter-religiosi sono molteplici, ma sostanzialmente sembrano essere:

- la non conoscenza dei principi delle altre religioni;
- la diffusione intenzionale di false informazioni da parte di esponenti estremisti delle religioni;
- l'alienazione causata da missionari stranieri – come quelli che appartengono ai movimenti pentecostali, i quali, in genere, offendono i musulmani con *slogan* prepotentemente provocatori – e dal personale religioso che giunge da Iran, Arabia Saudita e Sudan, Paesi che inviano predicatori radicali per diffondere falsità e incoraggiare odio contro i cristiani;
- il legame tra interessi religiosi ed economici. Aiuti economici e programmi di assistenza socio-caritativa come strumenti di pressione e preparazione di nuovi sbocchi economici da parte di Cina, Stati Uniti, Iran e Turchia sono aumentati in modo massiccio dal 2005;
- la mancata soluzione di conflitti fondiari che risalgono all'epoca coloniale e che non hanno alcuna causa strettamente religiosa;

¹⁰⁰ ACN News: 3rd March 2014.

- i piani strategici, ideologicamente marcati, volti a imporre un islam integralista all'Africa sub-sahariana, piani finanziati per lo più da petrodollari sauditi e da Paesi islamici integralisti. Emerge, provata, la volontà di imporre la *Shari'a* (almeno negli Stati del Nord della Nigeria) e incoraggiare deliberatamente l'odio religioso, costringendo i cristiani a lasciare certi territori per istituire uno Stato islamico.

Aumento dei gruppi terroristici

Oltre agli estremisti del famigerato Boko Haram – letteralmente, «L'educazione occidentale è un peccato» – sono attivi anche quelli di Darul Islam e di Hizbollah. Boko Haram ha ammesso di aver commesso almeno 32 mila omicidi e aggressioni, nonché appiccato 120 incendi dolosi a chiese cristiane di tutte le confessioni. I cristiani sono la stragrande maggioranza delle sue vittime. Di recente, però sono aumentati gli attacchi di «avvertimento» anche contro fedeli ed esponenti religiosi musulmani, nonché a varie moschee.

I gruppi terroristici Darul Islam e Hizbollah sono specializzati, soprattutto, in imboscate sanguinarie e attacchi contro banche e forze dell'ordine (depositi di armi, commissariati di polizia e basi militari). Tra metà del luglio 2012 e l'ottobre 2013, circa 400 persone sono rimaste uccise in attacchi di questo tipo.

La frustrazione dei cristiani esplode

A dispetto degli appelli lanciati dai loro capi spirituali a non cercare la vendetta, numerosi cristiani delle regioni colpite stanno cedendo all'odio, una reazione che coinvolge soprattutto i giovani che pensano che non ci siano alternative alla difesa diretta delle loro comunità. Sembra, ma finora non ci sono conferme, che un gruppo estremista cristiano si sia costituito nello Stato di Plateau con la denominazione Akhwat Akwop. Nel dicembre 2013, il Consiglio supremo per la *Shari'a* ha accusato i cristiani di fare la guerra contro l'islam. Denunciando presunti crimini commessi da cristiani, il Segretario generale del citato Consiglio, Ibrahim Datti Ahmad ha affermato: «Da qualche tempo i cristiani sono coinvolti in numerosi casi di terrorismo senza che la polizia li indagheri, anche se sono stati colti in flagrante»¹⁰¹.

¹⁰¹ Daily Post – Nigeria online newspaper – 5th dicembre 2013.

La persecuzione dei cristiani varia da regione a regione. Negli Stati del Nord (in particolare, Kano, Kaduna, Bauchi, Gombe, Yobe, Katsina), praticamente tutti i cristiani sono vittime del terrorismo islamista, esposti costantemente al rischio di essere uccisi. A Sud, questa deriva è meno marcata, tranne che nello Stato di Nassarawa. La persecuzione anti-cristiana non fa differenze tra denominazioni, purché la vittima sia cristiana. Tra il 2001 e l'ottobre 2013, ne sono stati uccisi 32mila, 12mila dei quali tra il 2011 e l'ottobre 2013¹⁰².

Dialogo inter-religioso e tentativi volti a promuovere pace e armonia

Parallelamente alla recrudescenza della violenza religiosa, si registrano tentativi di dialogo, i cui successi sono pochi e parziali, principalmente per fattori locali negativi. «Arrivare a una pace religiosa duratura in Nigeria richiede molto tempo», ha affermato Ahmed Lehmù dell'Università Oxford¹⁰³. Ecco comunque qualche esperienza che procede positivamente:

- il Consiglio religioso nigeriano è un'associazione di esponenti cristiani e musulmani (50 membri ciascuno sotto il patrocinio dell'Associazione cristiana della Nigeria e del sultano di Sokoto);
- l'Associazione cristiana della Nigeria, sebbene, attualmente, stia vivendo una crisi di identità. I membri cattolici che, guidati dal presidente della Conferenza episcopale locale, monsignor Ignatius Kaigama, ne chiedono la riforma, l'accusano di inefficacia e di essere minata dalle sette;
- la Rete musulmana delle organizzazioni islamiche per la Pace agisce in modo efficace e si riunisce regolarmente. Ha successo soprattutto nei centri rurali, come dimostra l'allentamento delle tensioni inter-religiose nello Stato federato del Niger, dove sono impegnati concretamente lo sceicco Ahmed Lehmù e suo figlio Nurudeen.

Non mancano poi iniziative *ad hoc*, come quella organizzata il 6 febbraio 2012, dopo le atrocità commesse da Boko Haram. Cristiani e musulmani hanno organizzato insieme una serie di Veglie di preghiera a Kano.

Da parte loro, i servizi di sicurezza dello Stato federale hanno iniziato un'attività di monitoraggio dei sermoni nelle moschee e nelle chiese (i predicatori stessi devono ottenere il permesso dello Stato). Si auspica che queste misure di sorveglianza possano fermare la diffusione di messaggi che incitano al conflitto religioso¹⁰⁴.

¹⁰² United Nations, novembre 2013.

¹⁰³ Islam News.

¹⁰⁴ <<http://fides.org/en/news/30946>> (ultimo accesso 02.02.2017).

SOMALIA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 98,9%
Cristiani 1%
Altre religioni 0,1%

Nel corso del 2013, la Somalia è rimasta politicamente divisa in quattro zone controllate da quattro gruppi diversi: nel Nord, i Governi secessionisti del Somaliland e del Puntland che non sono riconosciuti a livello internazionale; quello federale della Somalia è riconosciuto a livello internazionale (fu istituito il 20 agosto 2012 alla scadenza del mandato del Governo federale di transizione, GFT) e il gruppo armato islamista radicale al Shabaab nel centro e nel Sud del Paese. Tuttavia, rispetto agli anni passati, le forze del Governo federale hanno guadagnato territorio, mentre le zone sotto il controllo degli islamisti si sono ridotte.

La libertà religiosa continua a essere inesistente per la piccola minoranza cristiana che è pesantemente perseguitata, così come lo sono i musulmani che vivono nelle regioni sotto il controllo dei radicali islamisti di al Shabaab, i quali impongono la loro visione estremista dell'islam.

Dall'agosto 2012, dopo l'assunzione del potere da parte del Governo federale della Somalia al posto del GFT, una Costituzione provvisoria della Repubblica federale della Somalia, ha sostituito la Costituzione di transizione. Il nuovo testo riconosce la libertà religiosa, ma, al contempo, definisce l'islam religione di Stato e vieta il proselitismo da parte di qualsiasi altra religione, affermando la supremazia della *Shari'a*, alla quale tutte le leggi particolari del Paese devono conformarsi. (...)

Nei territori controllati da al Shabaab non è in vigore una Costituzione formale, ma, in pratica, ciò che viene applicata è una versione radicale della *Shari'a* che non lascia alcuno spazio per la pratica di religioni diverse dall'islam né tanto meno per la pratica del tradizionale islam somalo, di origine sufi, poiché considerato eretico. Chi è sospettato di aver abbandonato l'islam per il cristianesimo, è giustiziato senza processo o detenuto per lunghi periodi senza garanzie giuridiche. La lapidazione è la punizione per l'adulterio, le mani sono tagliate in caso di furto e un numero variabile di frustrate sono amministrate per infrazioni minori della legge. Nei

territori controllati da al Shabaab, antichi santuari e cimiteri sufi sono stati distrutti, sale cinematografiche pubbliche ed esibizioni musicali sono state messe al bando, lo stesso vale per il fumare, l'acconciare i capelli all'occidentale, giocare al calcio, cantare e ballare ai matrimoni, guardare programmi televisivi in luoghi pubblici e, soprattutto, organizzare eventi sportivi. Un Codice vestimentario rigorosamente islamico – compreso velo integrale e il divieto di indossare il reggiseno – è stato imposto alle donne. Ad esse è proibito esercitare attività commerciali – ad esempio, quella di vendere thè – che le porrebbero in contatto con clienti dell'altro sesso. Le donne non sono autorizzate a viaggiare nei veicoli in cui ci siano anche gli uomini o a stringere loro la mano in segno di saluto; agli uomini è vietato radersi e indossare pantaloni che arrivino fin sotto la caviglia. Le sale cinematografiche sono state chiuse, i mercati dove si vendeva il khat, il tradizionale narcotico somalo, sono stati bruciati e tutte le suonerie dei telefonini sono state vietate – a eccezione di quelle che recitano i versi del Corano – così come i videogiochi e la musica non islamica. Le stazioni radio che non si sono adeguate a queste norme sono state chiuse. Tutte le attività commerciali devono interrompere la vendita durante le cinque preghiere quotidiane.

Nel corso del 2013, la persecuzione delle piccole comunità cristiane nel Paese è continuata senza sosta. Due militanti di al Shabaab sono sospettati di aver freddato un chimico cristiano, Ahmed Ali Jimale, di 42 anni e padre di quattro figli, il 18 febbraio nel villaggio di Alanley, vicino Chisimaio¹⁰⁵.

Il 23 marzo 2013 a Bulo Marer, nella regione del Basso Scebeli, militanti di al Shabaab hanno rapito un cristiano di 25 anni, Hassan Gulled, rientrato da poco dal Kenya, dove si era convertito al cristianesimo. L'uomo è stato torturato in prigione e la sua sorte rimane tuttora ignota¹⁰⁶.

Dopo essere stata fermata a un posto di blocco vicino alla città di Bulu Burti, a 20 Km da Belet Uen, nella Somalia centrale, una vedova cristiana di 42 anni, Fartun Omar, è stata separata dai suoi cinque figli che viaggiavano in autobus con lei, per poi essere uccisa il 13 aprile; era la moglie di Mursal Isse Siad, un cristiano di 55 anni, assassinato da due uomini mascherati l'8 dicembre 2012 nella città di Belet Uen¹⁰⁷.

Il 7 giugno un altro cristiano, il 28enne Hassan Hurshe, è stato ucciso con un colpo di pistola sparato alla nuca, a Gelib, nel distretto di Giamama; era stato rapito all'inizio dell'anno e portato lì da uomini armati di al Shabaab che lo accusavano di essersi convertito al cristianesimo,

¹⁰⁵ Morning Star News, 28 febbraio 2013.

¹⁰⁶ *Ibidem*, 16 aprile 2013.

¹⁰⁷ *Ibidem*, 23 aprile 2013.

mentre era rifugiato in Kenya, da dove era tornato nel 2010¹⁰⁸.

Il 5 agosto a Bulo Marer, nella regione del Basso Scebeli, presunti militanti di al Shabaab hanno rapito e abusato sessualmente di una donna di 28 anni, Shamsa Enow Hussein, madre di due figli, a causa della sua fede cristiana. In un secondo tempo, hanno lasciato messaggi telefonici per il marito, minacciandolo di morte per lo stesso motivo. Lo sorte della donna è ignota¹⁰⁹.

Il primo settembre, a Belet Uen, Somalia centrale, presunti militanti di al Shabaab hanno ucciso nella sua casa, una cristiana 35enne, Fatuma Isak Elmi, madre di un bimbo di quattro anni. Quella mattina il marito aveva trovato un biglietto contenente minacce contro la famiglia. Dopo l'omicidio, l'uomo è fuggito insieme al figlio¹¹⁰.

Il 3 settembre, nella città meridionale di Coriolei, nella regione del Basso Scebeli, militanti mascherati di al Shabaab hanno rapito Mustaf Hassan, 13 anni, figlio di una coppia cristiana che lo aveva affidato a parenti musulmani prima di andare a nascondersi. Il ragazzo è il nipote di Fartun Omar, la vedova cristiana assassinata da al Shabaab il 13 aprile, il cui marito era stato ucciso dalla stessa organizzazione l'8 dicembre 2012¹¹¹.

Il 15 marzo 2014, estremisti islamici del gruppo ribelle al Shabaab, hanno pubblicamente decapitato Sadia Ali Omar, 41 anni, madre di due figli, e suo cugino, Osman Mohamoud, 25 anni, a Brava, nel Sud-Est della Somalia, dopo aver scoperto che erano cristiani. Secondo alcune fonti, le figlie di Sadia, di otto e 15 anni, hanno assistito al massacro, con la più giovane che urlava e gridava che qualcuno salvasse sua madre. Un amico ha aiutato le ragazze, i cui nomi sono stati omessi, a scappare. Gli estremisti erano arrivati a Brava 10 giorni prima e avevano invitato la popolazione locale ad assistere alle esecuzioni. Prima di uccidere le vittime, un militante di al Shabaab aveva annunciato: «Sappiamo che queste due persone sono dei cristiani e che sono tornati recentemente dal Kenya. Vogliamo far fuori ogni cristiano clandestino che vive nella zona dei mujahidin [jihadisti]», questo secondo la testimonianza di un residente locale, il cui nome non è stato reso noto per motivi di sicurezza. Secondo alcune fonti, al Shabaab – che ha promesso di ripulire il Paese dei gruppi cristiani che si incontrano segretamente, poiché lasciare l'islam in Somalia è punibile con la pena di morte – si era insospettito di Omar e di Moge a causa della

¹⁰⁸ *Ibidem*, 30 giugno 2013.

¹⁰⁹ Christian Today Australia, 30 agosto 2013.

¹¹⁰ Morning Star News, 9 settembre 2013.

¹¹¹ *Ibidem*, 9 settembre 2013.

loro presenza soltanto saltuaria alla preghiera del venerdì in moschea¹¹².

Come nei casi di uccisione di cristiani clandestini, il cui numero continua a crescere, si sospetta che quello di Abdishakur Yusuf – freddato 16 marzo 2014 in pieno giorno alla periferia della capitale Mogadiscio – sia da attribuirsi agli estremisti islamici del gruppo ribelle al Shabaab. L'uomo dirigeva cinque gruppi clandestini in un Paese in cui la conversione dall'islam è punibile con la morte. «Tristezza e dolore hanno colpito la nostra comunità quando il nostro caro fratello Abdishakur Yusuf è stato spietatamente assassinato a Mogadiscio da ignoti armati», ha dichiarato al Morning Star News, una fonte che ha chiesto l'anonimato. «È stato trovato fuori casa sua in una pozza di sangue», ha raccontato il testimone. Yusuf lascia la moglie e tre figli di 11, otto e cinque anni. La famiglia è stata trasferita in un'altra zona¹¹³.

[Rapporto Amnesty International 2015-2016]

Violazioni da parte delle forze governative e dei gruppi armati

(...)

Attacchi deliberati contro civili

I civili sono rimasti a rischio di attacchi mirati. A luglio, sono emerse notizie secondo cui a Marka l'Amisom aveva colpito deliberatamente i civili, uccidendo almeno 10 persone. Ad agosto, il comando dell'Amisom ha rettificato il numero delle vittime, precisando che erano sette, e ha pubblicato un comunicato di scuse e annunciato che erano stati formalmente incriminati tre soldati in relazione alle uccisioni. Sia le forze governative sia le milizie alleate hanno continuato a rendersi responsabili di esecuzioni extragiudiziali, estorsioni, arresti arbitrari, stupri e altre forme di violenza di genere, episodi che sono stati in parte favoriti da scarsa disciplina e debole controllo di comando. Il 20 agosto, un soldato delle Snaf ha fatto fuoco ferendo una persona con disabilità mentale nella città di Baidoa, al culmine di una lite. A settembre, soldati del Jubbaland hanno ucciso sommariamente almeno quattro persone, tra cui una donna, vicino alla città di Doolow, nella provincia di Gedo, sospettandole di essere militanti di al-Shabaab. Anche al-Shabaab ha continuato a torturare e uccidere illegalmente persone

¹¹² Morning Star News: 14 marzo 2014.

¹¹³ Morning Star News: 23 maggio 2014.

che riteneva essere spie o che non si erano adeguate alla sua interpretazione della legge islamica. Il gruppo ha effettuato esecuzioni e punizioni pubbliche come lapidazioni, amputazioni e fustigazioni, in particolare in zone da cui le truppe dell'Amisom si erano ritirate. Il 23 aprile, al-Shabaab ha fucilato davanti a un plotone d'esecuzione un uomo nella città di Jamane, nella Bassa Juba, colpevole di «aver insultato» il profeta Maometto.

SUDAN

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 90,7%
Cristiani 5,4%
Religioni tradizionali 2,8%
Non affiliati 1%
Altre religioni 0,1%

La Costituzione nazionale provvisoria, pur tutelando la libertà religiosa nel Paese e riconoscendone la diversità culturale e religiosa¹¹⁴, definisce la *Shari'a* la fonte della legislazione¹¹⁵. Adottata nel 2005 – anno dell'Accordo di pace globale tra il Governo di Khartoum e i ribelli dell'Esercito popolare di liberazione del Sudan (SPLA) che pose fine alla Guerra civile durata oltre 20 anni – la Costituzione riflette lo spirito di quel tempo e la buona volontà che esisteva allora nei confronti delle minoranze e della diversità.

La situazione è cambiata quando, in seguito a un referendum, il Sud si è separato dal resto del Paese, diventando uno Stato indipendente nel luglio 2011. Da allora, nelle sue politiche il Partito del Congresso nazionale del Sudan (NCP) ha voltato le spalle allo spirito di pluralismo e di tolleranza religiosa¹¹⁶. Il Governo è ormai un acceso sostenitore dell'islam

¹¹⁴ Costituzione: capitolo 1, artt. 1, 6 e 38.

¹¹⁵ Articolo 5 (1) A livello nazionale la normativa aventi effetto solo negli Stati settentrionali del Sudan ha come fonte la Sharia islamica e il consenso del popolo.

¹¹⁶ Il governo sudanese svolge un tenace doppio gioco: di seduzione diplomatica nei confronti degli osservatori e delle organizzazioni internazionali e di limitazione delle libertà nel Paese. Ad esempio, in alcune dichiarazioni il ministro dell'Orientamento e delle Fondazioni religiosi sottolinea la necessità di costruire chiese quando è di fronte al rappresentante

politico e Il Presidente Omar al-Bashir, che dirige l'NCP, ha promesso di tornare alle posizioni politico-religiose assunte durante la Guerra civile. Il Governo ha pubblicamente annunciato piani per una nuova Costituzione nazionale che sia al «100% islamica»¹¹⁷ e sembra disposto a reiterare i comportamenti repressivi nei confronti di gruppi considerati anti-islamici o filo-occidentali. Alle proteste popolari contro queste politiche, il Governo ha già risposto con un'opposizione intransigente. (...)

La discriminazione contro i non-musulmani si è intensificata e le politiche contrarie al pluralismo religioso sono continuate e, in alcuni casi, sono state accentuate. È evidente che esiste un'ostilità nei confronti di coloro che, pur avendo origine sud-sudanese, sono tuttora in Sudan. La Chiesa – cui è attribuita la responsabilità di aver promosso la secessione del Sud – è, conseguentemente, vista come una realtà che esercita un'influenza negativa nel Paese. Con meno cristiani, il Governo sta cercando di ridurre i numeri del clero e del personale ecclesiale ufficiale, di «riprendersi» gli edifici e i terreni di proprietà della Chiesa che «non sono più in uso»¹¹⁸; inoltre, il Governo ha chiaramente indicato la sua intenzione di non concedere più permessi per nuove chiese. Le attività delle Chiese cristiane sono fortemente compromesse dalle azioni di disturbo delle agenzie di sicurezza che le monitorano costantemente e le prendono di mira, al fine di bloccare la loro opera di evangelizzazione e le loro attività educative¹¹⁹.

L'oppressione dei cristiani – che include la distruzione dei loro luoghi di culto e di materiali religiosi nonché soprusi contro i credenti – sta generando grande paura e un senso di vulnerabilità e di ansia nella piccola minoranza cristiana tuttora presente nel Paese¹²⁰. Alcuni importanti

del Consiglio mondiale delle Chiese (World Council of Churches, Wcc), ma nei fatti, la realtà è completamente diversa. Cfr. <<http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/sudanese-churches-animportant-voice-in-rebuilding-nation>> (ultimo accesso 02.02.2017). Vedere il 5° punto che tratta della costruzione di chiese.

¹¹⁷ «Vogliamo presentare una costituzione che possa servire da modello per coloro che ci circondano. E il nostro modello è chiaro, una costituzione islamica al 100 per cento, senza comunismo, laicismo o [influenze] occidentali,» ha detto al Bashir. Per saperne di più, consultare <<http://gulfnews.com/news/region/sudan/al-bashir-sudan-statute-to-be-100-islamic-1.1046029>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹¹⁸ Si segnala che alcuni membri corrotti del governo stanno approfittando di alcune situazioni per lucrare in attività immobiliari con spudorata impunità.

¹¹⁹ Per una descrizione dettagliata dell'attuale situazione dei cristiani, consultare <<http://in.reuters.com/article/2013/02/27/us-sudan-christians-idINBRE91Q0QQ20130227>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹²⁰ Cfr. <<http://www.reuters.com/article/2013/02/27/us-sudan-christians-idUSBRE91Q0QQ20130227>> (ultimo accesso 02.02.2017). Il segretario di Stato statunitense ha sottolineato che il Sudan è un «Paese che desta preoccupazione» particolare dall'agosto 2011 in

esponenti dell'islam radicale hanno pubblicamente chiesto al Governo di intensificare le iniziative volte a ridurre la presenza dei cristiani, esortando anche a denunciare i convertiti e di coloro che svolgono lavoro missionario¹²¹. Una delle questioni demografiche che pesa sulla vita del Paese dopo la secessione del Sud, è il gran numero di sud-sudanesi (per la maggior parte cristiani) ancora bloccati nel Nord – e bruscamente diventati rifugiati – senza mezzi di trasporto che rendano loro possibile il ritorno nelle terre ancestrali¹²².

Il regime è minacciato da divisioni interne e dissenso politico, perché non tutti condividono le sue politiche intolleranti e la mancanza di vere libertà civili. L'apparato di sicurezza monitora attentamente tutti i movimenti religiosi che potrebbero alimentare, promuovere o diffondere posizioni anti-governative. Le moschee e i luoghi di incontro di confraternite religiose sono regolarmente controllate dalle forze di sicurezza. Tra i musulmani esiste un'antica tradizione di confraternite sunnite nonché degli ordini sufi che sono talvolta considerati eterodossi dall'islam ufficiale, poiché non appoggiano l'intransigente islam politico promosso dal Presidente Bashir e il Fronte nazionale islamico.

Convertirsi dall'islam al cristianesimo, soprattutto tra i sudanesi di origine araba, è un atto controverso che provoca gravi ripercussioni agli interessati. Tra le conseguenze, c'è l'allontanamento forzato dalla famiglia e dagli amici, la perdita della custodia dei figli, l'arresto e la violenza psicologica e fisica. Esiste una assai ambigua Legge sull'apostasia che tutela i diritti dei credenti musulmani e lascia la porta aperta a punizioni per chi si converte, compreso l'annullamento del matrimonio se un convertito o un cristiano sposa una musulmana. Alcuni convertiti scelgono di abbandonare il Paese¹²³.

È con rinnovato vigore che vengono fatte rispettare le norme in

base alla Legge sulla libertà religiosa nel mondo (International Religious Freedom Act, Irfa).

¹²¹ Cfr. <<http://www.sudantribune.com/spip.php?article46577>; <http://www.mnnonline.org/article/18571>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹²² Sono state prese alcune iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica della loro situazione per raccogliere fondi per il loro trasporto verso il Sud, cfr. <<http://www.canadafreepress.com/index.php/article/51409>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹²³ Per un caso di perdita di custodia parentale: <<http://www.persecution.org/2013/02/27/christian-convert-in-sudan-loses-right-to-see-children/>> (ultimo accesso 02.02.2017); un caso di esilio forzato: <<http://www.persecution.org/2013/07/15/christian-convert-in-sudan-flees-country-because-of-persecution/>> (ultimo accesso 02.02.2017); e un caso di violenze contro convertiti: <<http://morningstarnews.org/2013/09/sudanese-woman-faces-ordeal-as-convert-from-islam/>> (ultimo accesso 02.02.2017). C'è poi la questione del clero islamico che chiede una 'soluzione finale' agli sforzi di cristianizzazione nel paese a causa delle numerose apostasie osservate dal Centro islamico per la Predicazione e studi comparati (Islamic Centre for Preaching and Comparative Studies). Vedi <<http://www.sudantribune.com/spip.php?article46577>> (ultimo accesso 31.05.2014).

materia di abbigliamento e di morale (in particolare, l'art. 152 del Codice sudanese dell'Ordine pubblico)¹²⁴, generando una crescente resistenza da parte di gruppi di opposizione che la esprimono anche sui *social network*.

La situazione nelle regioni dei Monti Nuba e del Nilo azzurro meridionale è fonte di gravi preoccupazioni¹²⁵; in queste zone, dove i bisogni umanitari sono immensi, il regime di Khartoum sta conducendo una guerra di bassa intensità contro le popolazioni locali (accusate di ribellione contro il Governo centrale), prendendo di mira soprattutto i cristiani sia per la loro origine etnica che per la loro appartenenza religiosa¹²⁶. (...)

Episodi di persecuzione, oppressione e discriminazione religiosa

Il Governo sta ritornando alle vecchie politiche di bassa tolleranza nei confronti delle religioni non islamiche, sia con interrogatori e arresti che con un lento, ma efficace, giro di vite amministrativo nei confronti delle loro attività.

Nel dicembre 2012, due sacerdoti copti ortodossi sono stati arrestati dalle forze di sicurezza con l'accusa d'aver aiutato una donna – figlia presunta di un capo salafita – a convertirsi al cristianesimo¹²⁷. Uno dei

¹²⁴ <http://www.huffingtonpost.com/2013/09/10/woman-sudan-hijab-flogging_n_3894950.html> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹²⁵ Secondo i dati delle Nazioni Unite, 450mila persone si sono trovate coinvolte nel conflitto nel Nilo azzurro meridionale; un altro milione s'è ritrovato nella stessa situazione nel Kordofan meridionale (Montagne di Nuba). In questo periodo si segnalano attentati, soprattutto nella zona delle Montagne di Nuba, <<http://www.amnesty.org/en/news/sudan-indiscriminatebombing-exacerbates-humanitarian-crisis-southern-kordofan-2013-04-17>> (ultimo accesso 31.05.2014). Attacchi aerei nel Sudan come nel Sud Sudan sono stati confermati tramite sorveglianza satellitare <<http://www.satsentinel.org/>> (ultimo accesso 02.02.2017). Per un elenco dettagliato di tutti i recenti attacchi dinamitardi fino al settembre 2013, consultare <<http://www.sudanbombing.org/reports/sept-13-bombing-update.docx>> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹²⁶ Il Consiglio delle Chiese del Sudan non ha esitato a descrivere le operazioni militari in corso contro i civili nelle Montagne di Nuba come pulizia etnica. Vedi <<http://catholicradicalnetwork.org/?q=node/9480>> (ultimo accesso 02.02.2017); <<http://www.canadafreepress.com/index.php/article/51409>> (ultimo accesso 02.02.2017). Le accuse di pulizia etnica sono state corroborate da altre fonti non religiose, vedi <<http://gulfnews.com/news/region/sudan/ethnic-cleansing-going-on-in-south-of-sudan-1.1134347>> (ultimo accesso 02.02.2017) e <<http://allafrica.com/stories/201301190002.html>> (ultimo accesso 02.02.2017), <<http://www.independent.co.uk/news/world/sudanaccused-of-ethnic-cleansing-of-nuba-people-1473727.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹²⁷ <<http://english.alarabiya.net/articles/2012/12/20/256122.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

sacerdoti, originario dei Monti Nuba, è stato vittima di abusi fisici e psicologici; l'altro, un egiziano, è stato incarcerato.

Un luogo di culto di proprietà della Chiesa pentecostale del Sudan a Tsoba Al Aradi, un sobborgo di Khartoum, è stato distrutto il 2 gennaio 2013 da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, accompagnati dalla polizia. La demolizione è avvenuta senza preavviso ed è stata anche ai danni della vicina casa del pastore. Il Ministero ha dichiarato che il sito è «di proprietà di una Chiesa i cui fedeli sono cittadini sud-sudanesi che, quindi, non sono più cittadini del Sudan». Il 15 e 16 gennaio, sette altri edifici, nonché un centro sanitario gestito dal Consiglio delle Chiese del Sudan, sono stati distrutti a Khartoum, anche in questo caso con il pretesto che i sud-sudanesi non sono più cittadini del Sudan. Gli edifici in questione appartenevano alla Chiesa cattolica, alla Chiesa presbiteriana del Sudan, alla Chiesa interna dell'Africa, alla Chiesa episcopale del Sudan, alla Chiesa pentecostale del Sudan e alla Chiesa avventista del settimo giorno¹²⁸.

Il 25 febbraio 2013, le forze di sicurezza hanno confiscato libri della libreria Anglican Bookshop a Bahri (Khartoum nord) e hanno arrestato Filemone Hassan, un noto cantante e compositore di canzoni cristiane, originario della regione dei Monti Nuba¹²⁹. Qualche giorno prima, del materiale del Centro di documentazione evangelica, che appartiene alla Chiesa evangelica presbiteriana del Sudan, era stato confiscato, mentre il capo della Chiesa era stato picchiato per aver fotografato quanto accadeva¹³⁰.

Secondo un Rapporto del febbraio 2013 stilato dall'organizzazione cristiana umanitaria Christian Solidarity Worldwide, le forze di sicurezza hanno arrestato 55 cristiani che, dopo settimane di detenzione senza accuse formali¹³¹, sono stati denunciati per aver ricevuto soldi da Paesi stranieri, compreso Israele.

Nell'aprile 2013, un sacerdote cattolico originario dal Sud Sudan in servizio presso la Conferenza episcopale locale, è stato espulso dal Paese¹³². Analoga sorte è toccata a due fratelli lasalliani provenienti, uno dalla Francia e l'altro dall'Egitto, ai quali è stato intimato, con tre giorni di preavviso, di

¹²⁸ Cfr. <<http://us6.campaign-archive2.com/?u=7ec6d7eb2533a90581f839110&id=f53df086228ce=4dd4dd3cf1>> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹²⁹ Cfr. <<http://catholicradionetwork.org/?q=node/9463>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹³⁰ Cfr. <<http://us6.campaign-archive2.com/?u=7ec6d7eb2533a90581f839110&id=f53df086228ce=4dd4dd3cf1>> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹³¹ Cfr. <<http://www.assistnews.net/Stories/2013/s13020113.htm>> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹³² Ai sacerdoti di origine sud sudanese, anche se nati nel Sudan, non è accordata la cittadinanza sudanese o un permesso di soggiorno, e se lasciano il Paese, non possono più ritornare.

lasciare il Paese¹³³. Secondo il Governo, essi svolgevano attività illegali nel centro dove lavoravano, un istituto che offre corsi di lingua araba a missionari stranieri. In realtà, considerato che l'entrata nel Paese è ormai vietata a nuovi operatori ecclesiali, i due religiosi avevano adibito il centro a luogo di aiuto ai bambini nella loro preparazione per ricevere il certificato sudanese.

Quattro pastori e volontari della Chiesa Evangelica presbiteriana del Sudan (SPEC) sono stati arrestati a Khartoum il 17 luglio 2013¹³⁴. Il 23 febbraio 2014, agenti dell'Ufficio di investigazione criminale del Sudan – in base al piano governativo di confiscare i beni della Chiesa¹³⁵ – sono entrati nel complesso della Chiesa evangelica di Omdurman e hanno arrestato il reverendo Yahya Abdelrahim Halu. Si segnala anche che il Ministero federale dell'Orientamento e delle Fondazioni religiose ha tentato di sostituire il reverendo Halu, il più alto dirigente e moderatore del Sinodo della Chiesa, con un comitato di nomina governativa che avrebbe favorito il trasferimento dei beni della Chiesa al Governo. Il reverendo Halu è stato trattenuto due giorni alla Stazione centrale di polizia di Khartoum.

Le organizzazioni per i diritti umani in Sudan hanno denunciato casi in cui dei medici sono stati costretti a compiere atti disumani su dei prigionieri in adempimento delle punizioni inflitte in base alla *Shari'a* (ad esempio, le c.d. amputazioni trasversali ovvero mano destra e piede sinistro¹³⁶).

Funzionari governativi, tra cui il Ministro dell'Orientamento e delle Fondazioni religiose, hanno pubblicamente dichiarato che, con l'indipendenza del Sud Sudan, il Sudan «non ha bisogno di chiese» e che, quindi, nessun permesso sarà concesso per la costruzione di chiese¹³⁷. Rapporti confidenziali indicano che il Governo sta ormai confiscando o chiudendo numerose parrocchie, scuole parrocchiali e istituzioni educative ecclesiali a Omdurman, Khartoum Bahri e Khartoum centrale¹³⁸. (...)

¹³³ Nel caso del prete sudanese si tratta di padre Santino Maurino, segretario generale della Conferenza episcopale del Sudan a Khartoum. Cfr. <<http://www.voanews.com/content/southsudanese-priest-expelled-sudan/1642226.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹³⁴ Per il rapporto in arabo, consultare <<http://www.hurriyatsudan.com/?p=117930>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹³⁵ International Christian Concern report 2014/03/02 <<http://www.persecution.org/2014/03/02/pastor-in-sudan-arrested-by-government-authorities/>> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹³⁶ Cfr. <<http://www.hrw.org/news/2013/02/27/sudan-doctors-perform-amputations-courts>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹³⁷ Cfr. <<http://www.wnd.com/2013/04/sudan-no-new-churches-necessary/>> (ultimo accesso 02.02.2017) e <<http://www.charismanews.com/world/39178-amid-christian-persecution-sudan-government-proclaims-religious-freedom>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹³⁸ Il famoso campo giochi della Comboni (Comboni Playground), un sito di grandi

Meriam Ishag Yahia Ibrahim: madre incinta condannata a morte per apostasia

Il 5 maggio 2014, la condanna a morte di Meriam Yahia Ibrahim Ishag ha suscitato un'ondata di proteste internazionali. Accusata di apostasia dall'islam, la condanna è stata emessa sulla base della *Shari'a*. Meriam ha sempre sostenuto di essere cristiana, mentre la Procura ha insistito che era musulmana, poiché suo padre era musulmano. In sua difesa, la donna ha dichiarato che, avendo suo padre abbandonato la famiglia, sua madre, una cristiana originaria dell'Etiopia, l'ha allevata da sola. Ha presentato prove che dimostrano che aveva sposato un cristiano, Daniel Wani, nella cattedrale cattolica di San Matteo, a Khartoum. Il giudice ha concesso a Meriam tre giorni per convertirsi all'islam, cosa che lei ha rifiutato di fare, dicendo che, in buona coscienza, non poteva abbandonare la sua fede. Detenuta nel carcere federale per donne di Omdurman, vicino a Khartoum, con il figlio di 20 mesi, Martin Wani, Meriam ha dato alla luce una bambina il 27 maggio 2014. Le autorità hanno dichiarato che la pena di morte non sarebbe stata applicata per due anni dalla nascita della bimba. Il 31 maggio, funzionari sudanesi avevano informato la BBC che la donna sarebbe stata liberata, cosa successivamente negata. La vicenda si è conclusa il 24 luglio 2014, quando Meriam, accompagnata dai figli e dal marito Daniel Wani, è giunta in Italia (...).

dimensioni e di grande valore commerciale nel centro di Khartoum, è stato costretto a chiudere senza ordine scritto: <<https://radiotamazuj.org/en/article/security-close-comboni-fields-Khartoum>> (ultimo accesso 02.02.2017). Un breve elenco dei centri educativi e istituzioni ecclesiali chiusi (in arabo) si trova in <<http://www.hurriyatsudan.com/?p=117930>> (ultimo accesso 02.02.2017).

MEDIO ORIENTE

IRAN

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 99%
Cristiani 0,5%
Altre religioni 0,5%

La Costituzione promulgata dopo la Rivoluzione islamica del 1979, afferma che «la religione ufficiale dell'Iran è l'islam e la setta seguita è quella dello sciismo giafarita». Lo Stato è subordinato all'autorità del clero sciita che governa tramite il *rahbar*, il capo religioso nominato a vita dall'Assemblea degli Esperti (86 teologi eletti dal popolo per un mandato di otto anni). Il *rahbar*, o *gran ayatollah*, presiede il Consiglio dei Guardiani della Costituzione, composto da 12 membri (sei nominati da lui e sei dall'Autorità Giudiziaria). Questo Consiglio esercita il controllo sulle leggi e sugli organi dello Stato, tra cui la Presidenza della Repubblica, il cui titolare è eletto a suffragio diretto per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta.

Dalla morte di Ruhollah Khomeini, fondatore e ispirazione ideologica della rivoluzione iraniana, la funzione di guida suprema è stata svolta dall'ayatollah Ali Khamenei. La subordinazione delle istituzioni statali alle autorità religiose fa dell'Iran uno Stato teocratico, basato sull'islam, in cui le altre comunità di fede sono accettate come *dhimmi*, cioè minoranze sotto la protezione della *Ummah* islamica.

Il primato dell'islam pervade ogni settore della società. I negozi alimentari di non musulmani hanno l'obbligo, ad esempio, di indicare all'entrata l'appartenenza religiosa dei proprietari¹³⁹; le norme islamiche relative all'abbigliamento e alla segregazione uomo-donna in pubblico, sono obbligatorie per tutti, a prescindere dalla loro religione. L'art. 144 stabilisce che «l'Esercito della Repubblica islamica dell'Iran è un esercito islamico, vale a dire un esercito ideologico e popolare che recluta individui fedeli agli obiettivi della Rivoluzione islamica». Il Documento dà «pieno

¹³⁹ <<http://2001-2009.state.gov/p/nea/ci/ir/75231.htm>> (ultimo accesso 02.02.2017).

rispetto alle altre confessioni islamiche», ma concede solo a zoroastriani, ebrei e cristiani – in quanto religioni pre-islamiche – lo statuto di «minoranze religiose protette». Il Ministero delle Informazioni e della Sicurezza nazionale (Vezerat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar, Vevak) sorveglia tutte le attività religiose¹⁴⁰. I membri di minoranze religiose non hanno l'obbligo di registrarsi, ma il Governo controlla tutte le attività delle loro comunità, organizzazioni, scuole e di ogni altro tipo di associazione a carattere religioso e culturale che non rientrino nella sfera dell'islam sciita.

La vittoria dell'ayatollah Hassan Rouhani nelle elezioni presidenziali del 14 giugno 2013, ha dato una svolta riformista alle relazioni tra l'Iran ei suoi interlocutori, in particolare gli Stati Uniti, creando nuove speranze per la libertà di religione nel Paese. (...)

Restrizioni nei confronti delle minoranze religiose

A causa della natura confessionale della Repubblica islamica iraniana e della forza dei suoi organi di sicurezza interna, come i *pasdaran* e i *basij*, il Paese è sotto il controllo delle autorità religiose sciite, con gravi ripercussioni non solo per le minoranze religiose. Rapporti pubblicati nel 2012 da Nazioni Unite, Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office, Fco) della Gran Bretagna e dalla Campagna internazionale per i diritti umani in Iran (International Campaign for Human Rights in Iran, ICHRI), parlano di violazioni della libertà religiosa.

In Iran, uno degli principali ostacoli alla piena libertà religiosa è l'apostasia. Convertirsi dall'islam a un'altra religione non è esplicitamente vietato dalla Costituzione, ma è difficile a causa della potente tradizione islamica del Paese e dell'ordinamento giuridico fondato sulla legge islamica. Per tutti i casi non esplicitamente citati nella Costituzione, i giudici hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 167, di far ricorso alle leggi coraniche. Questo cavillo legislativo si applica alle condanne nei casi di apostasia che possono comportare la pena di morte. (...)

Dal 2010, almeno 300 cristiani sono stati arrestati e incarcerati. Al fine di fermare le conversioni al cristianesimo, nel febbraio 2012, le autorità iraniane hanno sistematicamente eseguito arresti per far rispettare una legge del 2010 che ordina la chiusura delle Chiese cristiane che celebrano i servizi religiosi in lingua nazionale, cioè in persiano (farsi).

¹⁴⁰ <<http://iranpresswatch.org/post/4649/> and www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168264.htm> (ultimo accesso 02.02.2017).

Dalla Rivoluzione islamica del 1979 a oggi, il Governo ha perseguitato i baha'i iraniani, considerati un ramo «eretico» dell'islam sciita e una minaccia sociale e politica. Nel suo Rapporto su «Violenze e impunità, atti di aggressione contro la comunità baha'i in Iran» (Violence with impunity, acts of aggression against Iran's Baha'i community), pubblicato nel marzo 2013, la comunità baha'i internazionale (Baha'i International Community) documenta almeno 52 casi di detenzione di suoi correligionari dal 2005 alla fine del 2012. Attualmente, 115 fedeli baha'i sono ancora detenuti nelle carceri iraniane accusati di «aver messo in pericolo la sicurezza nazionale» e svolto attività di propaganda contro il Governo.

Circa il 9% della popolazione è composta da musulmani sunniti. La maggior parte vive in Kurdistan, Azerbaigian occidentale, Golestan, Sistan e Baluchistan, Khorasan settentrionale e Khorasan meridionale. I sunniti appartengono a minoranze etniche – turcomanni, arabi, baluci e curdi – concentrate generalmente nelle regioni del Sud-Ovest, Sud-Est e Nord-Ovest del Paese. Per le autorità religiose iraniane, i sunniti sono «fratelli», ma con una fede incompleta e, di conseguenza, esse impongono restrizioni alle loro comunità. (...)

IRAQ

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 99%
Cristiani 0,8%
Non affiliati 0,1%

Dal 2005 è in vigore una Costituzione che definisce l'islam la «religione ufficiale», decretando che «nessuna legge può essere approvata se è in contraddizione con la legge islamica» (art. 2.1a). La Costituzione afferma che lo Stato tutela la libertà e i diritti religiosi garantendo quelli amministrativi, politici, culturali ed educativi dei diversi gruppi etnici e assicura altresì la libertà di culto e di pratica religiosa di tutti, compresi cristiani, yezidi e sabeï-mandei (artt. 2.1b e 2.2). La Costituzione riconosce due lingue ufficiali – l'arabo e il curdo – e proclama «il diritto degli iracheni di istruire i propri figli nella loro lingua materna – siano essi turcomanni,

siriaci o armeni – negli istituti scolastici pubblici» (art. 4). Tali lingue sono altresì autorizzate nelle amministrazioni locali.

Considerata la scarsissima rappresentanza nel Parlamento federale costituitosi dopo le elezioni del 2005 – appena tre eletti su 275 deputati – i cristiani non sono in grado di influenzare il processo legislativo. Inoltre, poiché l'appartenenza religiosa continua a definire lo stato civile ed è citata nei documenti di identità dei cittadini, i cristiani sono, di fatto, facilmente identificabili e questo facilita la disparità di trattamento ai loro danni.

Da segnalare che sebbene i figli acquisiscano automaticamente la religione del padre, anche se questi dovesse convertirsi al cristianesimo, essi rimangono musulmani a tutti gli effetti. (...)

Secondo monsignor Bashar Warda, arcivescovo caldeo di Erbil (Kurdistan iracheno), «la libertà religiosa è sì garantita dalla Costituzione, ma è quella di coscienza a non esserlo [...] La legge islamica tiene conto di altre religioni, ma non esiste il diritto di cambiare religione, tranne nel caso in cui la conversione sia all'islam. In ogni cosa, i cristiani continuano a soffrire perché sono tali, sebbene la situazione in Kurdistan sia nettamente migliore che nel resto del Paese»¹⁴¹. (...)

Dall'11 giugno 2014 la città di Mosul è sotto il controllo dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS). Nei giorni successivi, i militanti wahabiti hanno invaso altre città e centri urbani, spingendosi verso Sud, in direzione Baghdad. L'intenzione dichiarata è quella di fondare un califfato che vada dall'Iraq alla Siria settentrionale, dove l'ISIS ha già imposto il proprio controllo. Per tutti i gruppi religiosi, compresi quelli dei musulmani moderati, esso rappresenta la peggiore minaccia esistente. Come gruppo maggioritario in Iraq, gli sciiti hanno molto da temere, come confermato da quanto accaduto il 15 giugno, quando l'ISIS ha rivendicato il massacro delle centinaia di membri sciiti delle forze di sicurezza irachene che aveva catturato¹⁴². Da parte loro, gli esponenti cristiani sono intervenuti dichiarando che l'ISIS rappresenta una minaccia anche per la loro comunità. L'arcivescovo caldeo di Mosul, Amel Nona, ha affermato che l'avanzata dell'ISIS ha messo in fuga anche gli ultimi cristiani della città che, soltanto 11 anni fa, contava 35 mila fedeli¹⁴³. Anche il vescovo ausiliare di Baghdad, Saad Syrop, ha espresso il timore che una guerra senza quartiere possa avere conseguenze disastrose per la sopravvivenza stessa del cristianesimo nel Paese¹⁴⁴.

¹⁴¹ La Vie, 11 aprile 2013.

¹⁴² New York Times, 15 giugno 2014.

¹⁴³ ACN News, 11/6/14.

¹⁴⁴ ACN News, 18/6/18.

Dal punto di vista demografico, i cristiani stanno subendo un crollo, soprattutto dopo la caduta del regime di Saddam Hussein avvenuta nel 2003. Molti dei circa 1,2 milioni di cristiani che vivevano in Iraq negli anni '90, sono emigrati negli ultimi 10 anni, a causa delle violenze che hanno colpito la loro comunità. Nella primavera del 2014, Louis Raphael I Sako ha affermato che l'emorragia di fedeli è un «disastro» per la Chiesa. In un'intervista rilasciata il 25 aprile, il Patriarca della Chiesa caldea ha dichiarato che «la migrazione quotidiana dei cristiani dall'Iraq è qualcosa di terribile e molto preoccupante», aggiungendo che «se la situazione continua così, tra 10 anni non saremo che qualche migliaio». Secondo il Patriarca, l'esodo è da attribuirsi non solo al peggioramento delle condizioni di sicurezza per i cristiani dovute all'estremismo religioso che li minaccia di morte, ma anche alle ricorrenti confische dei loro beni¹⁴⁵.

Il 16 settembre 2012 la cattedrale caldea di Kirkuk ha subito un attentato con una bomba che è stata collocata e fatta esplodere davanti alla porta, dopo la Messa vespertina¹⁴⁶. Nel gennaio successivo, a Mosul, è stato rinvenuto il corpo con la gola squarciata di un insegnante cattolico caldeo¹⁴⁷. Sempre nel 2012, alla vigilia di Natale, 34 persone sono rimaste uccise in una serie di attentati compiuti nei quartieri cristiani di Baghdad¹⁴⁸. Ancora nella capitale, il 29 gennaio 2014, nel quartiere a maggioranza cristiana di Camp Sarah, sono state uccise tre persone¹⁴⁹.

Anche la violenza tra sciiti e sunniti contribuisce a rendere difficile la situazione dei cristiani, perché «i cristiani – come spiega monsignor Pascal Gollnisch, direttore generale dell'organizzazione francese L'Oeuvre d'Orient – sono presi nel fuoco incrociato sunniti-sciiti; i primi erano più protetti durante il periodo di Saddam Hussein, mentre gli altri vivevano in una condizione di emarginazione. Ora sono questi ultimi ad aver preso il potere»¹⁵⁰.

La comunità musulmana sunnita, minoritaria in Iraq, lamenta di aver perso il proprio tradizionale peso dopo la vittoria della maggioranza sciita seguita alla caduta del regime di Saddam Hussein. Nel corso del 2013, la violenza tra sciiti e sunniti ha raggiunto livelli record, con la morte di 6.650 persone in entrambe comunità¹⁵¹.

¹⁴⁵ Arab News/AFP, venerdì, 25 aprile 2014 – 'Christians face 'disaster' in Iraq'.

¹⁴⁶ Zenit, 18/9/2012.

¹⁴⁷ Reconquête, febbraio 2013.

¹⁴⁸ Reuters, 25/12/13.

¹⁴⁹ Reuters, 29/01/14.

¹⁵⁰ Zenit, 13 gennaio 2012.

¹⁵¹ website: RFI 27/12/13.

Conflitto interno armato

Le forze governative e le Pmus si sono rese responsabili di crimini di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario e violazioni dei diritti umani, prevalentemente contro le comunità sunnite nelle aree sotto il controllo dell'Is. Nelle province di Anbar, Ninevah e Salah al-Din, i raid aerei indiscriminati effettuati dalle forze governative hanno causato morti e feriti tra i civili e colpito moschee e ospedali.

Nelle zone riconquistate dal controllo dell'Is, le forze di sicurezza governative e le milizie alleate hanno ucciso in rappresaglia sunniti sospettati di sostenere l'Is e hanno bruciato case e moschee. In uno di questi episodi, occorso a gennaio, le forze di sicurezza e le milizie sciite alleate hanno sottoposto a esecuzione extragiudiziale almeno 56 musulmani sunniti nel villaggio di Barwana, nella provincia di Diyalah, dopo aver rastrellato gli uomini tra la popolazione del villaggio, con lo scopo dichiarato di controllare i loro documenti d'identità. Le vittime sono state uccise a colpi d'arma da fuoco, la maggior parte di loro mentre era ammanettata.

Sempre a gennaio, membri di una milizia yezidi hanno attaccato Jiri e Sibaya, due villaggi a predominanza araba sunnita, situati nella regione nordoccidentale di Sinjar. I miliziani hanno effettuato uccisioni equiparabili a esecuzioni nei confronti di 21 civili, compresi minori, donne e anziani, e ne hanno rapiti altri. Gli abitanti hanno affermato che i peshmerga curdi e le forze asayish erano presenti sul luogo quando erano state perpetrate le uccisioni. I miliziani yezidi hanno anche saccheggiato e bruciato le case degli arabi sunniti, dopo che i combattenti peshmerga avevano riconquistato il villaggio di Sinjar, sottraendolo al controllo dell'Is a novembre. (...)

Violazioni da parte di gruppi armati

(...) L'Is ha imposto rigidi codici di abbigliamento, comportamento e movimento sugli abitanti che erano rimasti nelle zone cadute sotto il suo controllo e ha punito duramente i trasgressori. I combattenti dell'Is hanno effettuato uccisioni con modalità tipiche di esecuzioni e altre punizioni pubbliche, anche dopo che i suoi «tribunali» avevano emesso verdeti di colpevolezza nei confronti di persone per aver trasgredito alle regole imposte dal gruppo o alle sue interpretazioni della legge islamica. L'Is ha inoltre

ucciso sommariamente decine di uomini percepiti come omosessuali, spesso facendoli precipitare dalla cima di alti edifici. A Mosul, le forze dell'Is hanno controllato qualsiasi movimento in entrata e uscita dalla città e impedito alle persone di allontanarsi per ricevere cure mediche altrove, se non prima di aver consegnato nelle loro mani ostaggi a garanzia del loro ritorno; secondo le segnalazioni ricevute, l'Is ha decapitato alcuni di questi ostaggi dopo che le persone per le quali fungevano da garanti non avevano più fatto ritorno in città.

Combattenti dell'Is hanno bruciato o distrutto luoghi sacri sciiti, yezidi o di altro culto e manufatti artistici, oltre che case abbandonate da funzionari pubblici e membri delle forze di sicurezza.

SIRIA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 92,8%
Cristiani 5,2%
Non affiliati 2%

Nel febbraio 2012, un anno dopo l'inizio della rivolta armata, il regime ha adottato una nuova Costituzione approvata in un referendum dal 90% dei voti espressi. Il nuovo testo mantiene molte delle disposizioni della precedente Costituzione, compreso l'obbligo che il Presidente sia un musulmano (art. 3.1) e che la principale fonte di legislazione sia la legge islamica (art. 3.2). La Costituzione del 2012 afferma inoltre che «lo Stato rispetta tutte le religioni e garantisce il libero esercizio di tutti i diritti religiosi, a condizione che quest'ultimo non disturbi l'ordine pubblico» (art. 3.3). Analogamente, «lo stato civile delle comunità religiose è protetto e rispettato» (art. 3.4), «i cittadini sono uguali in diritti e doveri, senza discriminazioni basate sulla religione o la confessione» (art. 33.3), e «la libertà di culto è protetta dalla legge» (art. 42.1).

La principale novità della nuova Carta costituzionale è il riconoscimento del pluralismo politico (art. 8.1); in precedenza, infatti, il Partito Baath esercitava il monopolio della rappresentanza politica. La nuova Costituzione, così come la precedente, non prevede un sistema di quote

confessionali in Parlamento o nel Governo allo scopo di garantire una rappresentanza alle minoranze (alawiti, drusi, cristiani e sciiti). Inoltre, anche se il testo non si pronuncia formalmente in materia di libertà di coscienza, la conversione dei musulmani a qualsiasi altra religione resta vietata, poiché contraria alla legge islamica che è definita come la fonte principale della legislazione.

Le minoranze religiose restano quindi escluse dalla vita politica, come testimoniano esponenti cristiani e osservatori dei diritti umani. Il cosiddetto «Esecutivo provvisorio» ribelle, formato da nove ministri e istituito a Istanbul nell'autunno 2013, non aveva alcun rappresentante cristiano (siriano o assiro) della Coalizione nazionale siriana, il gruppo di opposizione riconosciuto dalle potenze occidentali come la legittima opposizione. I membri delle minoranze hanno protestato contro la loro «emarginazione» ed «esclusione deliberata»¹⁵². Politicamente, le minoranze sono divise tra chi appoggia tuttora il regime del Presidente Bashar al Assad – tra cui ci sono alawiti e cristiani – e chi sostiene i gruppi di opposizione.

Tuttavia, la «confessionalizzazione» del conflitto sta precarizzando la situazione delle minoranze religiose. Attacchi mirati contro i loro membri hanno causato esodi di massa, con la gente costretta ad abbandonare le proprie case. Nel marzo 2014, l'UNHCR ha dichiarato che dopo tre anni di conflitto la Siria «aveva il più gran numero di sfollati e profughi nel mondo»: 6,5 milioni nella Siria stessa e 2.5 milioni all'estero¹⁵³.

Dalle azioni dei gruppi militanti emerge sempre più chiaro che stanno perseguendo un programma islamista. Gli sforzi per islamizzare interi quartieri tramite pressioni fisiche e psicologiche, è diventato un tema ricorrente nel periodo di riferimento. Ad esempio, nel settembre 2013, nel grande sobborgo di Damasco di Douma, 36 ulema (esponenti religiosi musulmani) hanno emesso una *fatwa* che autorizza i musulmani sunniti a impadronirsi di beni, case e proprietà dei cristiani, drusi e alawiti e di tutti coloro «che non professano la religione sunnita». La *fatwa* sottolinea che i beni confiscati saranno in parte usati per «ottenere armi»¹⁵⁴. (...)

Anche i musulmani – di differenti tradizioni – hanno conosciuto orribili atti di oppressione. Maggioritari, i sunniti sono stati ripetutamente attaccati dalle forze di Assad o dai lealisti del regime. Alla Shabiha, un'oscura milizia alawita spalleggiata dal Governo, sono stati attribuiti attacchi armati, violenze e varie attività malavitose contro, soprattutto, i sunniti, perché questi ultimi sono considerati estremisti. L'impatto delle azioni

¹⁵² Fides 13/11/2013.

¹⁵³ UNHCR 14/3/14 <<http://www.unhcr.org/5321cda59.html>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁵⁴ <<http://fides.org/en/news/34375>> (ultimo accesso 02.02.2017).

della Shabiha è stato accentuato dall'intervento di altri gruppi armati sciiti, come gli houthi ed Hezbollah, nonché dall'appoggio militare dell'Iran.

Si segnalano anche violenze contro gli alawiti da parte di gruppi oppositori del regime di Assad. Nel corso del 2014, tra tutti i gruppi religiosi sono aumentate le inquietudini per l'emergenza di ISIS (Stato Islamico dell'Iraq e della Siria), una milizia islamista sunnita d'ispirazione wahhabita che vuole istituire un califfato su Iraq e Siria. Sia i musulmani moderati che i gruppi religiosi minoritari, hanno denunciato le violazioni dei diritti umani avvenuti dopo l'acquisizione di fatto da parte di ISIS, di importanti regioni nel Nord della Siria, tra cui Ar-Raqqa, Idib e Aleppo nonché Mosul, Tikrit e altri centri importanti in Iraq.

In un conflitto in cui si sovrappongono divisioni politiche e religiose, i sunniti segnalano gravi persecuzioni perpetrate dal Presidente Assad e delle forze leali al regime, accusato di avere usato armi chimiche nel corso di attacchi contro popolazioni civili (...).

Un incidente, descritto come un attacco deliberato contro sunniti disarmati e apparentemente senza colpe, è avvenuto nella città costiera di Baniyas. Qui, il 3 maggio 2013, forze fedeli al Presidente Assad hanno ucciso almeno 62 persone, lasciando cadaveri insanguinati per le strade. Poco tempo dopo, filmati del massacro sono stati postati su alcuni *social network*. Le uccisioni sono avvenute a distanza di due giorni da un altro eccidio compiuto da forze governative e milizie filo-Assad, in cui almeno 50 sunniti sono stati uccisi nel vicino villaggio di Baida. Analogamente, nel settembre 2013, 15 persone sono state uccise a Sheikh Hadid, un villaggio musulmano sunnita, a Nord-Ovest della città di Hama. Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani, tra le vittime dell'attacco notturno c'erano una donna e due bambini. Per alcuni osservatori, questo episodio è sintomatico di una volontà di attaccare le comunità sunnite innocenti¹⁵⁵; in altri casi, dei sunniti sono stati attaccati da loro correligionari per aver sostenuto Assad in quello che per essi è un tradimento della propria fede. Nel marzo 2013, un'esplosione ha sventrato una moschea di Damasco, uccidendo Sheikh Mohammed Said, eminente esponente religioso sunnita filo-governativo; sembra che, in quel momento, stesse tenendo lezioni introduttive all'islam¹⁵⁶.

Su tutti i gruppi minoritari, il conflitto ha avuto un impatto grave, sebbene i drusi abbiano evitato per ora il peggio. Alawiti e cristiani di varie confessioni hanno subito le violenze più atroci.

¹⁵⁵ The Guardian, 21/09/13.

¹⁵⁶ RT News, 21/3/14.

Gli alawiti hanno segnalato gravi atti di persecuzione. Tra quelli più gravi, quello avvenuto nel Governatorato di Laodicea (Latakia) nel marzo 2013 quando l'Esercito siriano libero e i suoi sostenitori – tra cui i Discendenti di Aisha, madre dei credenti – hanno sferrato un attacco massiccio con l'obiettivo dichiarato di conquistare la città di al Haffah. Uno dei probabili effetti voluti dell'assalto contro una zona a maggioranza alawita, è stato quello di acuire le violenze settarie. Secondo alcune informazioni, le forze ribelli hanno conquistato 13 villaggi, ucciso quasi 200 civili e preso oltre 200 persone in ostaggio, tra cui donne poi violentate dai combattenti ribelli. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che un religioso alawita precedentemente sequestrato dal Fronte al Nusra è stato ucciso¹⁵⁷.

Un altro importante attacco contro la comunità alawita è avvenuto nel febbraio 2014 a Maan, villaggio a maggioranza alawita nella provincia di Hama. Dopo averlo occupato, i ribelli islamici estremisti hanno ucciso 40 persone, per lo più abitanti che si erano armati per difendere le loro case. Un video postato *online* dai ribelli delle Brigate Jund al-Aqsa che avevano annunciato d'aver occupato il paese, mostra uomini barbuti che sventolano una bandiera jihadista nera sul villaggio¹⁵⁸.

Una cristiana, testimone dell'assalto dell'esercito siriano libero (al-Jaysh as-Sūrī al-Ḥurr) contro Ras al-Ain, città nel Nord-Est della Siria non lontana dal confine turco, ha affermato che gli alawiti hanno subito le più gravi perdite in un attacco in cui molte comunità religiose sono state colpite. La donna, che ha chiesto l'anonimato per ragioni di sicurezza, ha dichiarato che subito dopo l'attacco dell'8 novembre 2012, cristiani, curdi e altri sono stati costretti a fuggire. Comunque, ha proseguito, sono «gli alawiti che hanno avuto la peggio: uccisi perché tali. Uno di essi era un insegnante che, per molti anni, ha fatto scuola ai bambini di tutte le famiglie. Dei militanti l'hanno trovato, catturato e ucciso sotto lo sguardo della moglie e dei figli»¹⁵⁹.

Durante il periodo in esame, in tutta la Siria le comunità cristiane sono state vittime di violenze sistematiche, per ragioni che appaiono complesse. In molti casi, il movente era religioso; in altri, la causa era la presunta affiliazione politica delle vittime. In ogni caso, l'emigrazione di massa ne è stata quasi certamente l'effetto principale, tanto che – come ha reso noto il Patriarca cattolico di rito greco melchita, Gregorios III – nell'ottobre 2013, oltre 450mila cristiani su una popolazione pre-guerra di

¹⁵⁷ Le Parisien, 11/10/13.

¹⁵⁸ Associated Press, 10 febbraio 2014.

¹⁵⁹ Fides, 30 novembre 2012.

1,75 milioni erano sfollati nel Paese o profughi all'estero¹⁶⁰.

In due anni, la città di Aleppo, che un tempo aveva una delle più importanti comunità cristiane in Siria, ha perso oltre il 65% dei suoi residenti cristiani. Secondo le organizzazioni che monitorano la persecuzione, l'esodo è una forma accelerata dell'esodo osservato negli ultimi 10-20 anni in Iraq, dove la comunità cristiana è scesa da più di un milione ad appena 300mila fedeli. Comunque, in varie interviste, gli esponenti cristiani, tra cui il Patriarca Gregorios, hanno insistito sul fatto che le comunità ecclesiali sarebbero sopravvissute alla violenza anche se una fine del conflitto non è in vista¹⁶¹.

Nelle comunità cristiane sono stati segnalati numerosi sequestri e uccisioni di vescovi e sacerdoti. Nel mese di ottobre 2012, padre Fadi Jamil Haddad, un parroco greco-ortodosso del sobborgo Qattana di Damasco, è stato trovato sgozzato; stava cercando di far rilasciare un medico cristiano rapito, per il quale veniva chiesto un riscatto di 560mila dollari¹⁶². Il 22 aprile 2013, due presuli di Aleppo, il vescovo greco-ortodosso Boulos Yazigi e il vescovo siro-ortodosso Yohanna Ibrahim, sono stati rapiti mentre tornavano dalla frontiera turca, dove erano andati a negoziare il rilascio di due sacerdoti, padre Michel Kayyal, armeno cattolico, e padre Maher Mahfouz, greco-ortodosso, rapiti il 9 febbraio 2013; l'autista della loro auto, il diacono Fatha Kabboud, è stato ucciso dai rapitori. Al momento, nessun gruppo ha rivendicato il rapimento¹⁶³. Nel luglio 2013, padre Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano che aveva rifondato il monastero di Mar Moussa, nella diocesi di Homs, è scomparso nei dintorni di Raqqqa, cittadina non lontana dal confine turco. Secondo alcune fonti, a rapire il sacerdote sarebbe stato l'ISIS, nel quadro della sua offensiva per impadronirsi della regione¹⁶⁴. Sono stati segnalati numerosi incidenti nel Nord-Ovest della Siria (Aleppo e dintorni), da dove sono fuggiti moltissimi cristiani. La violenza ha colpito anche esponenti cristiani in altre zone del Paese: nell'aprile 2014, padre Frans van der Lugt, sacerdote gesuita 75enne, è morto, assassinato dopo quasi 40 anni di lavoro pastorale con la gente di Homs.

Il centro storico di Homs, la terza città della Siria, è tra quelli che hanno conosciuto maggiori violenze e profanazioni sistematiche, infatti, tutte le chiese cristiane sono state saccheggiate. Nei quartieri periferici di Damasco, le parrocchie cristiane hanno dovuto chiudere i battenti. Nel

¹⁶⁰ BBC News Middle East, 'Syria conflict: Christians 'fleeing homes' 16/10/13.

¹⁶¹ *Op. cit.*

¹⁶² Fides; La Croix, 26/10/12.

¹⁶³ La Croix, 6 maggio 2013.

¹⁶⁴ Zenit, 6/8/13.

maggio 2013 il villaggio cristiano di El-Duwair (provincia di Homs), è stato attaccato e parzialmente distrutto da islamisti alleati con l'Esercito siriano libero. Molti degli abitanti sono stati trucidati¹⁶⁵. Il 7 settembre 2013, islamisti del Fronte al Nusra (Jabhat al-Nuṣra) hanno attaccato Maaloula – un centro di pellegrinaggio a maggioranza cristiana dove gli abitanti parlano ancora l'aramaico – la lingua della bibbia. Gli assalitori hanno divelto le croci dal monastero di San Sergio (Mar Sarkis) e circondato il convento di Santa Tecla (Mar Thekla), costringendo le suore a rinchiudersi. Entrando di forza nelle case del paese – nessuna casa di musulmani è stata assaltata – gridavano «siamo qui per prendervi, adoratori della croce!». In una, hanno ordinato a tre uomini cattolici di rito greco melchita di convertirsi all'islam, pena la morte. Uno di essi, Sarkis El-Zakhm, ha risposto: «Sono cristiano e se vuoi uccidermi perché sono un cristiano, fallo!». Poco dopo, è stato ucciso insieme agli altri due¹⁶⁶. In totale, gli assalitori hanno ucciso 20 civili e rapito 15 persone. Nel successivo mese di dicembre, membri del Fronte Al-Nusra hanno rapito 12 suore ortodosse dal monastero di Mar Thekla per poi portarle a Yabroud¹⁶⁷; le suore sono state rilasciate incolumi nel marzo 2014. Maaloula è stata successivamente ripresa dalle forze di Assad prima della Pasqua 2014. A quel punto, altri centri cristiani avevano già subito gravi violenze, come Saddad dove, a causa dell'assedio da parte degli islamisti, 45 persone sono rimaste uccise. In un caso, i membri di una famiglia – tra cui due adolescenti e tre dei loro nonni – sono stati uccisi e poi gettati in un pozzo.

Anche la minoranza religiosa dei yezidi ha sofferto violenze inaudite. In un blitz contro al-Talilya, nei pressi di Ras al-'Ayn, l'ISIS li ha presi di mira e ha giustiziato 15 civili, tra cui sei bambini. I residenti hanno individuato due possibili moventi per l'attacco: l'ISIS ha voluto vendicarsi degli abitanti per il loro presunto appoggio agli oppositori del gruppo oppure considera gli yezidi come infedeli¹⁶⁸.

Anche se fattori politici hanno dominato la guerra civile in Siria, caratterizzata per l'intero periodo di riferimento, da violenze e altre violazioni dei diritti umani contro le varie comunità di fede, l'odio religioso ha giocato chiaramente un ruolo importante. Il settarismo religioso alla base del conflitto si è pienamente rivelato con la diffusa profanazione di chiese e moschee, l'uccisione e il rapimento di imam, vescovi e altri esponenti religiosi, nonché con attacchi mirati contro civili e – forse, soprattutto – con l'allontanamento

¹⁶⁵ Observatoire de la Christianophobia, 24/7/13.

¹⁶⁶ Fides, 12/9/13.

¹⁶⁷ La Croix, 3/12/13.

¹⁶⁸ Human Rights Watch, 14/6/14.

forzato dalle loro case degli abitanti di interi villaggi e città. Di conseguenza, libertà religiosa e, più globalmente, i diritti umani fondamentali hanno fatto registrare nel periodo in esame un drastico peggioramento.

TURCHIA

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 98%
Non affiliati 1,2%
Altre religioni 0,8%

Benché ufficialmente Stato laico – un’eredità storica del primo Presidente Mustapha Kemal Atatürk (1923-1938) – la Turchia¹⁶⁹ è un Paese profondamente islamico¹⁷⁰. Il Trattato di Losanna del 1923 riconosce la comunità ebraica e due comunità cristiane – del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e del Patriarcato armenoapostolica – come «minoranze protette»¹⁷¹. La comunità greco-ortodossa (Patriarcato di Costantinopoli) è concentrata a Istanbul, così come quella del Patriarcato armeno che ha però comunità anche in altre zone del Paese. Gli aleviti, un ramo non conformista dell’islam sciita, sono riconosciuti solo come gruppo culturale e questo a dispetto del loro numero (tra i 15 e i 20 milioni).

Cristiani

All’inizio del 2013, alcune donne anziane di confessione armena sono state aggredite a Samatya, lo storico quartiere armeno di Istanbul. Una di esse, Turfanda Asik, 88 anni, è stata aggredita da ladri che le hanno rubato 50 lire turche; la donna, a seguito della violenza subita, ha perso l’uso di un occhio e ha trascorso due settimane in terapia intensiva. Una precedente

¹⁶⁹ <<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Turkey>> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁷⁰ <www.globalreligiousfutures.org/countries/turkey> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁷¹ <http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_226_2.asp> (ultimo accesso 02.02.2017).

vittima è morta, invece, per le ferite riportate¹⁷².

Nonostante le promesse fatte negli ultimi anni alle autorità greco-ortodosse e agli armeni apostolici, il Governo di Ankara non ha ancora autorizzato la riapertura dei seminari teologici delle due Chiese, chiusi arbitrariamente nel 1971. Senza un seminario nel Paese, i futuri sacerdoti delle due comunità ecclesiali devono studiare all'estero. Alla fine del luglio 2013, in una riunione presso gli uffici del muftì di Istanbul, il Patriarca ecumenico greco-ortodosso, Bartolomeo I, ha rinnovato la richiesta di riapertura¹⁷³.

Nel 2011, sono diventate moschee la chiesa di Santa Sofia a Nicea e quella di Santa Sofia a Trebisonda che era stata trasformata in un museo da Atatürk. Alcuni schermi sono stati installati per proteggere i fedeli dalla iconografia cristiana che ancora adorna le pareti interne dell'edificio. Il Vice-premier, Bulent Arinc, ha altresì espresso il desiderio di riportare Hagia Sophia di Istanbul da museo a moschea. Sotto l'impero ottomano, l'edificio era una moschea, anche se era stata inizialmente costruita per servire da basilica cristiana, come poi è stato fino alla conquista musulmana di Costantinopoli (1453). Il direttore del museo ha dichiarato che «la moschea di [Hagia] Sofia tra poco tornerà a sorridere»¹⁷⁴.

Nel settembre 2013, per la prima volta in 100 anni, alcuni battesimi sono stati celebrati presso il lago di Van, nella Turchia orientale, dopo una cerimonia religiosa nella cattedrale armena della Santa Croce sull'isola di Akdamar, una chiesa costruita nel X secolo e restaurata tra il 2005 e il 2007. Tra coloro che hanno ricevuto il battesimo, c'erano discendenti di famiglie islamizzate durante il genocidio della popolazione armena tra il 1915 e il 1923¹⁷⁵. Da alcuni anni, c'erano state numerose richieste di battesimo da parte di persone che hanno scoperto l'identità cristiana dei propri antenati¹⁷⁶.

Nel mese di marzo 2014, gli assassini reo-confessi di tre cristiani sono stati rilasciati su cauzione ai sensi di una nuova legge. Entrata in vigore il 6 marzo dopo la ratifica del Presidente Abdullah Gul, la normativa riduce il periodo ammissibile di detenzione preventiva da 10 a cinque anni. Il giorno successivo, i cinque imputati del massacro della Casa editrice Zirve, avvenuto nel 2007 a Malatya, sono usciti dal carcere, poiché il processo non si era ancora concluso, a causa delle tattiche dilatorie dei loro avvocati. Sotto la

¹⁷² New York Times, 3 aprile 2013.

¹⁷³ Zenit, 26 luglio 2013.

¹⁷⁴ Le Figaro, 19 novembre 2013.

¹⁷⁵ L'Orient-Le Jour, 8 settembre 2013.

¹⁷⁶ Cfr. Laure Marchand and Guillaume Perrier, *La Turquie et le fantôme arménien*, éd. Solin/ Actes Sud, 2013.

pressione dell'opinione pubblica, le autorità hanno però posto gli uomini agli arresti domiciliari, con l'obbligo di indossare dispositivi elettronici di controllo. Il 18 aprile 2007, i cinque sospetti erano entrati negli uffici, ubicati al terzo piano, della Casa editrice Zırve. Secondo le testimonianze raccolte durante il processo, gli imputati avevano legato Necati Aydin, Ugur Yuksel e Tilmann Geske e li avevano torturati e interrogati per sapere delle loro attività cristiane. Quando la polizia stava arrivando, prima di darsi alla fuga, hanno sgozzato le loro vittime¹⁷⁷.

Nelle prime ore del 21 marzo 2014, islamisti legati ad al Qaeda sono entrati in territorio siriano attraversando il confine turco per lanciare un'offensiva contro la località cristiano-armena di Kassab. Testimoni hanno raccontato di aver visto «cecchini prendere di mira la popolazione civile e lanciare colpi di mortaio sul paese e sui villaggi circostanti». Le ostilità hanno costretto la maggior parte dei circa 2mila abitanti di Kassab a fuggire verso la città di Laodicea situata a 57 km di distanza, svuotando così il paese che poteva vantarsi delle sue chiese cattoliche, ortodosse e protestanti. Gli aggressori hanno poi riattraversato il confine senza alcuna resistenza da parte dell'esercito turco, trasportando i propri feriti in Turchia per il trattamento medico¹⁷⁸.

Ebrei

Durante le rivolte anti-governative che hanno colpito molte città e cittadine turche nel mese di maggio e giugno 2013, la comunità ebraica di Istanbul, che ospita l'unica sinagoga del Paese, ha espresso la sua profonda preoccupazione per le tesi sostenute da molti esponenti del Partito per la Giustizia e lo sviluppo (AKP), secondo cui ebrei e mass-media internazionali sarebbero stati i responsabili delle manifestazioni. Besir Atalay – uno dei vice-premier turchi – ha puntato il dito contro «la diaspora ebraica», mentre il sindaco di Ankara, Melik Gökçek, ha accusato «la lobby ebraica». Da parte sua, il quotidiano islamista *Takvim* ha addossato la colpa per degli avvenimenti agli ebrei¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Morning Star News, 17 marzo 2014.

¹⁷⁸ Christian Post <www.christianpost.com>, 27 marzo 2014 (ultimo accesso 02.02.2017) e Associated Press (AP) 28 marzo 2014.

¹⁷⁹ Le Figaro, 11th luglio 2013.

Aleviti

Gli aleviti sono considerati eretici e per questo l'alevismo non è riconosciuto come una religione. Nel luglio 2012, la Corte di Cassazione, a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di aleviti, ha stabilito che i cemevi, le case di preghiera degli aleviti, non avevano lo *status* di un luogo di culto e, quindi, non potevano usufruire del sostegno finanziario dello Stato. Qualche settimana prima, il Parlamento aveva rifiutato di includere un cemevi nel Palazzo del Parlamento, sebbene in esso ci sia una moschea. Successivamente, il Primo ministro Erdogan ha definito uno dei cemevi a Istanbul come una «mostruosità»¹⁸⁰.

A seguito dell'obbligatorietà dell'istruzione religiosa sunnita nelle scuole statali, un giudice ha rifiutato a una famiglia alevita il diritto di ottenere un esonero per i propri figli. Rappresentanti degli aleviti hanno accusato il Governo di perseguire una politica di assimilazione sunnita¹⁸¹. (...)

YEMEN

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 99%
Altre religioni 1%

La Costituzione del 1990 stabilisce che «la legge islamica è la fonte di tutta la legislazione» (art. 3)¹⁸².

Dopo la rivolta del 2011 contro il Presidente Ali Abdallah Saleh, nel febbraio 2012, un accordo ha portato all'elezione di un nuovo Capo di Stato, Abd Rabbo Mansour Hadi, che fino ad allora era stato Vice-presidente. Le elezioni si sono svolte in un clima di violenza. Il mandato di Mansour Hadi era temporaneo – per un periodo transitorio di due anni dalla data della sua elezione – durante il quale avrebbe dovuto essere redatta una nuova Costituzione. Tuttavia, nel febbraio 2014, al termine del periodo in questione, nessun accordo è stato raggiunto sul testo di una

¹⁸⁰ La Croix, 29th agosto 2012.

¹⁸¹ La Croix, 29th agosto 2012.

¹⁸² <www.al-bab.com/yemen/gov/con94.htm> (ultimo accesso 31.05.2014).

legge fondamentale a causa della situazione di stallo nel dialogo nazionale.

Di conseguenza, nel Paese prevale l'instabilità. Ci sono stati numerosi attacchi terroristici e il 5 dicembre 2013, in uno dei più gravi, un'auto-bomba è esplosa presso un ospedale militare a Sanaa, causando oltre 50 morti¹⁸³. La maggior parte degli attacchi sono opera di al Qaeda, la cui base principale nella penisola arabica è proprio lo Yemen. Altrove, nel Nord del Paese, continua la lotta tra ribelli houthi sciiti e islamisti sunniti¹⁸⁴.

Circa 9mila cristiani, cittadini stranieri, vivono nello Yemen. Usufruiscono di cinque chiese (quattro cattoliche e una anglicana) e sono in grado di andare a Messa in diverse città del Paese, sia in chiese locali che in case private, a seconda della situazione; l'eccezione è il Nord del Paese, dove non sono autorizzate chiese. Anche gli ebrei che vivono nello Yemen sono stranieri e hanno una sinagoga.

Si presume che nello Yemen ci siano anche tra 500 e 1.000 cristiani di origine musulmana, ma, dal momento che l'apostasia è punibile con la pena di morte, essi sono costretti a vivere la loro fede in segreto, incontrandosi solo clandestinamente¹⁸⁵.

Secondo indicazioni provenienti dal Libano, nel settembre 2012, il gruppo jihadista Ansar al-Sharia, che ha imposto la *Shari'a* in una regione yemenita sotto il suo controllo, ha crocifisso almeno un uomo, giustiziandone altri due, dopo averli accusati di essere spie degli Stati Uniti. I fatti risalgono a diversi mesi prima, in un periodo in cui erano scoppiate sommosse e ribellioni contro il Governo¹⁸⁶.

Nel gennaio 2013, un Rapporto dell'Istituto Gatestone cita l'attivista per i diritti umani Abdul Razzaq al-Azazi, il quale ha dichiarato che «i cristiani nello Yemen non possono praticare la loro religione, né andare in chiesa liberamente [...] Il Governo – aggiunge – non permette l'apertura di edifici o luoghi di culto senza una preventiva autorizzazione». Al contempo, esponenti cattolici devono aspettare la decisione del Governo per costruire un edificio e ricevere un riconoscimento ufficiale. Il Rapporto sottolinea inoltre che «certamente esistono alcune organizzazioni e istituzioni cristiane, per lo più straniere, come la Missione battista americana che gestisce l'Ospedale Jibla e una chiesa che fornisce servizi a orfani, poveri, e donne carcerate, ma queste organizzazioni – nota l'attivista – esistono principalmente per

¹⁸³ <www.theguardian.com/world/2013/dec/05/yemen-suicide-car-bomb-attack-hall-marks-alqaida> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹⁸⁴ <www.theatlanticpost.com/culture/religion/houthi-salafist-conflict-yemen-spillover-sunni-shiite-strife-6220.html> (ultimo accesso 31.05.2014).

¹⁸⁵ *Portes ouvertes*, 7th luglio 2014.

¹⁸⁶ Spero News, 18 settembre 2012 <www.speroforum.com> (ultimo accesso 02.02.2017).

servire la comunità, non per agevolare il culto cristiano»¹⁸⁷.

Nel gennaio 2014, una ex-musulmana che aveva abbracciato il cristianesimo è stata condannata da un tribunale a un trattamento farmaceutico obbligatorio nell'ospedale psichiatrico della città di Al Hadidah. Stando a notizie di stampa, Fatima Mohammad As-Salem, avvocato trentenne, avrebbe abbandonato l'islam dopo il massacro commesso da al Qaeda nell'ospedale Al Ardi, ubicato nella capitale. Dell'attacco sono state vittime circa 200 persone, tra morti e feriti¹⁸⁸.

Nel luglio 2013, sono stati segnalati scontri tra sunniti e ribelli sciiti zayditi per il controllo delle moschee del Paese¹⁸⁹. Prima i combattimenti erano limitati alla Provincia settentrionale di Sa'dah, un Governatorato nello Yemen nord-occidentale al confine con l'Arabia Saudita. Alcuni salafiti hanno cercato di prendere il controllo di una moschea guidata da un imam zaydita a Sanaa, in risposta a una iniziativa analoga da parte dei sostenitori di Ansarullah contro un'altra moschea della capitale, guidata da un religioso sunnita. Questo ha scatenato scontri con coltelli, nonché un attacco-bomba, in cui – secondo testimoni e polizia – sono rimaste ferite cinque persone. La settimana precedente, uomini armati avevano ucciso due sciiti, ferendone altri quattro mentre questi ultimi inscenavano un *sit-in* di protesta nella capitale, ha affermato un ribelle Ansarullah alla AFP. (...)

¹⁸⁷ The Gatestone Institute <<http://www.gatestoneinstitute.org/3563/yemen-christians>>, 29 gennaio 2013 (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁸⁸ <www.pravoslavie.ru/english/69676.htm>, 1º aprile 2014 (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁸⁹ <www.thenational.ae/news/world/middle-east/battle-for-control-of-mosques-in-yemens-sectarian-divide> (ultimo accesso 02.02.2017).

ASIA CENTRALE ED ESTREMO ORIENTE

AFGHANISTAN

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 99%
Altre religioni 1%

La Costituzione – promulgata nel 2004 dopo la sconfitta del regime talebano (1997-2001) – definisce il Paese una Repubblica presidenziale islamica. Questa natura religiosa dello Stato è uno dei cardini della Costituzione e fu frutto di un intenso dibattito volto a evitare che si ponessero le basi per una nuova deriva fondamentalista. Gli articoli sul tema sono l'art. 2 – che definisce «l'islam religione ufficiale dello Stato», ma stabilisce che la libertà religiosa è riconosciuta – e l'art. 3, secondo il quale le leggi dello Stato dovranno essere conformi a principi e norme della religione islamica; nonostante non venga citata, la *Shari'a* viene, quindi, resa fonte primaria del diritto¹⁹⁰. Di fatto, questo comporta che nel rispetto della legge islamica, è impossibile, fra l'altro, convertirsi a un'altra religione, professare liberamente una fede diversa dall'islam ed esibire simboli religiosi non islamici.

Oltre alle restrizioni imposte dallo Stato e da una società tradizionalmente radicata nella fede islamica, prevale anche un clima di grave diffidenza nei confronti dei cristiani. A ciò hanno senz'altro contribuito l'estremismo talebano – che, peraltro, anche negli ultimi anni si è reso autore di attacchi e attentati, soprattutto contro i civili¹⁹¹ – e il conflitto che per 10 anni ha portato sul territorio del Paese, forze militari straniere che talvolta hanno contribuito all'ostilità nei confronti dei cristiani, identificati con l'Occidente. A tal proposito, può essere ricordato quanto accadde dopo che il 20 febbraio

¹⁹⁰ <www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁹¹ Secondo le stime della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UN Aid Mission in Afghanistan, Unama), nella prima metà del 2013 il numero delle vittime civili è aumentato del 23% rispetto all'anno precedente. Da gennaio a giugno il numero di vittime in eventi bellici è passato da 1.158 nel 2012 a 1.319 nel 2013. Nello stesso periodo il numero di civili feriti è passato da 1.976 nel 2012 a 2.533 nel 2013.

2012 alcuni soldati americani bruciarono delle copie del Corano presso la Base militare di Bagram: in tutto l'Afghanistan ci furono violente proteste con decine di morti e vennero bruciate croci e altri simboli cristiani.

Il clima di intolleranza ha risentito negativamente anche delle posizioni assunte in Parlamento riguardo a presunte conversioni al cristianesimo che hanno interessato degli afghani residenti in India. Nel settembre 2013, il deputato Nazir Ahmad Hanafi le ha aspramente condannate con queste parole: «Degli afghani – ha affermato – continuano a convertirsi al cristianesimo in India. È un affronto alla legge islamica e [i convertiti], secondo il Corano, dovrebbero essere uccisi»; anche il presidente del Parlamento, Abdul Rauf Ibrahimy, le ha stigmatizzate, invitando la Commissione per la Sicurezza nazionale a «monitorare attentamente la questione»¹⁹². (...)

COREA DEL NORD

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Non affiliati 71,3
Religioni tradizionali 12,3%
Buddisti 1,5%
Cristiani 2%
Altre religioni 0,8%

Sebbene la Costituzione preveda la «libertà di credo religioso», nella realtà non il diritto non è riconosciuto¹⁹³.

Nel 1988 il Governo ha creato le c.d. Federazioni religiose per protestanti, cattolici, buddisti e ciondochisti (seguaci di un sistema di credenze sincretico che si ispira al confucianesimo), una sorta di riconoscimento di gruppi religiosi. Una chiesa cattolica, due protestanti e una russo-ortodossa sono state costruite nella capitale Pyongyang, ma, di fatto, esse sono a disposizione soltanto dei visitatori stranieri. La Chiesa cattolica non dispone di alcun sacerdote, di conseguenza la Messa non può essere

¹⁹² Cfr. Christian Today, Afghan Member of Parliament: «Execute Afghan Christian converts», 09/09/2013.

¹⁹³ US Commission on International Religious Freedom annual report 2013.

celebrata; quelli in visita occasionale sono autorizzati a celebrare nei locali delle ambasciate. Le tre diocesi esistenti dal punto di vista canonico – Pyongyang, Hamhung e Chunchon – sono state dichiarate Sedi vacanti e sono sotto l'amministrazione di vescovi diocesani sud-coreani.

Statistiche sul numero di cristiani o credenti di altre religioni sono impossibili da definire, sia perché la Corea del Nord è un Paese «blindato» sia perché i credenti praticano il culto spesso in segreto. I 300mila cattolici che risultano oggi, erano 50.000 prima della divisione Corea del Nord/ Corea del Sud. Dal 1953, anno di insediamento dell'attuale regime, sono scomparsi circa 300.000 cristiani di varie denominazioni. Tutti coloro che riescono a fuggire dal Paese riferiscono di non aver mai incontrato un cristiano né di aver visto alcuna Bibbia. Un Rapporto sul tema della libertà religiosa pubblicato nel 2013 dal Centro Dati per i Diritti umani in Corea del Nord, riferisce che il 99,6% di chi coloro che hanno lasciato il Paese afferma che la libertà religiosa non esiste e il 75,7 % dichiara che le attività religiose sono punite con l'arresto e il carcere¹⁹⁴.

Le conversioni riguardano per lo più coloro che – dopo essere fuggiti in Cina varcando il confine – entrano in contatto con missionari cristiani impegnati nell'accoglienza dei rifugiati; va peraltro segnalato che la Cina attua una politica di rimpatrio forzato, al quale seguono, da parte delle autorità nord-coreane, stringenti interrogatori volti innanzitutto a verificare se i fuggiaschi siano entrati in possesso di materiale religioso.

Una pubblicazione edita nel 2013 sulla giustizia nel Paese – «I cristiani perseguitati delle catacombe della Corea del Nord» – riferisce che «i nord-coreani sono avviati ai Campi di detenzione politica dove possono rimanere tutta la vita (senza processo), perché trovati in possesso di una Bibbia o perché la leggevano. Sono costretti a svolgere lavori estremamente pesanti, come schiavi, nei Campi di lavoro e di rieducazione o nelle prigioni ordinarie, semplicemente per il fatto di pregare. Molti, in questi Campi, perdono la vita per fame e per trattamento degradante»¹⁹⁵.

Nucleo del sistema repressivo sono, quindi, questi Campi di prigionia, noti come *kwan-li-so* e talvolta indicati con la parola *gulag*; si stima che in essi ci siano oltre 200mila prigionieri detenuti in condizioni terribili, vittime di sistematiche e terribili torture, alimentati con razioni minime di cibo e sottoposti a un duro regime di lavori forzati. Sempre secondo le stime, si suppone che vi siano detenuti almeno il 25% dei cristiani della Corea del Nord. Da segnalare che il reato associativo, uno di quelli che prevede la

¹⁹⁴ Database Center for North Korean Human Rights, 'Religious Freedom in North Korea'.

¹⁹⁵ Justice for North Korea, 'The Persecuted Catacomb Christians of North Korea', by Kim Hitae and Peter Jung, 2013.

detenzione in queste strutture, viene applicato anche alle famiglie.

L'accesso ai Campi da parte degli osservatori internazionali è impossibile, cosicché le informazioni a disposizione sono fornite esclusivamente dai sopravvissuti, da immagini satellitari e fonti di *intelligence*. Analisi dettagliata di questa terribile realtà è stata quella di David Hawk autore de «Il Gulag nascosto: vite e voci di «quelli che vengono mandati in montagna», pubblicato per la prima volta dalla Commissione per i Diritti umani in Corea del Nord nel 2003 e aggiornato con una seconda edizione nel 2012¹⁹⁶. (...)

Nell'agosto 2010, è stato segnalato che 23 cristiani erano stati arrestati e tre di essi giustiziati. Il 16 giugno 2009, la signora Ryi Hyuk Ok¹⁹⁷, 33 anni, di Ryongcheon-si Pyonganbuk-do, è stata giustiziata per aver distribuito bibbie. Era stata anche accusata di organizzare gli oppositori del regime, di spionaggio e di essere una fedele cattolica collegata con gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Il 17 giugno 2009, suo marito, i loro tre figli e i suoi genitori, sono stati inviati dalla Divisione di Sicurezza provinciale di Pyungbuk alla Divisione di Sicurezza nazionale e assegnati al 22° ospedale psichiatrico di tale Divisione, una prigione per detenuti politici situata a Hweryung, in Hambuk.

Il 10 marzo 2009, la signora Seo Keum Ok, 30 anni, di Sineuiju-si Pyonganbukdo, è stata arrestata per aver distribuito bibbie e dischetti e accusata di attività di spionaggio riguardanti gli impianti nucleari di Keumchang-ri e Pyonganbuk-do. Secondo il Rapporto, ha subito «torture indescrivibili» e non si sa se sia ancora viva. Suo marito, Kim Pyung Cheol, è stato arrestato e imprigionato, e i loro due figli risultano scomparsi.

Il 4 ottobre 2008, Kim Kwang Myung, 45 anni, un fedele cattolico di Wonsan-si Gangwon-do, è stato arrestato con l'accusa di aver distribuito apparecchi radiofonici a onde corte. Secondo il citato Rapporto, «non si sa se è vivo o morto».

Nel novembre 2012, Kenneth Bae, un cristiano coreano-nordamericano, è stato arrestato a Rason City mentre accompagnava in visita un gruppo di europei. Nel maggio 2013, è stato condannato a 15 anni di lavori forzati per «atti miranti a rovesciare la Repubblica Popolare Democratica di Corea e per ostilità verso di essa».

I rapporti del dicembre 2012 ipotizzano una crescita del numero delle spie in Cina che si dedicano alla ricerca di attivisti dei diritti umani

¹⁹⁶ The Committee for Human Rights in North Korea, *The Hidden Gulag: The Lives and Voices of Those Who are Sent to the Mountains*, 2012 <http://hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_HiddenGulag2_Web_5-18.pdf> (ultimo accesso 02.02.2017).

¹⁹⁷ CSW, 'North Korea – CSW condemns reported execution of Christian woman', 30 July 2009 <<http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=press&id=889>> (ultimo accesso 31.05.2014).

e cristiani che aiutano i rifugiati provenienti dalla Corea del Nord. Nel gennaio 2013, due cristiani nord-coreani sono stati uccisi: a uno hanno sparato alla frontiera mentre si recava a un evento di formazione biblica in Cina, l'altro è invece morto in un campo di prigionia. Quest'ultimo era diventato cristiano in Cina e poi era tornato in Corea del Nord, ma le autorità avevano scoperto la sua fede, lo avevano incarcerato, torturato e costretto a lavori pesanti. Nel marzo 2013, il Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità l'istituzione di una commissione d'inchiesta per indagare sulle violazioni dei diritti umani in Corea del Nord. La Commissione, presieduta dal giudice australiano Michael Kirby, ha tenuto una serie di audizioni pubbliche a Seoul, Tokyo, Londra e Washington e si è poi recata a Bangkok e in altri luoghi, per raccogliere prove utili alla redazione di un rapporto per il Consiglio dei Diritti umani.

PAKISTAN

[Rapporto Aiuto alla Chiesa che Soffre 2014]

APPARTENENZA RELIGIOSA
Musulmani 96,4%
Non affiliati 1,6%
Altre religioni 1,9%

Repubblica federale e stato membro del Commonwealth, la Repubblica islamica del Pakistan è stata istituita nel 1947, con la divisione dall'ex-India britannica. Il 16 marzo 2013, il Governo, guidato dal Partito popolare pakistano (PPP), ha completato il suo mandato e le successive elezioni politiche, tenutesi l'11 maggio, hanno segnato l'approdo di questo Paese a un sistema in cui le istituzioni parlamentari e le quattro assemblee provinciali (del Khyber Pakhtunkhwa, del Punjab, del Sindh e del Baluchistan) rappresentano la volontà degli elettori, dopo decenni di dittatura e Colpi di Stato militari. Da segnalare che la consultazione elettorale è stata offuscata da minacce e violenze da parte dei talebani e di altri estremisti islamici, violenze che hanno causato anche la morte di cinque candidati alle elezioni¹⁹⁸. (...)

Nella vita quotidiana, però, gli attacchi contro le minoranze – e, in

¹⁹⁸ <www.theguardian.com/world/2013/may/11/pakistani-elections-bomb-blast-karachi> (ultimo accesso 02.02.2017).

particolare, contro i cristiani (nel 2012, sarebbero stati 25 quelli uccisi per mano di estremisti islamici¹⁹⁹) – continuano numerosi. Ci sono quelli perpetrati dai talebani, le violenze contro i musulmani sciiti e un generale atteggiamento di discriminazione verso le minoranze etniche. (...)

Popolazione, demografia religiosa e legislazione

Secondo l'art. 2 della Costituzione, l'islam è la religione di Stato. La Costituzione garantisce piena libertà religiosa, come si legge sia nel preambolo che negli artt. 20, 21 e 22. Tuttavia, in termini generali, la struttura costituzionale, giuridica e politica del Pakistan, non applica il principio di uguaglianza dei cittadini verso i membri delle minoranze religiose: ne sono prova il già citato art. 2 che proclama l'islam religione di Stato, l'art. 41.2 che dispone che il Capo dello Stato deve essere musulmano così come deve esserlo il Primo ministro (art. 91.3) e l'art. 230E, secondo il quale il tribunale federale shariatico può dichiarare invalida e proporre modifiche, qualsiasi legge risultasse contraria all'islam²⁰⁰. Va segnalato, infatti, che – sebbene l'ordinamento giuridico si basi sulla Common Law inglese – la *Shari'a* ha una grande influenza e viene applicata in alcuni Distretti.

Parimenti, le c.d. Leggi sulla blasfemia del Codice penale (artt. 295b, 295c, 298a, 298b, 298c) limitano, di fatto, la libertà di religione e di espressione. Profanare il Corano e insultare il profeta Maometto sono reati punibili con l'ergastolo o addirittura la pena di morte; questi potenziali reati, nella vita quotidiana diventano effettivi sulla base di accuse pretestuose che altro non sono che un grave e drammatico strumento di persecuzione contro le minoranze religiose. Nonostante le richieste avanzate da anni per l'abrogazione di queste leggi, nessun partito politico e nessun governo ha osato toccarle. Quelli che hanno proposto emendamenti – come il governatore del Punjab, Salman Taseer, e il Ministro delle Minoranze, Shahbaz Bhatti, di religione cattolica – sono stati assassinati.

Nel 2012, sono stati 12 casi i cristiani rimasti vittime delle Leggi sulla blasfemia. La struttura del Governo ha un Ministero degli Affari religiosi – anzi, per essere precisi, un Ministero degli Affari religiosi e dell'armonia inter-religiosa – il cui compito sarebbe garantire la libertà religiosa. Stona con questo importantissimo incarico il versetto del Corano che è riportato sul suo logo ufficiale: «Invero, la religione presso Allah è l'islam».

¹⁹⁹ Human Rights Monitor 2012-2013, A report on the Religious Minorities in Pakistan.

²⁰⁰ Human Rights Monitor 2012-2013, A report on the Religious Minorities in Pakistan.

Rimsha Masih e altri casi di blasfemia

Uno dei casi più noti del 2012 ha coinvolto Rimsha Masih, una ragazza cristiana di 14 anni con difficoltà di apprendimento. In agosto, un imam, Khalid Jadoon Chishti, l'ha accusata di aver bruciato pagine contenenti versetti del Corano e, a seguito di questa accusa, Rimsha è stata rinchiusa in un carcere di massima sicurezza, dopo essere sopravvissuta – insieme alla sua famiglia – a un tentativo di linciaggio da parte di una folla di fondamentalisti islamici.

Data la giovane età e le sue ridotte capacità intellettive – una situazione certificata da periti medici – è stata rilasciata su cauzione da un tribunale locale. Successivamente, i tre che avevano confermato le accuse dell'imam, hanno confessato di averlo fatto sotto pressione dell'imam stesso e con l'intenzione di scacciare le famiglie cristiane dal villaggio per impadronirsi delle loro case. (...) Il caso è stato definitivamente chiuso il 16 gennaio 2013, giorno in cui la Corte Suprema ha respinto il ricorso del imam e confermato l'assoluzione della ragazza cristiana da tutte le accuse. In tutto il periodo trascorso dall'incriminazione all'assoluzione, Rimsha e i suoi familiari hanno subito minacce di morte e sono stati costretti a nascondersi²⁰¹.

Sebbene siano le minoranze religiose a essere il principale bersaglio di queste Leggi, gli abusi nell'applicazione si registrano anche ai danni di musulmani. Il 22 dicembre 2012 – nel villaggio di Seeta, nella provincia di Sindh – una folla di oltre 200 persone ha brutalmente picchiato un musulmano e l'ha bruciato vivo. Secondo il racconto dell'imam locale, l'uomo era di passaggio nel villaggio e aveva chiesto ospitalità per la notte alla moschea locale. La mattina seguente, alcuni fedeli hanno trovato alcune pagine del Corano bruciate e hanno accusato il viaggiatore di esserne il responsabile; portato alla stazione di polizia, è stato denunciato per blasfemia. La notizia del suo arresto si è diffusa rapidamente e un'orda di oltre 200 persone è entrata di forza nella stazione di polizia, da dove hanno portato via l'uomo per ucciderlo²⁰².

Un altro grave episodio è avvenuto nel maggio 2014, quando tre persone sono entrate in un negozio vicino Lahore e hanno accusato il proprietario di aver esposto un segno dispregiativo nei confronti degli ahmadiyya. Il negoziante ha rifiutato di rimuoverlo e nell'accesa discussione che ne è seguita, ha accusato di blasfemia Khalil Ahmed, una delle tre persone entrate nella rivendita; Ahmed è stato preso in custodia dalla

²⁰¹ <www.bbc.com/news/world-asia-23112180> (ultimo accesso 02.02.2017).

²⁰² <www.asianews.it/news-en/Pakistan,-not-just-Asia-Bibi:-Muslim-lynched-and-burned-alivefor-blasphemy-26700.html> (ultimo accesso 02.02.2017).

polizia per un interrogatorio, ma quando era trattenuto nel commissariato, un 15enne è entrato e lo ha ucciso a colpi di pistola. Il ragazzo è stato subito arrestato dalla polizia²⁰³.

Pressioni per convertirsi all'islam

I cristiani e i membri di altre fedi minoritarie sono spesso minacciati e talvolta uccisi, perché si rifiutano di convertirsi all'islam.

Il cristiano Haroon è stato ucciso mentre era al lavoro a Lahore il 18 aprile 2014; l'omicidio è stato commesso appena due giorni dopo l'inizio del suo lavoro di addetto alle pulizie in una banca. L'assassino, Umer Farooq, era una delle guardie di sicurezza che avrebbe ucciso il giovane perché rifiutava di diventare musulmano. Il Pakistan Christian Post ha riferito che «ogni giorno Farooq derideva la fede di Haroon».

Malala Yousafzai, una giovane musulmana, è diventata famosa nel 2009 grazie al suo *blog*, scritto in forma anonima sul portale in urdu della BBC. Nel diario *online*, raccontava la sua vita in Pakistan sotto il regime dei talebani e gli attacchi contro le scuole femminili, volti a impedire alle ragazze di acquisire un'istruzione. La 15enne Malala è stata vittima di un attacco dei talebani mentre, il 9 ottobre 2012, era a bordo di uno scuolabus nella valle di Swat, nel Khyber Pakhtunkhwa, nel Nord del Pakistan. Colpita da due colpi da arma da fuoco, grazie al tempestivo intervento dei medici e al successivo trasferimento in un ospedale nel Regno Unito, è riuscita a ristabilirsi senza alcun danno permanente. Tutti i principali governi del mondo e i dirigenti politici a Islamabad hanno condannato l'attacco. Unica voce in difesa del gravissimo atto quella del portavoce talebano, Ehsanullah Ehsab, che lo ha definito la giusta punizione per una ragazza che era «contro i talebani» e che promuoveva un «stile di vita laico». Secondo Ehsab, l'attivismo della ragazza in favore dell'educazione femminile era una «oscenità». Nell'ottobre 2013, Malala è stata insignita dal Parlamento europeo del Premio Sakharov per la libertà di pensiero²⁰⁴.

Saccheggio e rogo del quartiere cristiano di Lahore

Il 9 marzo 2013 una folla inferocita ha attaccato a Lahore il quartiere

²⁰³ AsiaNews, 17 maggio 2014.

²⁰⁴ <www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131009IPR21810/html/MalalaYousafzai-winner-of-the-Sakharov-Prize-2013> (ultimo accesso 02.02.2017).

cristiano, noto come Joseph Colony (Colonia di Giuseppe)²⁰⁵, bruciando e distruggendo almeno 160 case, 18 piccoli esercizi commerciali e due chiese, una cattolica e una avventista del settimo giorno. L'attacco è stato innescato da un'accusa di blasfemia mossa contro uno dei residenti, Sawan Masih, e basato su fatti avvenuti il giorno precedente. Il 26enne cristiano aveva avuto una lite con un barbiere musulmano, Imran Shahid, poiché quest'ultimo, proprietario della bottega, si era rifiutato di servirlo. Tempo poco, il barbiere si era recato alla vicina stazione di polizia insieme ad altri musulmani, per sporgere formale denuncia di blasfemia contro Masih, affermando che gli insulti al profeta Maometto erano stati espressi in stato di ebbrezza. Nonostante la polizia avesse arrestato Masih, la rabbia della comunità musulmana non è stata sedata e il giorno dopo l'intero quartiere era stato attaccato. (...)

Attacchi a Peshawar

Il 22 settembre 2013 due kamikaze si sono fatti esplodere fuori della chiesa protestante di Ognissanti a Peshawar, capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel Nord del Pakistan²⁰⁶. Oltre 140 fedeli sono stati uccisi e 161 sono rimasti feriti. L'esplosione è avvenuta quando la comunità stava uscendo dalla chiesa, dopo aver preso parte al servizio domenicale e, in quel momento, quasi 700 persone circolavano nella zona. Gli autori dell'attacco appartenevano al gruppo estremista islamico Jandullah, già noto per le violenze ai danni della minoranza sciita. (...).

Violenze contro i musulmani sciiti e agli ahmaddiya

L'anno 2012 è stato un anno terribile per la minoranza sciita; oltre 400 morti, sono stati causati da una serie di attacchi estremisti, 25 dei quali nella sola provincia del Baluchistan, dove c'è una forte presenza della comunità hazara (un gruppo etnico musulmano sciita originario dell'Afghanistan). Le violenze nei loro confronti sono proseguite nel 2013: in gennaio e febbraio, gruppi di talebani ed estremisti sunniti hanno realizzato una serie di attacchi omicidi, soprattutto a Quetta, capoluogo della provincia del Baluchistan. In uno di essi, il 16 febbraio, nel mercato

²⁰⁵ AsiaNews, 9-11-13 marzo 2013.

²⁰⁶ AsiaNews, 22 marzo 2013.

nel quartiere hazara, almeno 89 persone sono state uccise e 200 ferite; un mese prima, un'esplosione in una sala da biliardo, aveva causato 81 morti e 120 feriti²⁰⁷.

Il 21 gennaio 2014, almeno 22 persone sono state uccise e 32 sono rimaste ferite in un'esplosione che, nel quartiere di Mastung, nella provincia del Baluchistan, ha squarciato un autobus su cui viaggiavano pellegrini sciiti. Lashkar-i-Jhangvi, un gruppo militante illegale, ha rivendicato l'attentato, avvenuto tre settimane dopo – in circostanze analoghe e sempre ai danni di pellegrini sciiti – nella zona di Hazar Ganji, a Quetta, provocando un morto e 34 feriti²⁰⁸.

L'altro gruppo islamico a essere preso di mira dai fondamentalisti islamici, sono gli ahmaddiya. Secondo il Rapporto pubblicato dalla Commissione nazionale di Giustizia e Pace della Conferenza episcopale del Pakistan, almeno 24 membri di questa comunità sono morti per mano degli estremisti nel 2012²⁰⁹. (...).

²⁰⁷ AsiaNews, 11 gennaio 2013.

²⁰⁸ Dawn.com, 21 gennaio 2014.

²⁰⁹ Human Rights Monitor 2012-2013, A report on the Religious Minorities in Pakistan.

PARTE TERZA

*Rapporto del Dipartimento di Stato USA
sulla libertà religiosa per il 2015*²¹⁰

Il Congresso degli Stati Uniti, approvando l'International Religious Freedom Act, nel 1998, istituì un ufficio del Dipartimento di Stato dedicato alla libertà religiosa internazionale, guidato da una persona col rango di 'Ambassador at Large', cui affidò l'incarico di preparare e trasmettere annualmente al Congresso un rapporto sulla libertà religiosa internazionale, nel quale venissero dettagliatamente analizzate le condizioni della libertà religiosa in ogni Paese straniero, le sue violazioni da parte di Governi stranieri, e le politiche ed azioni del Governo degli Stati Uniti a supporto della libertà religiosa.

Sulla base del Rapporto annuale, poi, quest'Ufficio del Dipartimento di Stato deve indicare come «Paesi Attentamente Osservati» quelli il cui Governo compia, o tolleri, sistematiche rilevanti violazioni della libertà religiosa.

L'autorità del Presidente dell'Ufficio d'indicare ufficialmente Paesi Attentamente Osservati viene delegata al Segretario di Stato: nei casi in cui questi qualifichi ufficialmente un PAO, ciò viene notificato al Congresso, procedendo dapprima ad attuare opzioni politiche non economiche per far cessare queste violazioni alla libertà religiosa, e, una volta che queste fossero state ragionevolmente tentate tutte, ma invano, debbono essere imposte misure sanzionatorie economiche.

I PAO dichiarati nel 2016 (dichiarazione ufficiale del Portavoce del Dipartimento di Stato, del 15 aprile 2016²¹¹) sono Myanmar, Cina Popolare, Eritrea, Iran, Corea del Nord, Arabia Saudita, Sudan, Tagikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan.

Qui di seguito, perciò, riportiamo le schede che il Rapporto del Dipartimento di Stato statunitense ha dedicato a questi Paesi.

²¹⁰ <<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm>> (ultimo accesso 02.02.2017).

²¹¹ <<http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/04/255860.htm>> (ultimo accesso 31.05.2014).

Custom Report Excerpts

Burma

Executive Summary

The constitution guarantees every citizen «the right to freely profess and practice religion subject to public order, morality or health and to the other provisions of this Constitution». The government adopted a package of four laws that many local and international nongovernmental organizations (NGOs) said were an infringement on religious freedom and other basic rights. The new laws, known collectively as the «race and religious protection» laws, included registration requirements for interfaith marriage and religious conversion, as well as mandatory population control measures in zones the government may specially designate. The government, however, has not drafted any implementing regulations for these laws. Government authorities, through various policies and practices, subjected Rohingya Muslims to physical abuse, arbitrary arrest and detention, restrictions on religious practice and travel, and discrimination in employment, social services, and access to citizenship. Religious minority populations, including Muslims, Christians, and others, experienced arrest and detention, restrictions on religious practice, and various forms of discrimination. Although the law prohibits mixing of religion and politics, some political parties described themselves as Muslim-free parties, and some monks publicly supported specific political candidates. Some government officials publicly spoke out against hate speech and called for religious tolerance. NGOs and religious groups said local authorities in some cases moved quickly to investigate and debunk rumors that could inflame religious tensions and spark violence.

Episodes of intercommunal conflict were small scale during the year and did not escalate into widespread violence as in the previous year. Violent nationalists widely circulated anti-Muslim materials, and the Buddhist Committee for Protection of Race and Religion (MaBaTha) supported and publicly celebrated the passage of the four «race and religious protection» laws. Activists received threats for speaking out against the four race and religion laws, anti-Muslim discrimination, and religious-based violence. Religious and civil society leaders increasingly organized intrafaith and interfaith events and developed mechanisms to monitor and counter hate speech.

The U.S. government advocated religious freedom and tolerance with all sectors of society and consistently raised concerns about the passage of the «race and religious protection» laws, conditions in Rakhine State, including those facing Muslim communities and ethnic Rakhine, and the rise of anti-Muslim hate speech and tension. The embassy regularly highlighted concerns about religious-based tension and anti-Muslim discrimination and called for respect for religious diversity and tolerance, including during the pre-election period. It also pressed for a voluntary and transparent path to restoration and provision of citizenship for the Rohingya that does not require applicants to self-identify in ways with which they are not comfortable.

Since 1999, Burma has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Burma as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the existing ongoing arms embargo referenced in 22 CFR 126.1(a) pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution states, «[e]very citizen is equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess and practice religion subject to public order, morality or health and to the other provisions of this Constitution,» and notes that, «every citizen shall be at liberty...if not contrary to the laws, enacted for Union security, prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality...to develop...[the] religion they profess and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faiths».

Religious organizations are not required to register with the government.

The law bars members of religious orders (such as priests, monks, and nuns) from running for public office, and the constitution bars members of religious orders from voting. The constitution forbids «the abuse of religion for political purposes». Although there is no official state religion, the constitution notes that the government «recognizes the special position of Buddhism as the faith professed by the great majority of the citizens of the

Union». The constitution «also recognizes Christianity, Islam, Hinduism, and Animism as the religions existing in the Union at the day of the coming into operation of this Constitution».

The government restricts by law the political activities and expression of the Buddhist clergy (sangha). The government bans any organization of Buddhist monks other than nine state-recognized monastic orders. Violations of this ban are punishable by immediate public defrocking and criminal penalties. The nine recognized orders submit to the authority of the State Sangha Monk Coordination Committee (SSMNC), the members of which are elected by monks.

The Ministry of Religious Affairs' Department for the Perpetuation and Propagation of the Sasana (Buddhist teaching) oversees the government's relations with Buddhist monks and schools.

Between May and August, the government adopted a package of four laws related explicitly to «protection of race and religion». The Buddhist Women Special Marriage law stipulates notification and registration requirements for marriages between non-Buddhist men and Buddhist women and introduces new obligations to be observed by non-Buddhist husbands and penalties for noncompliance. The Religious Conversion law regulates conversion through an extensive application and approval process. The Population Control Law allows for the designation of special zones for which population control measures could be applied, including authorizing local authorities to implement three-year birth spacing. The Monogamy Law bans polygamous practices, which were already criminalized under the country's penal code. No implementing guidelines for these laws have been drafted.

Antidiscrimination laws do not apply to groups not recognized under the law as citizens, such as the Rohingya in Rakhine State.

China (Includes Tibet, Hong Kong, and Macau)

Executive Summary

Reports on Hong Kong, Macau, and Tibet are appended at the end of this report.

The People's Republic of China's constitution states citizens have «freedom of religious belief» but limits protections for religious practice to «normal religious activities» and does not define «normal». In practice, the government exercised state control over religion and restricted the activities and personal freedom of religious adherents when these were perceived to threaten state or Chinese Communist Party (CCP) interests, according to nongovernmental organization (NGO) and international media reports. Only religious groups belonging to one of the five state-sanctioned «patriotic religious associations» (Buddhist, Taoist, Muslim, Catholic, and Protestant), are permitted to register with the government and are officially permitted to hold worship services.

Over this past year, there continued to be reports that the government physically abused, detained, arrested, tortured, sentenced to prison, or harassed adherents of both registered and unregistered religious groups for activities related to their religious beliefs and practices. Human rights organizations stated police shot and killed Uighur Muslims during house raids and protests after conflicts arose due to stricter government controls on religious expression and practice in the Xinjiang Uighur Autonomous Region. A Falun Gong group reported abductions, detention, and a death in police custody. The government continued to cite concerns over the «three evils» of «ethnic separatism, religious extremism, and violent terrorism» as grounds to enact and enforce restrictions on religious practices of Uighur Muslims. The government sought the forcible repatriation of Uighurs from foreign countries, many of whom sought asylum in those countries on the grounds of religious persecution.

According to media and NGO reports, seven Tibetans, including monks, nuns, and laypersons, self-immolated during the year in protest of restrictive government policies, including those restricting religious freedom. Authorities often justified official interference with Tibetan Buddhist monasteries by associating them with separatism and pro-independence activities. Authorities in Zhejiang Province ordered the destruction of more than 1,500 crosses on Christian churches, as well as some church buildings, as part of a campaign against «illegal structures»,

according to NGO and press reports. Many Zhejiang pastors and congregants openly resisted the campaign, resulting in the detention of several church leaders and activists, including Pastor Huang Yizi in September, and human rights lawyer Zhang Kai, detained by authorities immediately prior to a scheduled meeting with the U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom. Local authorities in many areas used a variety of means to punish members of unregistered religious or spiritual groups, including Christian «house churches». Authorities in Guangdong Province sentenced Buddhist leader Wu Zeheng to life in prison on what advocacy groups stated were politically motivated charges. In some parts of the country, however, local authorities allowed or at least did not interfere with the activities of unregistered religious groups.

Uighur Muslims and Tibetan Buddhists reported severe societal discrimination in employment, housing, and business opportunities. Discrimination was particularly acute around politically «sensitive» anniversaries and major religious events. In Xinjiang, tension between Uighur Muslims and Han Chinese continued. For example, many hospitals and businesses reportedly would not provide services to women wearing veils.

U.S. officials, including the President and the Secretary of State, repeatedly and publicly expressed concerns about violations of religious freedom in China. U.S. officials consistently urged the government to adhere to internationally recognized rights of religious freedom. In meeting with members from diverse religious communities, U.S. officials also acknowledged some improvements in the ability of some house churches to meet and operate. The embassy protested the imprisonment of individuals on charges related to religious freedom. The Ambassador highlighted the importance of religious freedom during his May visit to Lhasa and Xi'an, and the U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom reiterated this during his August visit to Beijing, Shijiazhuang, Shanghai, and Hangzhou.

Since 1999, China has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated China as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the existing ongoing restriction on exports to China of crime control and detection instruments and equipment, under the Foreign Relations Authorization Act of 1990 and 1991 (Public Law 101-246), pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution states citizens have «freedom of religious belief», but limits protections for religious practice to «normal religious activities». The constitution does not define «normal». The constitution provides for the right to hold or not hold a religious belief and states that state organs, public organizations, and individuals may not discriminate against citizens «who believe in, or do not believe in, any religion». The law does not allow for legal action to be taken against the government on the basis of the religious freedom protections afforded by the constitution. Criminal law allows the state to sentence government officials to up to two years in prison if they violate a citizen's religious freedom.

CCP members and members of the armed forces are required to be atheists and are forbidden from engaging in religious practices. Members who belong to religious organizations are subject to expulsion, although these rules are not universally enforced. The vast majority of public office holders are CCP members, and being a member is widely considered a prerequisite for success in a government career.

The 2005 Regulation on Religious Affairs requires religious groups to register with the government. Only religious groups belonging to one of the five state-sanctioned «patriotic religious associations» (Buddhist, Taoist, Muslim, Roman Catholic, and Protestant) are permitted to register with the government and legally hold worship services. These five associations operate under the direction of the CCP United Front Work Department. Other religious groups, such as Protestant groups unaffiliated with the official patriotic religious association or Catholics professing loyalty to the Vatican, are not permitted to register as legal entities. Proselytizing in public or meeting in unregistered places of worship is not permitted. Tibetan Buddhists in China are not free to venerate the Dalai Lama openly. The country's laws and policies do not provide a mechanism for religious groups independent of the five official government patriotic religious associations to obtain legal status.

All religious organizations are required to register with SARA or its provincial and local offices. Registered religious organizations are allowed to possess property, publish approved materials, train staff, and collect donations. According to regulations, religious organizations must submit information about the organization's historical background, doctrines, key publications, minimum funding requirements, and a government sponsor.

In addition to the five nationally recognized religions, local governments permit certain religious communities and practices, such as Orthodox Christianity in Xinjiang, Heilongjiang, Zhejiang, and Guangdong provinces. Worship of Mazu, a folk deity with Taoist roots, has been reclassified as «cultural heritage» rather than religious practice.

The government and the Holy See do not have diplomatic relations, and the Vatican has no representative in the country. The CPA does not recognize the authority of the Holy See to appoint Catholic bishops; approximately 40 Catholic bishops remain independent of the CPA and operate unofficially. Several of those bishops have been detained for many years or are under close government surveillance. The Regulation on the Election and Consecration of Bishops requires candidate bishops to publicly pledge support for the CCP.

Certain religious or spiritual groups are banned by law. The criminal law defines banned groups as cult organizations, and those belonging to them can be sentenced to prison. A judicial explanation states this term refers to «those illegal groups that have been found using religions, qigong [a traditional Chinese exercise discipline], or other things as a camouflage, deifying their leading members, recruiting and controlling their members, and deceiving people by molding and spreading superstitious ideas, and endangering society». There are no published criteria for determining, or procedures for challenging, such a designation. The government maintains a ban on the Guanyin Method Sect (Guanyin Famen or the Way of the Goddess of Mercy), Zhong Gong (a qigong exercise discipline), and Falun Gong. The government also considers several Christian groups to be «evil cults», including the Shouters, Eastern Lightning, Society of Disciples (Mentu Hui), Full Scope Church (Quan Fanwei Jiaohui), Spirit Sect, New Testament Church, Three Grades of Servants (San Ban Puren), Association of Disciples, Lord God Sect, Established King Church, Unification Church, Family of Love, and South China Church.

A National Security Law passed in July by the National People's Congress Standing Committee (NPCSC) explicitly bans «cult organizations.» An amendment to the criminal law passed by the NPCSC in August increases the maximum possible sentence for «organizing and using a cult to undermine implementation of the law» from 15 years to life in prison.

The religious and social regulations permit official patriotic religious associations to engage in activities, such as building places of worship, training religious leaders, publishing literature, and providing social services to local communities. The CCP's United Front Work Department, SARA, and the Ministry of Civil Affairs provide policy guidance and

supervision on the implementation of these regulations. Most leaders of official government religious organizations serve in the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), a CCP-led body that provides advice to the central government from business leaders, academics, and other segments of society.

A law implemented by the Urumqi Municipal People's Congress Standing Committee in January prohibits residents from wearing veils that cover the face. A separate regulation approved by the Xinjiang People's Congress Standing Committee in January bans the practice of religion in government buildings and the wearing of clothes associated with «religious extremism». An amendment to the criminal law and a judicial interpretation by the national Supreme People's Procuratorate and the Supreme People's Court published in November criminalizes the act of forcing others to wear «extremist» garments. Neither the amendment nor the judicial interpretation defines what garments or symbols are considered «extremist».

Since 2005, SARA has stated through a policy posted on its website that family and friends have the right to meet at home for worship, including prayer and Bible study, without registering with the government.

According to the law, inmates have the right to believe in a religion and maintain their religious beliefs while in custody.

The government offers some subsidies for the construction of state-sanctioned places of worship and religious schools.

By regulation, if a religious structure is to be demolished or relocated because of city planning or construction of key projects, the party responsible for demolishing the structure should consult with its local Bureau of Religious Affairs (administered by SARA) and the religious group using the structure. If all parties agree to the demolition, the party conducting the demolition should agree to rebuild the structure or provide compensation equal to its appraised market value.

Patriotic religious associations and registered religious organizations are allowed to compile and print religious materials for internal use. To distribute religious materials publicly, an organization must follow national printing regulations, which restrict the publication and distribution of literature with religious content. Under the law, religious texts published without authorization, including Bibles and Qurans, may be confiscated and unauthorized publishing houses closed. The government allows some foreign educational institutions to provide religious materials in Chinese, which are used by both registered and unregistered religious groups.

Under national regulations, parents are permitted to instruct children under 18 in the beliefs of officially recognized religious groups, and children

may participate in religious activities. Xinjiang officials, however, require minors to complete nine years of compulsory education before they can receive religious education. In Xinjiang, regulations forbid minors from participating in religious activities and impose penalties on organizations and individuals who «organize, entice, or force» minors to participate in religious activities.

The teaching of atheism in schools is mandated.

The law states job applicants shall not face discrimination in hiring based on factors including religious belief.

Birth limitation policies remain in force, but Chinese authorities further relaxed the one- child policy in November to allow all Chinese couples to have two children.

The constitution states official government religious bodies are not «subject to any foreign domination». A CCP directive to universities provides guidance on how to prevent proselytizing among university students by foreigners.

The law permits domestic NGOs, including religious organizations, to receive donations in foreign currency. The law requires documented approval by SARA of donations from foreign sources to domestic religious groups of more than one million renminbi (RMB) (\$154,000). Overseas donations received by religious organizations receive favorable tax treatment if the funds are used for charitable activities.

China (Includes Tibet, Hong Kong, and Macau)

Executive Summary

The United States recognizes the Tibet Autonomous Region (TAR) and Tibetan autonomous prefectures and counties in other provinces to be a part of the People's Republic of China. The constitution of the People's Republic of China states citizens «enjoy freedom of religious belief» but limits protections for religious practice to «normal religious activities» without defining «normal». In the TAR and other Tibetan areas, authorities engaged in widespread interference in religious practices, especially in Tibetan Buddhist monasteries and nunneries. There were reports of death in prison, forced disappearance, physical abuse, prolonged detention without trial, and arrests of individuals due to their religious practices. Travel restrictions also hindered traditional religious practices. Repression increased around politically sensitive events, religious anniversaries, and the Dalai Lama's birthday, according to numerous sources. According to reports by journalists and nongovernmental organizations, seven Tibetans, including monks, nuns, and laypersons, self-immolated. The government routinely denigrated the Dalai Lama, whom most Tibetan Buddhists revere as their most important spiritual leader, and restricted the rights of Tibetans to venerate him and other religious leaders at temples and monasteries. The government blamed the «Dalai [Lama] Clique» or other outside forces and foreign media reporting for instigating the self-immolations and other protests against government practices. Authorities often justified their interference with Tibetan Buddhist monasteries by attributing to them separatist and pro-independence activities.

Some Tibetans encountered societal discrimination when seeking employment, engaging in business, or when traveling, according to multiple sources.

The U.S. government repeatedly pressed Chinese authorities at multiple levels to respect religious freedom for all faiths and to allow Tibetans to preserve, practice, teach, and develop their religious traditions. In his meetings with TAR government officials in May, the U.S. Ambassador emphasized the importance of individual expression of religious beliefs. In September at a joint press conference during the state visit of Chinese President Xi Jinping, President Obama called on «Chinese authorities to preserve the religious and cultural identity of the Tibetan people, and to engage the Dalai Lama or his representatives». In meetings with visiting senior Chinese officials in Washington, DC, the Under Secretary of

State for Civilian Security, Democracy, and Human Rights and the U.S. Special Coordinator for Tibetan Issues raised U.S. government concerns about religious freedom in Tibet and urged China to comply with the freedoms guaranteed in China's constitution. The U.S. Ambassador at Large for International Religious Freedom raised religious freedom concerns in Tibet directly with central government officials during a visit to China in August. The Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor raised Tibet issues during a visit to Beijing in October. The U.S. government regularly raised individual cases and incidents with the Chinese government. Embassy and other U.S. officials urged the Chinese government to reexamine the policies that threaten Tibet's distinct religious, cultural, and linguistic identity. While diplomatic access to the TAR remained tightly controlled, U.S. officials did see increased, although still tightly managed, access during the year, with authorities granting one visit by the U.S. Ambassador in May, a U.S. consular visit in November, and a separate congressional delegation visit in November.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution states citizens enjoy «freedom of religious belief», but limits protections for religious practice to «normal religious activities» without defining «normal». The constitution bans the state, public organizations, and individuals from compelling citizens to believe in, or not believe in, any religion. The constitution states religious bodies and affairs are not to be «subject to any foreign control». The constitution also stipulates the right of citizens to believe in or not believe in any religion. Only religious groups belonging to one of the five state-sanctioned «patriotic religious associations» (Buddhist, Taoist, Muslim, Roman Catholic, and Protestant), however, are permitted to register with the government and legally hold worship services or other religious ceremonies and activities.

The government's April white paper titled *Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide* states «the freedom of religious belief of various ethnic groups is respected and protected by the Constitution and the laws, with all religions and sects being treated equally», and «no state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or disbelieve in, any religion».

The government's September white paper titled *On Successful Practice*

of Regional Ethnic Autonomy in Tibet states «the central government and the local government of Tibet Autonomous Region have fully respected citizens' right to freedom of religious belief, and given equal attention and protection to all religions and sects to ensure normal religious activities and religious beliefs are protected according to law».

Regulations issued by the State Administration of Religious Affairs (SARA) codify government control over the selection of Tibetan religious leaders, including reincarnate lamas. These regulations stipulate city governments and higher-level administrative entities may deny permission for a lama to be recognized as a reincarnate. Provincial or higher-level governments must approve reincarnations, and the State Council has the right to deny the recognition of reincarnations of high lamas of «especially great influence». The regulations also state no foreign organization or individual may interfere in the selection of reincarnate lamas, and all reincarnate lamas must be reborn within China. The government maintains a registry of officially recognized reincarnate lamas.

Within the TAR, regulations issued by SARA assert state control over all aspects of Tibetan Buddhism, including religious venues, groups, and personnel. Through local regulations issued under the framework of the national-level Management Regulation of Tibetan Buddhist Monasteries, governments of the TAR and other Tibetan areas control the registration of monasteries, nunneries, and other Tibetan Buddhist religious centers. The TAR government has the right to deny any individual's application to take up religious orders. The regulations also require monks and nuns to obtain permission from officials in both the originating and receiving counties before traveling to other prefectures or county-level cities within the TAR to «practice their religion», engage in religious activities, study, or teach. Tibetan autonomous prefectures outside of the TAR have formulated similar regulations. TAR regulations also give the government formal control over the building and management of religious structures and require monasteries to obtain official permission to hold large-scale religious events or gatherings.

At the national level, the Chinese Communist Party (CCP) Central Committee's Central Tibet Work Coordination Group, the CCP's United Front Work Department (UFWD), and the SARA are responsible for developing religious management policies, which are carried out with support from the «patriotic religious associations». At local levels, party leaders and branches of the UFWD, SARA, and the Buddhist Association of China are required to coordinate implementation of religious policies in monasteries, and many have stationed party cadres and government

officials, including public security agents, in monasteries in Tibetan areas.

CCP members, including ethnic Tibetans, are required to be atheists and are forbidden from engaging in religious practices. CCP members who belong to religious organizations are subject to expulsion, although these rules are not universally enforced.

China (Includes Tibet, Hong Kong, and Macau)

Executive Summary

The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), as well as other laws and policies, protects religious freedom. The Bill of Rights Ordinance incorporates the religious freedom protections of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Religious groups are exempt from the legal requirement that nongovernmental organizations (NGOs) register, and can apply for subsidies and concessionary terms to run schools and lease land. The government invites all religious groups to comment on whether proposed measures discriminate on the basis of religion. Some residents reported mainland authorities encroached on their religious outreach and engagement activities with mainland visitors and students.

There were no reports of significant societal action affecting religious freedom.

The U.S. consulate general affirmed U.S. government interest in the full protection of freedom of religion in meetings with the government. Consulate general officers at all levels, including the Consul General, met regularly with religious leaders and community representatives.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

Under the Basic Law, the HKSAR has autonomy in the management of religious affairs. The Basic Law calls for ties between the region's religious groups and their mainland counterparts based on «nonsubordination, noninterference, and mutual respect». The Basic Law states residents have freedom of conscience; freedom of religious belief; and freedom to preach, conduct, and participate in religious activities in public. The Basic Law also states the government cannot interfere in the internal affairs of religious organizations or restrict religious activities which do not contravene other laws.

The Bill of Rights Ordinance incorporates the religious freedom protections of the ICCPR. These protections include the right to manifest religious belief individually or in community with others, in public or

private, and through worship, observance, practice, and teaching. The Bill of Rights Ordinance states that persons belonging to ethnic, religious, or linguistic minorities have the right to enjoy their own culture, profess and practice their own religion, and use their own language. The ordinance also protects the right of parents or legal guardians to «ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions». These rights may be limited when an emergency is proclaimed and «manifestation» of religious beliefs may be limited by law when necessary to protect public safety, order, health, or morals or the rights of others. Such limitations may not discriminate solely on the basis of religion.

Religious groups are exempt from the legal requirement that NGOs register with the government. Religious groups are only required to register if they seek government benefits, such as tax-exempt status, rent subsidies, government or other professional development training, the use of government facilities, or a grant to provide social services. Applicants for registration must provide the name and purpose of the organization, identify its office-holders, and confirm the address of the principal place of business and any other premises owned or occupied by the organization. Religious groups may register as a society or tax-exempt organization as long as they have at least three members who hold valid HKSAR identity documents; the registration process normally takes about 12 working days. Falun Gong is not classified as a religious group under the law and must register if the group wishes to establish offices, collect dues from members, or have legal status.

The Basic Law allows private schools to provide religious education. The government offers funding to cover 90 percent of the budget of schools built and run by religious groups, should they seek such support. Government subsidized schools may not bar students based on religion, but they may provide religious instruction as part of their curriculum, which may be mandatory for all students. Teachers, however, may not discriminate against students on account of their religious beliefs. The public school curriculum mandates coursework on ethics and religious studies, with a focus on religious tolerance; the government's curriculum also includes elective modules on different world religions.

Religious groups may apply to the government to lease land at concessionary terms through Home Affairs Bureau sponsorship. Religious groups may apply to develop or use facilities in accordance with local legislation.

The only direct government role in managing religious affairs is the Chinese Temples Committee, led by the secretary for home affairs. The HKSAR Chief Executive appoints its members. The committee oversees

the management and logistical operations of 24 of the region's 600 temples and provides grants to other charitable organizations. The committee also provides grants to the Home Affairs Bureau for eventual disbursement as financial assistance to needy ethnic Chinese citizens. The colonial-era law does not require new temples to register.

Procedures under the current law have resulted in the six largest religious groups in the HKSAR holding 60 seats on the approximately 1,200-member election committee tasked with nominating and voting for the region's chief executive. The groups represented are the Catholic Diocese of Hong Kong, the Chinese Muslim Cultural and Fraternal Association, the Hong Kong Christian Council (which represents Protestant denominations), the Hong Kong Taoist Association, the Confucian Academy, and the Hong Kong Buddhist Association. Many of these groups hold their own internal elections to determine which member(s) will hold seats on the election committee.

China (Includes Tibet, Hong Kong, and Macau)

Executive Summary

The Basic Law of the Macau Special Administrative Region (SAR) grants residents freedom of religious belief, freedom to preach and participate in religious activities in public, and to pursue religious education. The law also protects religious assemblies and the rights of religious organizations to run schools, hospitals, and welfare institutions and to provide other social services. The Freedom of Religion and Worship Law states the government does not recognize a state religion, explicitly notes all religious denominations are equal before the law, and stipulates that religious groups may develop and maintain relations with religious groups abroad.

There were no reports of significant societal actions affecting religious freedom.

The U.S. Consulate General in Hong Kong and Macau engaged with government, religious, and civil society leaders on religious freedom. Consulate general staff stressed the importance of religious freedom in meetings with top Macau SAR government officials and civil society representatives.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The Macau Basic Law states, «Macau residents shall have freedom of religious belief, and freedom to preach and to conduct and participate in religious activities in public». These rights may be limited for national security reasons in extreme situations. The Basic Law further stipulates that the government shall not interfere in the internal affairs of religious groups or in the relations religious groups maintain with counterparts outside Macau. It bars the government from restricting religious activities that do not contravene the laws of the SAR.

Under the Basic Law, the government of the Macau SAR, rather than the central government of the People's Republic of China (PRC), is charged with safeguarding religious freedom in the SAR. Religious groups coordinate their relations with coreligionists in the PRC through the Central Government Liaison Office (CGLO). The CGLO also engages in dialogue with religious groups in the SAR.

The Basic Law's provisions for the protection of religious freedom are further delineated in the Freedom of Religion and Worship Law, which states the Macau SAR government does not recognize a state religion and stipulates all religious denominations are equal before the law. The law further provides for freedom of religion, including privacy of religious belief, freedom of religious assembly, freedom to hold religious processions, and freedom of religious education. The law specifically guarantees religious organizations may run seminaries and schools, hospitals, and welfare institutions and provide other social services. Schools run by religious organizations may provide religious education. The law also guarantees religious organizations the right to acquire, use, dispose of, and inherit property.

The law allows religious groups to register directly with the Identification Bureau. Applicants must supply their names, identification card numbers, and contact information, as well as the group's name and a copy of the group's charter to register. Registration is not required to conduct religious activities, and it does not automatically confer tax-exempt status or other advantages, though several religious groups reported they had tax exemptions for land use and business operation, enabling them to afford to fund charity work and operate schools.

The law stipulates religious groups may develop and maintain relations with religious groups abroad. The local Catholic Church, in communion with the Holy See, recognizes the pope as its head. The Vatican appoints the bishop for the diocese.

Eritrea

Executive Summary

The law and unimplemented constitution prohibit religious discrimination and provide for freedom of thought, conscience, and belief and the freedom to practice any religion. The government recognizes four officially registered religious groups: the Eritrean Orthodox Church, Sunni Islam, the Roman Catholic Church, and the Evangelical Lutheran Church of Eritrea. It appoints the heads of the Eritrean Orthodox Church and the Sunni Islamic community. Places of worship other than those of the four registered religious groups remained closed, but most buildings were unharmed and protected, including the Jewish synagogue. The government continued to refuse approval for most foreign financing of religious organizations. Jehovah's Witnesses, who were stripped of citizenship in 1994 due to their refusal to vote, continued to be unable to obtain official identification documents because of their religion. The government did not recognize conscientious objectors to military service and singled out Jehovah's Witnesses for particularly harsh treatment.

Government lack of transparency and intimidation of sources made it difficult to report accurately on specific religious freedom cases. According to the international nongovernmental organizations (NGOs) Human Rights Watch and Amnesty International, all religious groups were to varying degrees targeted by government restrictions. They reported that the government subjected members of unauthorized religious groups to arbitrary detention, torture, forced recanting as a condition of release, and other ill- treatment. According to the June 5 report of the UN Commission of Inquiry (COI) on Human Rights in Eritrea, the COI found that authorities prohibited religious gatherings; confiscated religious materials; arrested, subjected to ill treatment, tortured, and coerced religious adherents to recant their faith; and «disappeared» or killed many religious followers over the course of its reporting period between 1991 and 2015. The COI's findings relied primarily on testimony from victims and witnesses, thematic discussions, and written submissions. The government did not grant the COI access to the country.

There were no reports of significant societal actions affecting religious freedom.

U.S. embassy officials raised religious freedom concerns with government officials, including the imprisonment of Jehovah's Witnesses and

the lack of alternative service for conscientious objectors to mandatory national service that includes military training. Embassy officials also met with leaders and other representatives of religious groups, both registered and unregistered. Embassy officials discussed religious freedom on a regular basis with a wide range of interlocutors, including visiting international delegations, members of the diplomatic corps based in Asmara as well as in other countries in the region, and with UN officials.

Since 2004, Eritrea has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Eritrea as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the existing ongoing arms embargo referenced in 22 CFR 126.1(a) pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The law and unimplemented constitution prohibit religious discrimination and provide for freedom of thought, conscience, and belief and the freedom to practice any religion.

A longstanding proclamation requires religious groups to register with the government or cease activities. Members of religious groups that are unregistered or otherwise not in compliance with the law are subject to penalties under the provisional penal code. Such penalties may include fines and prison terms. The Department of Religious Affairs has authority to regulate religious activities and institutions including approval of the applications of religious groups seeking official recognition. Each application must include a description of the religious group's history in the country, an explanation of the uniqueness or benefit the group offers compared with other religious groups, names and personal information of the group's leaders, detailed information on assets, a description of the group's conformity to local culture, and a declaration of all foreign sources of funding.

The government has registered and recognizes four religious groups: the Eritrean Orthodox Church, Sunni Islam, the Roman Catholic Church, and the Evangelical Lutheran Church of Eritrea. It also has appointed the heads of the Eritrean Orthodox Church and the Sunni Islamic community.

Groups must renew their registration every year. In 2002, the minister

of information issued a decree requiring all religious groups, except the Eritrean Orthodox Church, Sunni Islam, the Roman Catholic Church, and the Evangelical Church of Eritrea (affiliated with the Lutheran World Federation), to submit registration applications and cease religious activities and services until these applications were approved. Since 2002, the government has not approved the registration of additional religious groups.

Religious groups may print and distribute documents only with the authorization of the Office of Religious Affairs, which routinely approves such requests only for the four officially registered religious groups. If a religious institution disseminates a publication or broadcast through the media without government approval, the author of the publication or director of the broadcast is subject to a fine of up to 10,000 nakfa (\$667) and/or two years' imprisonment.

Religious groups must obtain government approval to build facilities for worship.

The law does not address religious education in public school. Religious education is allowed in private schools.

By law all citizens between 18 and 50 must perform national service, with limited exceptions. In 2012 the government instituted a compulsory citizen militia, requiring persons not already in the military, including many who were demobilized, elderly, or otherwise exempted from military service in the past, to carry firearms and attend militia training. Failure to participate in the militia or national service could result in detention. Militia duties mostly involve security-related activities, such as airport or neighborhood patrolling. Militia training primarily involves occasional marches and listening to patriotic lectures. The law does not provide for conscientious objector status for religious reasons, nor are there alternative activities for persons willing to perform national service but unwilling to engage in military or militia activities.

The law prohibits any involvement in politics by religious groups and restricts the right of religiously affiliated media outlets to comment on political matters.

All citizens must obtain an exit visa prior to departure. The application requests the applicant's religious affiliation, but the law does not require that information.

The law limits foreign financing for religious groups. The only contributions legally allowed are from local followers, from the government, or from government-approved foreign sources.

Iran

Executive Summary

The constitution declares the country to be an Islamic Republic, and Ja'afari Shia Islam to be the official state religion. It states all laws and regulations must be based on «Islamic criteria» and official interpretation of sharia. The constitution states citizens shall enjoy human, political, economic, and other rights, «in conformity with Islamic criteria» The penal code specifies the death sentence for proselytizing and attempts by non-Muslims to convert Muslims, as well as for moharebeh («enmity against God») and sabb al-nabi («insulting the prophets»). The constitution stipulates the five major Sunni schools be «accorded full respect» and enjoy official status in matters of religious education and certain personal affairs. «Within the limits of the law», the constitution states Zoroastrians, Jews, and Christians are the only recognized religious minorities permitted to worship freely and to form religious societies, although proselytizing is prohibited. The government executed at least 20 individuals on charges of moharebeh, among them a number of Sunni Kurds. A number of other prisoners, including several Sunni preachers, remained in custody awaiting a government decision to carry out their death sentences. According to the Iran Human Rights Documentation Center database, at least 250 members of minority religious groups remained imprisoned, including Sunnis, Bahais, Christian converts, Sufis, Yarsanis, and Zoroastrians. Shia religious leaders who did not support government policies reportedly continued to face intimidation and arrest. The government continued to harass Bahais, and regulated Christian religious practices closely to enforce the prohibition on proselytizing. Security officials continued to raid prayer sites belonging to Sunnis. Government-sponsored public denunciations of the Bahai faith increased. Anti-Semitic rhetoric also continued to appear in official statements. There were reports of authorities placing restrictions on Bahai businesses or forcing them to shut down.

Non-Muslims and non-Shia reportedly continued to face societal discrimination, especially the Bahai community, which reported continuing problems at different levels of society, including personal harassment. There were reports of non-Bahais being pressured to refuse employment to Bahais or dismissing Bahais from their private sector jobs. Shia clerics and prayer leaders reportedly continued to denounce Sufism and the activities of Sufis in both sermons and public statements.

The United States has no diplomatic relations with Iran. The U.S. government used public statements, sanctions, and diplomatic initiatives in international forums to condemn the government's abuses and restrictions on worship by religious minorities. Senior U.S. government officials publicly reiterated calls for the release of prisoners held on religious grounds. The United States supported religious minority groups in the country through actions in the UN, including votes to extend the mandate of the UN Special Rapporteur for Human Rights in Iran and support for resolutions expressing concern over the country's human rights practices, including the continued persecution of religious minorities. Since 1999, Iran has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Iran as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the existing ongoing travel restrictions based on serious human rights abuses under section 221(a)(1)(C) of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution declares the country to be an Islamic Republic, the official religion to be Islam, and the doctrine followed to be Ja'afari Shiism. It states all civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on «Islamic criteria» and official interpretation of sharia.

The constitution states all citizens shall enjoy human, political, economic, social, and cultural rights, «in conformity with Islamic criteria». It states the investigation of an individual's beliefs in general is forbidden, and no one may be «molested or taken to task» for holding a certain belief. The constitution does not address the right of Muslim citizens to change or renounce their religious beliefs, nor does the penal code include provisions addressing apostasy, although apostasy is a crime punishable by death under sharia law, which judges may also apply. Under the law, a child born to a Muslim father is considered to be Muslim.

By law, non-Muslims may not engage in public religious expression, persuasion, or conversion of Muslims. Such activities are considered proselytizing

and are punishable by death.

The penal code stipulates the death sentence for moharebeh («enmity against God») and sabb al-nabi («insulting the prophets»).

The constitution states other schools of Islam, including the Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali, and Zaydi Sunni schools of Islam, are to be «accorded full respect» and their followers are free to perform religious rites. It states these five schools shall enjoy official status in matters of religious education and certain personal affairs, including marriage, divorce, and inheritance.

The constitution states Zoroastrians, Jews, and Christians are the only recognized religious minorities who, «within the limits of the law», have permission to perform religious rites and ceremonies and to form religious societies. They are also free to address personal affairs and religious education according to their own religious canon. The law bans these groups from proselytizing. Included in this legal grouping of three recognized religious minorities are Sabeen-Mandaeans, whom the government regards as Christians, even though the Sabeen-Mandaeans do not consider themselves to be Christians.

The Ministry of Culture and Islamic Guidance and the Ministry of Intelligence and Security monitor religious activity, while churches are also monitored by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). All churchgoers must register with the authorities. Registration conveys certain rights, including the use of alcohol for religious purposes. Failure of churchgoers to register and attendance at churches by unregistered individuals may subject a church to closure and arrest of its leaders by the authorities. The law also requires Bahais to register with the police.

The constitution provides for freedom of the press except when it is «detrimental» to the fundamental principles of Islam.

The religious curriculum of public schools is determined by the Ministry of Education. All school curricula must include a course on Shia Islamic teachings and all pupils must pass this course in order to advance to the next educational level through university. Sunni students and students from recognized minority religious groups must also take and pass the courses on Shiism, although they may take courses on their own religions in addition.

Recognized religious minority groups, except for Sunni, may operate private schools.

The Ministry of Education supervises the private schools operated by the recognized minority religious groups and imposes certain curriculum requirements. The ministry must approve all textbooks used in

coursework, including religious texts. These schools may provide religious instruction in non-Persian languages, but authorities must approve those texts as well. The minority communities must bear the cost of translation expenses to meet this requirement. Directors of such private schools, whether the directors are Muslim or non-Muslim in religious affiliation, must demonstrate loyalty to the official state religion (a requirement known as *gozinesh*).

The law bars Bahais from founding their own educational institutions. A Ministry of Science, Research, and Technology order requires universities to exclude Bahais from access to higher education or expel them if their religious affiliation becomes known. The government instruction states Bahais are permitted to enroll in schools only if they do not identify themselves as such. To register for the university entrance examination, Bahai students must identify themselves as followers of a religion other than Bahai. To pass the entrance examination, university applicants must pass an exam on Islamic, Christian, or Jewish theology.

According to the constitution, Islamic scholars select the supreme leader, whose qualifications include piety and religious scholarship. To «safeguard» Islamic ordinances and to examine the compatibility with Islam of legislation passed by the Consultative Assembly, the constitution mandates formation of a Guardian Council composed of six Shia clerics appointed by the supreme leader and six Shia legal scholars nominated by the judiciary. The Guardian Council also reviews all candidates for the body selecting the supreme leader, and all candidates for elective office.

The constitution bans the Majlis from passing laws contrary to Islam and states there may be no amendment to its provisions related to the «Islamic character» of the political or legal system or to the specification of Shia Ja'fari Islam as the official religion.

Non-Muslims may not be elected to a representative body or hold senior government or military positions, with the exception of five of the 290 Majlis seats reserved by the constitution for religious minorities. There are two seats for Armenian Christians, one for Assyrian Christians, one for Jews, and one for Zoroastrians.

The constitution states in regions where followers of one of the five recognized Sunni schools constitute the majority, local regulations are to be in accordance with that school within the bounds of the jurisdiction of local councils, and without infringing upon the rights of the followers of the other schools.

According to the constitution, a judge should rule on a case on the basis of the codified law, but in a situation where such law is absent, he

should deliver his judgment on the basis of «authoritative Islamic sources and authentic fatwas».

The constitution specifies the government and all Muslims are «duty-bound» to treat non-Muslims in conformity with the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights, as long as those non-Muslims refrain from «engaging in conspiracy or activity» against Islam and the Islamic republic.

According to the law, the value of a woman's «blood money» or testimony in court is half that of a man, with the exception of traffic accidents, and women are not granted custody or guardianship of their children. The age for criminal accountability for a girl starts from about age nine and about age 14 for a boys.

By law, non-Muslims may not serve in the judiciary, the security services (separate from regular armed forces), or as public school principals. Officials screen candidates for elected offices and applicants for public sector employment based on their adherence to and knowledge of Islam, although members of recognized religious minorities, with the exception of Bahais, may serve in the lower ranks of government. Government workers who do not observe Islamic principles and rules are subject to penalties and may be barred from work.

Bahais are banned from government employment and from all leadership positions in the military. They are not allowed to participate in the governmental social pension system. Bahais cannot receive compensation for injury or crimes committed against them and cannot inherit property. The government does not recognize Bahai marriages and divorces, but allows a civil attestation of marriage to serve as a marriage certificate.

The constitution permits the formation of political parties based on Islam or on one of the recognized religious minorities, provided the parties do not violate the «criteria of Islam», among other stipulations.

The constitution states the military must be Islamic, must be committed to Islamic ideals and must recruit individuals who are committed to the objectives of the Islamic revolution. In addition to the regular military, there is an Islamic Revolutionary Guard Corps charged with upholding the Islamic nature of the revolution at home and abroad. By law, members of religious minority groups are not exempt from military service. The law forbids non-Muslims from holding positions of authority over Muslims in the armed forces. Members of constitutionally protected religious minorities with a college education may serve as officers during their mandatory military service, but may not continue to serve beyond the mandatory service period to become career military officers.

The law authorizes collection of «blood money» as restitution to families for the death of Muslims and protected minorities. According to law, Bahai blood may be spilled with impunity, and Bahai families are not entitled to restitution.

Korea, Democratic People's Republic of

Executive Summary

Religious freedom does not exist in North Korea despite the constitutional guarantee for the freedom of religion. The February 2014 report of the United Nations Commission of Inquiry (COI) on the Human Rights Situation of the DPRK concluded there was an almost complete denial by the government of the right to freedom of thought, conscience, and religion, and, in many instances, violations of human rights committed by the government constitute crimes against humanity. The COI recommended that the UN Security Council refer the situation in the country to the International Criminal Court (ICC) for action in accordance with the Court's jurisdiction. In 2015, the UN General Assembly and Human Rights Council adopted resolutions on the human rights situation in the country. Since 2014, these resolutions have encouraged the Security Council to continue its consideration of the relevant conclusions and recommendations of the COI. The government's policy towards religion has been to maintain an appearance of tolerance for international audiences, while suppressing internally all nonstate-sanctioned religious activities. The country's inaccessibility and lack of timely information, make arrests and punishments difficult to verify. International media reported the country's authorities detained and deported foreigners, possibly in connection with religious activities.

Defector accounts indicated religious practitioners often concealed their activities from neighbors, coworkers, and other members of society for fear their activities would be reported to the authorities.

The U.S. government does not have diplomatic relations with the country. Since 2001, it has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated the country as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the existing ongoing restrictions to which North Korea is subject, pursuant to sections 402 and 409 of the Trade Act of 1974 (the Jackson-Vanik Amendment) pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

The United States cosponsored resolutions at the UN General Assembly and Human Rights Council condemning the government's systematic, widespread, and gross human rights violations.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The country is party to the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 68 of the constitution provides for freedom of religion: «Citizens shall have the right of faith. This right guarantees them chances to build religious facilities or perform religious rituals». It further provides, however, that «religion must not be used as a pretext for drawing in foreign forces or for harming the state and social order».

The «Report of the DPRK Association for Human Rights Studies», an official government document, states «Freedom of religion is allowed and provided by the State law within the limit necessary for securing social order, health, social security, morality and other human rights. Especially, the Government prevents the religion from being used to draw in foreign forces or harm the state and social order».

Ownership of Bibles or other religious materials brought in from abroad is reportedly illegal and also punishable by imprisonment and severe punishment, including, in some cases, execution.

Saudi Arabia

Executive Summary

Sunni Islam is the official religion, and the country's constitution is the Quran and the Sunna, or traditions of the Prophet Muhammad. The legal system is based on the Hanbali School of Sunni Islamic jurisprudence, and freedom of religion is not addressed in the law. The law criminalizes «calling for atheist thought», «calling into question the Islamic religion», and «sowing discord in society». One citizen was publicly lashed 50 times in accordance with a sentence based on his 2013 conviction for violating Islamic values, violating sharia, committing blasphemy, and mocking religious symbols on the internet. The government imprisoned individuals accused of apostasy and blasphemy, violating Islamic values, insulting Islam, black magic, sorcery, and «immoral activity». The government sentenced at least two individuals to death for apostasy and blasphemy, and both sentences were pending appeal at year's end. Citing rules on activities such as gender mixing, noise disturbances, and immigration violations, the government harassed, detained, arrested, and occasionally deported some foreign residents who participated in private non-Islamic religious activities. Instances of prejudice and discrimination against Shia Muslims continued to occur with respect to access to public services and equitable representation in government, educational and public-sector employment opportunities, and judicial matters. Shia clerics and activists who advocated for equal treatment of Shia Muslims were arrested, and at least one Shia cleric awaited execution after being convicted on charges of «violent opposition» to the government. The government continued to censor or block media content it deemed objectionable, and employed religious police to enforce public morality. The government did not recognize the freedom to practice publicly any non-Muslim religions. The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice (CPVPV) continued to receive criticism in both traditional and social media for aggressive policing. The government did not complete its project with the stated aim of removing content disparaging religions other than Islam from textbooks, although it continued to phase in a newly revised curriculum.

Local affiliates of Da'esh (Islamic State of Iraq and the Levant) claimed to have conducted at least five attacks against Shia targets in the country during the year. The government condemned and investigated the attacks, and increased security at Shia places of worship.

Instances of societal prejudice and discrimination against Shia Muslims continued regarding private-sector employment. Social media provided an outlet to discuss current events and religious issues, which sometimes included making disparaging remarks about members of religious groups. Editorial cartoons exhibited anti-Semitism characterized by the use of stereotypical images of Jews along with Jewish symbols, particularly at times of heightened political tension with Israel.

Embassy and consulate officials at all levels continued to press the government to respect religious freedom, eliminate discriminatory enforcement of laws against religious minorities, and promote respect and tolerance for minority Muslim and non-Muslim religious practices and beliefs. During the year, the Ambassador and other embassy officials continued to raise and discuss violations of religious freedom, and queried the legal status of those detained with officials from a variety of government entities. Embassy and consulate officials continued to discuss religious freedom concerns such as religious assembly and importation of religious materials with members of religious minorities, including Shia Muslims and citizens who no longer considered themselves Muslims, as well as with non-Muslim foreign residents.

Since 2004, Saudi Arabia has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. Most recently, on February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Saudi Arabia as a CPC, and announced a waiver of the sanction that accompany designation as required in the important national interest of the United States pursuant to section 407 of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The Basic Law of Governance establishes the country as a sovereign Arab Islamic state in which Islam is the official religion. The Basic Law stresses sharia as the «foundation of the Kingdom» and states that the «country's constitution is the Quran and the Sunna». The Basic Law contains no legal recognition or protection of religious freedom, and does not address the concept of inviolability of conscience other than for Islam. Conversion from Islam to another religion is grounds for charges of apostasy, a crime

which is legally punishable by death, although Saudi courts have not carried out a death sentence for apostasy in recent years.

Blasphemy against Sunni Islam is a crime that may also legally be punished by death, but in practice courts have not sentenced individuals to death for blasphemy in recent decades. Common penalties for blasphemy are lengthy prison sentences and lashings, often after detentions without trial, or so-called «protective custody». Criticism of Islam, including expression deemed offensive to Muslims, is forbidden on the grounds of preserving social stability.

The country's counterterrorism law criminalizes «calling for atheist thought in any form, or calling into question the fundamentals of the Islamic religion». The law also prohibits «attending conferences, seminars, or meetings inside or outside [the country] targeting the security of society, or sowing discord in society», and «inciting or making countries, committees, or international organizations antagonistic to the Kingdom». The right to access legal representation for those accused of violating the counterterrorism law is limited to an unspecified period before the matter goes to court with the timeframe determined by the investigative entity. There is no right to access government-held evidence.

All citizens are required to be Muslim. The Basic Law states the duty of every citizen is to defend Islam, society, and the homeland. Non-Muslims must convert to Islam before they are eligible to naturalize. The law requires applicants for citizenship to attest to being Muslim and obtain a certificate documenting their religious affiliation endorsed by a Muslim religious authority. Children born to Muslim fathers are deemed Muslim by law.

Public school students at all levels receive mandatory religious instruction based on Sunni Islam according to the Hanbali School of jurisprudence. Private schools are not permitted to deviate from the official, government-approved religious curriculum. Non-Muslim students in private international schools are required to study «Islamic civilization» in place of the curriculum designed for Muslim students.

The CPVPV, sometimes referred to as the «religious police», is a semi-autonomous government agency with authority to monitor social behavior and enforce «morality» consistent with the government's policy and in coordination with law enforcement authorities. CPVPV field officers do not wear uniforms but are required to wear identification badges and legally can only act in their official capacity when accompanied by regular police. The CPVPV reports to the king through the Council of Ministers, and the Ministry of Interior (MOI) oversees its operations on the king's behalf.

The purview of the CPVPV includes combatting public socializing and private contact between unrelated men and women (gender mixing); practicing or displaying emblems of non-Muslim faiths or failing to respect Islam; «immodest» dress, especially for women; displaying or selling media contrary to Islam, including pornography; producing, distributing, or consuming alcohol; venerating places or celebrating events inconsistent with approved Islamic practices; practicing «sorcery» or «black magic»; and committing or facilitating acts that are considered lewd or morally degenerate, including adultery, homosexuality, and gambling.

The judicial system is based on laws derived from the Quran and the Sunna, and on fatwas (legal opinions or interpretations) of the 20-person Council of Senior Religious Scholars (ulema) that reports to the king. The Basic Law states governance is based on justice, shura (consultation), and equality according to sharia and further identifies the Quran and the Sunna as the sources for fatwas. The law specifies hierarchical organization for the composition of the Council of the Senior Ulema, the Research Administration, and the Office of the Mufti, together with their functions. The Basic Law recognizes the council, supported by the Board of Research and Religious Rulings, as the supreme authority on religious matters. The council is headed by the grand mufti and is composed of Sunni religious scholars and jurists, most of whom are from the Hanbali School of jurisprudence, with one representative of each of the other Sunni Schools (Malaki, Hanafi, and Shafi'i). There are no Shia members. Scholars are chosen at the king's discretion and serve renewable four-year terms, with most members serving for life.

Decisions in Islamic law are not bound by precedent, and rulings can diverge widely. Appeals are made to the appellate and supreme courts, provided higher courts agree to hear the case. Government universities provide training in all four Sunni Schools of jurisprudence, with a focus on the Hanbali School; consequently, most Islamic law judges follow the Hanbali system. The calculation of accidental death or injury compensation differs according to the religious affiliation of the plaintiff. In the event a court renders a judgment in favor of a plaintiff who is a Jewish or Christian male, the plaintiff is entitled to receive only 50 percent of the compensation a Muslim male would receive; all other non-Muslims are entitled to receive only one-sixteenth the amount a male Muslim would receive. Judges have been observed to discount the testimony of Muslims whom they deemed deficient in their knowledge of Islam, and to favor the testimony of Muslims over the testimony of non-Muslims. Under the government's interpretation of the Quran, courts place the value of a

woman's testimony in capital cases as half that of a man's.

The Basic Law requires the state to protect human rights in accordance with sharia. The Human Rights Commission (HRC), a government entity, is tasked with protecting, enhancing, and ensuring implementation of international human rights standards «in light of the provisions of sharia», and regularly follows up on citizen complaints. Although there are no formal requirements regarding the composition of the HRC, during the year the commission had approximately 28 members from various parts of the kingdom, including two Shia.

Sudan

Executive Summary

The Interim National Constitution (INC) provides for freedom of religious creed and the rights to worship, assemble, and maintain places of worship. Some laws and government practices are based on sharia and do not provide protections for religious minorities, including minority Muslim groups. The criminal code criminalizes apostasy, blasphemy, and conversion from Islam to another religion. There were reports of the government denying permits for the construction of new churches, detaining church members, closing or demolishing pre existing churches, restricting non-Muslim religious groups and missionaries from operating in or entering the country, censoring religious materials and leaders, and arresting or intimidating suspected proselytizers. Authorities detained 27 individuals following a seminar in which they reportedly said they did not acknowledge the hadiths (the Prophet Mohammad's teachings). In September local media reported an imam was charged with apostasy for reportedly saying that bowing or prostrating to someone other than God in certain social contexts was permissible. In March two South Sudanese pastors from the Presbyterian Evangelical Church stood trial in Khartoum after several months of detention for crimes including espionage and undermining the constitutional system – both of which carried the death penalty. Both pastors were convicted of lesser charges and released based on time already served. The government initiated an appeal in absentia in November. There were multiple reports of individuals being arrested for «indecent dress», including 12 Christian female students wearing trousers. One was sentenced to 20 lashes, although the penalty was not imposed. As part of the National Dialogue, representatives from the government, civil society, and political parties debated, among other issues, the centrality of religion to national identity in an effort to inform future legal reforms, including to the constitution.

There were reports Muslim citizens sometimes harassed and intimidated non-Muslims. Unknown assailants burned down the Evangelical Lutheran Church in Gedaref. A small but growing minority of Salafist groups continued their rhetoric against other Muslims and non-Muslims.

In high-level discussions with the government, U.S. officials encouraged respect for religious freedom and the protection of minority religious groups. On separate visits to Sudan, the U.S. Ambassador at Large for

International Religious Freedom, the U.S. Special Envoy for Sudan and South Sudan, and the Deputy Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor raised specific cases with government officials and emphasized the government's need to bring the country's legal framework into compliance with international human rights obligations. Embassy officials stressed respect for religious freedom was crucial to improved relations with the United States. The Embassy maintained close contact with religious leaders, faith groups, and nongovernmental organizations (NGOs) and monitored and attended many of the legal proceedings for those prosecuted in connection with their religious beliefs.

Since 1999, Sudan has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Sudan as a CPC and identified the following sanction that accompanied the designation: the restriction on making certain appropriated funds available for assistance to the Government of Sudan in the annual Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, currently set forth in section 7042(j) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2014 (Div. K, Pub. L. 113-76), and any provision of law that is the same or substantially the same as this provision, pursuant to section 402(c)(5) of the Act.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The INC provides for freedom of religious creed and worship, and grants individuals the right to declare their religious beliefs and manifest them by way of worship, education, practice, or performance, subject to requirements of laws and public order. It prohibits the coercion of individuals to adopt a faith they do not believe in or to engage in rites or services to which they do not voluntarily consent. These rights may be suspended during a state of emergency. The INC states that nationally enacted legislation shall be based on sharia, but otherwise does not stipulate laws based on religion.

According to the INC, all rights and freedoms enshrined in international human rights instruments ratified by Sudan are considered integral parts of the INC's bill of rights.

The INC allows religious groups to establish and maintain humanitarian

and charitable institutions, acquire property and materials related to their religious rites and customs, write and disseminate religious publications, teach religion, solicit public and private contributions, select their own leaders, observe days of rest, celebrate religious holidays, and communicate with constituents on matters of religion.

The INC has not been amended to reflect the 2011 independence of South Sudan. The INC states that where the majority of residents do not practice the religion or customs on which the national legislation is based, citizens may introduce new legislation consistent with their religion and customs or refer the existing legislation to the Council of States, the lower house of parliament. To date no group has attempted to introduce new legislation or referred existing legislation to the council based on minority religious beliefs, practices, or customs.

The INC denies recognition to any political party that discriminates based on religion and specifically prohibits religious discrimination against candidates for the national civil service. Constitutional violations of freedom of religion may be pursued in the Constitutional Court; however, cases of discrimination often originate and are addressed in lower courts dealing with civil or criminal charges.

National laws reflect a sharia system of jurisprudence. The criminal code states the law shall be based on sharia sources and include hudood, qisas, and diyah principles (specific serious crimes and related restitution and punishment). It takes into consideration sharia schools of jurisprudence (madhahib). Other criminal and civil laws, including public order laws, are determined at the state level.

Some aspects of the criminal code specify punishments for Muslims based on sharia principles. For example, the criminal code stipulates 40 lashes for a Muslim who drinks, possesses, or sells alcohol; no punishment is prescribed for a non-Muslim who drinks or possesses alcohol in private. The criminal code stipulates if a non-Muslim is arrested for public drinking, possessing, or selling of alcohol, he or she is subject to trial, but the punishment will not be based on hudood principles. Most other articles of the code specify punishments according to the region (North or South) where the crime occurred, rather than the religion of the accused.

The criminal code's section on religious offenses includes articles on violations against any religion, such as insulting religion or blasphemy, disturbing places of worship, and trespassing upon places of burial.

The criminal code states, «whoever insults any religion, their rights or beliefs or sanctifications or seeks to excite feelings of contempt and disrespect against the believers thereof» shall be punished with up to six months

in prison, flogging of up to 40 lashes, and/or a fine. The government has only enforced the law against those it has found to be blasphemers of Islam. In January the article was amended to include two additional sub-articles, which prescribe penalties for any non-Muslim who curses the Prophet Muhammad, his wives, or members of his households of up to five years' imprisonment and 40 lashes.

There is no penalty for someone who converts from another religion to Islam. The criminal code does not explicitly ban proselytizing, but criminalizes both apostasy and acts that encourage apostasy against Islam. In January the government amended the criminal code to widen the legal definition of apostasy. In addition to those who convert from Islam to another religion, any Muslim who questions the Quran, the Sahaba (the Companions of the Prophet), or the wives of the Prophet may also be considered guilty of apostasy and sentenced to death. Those charged with apostasy are allowed to repent within a period decided by the court. Under the new amendment, those who do repent may still face up to five years in prison.

By law, the justice minister can release any prisoner who memorizes the Quran during his or her prison term. The release requires a recommendation for parole from the prison's director-general and a religious committee composed of the Sudan Scholars Organization and members of the Islamic Panel of Scholars and Preachers (Fiqh Council, an official body of 40 Muslim religious scholars responsible for Islamic jurisprudence), which consults with the Ministry of Guidance and Endowments (MGE) to ensure decisions comply with Islamic legal regulations.

Muslim men may marry women of any faith, including Christianity and Judaism. A Muslim woman cannot legally marry a non-Muslim man unless he converts to Islam.

Separate family courts exist for Muslims and non-Muslims to address personal affairs such as marriage, divorce, and child custody, according to their religious norms. In custody dispute cases where one parent is Muslim and the other is Christian, courts grant custody to the Muslim parent if there is any concern that the non-Muslim parent will raise the child in a religion other than Islam.

According to Muslim personal status laws, Christians (including children) may not inherit assets from a Muslim.

To gain official recognition by the government, religious groups must register at the state level with the MGE, or a related ministry such as the Ministry of Culture or the Humanitarian Aid Commission (HAC), depending on the nature of the group and its activities. The HAC oversees NGOs and nonprofit organizations. Religious groups with humanitarian

or development agencies must register those bodies as nonprofit NGOs with the HAC. Groups registered with the HAC must have their activities approved and financial statements reviewed by the government. Religious groups that do not register are ineligible to apply for other administrative procedures, including land ownership, tax exemptions, and work permits.

The MGE regulates religious practice, including activities such as reviewing Friday sermons at mosques. It determines, along with the state level entities responsible for land grants and planning, whether to provide authorizations or permits to build new houses of worship, taking into account zoning concerns such as the distance between religious institutions and population density (the allocation of land to religious entities is determined at the state level). The MGE is mandated to assist both mosques and churches in obtaining tax exemptions and duty-free permits to import items such as furniture and religious items for houses of worship; it also assists visitors attending religiously sponsored meetings and activities to obtain tourist visas through the Ministry of Interior.

An interministerial committee must approve foreign clergy and other foreigners seeking a residency permit.

Public order laws, based largely on the government's interpretation of Islamic law, vary by state and are primarily enforced in large cities. These laws prohibit indecent dress and other «offenses of honor, reputation, and public morality». The law grants the Special Public Order police and judges wide latitude in arresting and passing sentence on accused offenders.

The state mandated education curriculum requires all schools, including international schools and private schools operated by Christian groups, to provide Islamic education classes to Muslim students, from pre school through the second year of university. Some private schools have government-provided teachers to teach Islamic subjects. Public schools do not require non-Muslims to attend Islamic education classes, but must provide them with other religious instruction. A minimum of 15 Christian students per class is required for Christian instruction in public schools. According to the Ministry of Education, following the separation of South Sudan, this ratio has not been met in most schools. Students therefore attend religious study classes outside of regular school hours.

The curriculum for religious education is determined by the Ministry of Education. According to the ministry, the Islamic curriculum is intended to reflect one form of Islam. According to government representatives, this implies following the Sunni tradition.

Government offices and businesses follow an Islamic workweek (Sunday to Thursday). The law requires employers to give Christian

employees two hours off on Sundays for religious activity. Citizens are granted leave from work to celebrate Orthodox Christmas, an official state holiday, along with several key Islamic holidays.

The president appoints the Fiqh Council to four-year renewable terms to advise the government and issue fatwas on religious matters, including levying customs duties on the importation of religious materials and the payment of interest on loans for public infrastructure. The panel's opinions are not legally binding. Muslim religious scholars are free to present differing religious and political viewpoints in public.

Tajikistan

Executive Summary

The constitution provides for the right, individually or jointly, to adhere to any religion or to no religion, and to participate in religious customs and ceremonies. The constitution says religious organizations shall be separate from the state and «shall not interfere in state affairs». The law restricts Muslim prayer to specific locations, regulates the registration and location of mosques, and prohibits persons under the age of 18 from participating in public religious activities. The government's Committee on Religious Affairs (CRA) approves appointment of imams in accordance with the law, and controls the content of their sermons. There were numerous reports of police forcibly shaving men's beards, although the government denied it had issued any instruction to police to forcibly shave citizens. One man died in police custody after police detained and beat him allegedly for wearing a beard. The government maintained a list of banned organizations and convicted at least 13 individuals of belonging to the banned Salafiya movement. The government provided no information on the number of cases of individuals detained, arrested, or convicted in 2014 on charges of inciting religious enmity and/or involvement in groups banned as extremist. Nongovernmental organizations (NGOs) reported the CRA denied registration to religious groups on technical or administrative grounds. Officials reportedly told the Jehovah's Witnesses not to apply for reregistration because of the group's «extremist» activities. The government installed surveillance cameras in mosques, and also banned public financial donations to mosques. Officials announced the suspension and/or conversion to social use of several hundred mosques, which they said had been operating illegally or remained unregistered. The government-influenced Hanafi Sunni Ulema Council, the country's highest body of Islamic scholars, maintained its ruling that prohibits women from attending mosques.

It was difficult to obtain information concerning societal abuses or discrimination on the basis of religious belief from nongovernment sources. Ethnic Tajiks who converted from Islam reported that at times they faced disapproval from family members or pressure to return to their traditional faith. Leaders of the Roman Catholic and Russian Orthodox communities stated the local population did not hinder their worship services.

The U.S. ambassador, other embassy staff, and visiting senior U.S. government officials met with government officials, including CRA members,

to encourage them to adhere to their international commitments to respect freedom of religion and belief. Embassy officers also raised concerns about restrictions on minors and women participating in religious services, rejection of attempts of nontraditional religions to register their organizations, convictions on the grounds of «religious extremism», and restrictions on religious education, the wearing of religious attire, and the publication and importation of religious literature. Embassy officers also met regularly with religious leaders and civil society groups to address the same issues and discuss their concern over government restrictions affecting religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State designated Tajikistan a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. The Secretary of State also announced a waiver of the sanctions that accompanies designation as required in the important national interest of the United States.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution declares the country shall be a secular state and religious organizations shall be separate from the state and «shall not interfere in state affairs». According to the constitution, everyone has the right, individually or jointly, to adhere to any religion or to adhere to no religion, and to take part in religious customs and ceremonies.

The law recognizes the «special status» of Sunni Islam's Hanafi school of jurisprudence with respect to the country's culture and spiritual life.

The law defines any group of people who join together for religious purposes as a religious association. These associations are «formed for the aims of joint conducting of religious worship» and are sub-divided into religious organizations and religious communities. In order to operate legally, religious associations and organizations are required to register with the government, a process overseen by the CRA.

In order to register a religious organization, a group of at least 10 persons over the age of 18 must first obtain a certificate from the local authorities confirming that adherents of their religious faith have lived in the local area for at least five years. The founders must each supply proof of citizenship, home address, and date of birth; they must also provide an account of their beliefs and religious practices and describe their attitudes related to

education, family and marriage, and the health of their adherents. As part of their documentation, religious organizations must list «national religious centers, central cathedral mosques [facilities built for Friday prayers], central jamoatkhona [prayer places], religious educational institutions, churches, synagogues and other forms not contradicting the law». There are also restrictions on the number and type of mosques. Religious organizations have to specify in their charters the activities they plan to undertake, and have to report annually on their activities or face deregistration.

Religious communities include cathedral mosques and mosques where prayers are recited five times per day. These communities are required to register both locally and nationally, and must be registered «without the formation of a legal personality». Religious communities must stick to the «essence and limits of activity» set out in their charters.

The law provides penalties for religious associations which engage in activities contrary to the purposes and objectives set out in their charter, and makes the CRA responsible for handing down fines for such offenses. The Code on Administrative Offenses imposes fines for performing activities beyond the purposes and objectives defined by the charter of a religious association. Individuals are subject to fines of 280 to 400 somoni (\$43-\$62), heads of religious associations are fined 800 to 1,200 somoni (\$123-\$184), and legal entities are subject to fines of 4,000 to 5,000 somoni (\$615- \$769). For offenses committed repeatedly within a year after the original offense, fines are increased to 480 to 800 somoni (\$74-\$123) for individuals, 1,600 to 2,000 somoni (\$246-\$307) for heads of religious associations, and 12,000 to 16,000 somoni (\$1,842- \$2,456) for legal entities.

If a religious group conducts activities without obtaining lawful registration, local authorities may force a place of worship to close, and fine each member from 280-400 somoni (\$43-\$62) for first time individual offenders, 800-1,200 somoni (\$123-\$184) for religious organization leaders, and 4,000-8,000 somoni (\$614-\$1,228) for illegal entities. In case of repetition of the same offense within one year, the authorities may levy fines of 480-800 somoni (\$74-\$123) for repeat individual offenders, 1,600-2,000 somoni (\$246-\$307) for religious organization leaders, and 12,000-16,000 somoni (\$1,842-\$2,456) for illegal entities.

The CRA is the main body overseeing and implementing all religious law. The Center for Islamic Studies, under the president's executive office, helps formulate the government's policy toward religion.

The law restricts Muslim prayer to four locations: mosques, cemeteries, homes, and shrines. The law regulates registration, size, and location

of mosques, limiting the number of mosques which may be registered within a given population area. «Friday» mosques, which conduct larger Friday prayers as well as prayers five times per day, are allowed in districts with populations of 10,000 to 20,000 persons; «five-time» mosques, which conduct only daily prayers five times per day, are allowed in areas with populations of 100 to 10,000. In Dushanbe, Friday mosques are allowed in areas with 30,000 to 50,000 persons, and five-time mosques are allowed in areas with populations of 1,000 to 5,000. The law allows one «central Friday mosque» per district or city, and makes other mosques subordinate to it.

Mosques function on the basis of their self-designed charters in buildings constructed by appropriate religious organizations or by individual citizens, or with the assistance of the general population. The law states the selection of imam-khatibs (religious leaders who preach sermons and conduct weekly Friday prayers) and imams shall take place in coordination with «the appropriate state body in charge of religious affairs» (i.e. the CRA must approve the imam-khatibs and imams elected by the founders of each mosque). The CRA regulates and formulates the content of Friday sermons.

The law regulates private celebrations, including weddings, funeral services, and celebration of the Prophet Muhammad's birthday. The law limits the number of guests and controls ceremonial gift presentations and other rituals. The law states mass worship, religious traditions, and ceremonies shall be carried out according to the procedures for holding meetings, rallies, demonstrations, and peaceful processions prescribed elsewhere in the law.

The law prohibits children under 18 years of age from participating in «public religious activities», including attending worship services at public places of worship. Children are allowed to attend religious funerals and to practice religion at home, under parental guidance. The law allows children to participate in religious activities as part of specific educational programs at authorized religious institutions.

The law allows registered religious organizations to produce, export, import, and distribute an unspecified amount of religious literature with the advance consent of the appropriate state authorities. Only registered religious organizations are entitled to establish enterprises to produce literature and material with religious content. Such literature and material must indicate the full name of the religious organization producing it. The law allows the government authorities to levy fines for the production, export, import, sale, or distribution of religious literature without permission from the CRA. According to the law, violators are subject to

finances of up to 2,800 somoni (\$430) for individuals, 6,000 somoni (\$921) for government officials (who distribute or produce literature without permission), and 12,000 somoni (\$1,842) for legal entities.

The law requires all institutions or groups wishing to provide religious instruction to obtain permission from the CRA. Central district mosques may operate madrassahs, which are open only to high school graduates. Other mosques, if registered with the government, may provide part-time religious instruction for younger students.

With written parental consent, the law allows minors between the ages of seven and 18 to obtain religious instruction provided by a registered religious organization outside of mandatory school hours. According to the law, this kind of extracurricular religious education may not duplicate religious instruction already part of the school curriculum. The CRA is responsible for monitoring mosques throughout the country to ensure implementation of these provisions.

Parents may teach religion to their children at home, provided the child expresses a desire to learn. The law forbids religious instruction at home to individuals outside the immediate family. The law maintains restrictions on sending citizens abroad for religious education, and for establishing ties with religious organizations abroad without CRA consent. To be eligible to study religion abroad, students must complete a higher education degree domestically and be enrolled at a university accredited in the country in which it operates. The law provides for fines of 2,000 to 4,000 somoni (\$307 to \$614) for violating these restrictions.

The constitution protects the right to create political parties which are religious in nature, but prohibits the establishment of political parties and public associations which encourage religious enmity and hatred.

The constitution prohibits «propaganda and agitation» encouraging religious enmity.

Turkmenistan

Executive Summary

The constitution guarantees the equality of citizens before the law regardless of religious preference. There were reports of beatings, imprisonment, arbitrary detention, searches, confiscation of religious materials, and verbal abuse against religious minorities, particularly Protestants and Jehovah's Witnesses. No new religious groups received registration during the year. The law prohibits all activity by unregistered religious groups including establishing places of worship, gathering for services, producing and disseminating religious materials, and proselytizing. Activities of unregistered groups are punishable through administrative fines. The government restricted the ability of registered groups to obtain permanent premises for worship, and to print, import, or disseminate religious literature. The government granted early release to one Jehovah's Witness imprisoned for conscientious objection to military service. One Jehovah's Witness remained in prison and another was reportedly held against his will in a military medical facility. The government stated it would not engage in a direct dialogue with minority religious groups regarding alternatives to military service for conscientious objectors or the treatment of minority religious groups by the government. Self-funded pilgrims reportedly were able to participate in the Hajj without government restriction, and government officials participated in a study tour on international religious freedom sponsored by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). The government replaced the Council on Religious Affairs with the State Commission on government replaced the Council on Religious Affairs with the State Commission on Religious Organizations and Expert Evaluation of Religious Information Resources (SCROEERIR).

Societal criticism and harassment of those who deviated from traditional ethnoreligious beliefs and practices continued. Ethnic Turkmen who converted from Islam reportedly received more societal scrutiny than ethnic non-Turkmen converts and were ostracized by their communities.

In meetings and official correspondence with government officials, U.S. Embassy representatives and visiting U.S. government officials – including the Secretary of State – continued to express concerns about the arrests and imprisonment of Jehovah's Witnesses, the lack of civilian service alternatives to military service, the right of religious groups to register, the lack of readily available information about registration procedures, restrictions

on the importation and distribution of religious literature, and the right to freedom of thought, conscience, and religion. Since 2014, Turkmenistan has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. On February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Turkmenistan as a CPC and announced a waiver of the sanctions that accompany designation as required in the important national interest of the United States.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution guarantees freedom of religion and worship, including the right of individuals to choose their religion, to express and disseminate their religious beliefs, and to participate in religious observances and ceremonies. The constitution maintains separation of government and religion and guarantees government education be secular in nature. The constitution guarantees the equality of citizens before the law regardless of religious preference.

The law requires all religious organizations to register with the Ministry of Justice (MOJ) to operate legally. Regulations state that to register, organizations must submit their contact information, proof of address, charter, and a registration fee of approximately 400 manat (\$114).

There are two legal categories for registered religious communities: religious groups (consisting of at least five and fewer than 50 members of legal age), and religious organizations (consisting of at least 50 members).

The administrative code sets out a detailed schedule of fines for conducting any activities that are not described in a religious group's or organization's charter.

Unregistered religious groups and unregistered branches of religious groups cannot legally conduct religious activities, including establishing places of worship, gathering for services, producing or disseminating religious materials, or proselytizing. Such activity is punishable as an administrative offense, with fines ranging from 500 to 1,000 manat (\$143 to \$286), depending on whether the person involved in the activity is a religious leader or is acting on behalf of a religious group.

The religion law prohibits religious attire in public places, except for clergy.

The religion law prohibits the domestic publication of religious literature inciting «religious, national, ethnic, and/or racial hatred». The government must approve imported religious literature, and only registered religious groups can import literature. Registered religious groups may also be fined for publishing or disseminating religious material without state approval. The administrative code sets out a detailed schedule of fines for producing, importing, and disseminating unauthorized religious literature and other religious materials.

Although no laws expressly prohibit holding religious services on residential property, the housing code states that communal housing should not be used for any activities other than habitation. The religion law states that religious services must be held at the religious group's designated location.

There is no religious instruction in public schools.

The religion law allows mosques to provide religious education to children after school for four hours per week with parental approval. Those who graduate from institutions of higher religious education (the law does not specify domestic or international institutions) and who obtain approval may provide religious education. Citizens have the right to receive religious education individually or with other persons; however, the law prohibits providing religious education in private settings such as residences, and those who do so are subject to legal action.

The law prohibits unregistered religious groups or unregistered branches of registered religious groups from providing religious education.

The administrative code sets out a detailed schedule of fines for providing unauthorized religious education to children.

The constitution states military service is compulsory for men over the age of 18. The government does not offer civilian service alternatives for conscientious objectors; individuals who refuse military service for religious reasons are offered noncombatant military positions. Refusal to perform compulsory two-year service in the armed forces is punishable by a maximum of two years' imprisonment.

The constitution and law prohibit the establishment of political parties on the basis of religion and the law further prohibits the involvement of religious groups in politics.

The criminal and administrative codes prohibit harassment by private actors towards registered religious groups.

The administrative code stipulates penalties of 200-500 manat (\$57-\$143) for officials who violate an individual's right of freedom to worship or abstain from worship.

On May 23, the government amended the religion law to abolish the

Council of Religious Affairs and replace it with the SCROEERIR. The law states the commission assumed the duties and the responsibilities of the previous council and should help registered religious groups to work with government agencies, explain the law to religious representatives, monitor the activities of religious groups to ensure they are in compliance with the law, assist with translating and publishing religious literature, and promote understanding and tolerance among different religious groups. The grand mufti heads the new commission, reporting to the deputy chairman of the cabinet of ministers responsible for religious affairs.

The religion law prohibits foreign missionary activity and foreign religious organizations.

The tax code stipulates that religious groups are tax-exempt.

The law on religion requires religious groups to register all foreign assistance with the MOJ and provide interim and final reports on the use of the funds. The administrative code sets out a detailed schedule of fines for accepting funds from foreign sources by unregistered religious groups; the code stipulates fines of up to 10,000 manat (\$2,864) for religious groups receiving unapproved donations from outside the country.

Uzbekistan

Executive Summary

The constitution provides for separation of religion and state. It guarantees freedom of conscience and states everyone has the right to profess or not to profess any religion. The law provides for freedom of worship and freedom from religious persecution, but restricts religious rights when the government deems such restrictions are necessary to maintain national security, the social order, or morality. The law requires religious groups to register with the government and declares religious activities of unregistered groups to be illegal. It bans a number of religious groups as «extremist». The law prohibits proselytizing, efforts to involve minors in religious activities without the permission of their parents, and the teaching of religious subjects in public and private schools. Independent human rights groups estimated between 5,000 and 15,000 individuals remained in prison on charges related to «religious extremism» or membership in an illegal religious group. There were several reports of deaths of prisoners in custody on charges of «religious extremism» following physical abuse by prison officials. There were continued reports of law enforcement officers raiding meetings of unregistered religious groups and detaining their members and courts sentencing members of minority religious groups to administrative detention following searches of their homes. The government limited access to religious publications and arrested individuals attempting to import or publish religious literature without official permission as well as individuals in possession of literature deemed by the government to be extremist. Minority religious groups continued to experience difficulties registering and conducting religious activities.

Nongovernmental organizations (NGOs) and believers reported continued social pressure on individuals, particularly among the majority Muslim population, not to change religions. Religious groups perceived as proselytizing, including evangelical, Baptist, and Pentecostal Christian Churches, said they faced greater societal scrutiny and encountered discrimination. Ethnic Uzbeks who converted to Christianity reportedly suffered continued harassment and discrimination including pressure upon them to repudiate their new faith, and on their family members to convince them to do so. A number of independent media organizations continued to publish articles critical of proselytism and critical of members of minority religious groups deemed by media outlets to be «nontraditional».

The U.S. Ambassador and visiting senior officials from the Department of State met with government officials to recommend tangible steps the government could take to improve its record on religious freedom, including easing restrictions on religious practice and increasing tolerance of minority religions. Embassy officers urged the government to include religious prisoners of conscience in its annual amnesty, and met with government officials to discuss the non-registration of religious communities, limitations on religious expression, and restrictions on the publication and dissemination of religious literature. Since 2006, Uzbekistan has been designated as a «Country of Particular Concern» (CPC) under the International Religious Freedom Act of 1998 for having engaged in or tolerated particularly severe violations of religious freedom. Most recently, on February 29, 2016, the Secretary of State redesignated Uzbekistan as a CPC, and announced a waiver of the sanctions that accompanies designation as required in the important national interest of the United States.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal Framework

The constitution provides for separation of religion and state. It states religious organizations and associations shall be separate from the state and equal before the law and the state shall not interfere in the activity of religious associations.

The constitution guarantees freedom of conscience and states everyone has the right to profess or not to profess any religion. The law provides for freedom of worship and freedom from religious persecution, but grants the government authority to restrict these freedoms when the government deems such restrictions «necessary to maintain national security, social order, life, health, morality, and the rights or freedoms of other citizens».

The law requires all religious groups to register. Among its requirements, the law states each group must present a list of at least 100 citizens, age 18 years or older, belonging to the group and a charter with a legal address to the local branch of the Ministry of Justice (MOJ). It also requires notarized documents stating the leading founding members have the religious education necessary to preach their faith, the group's sources of income, and the Committee on Religious Affairs (CRA) concurrence to registration. The law requires a «guarantee letter» from local government authorities stating the legal and postal addresses of the organization

conform to all legal requirements (including statements from the main architectural division, sanitary- epidemiological services, fire services, and neighborhood committees). By law the MOJ may take one to three months to review a registration application. An MOJ specialist may approve or deny the registration, or cease review without the issuance of a decision. Registration of a faith's central administrative body requires registered religious groups to be present in eight of the 14 administrative units, which may include Karakalpakstan and Tashkent city.

The law limits the operations of a registered group to those areas where it is registered. The law grants only registered religious groups the right to establish schools and train clergy.

The criminal code distinguishes between «illegal» groups, which are those not registered properly, and «prohibited» groups viewed as «extremist». It is a criminal offense, punishable by up to five years in prison or a fine of four million to eight million soum (\$1,400–\$2,800) to organize or participate in an illegal religious group. The law also specifically prohibits persuading others to join illegal religious groups with penalties of up to three years in prison. The criminal code provides penalties of up to 20 years in prison for organizing or participating in the activities of religious extremist, fundamentalist, separatist, or other prohibited groups. Aside from joining an extremist group, charges of religious extremism may include the offenses of attempting to overthrow the constitutional order and terrorism.

There are 2,238 registered religious groups representing 16 denominations. There are 2,064 Muslim groups (affiliated with mosques, educational institutions, and Islamic centers). Among the Muslim groups are several Shia congregations. Registered minority religious groups include the ethnic Korean Christian, Russian Orthodox, Baptist, Pentecostal (Full Gospel), Seventh-day Adventist, Jewish, Catholic, Bahai, Lutheran, New Apostolic, Armenian Apostolic, Jehovah's Witnesses, Krishna Consciousness, Temple of Buddha, and Christian Voice of God Church communities, as well as one interconfessional Bible society.

The CRA oversees registered religious activity. The Council for Confessions, under the CRA, includes ex-officio representatives from Muslim, Christian, and Jewish groups, and discusses ways of ensuring compliance with the law, the rights and responsibilities of religious organizations and believers, and other issues related to religion.

The criminal and administrative codes contain penalties for violating the law and other statutes on religious activities. The law punishes proselytism with up to three years in prison. It proscribes efforts to draw minors

into religious organizations without the permission of their parents and prohibits the wearing of «cult robes» (religious clothing) in public places by all except clergy and individuals serving in officially recognized leadership position of religious organizations. Any religious service conducted by an unregistered religious organization is illegal. After an offender is punished for a violation under the administrative code, a repeat offense may be tried under the criminal code.

Under the law, state bodies, including neighborhood committees and non-state and non-commercial public organizations have wide-ranging powers to combat suspected «antisocial activity» in cooperation with police. These powers include preventing the activity of unregistered religious organizations, ensuring observance of rights of citizens to religious freedoms, prohibiting forced propagation of religious views, and considering other questions related to observance of the law.

The law requires religious groups to obtain a license to publish or distribute materials. It limits the right to publish, import, and distribute religious literature solely to registered central offices of religious groups, and only following approval by the CRA. Under a Cabinet of Ministers decree the CRA must conduct a theological review of any «religious materials» imported, produced, or distributed. The decree defines religious materials as books, magazines, newspapers, brochures, leaflets, audiovisual items (including animated material), CDs, DVDs, and materials posted to the internet «describing the origins, history, ideology, teachings, commentaries, and rituals of various religions of the world». The decree also requires the CRA to compile an annual list of religious materials banned for import, production, or distribution.

According to the law, individuals in possession of literature by authors the government deems to be extremists or of any literature illegally imported or produced are subject to arrest and prosecution. The administrative code punishes «illegal production, storage, import, or distribution of materials of religious content» with a fine of 20 to 100 times the minimum monthly wage of 130,240 soum (\$46) for individuals. The fine for government officials committing the same offense is 50 to 150 times the minimum monthly wage, together with confiscation of the materials and the «corresponding means of producing and distributing them». The criminal code imposes a fine of 100 to 200 times the minimum monthly wage or corrective labor of up to three years for these offenses for acts committed subsequent to a judgment rendered under the administrative code.

The law allows only those religious groups with a registered central administrative body to train religious personnel. Eleven specialized

Islamic training schools (including two for women), an Orthodox and a Protestant seminary, as well as the Tashkent Islamic University under the Cabinet of Ministers may officially train religious personnel.

The law limits religious instruction to officially sanctioned religious schools and state- approved instructors. The law prohibits the teaching of religious subjects in public schools. It does not permit private religious instruction and imposes fines for violations.

Nine madrassahs, including two for women, provide secondary education on a full range of secular subjects. The Cabinet of Ministers considers diplomas granted by madrassahs equivalent to other diplomas, enabling graduates of those institutions to continue their education at the university level. In addition, the Tashkent Islamic Institute and the Tashkent Islamic University under the Cabinet of Ministers, which is a secular institution, provide higher education religion programs. There is no other officially sanctioned religious instruction for individuals interested in learning about Islam.

The law allows those who object to military service on the basis of their religious beliefs to perform alternative civilian service.

The constitution prohibits the formation of political parties based on religious principles as well as political parties and public associations advocating religious hostility.

The law restricts the activities of faith-based NGOs. It prohibits religious activities outside of formal worship, as well as religious gatherings intended for children and the creation of faith-based activity groups deemed by the government to be unrelated to acts of worship.

Il Convegno sul tema “Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione”, di cui si pubblicano gli Atti, si è svolto presso il Senato della Repubblica, e con il suo Patrocinio, il 5 maggio 2016, ed ha avuto come promotori Giuliano Amato e Carlo Cardia, e come struttura organizzatrice il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre. Il Convegno ha fatto registrare un consenso molto ampio tra le numerose personalità istituzionali, che hanno preso parte in diverso modo all’iniziativa. Oltre alla presenza ufficiale del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e del Vicario Generale di Sua Santità Card. Agostino Vallini, hanno partecipato con relazioni e interventi alla Tavola Rotonda, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, il Prof. Alberto Melloni, Direttore del Centro di Studi religiosi di Bologna, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro. Ha concluso il Convegno il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. Erano presenti, inoltre, numerose rappresentanze delle Confessioni religiose riconosciute in Italia, alcune delle quali hanno stipulato l’Intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, e che avevano partecipato nel 2006-2007 all’iter formativo della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, promossa dal Ministro dell’Interno Giuliano Amato. Gli Atti del Convegno, pubblicati nella loro integrità, sono seguiti da una Appendice documentaria, che comprende i più importanti Rapporti di studio e di analisi sulle violazioni della libertà religiosa in diverse parti del mondo, e i cui contenuti sono stati spesso alla base delle relazioni e degli interventi del Convegno. Anche a seguito del Convegno, presso la Cattedra di Diritto ecclesiastico di Roma Tre è stato attivato il Centro per la Libertà Religiosa (CELIR), con un suo sito permanente, per promuovere iniziative e incontri per lo studio e la promozione dei diritti umani.